



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 305/12

di iniziativa del Consigliere P. MOLINARO, G. GELARDI, K. GENTILE, F.  
MANCUSO, G. MATTIANI, P. RASO recante:

"Riconoscimento e valorizzazione delle professioni non organizzate in ordini o  
collegi"

relatore: P. STRAFACE;

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	16/7/2024
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	16/7/2024
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

### Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 305/XII pag. 4  
*"Riconoscimento e valorizzazione delle professioni non organizzate in ordini o collegi"*

### Normativa citata

Legge 14 gennaio 2013, n. 4 pag. 17  
*"Disposizioni in materia di professioni non organizzate"*

Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 pag. 26  
*"Riconoscimento dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131"*

Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 pag. 32  
*"Relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali"*

### Documentazione citata

Circolare MISE n. 0000221 del 24 marzo 2022 pag. 153  
*"Linee guida per la semplificazione delle istruttorie afferenti alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 – Disposizioni in materia di professioni non organizzate. Anno 2022."*

Allegato 1 - Circolare MISE n. 0000221 del 24 marzo 2022 pag. 155  
*"Linee guida dedicate alle professioni non organizzate ai sensi della legge n. 4/2013"*

Norma UNI EN ISO 9001/2015 pag. 163  
*"Sistemi di gestione per la qualità dei requisiti"*

### Normativa comunitaria

Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 pag. 203  
*"Procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione"*

### Normativa comparata

Legge regionale 12 aprile 2019, n. 6 - Regione Lazio pag. 229  
*"Disposizioni in materia di equo compenso e di tutela delle prestazioni professionali"*

Deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2020, n. 22 - Regione Lazio pag. 232  
*"Indirizzi in materia di equo compenso per l'acquisizione delle prestazioni professionali. legge regionale 12 aprile 2019, n. 6 "Disposizioni in materia di equo compenso e di tutela delle prestazioni professionali"."*

### Documentazione correlata

*"Linee guida di indirizzo per le attività di normazione sulla qualificazione delle professioni e del personale"*



Consiglio Regionale della Calabria  
Gruppo Consiliare  
*“Lega Salvini Calabria”*

**Proposta di legge**

di iniziativa del Consigliere regionale “Lega Salvini Calabria”

Pietro Santo MOLINARO

**“Riconoscimento e valorizzazione delle professioni non  
organizzate in ordini o collegi”**

I *CONSIGLIERI* regionali:

*F.to Pietro Santo Molinaro*

*F.to Giuseppe Gelardi*

*F.to Katya Gentile*

*F.to Filippo Mancuso*

*F.to Giuseppe Mattiani*

*F.to Pietro Raso*

---

“Palazzo Campanella” – Via Cardinale Portanova  
Reggio Calabria



Consiglio Regionale della Calabria  
Gruppo Consiliare  
*“Lega Salvini Calabria”*

**RELAZIONE**

Le disposizioni della presente legge seguono le linee guida dettate dal Ministero dello Sviluppo Economico in materia di professioni non organizzate, così come regolamentato dalla Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 e successivamente aggiornate e semplificate con la circolare n. 0000221 del 24/03/2022, allegato 1, della Direzione Generale del MISE. Infatti, tenuto conto che con la crescita e lo sviluppo dell'economia della conoscenza, il mondo dei servizi professionali ha conosciuto in Italia (come in tutta Europa) una profonda evoluzione ed accanto alle professioni tradizionali, organizzate negli ordini e nei collegi, è emerso un insieme variegato e in continua evoluzione di nuove attività professionali, capaci di rispondere a una domanda di servizi altrettanto complessa e mutevole. La rigida regolamentazione delle professioni ordinistiche – ci riferiamo soprattutto al regime di protezione degli iscritti e agli strumenti di limitazione interna della concorrenza – ha determinato un assetto del mercato dei servizi professionali dualistico e, per certi versi, iniquo. Fuori dagli ordini si è creata, nel mercato, una enorme galassia di nuove professioni e nuove competenze: le stime parlano ormai di circa 3,5 milioni di lavoratori indipendenti, spesso dotati di partita IVA con contratti parasubordinati, quasi sempre «avamposti» dell'innovazione e della sperimentazione interdisciplinare, sicuramente intercettori delle tendenze dei mercati. Tutto ciò è stato compreso e incanalato da Uniprof, l'associazione nata dalla fusione tra Assoprofessioni e Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) in proprio, che con i suoi 40.000 iscritti ha il merito di aver sollevato la questione con rigore e chiarezza. Per questi professionisti stare fuori dal perimetro del riconoscimento significa stare fuori dal perimetro della libera circolazione in ambito europeo, come definita dalla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Un

---

“Palazzo Campanella” – Via Cardinale Portanova  
Reggio Calabria



Consiglio Regionale della Calabria  
Gruppo Consiliare  
*"Lega Salvini Calabria"*

caso di protezionismo inverso da parte del Governo, perché mentre gli equivalenti europei dei nostri professionisti non riconosciuti sono liberi di prestare i propri servizi in territorio italiano, gli italiani, non essendo riconosciuti ai sensi della normativa nazionale, non possono liberamente circolare nel resto d'Europa. Anche per permettere alle nuove professioni di competere nel contesto comunitario è quanto mai necessario un riconoscimento normativo. E' proprio in quest'ottica che la Calabria intende muoversi, adottando uno strumento normativo che dia seguito a quanto già stabilito dal nostro Parlamento che, adottando la L. 4/2013, ha inteso colmare un gap socio-economico dalle notevoli ricadute. Infatti, le linee guida aggiornate e semplificate con la circolare n. 0000221 del 24/03/2022 del Mise, allegato 1, contestualizzano le reali esigenze delle professioni non organizzate, andando a ridefinire l'iter della legge quadro. Concludendo, si è inteso regolamentare la nascita di un sistema trasparente ed aperto di accreditamento, quindi non nuovi ordini professionali o di categoria, ma utile all'economia regionale che deve ambire ad espandere la propria azione di sviluppo aprendo a nuovi e funzionali meccanismi professionali.

**DESCRIZIONE ARTICOLATO**

L'articolo 1 indica le finalità della legge; l'art. 2 elenca le definizioni che vengono utilizzate nel corso del testo; l'art. 3 specifica ed elenca gli elementi informativi che determinano le caratteristiche previste dalla norma nazionale; l'art. 4 prevede la possibilità di rilascio di attestazioni secondo l'iscrizione e le qualifiche e le qualità possedute; l'art. 5 il riconoscimento da parte della Regione Calabria di associazioni, fondazioni e altre istituzioni private; l'art. 6 indica le azioni di promozione delle attività previste; l'art. 7 stabilisce l'invarianza finanziaria della legge; l'art. 8 indica l'entrata in vigore della legge.



Consiglio Regionale della Calabria  
Gruppo Consiliare  
*“Lega Salvini Calabria”*

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

L'articolo 7 della presente legge contiene la norma finanziaria, ai sensi della quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie già presenti in bilancio. Al fine di giustificare la effettiva neutralità finanziaria delle disposizioni in esame, infatti, si specifica che al finanziamento delle finalità e degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere risorse europee, statali e regionali, per quanto compatibili.

**QUADRO DI RIEPILOGO ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA**

**Titolo: “Riconoscimento e valorizzazione delle professioni non organizzate in ordini o collegi”.**

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie già presenti in bilancio.

**La tabella 1** è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

*Nella colonna 1* va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

*Nella colonna 2* si descrive con precisione la spesa.

*Nella colonna 3* si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d'investimento”.



**Consiglio Regionale della Calabria**  
**Gruppo Consiliare**  
*“Lega Salvini Calabria”*

*Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “ Annuale, P “ Pluriennale”.*

*Nella colonna 5 si indica l’ammontare previsto della spesa corrispondente.*

**Tab. 1 - Oneri finanziari:**

<b>Articolo</b>	<b>Descrizione spese</b>	<b>Tipologia I o C</b>	<b>Carattere Temporale A o P</b>	<b>Importo</b>
1	Norma per finalità della legge	//	//	//
2	Norma di definizioni	//	//	//
3	Norma elementi informativi	//	//	//
4	Norma sistema di attestazione	//	//	//
5	Norma riconoscimento associazioni	//	//	//
6	Norma per la promozione	//	//	//
7	Norma di invarianza finanziaria	//	//	//
8	Norma entrata in vigore	//	//	//

---

**“Palazzo Campanella” – Via Cardinale Portanova**  
**Reggio Calabria**



**Consiglio Regionale della Calabria**  
**Gruppo Consiliare**  
*“Lega Salvini Calabria”*

**Tab. 2 Copertura finanziaria:**

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuove o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura.

<b>Programma / capitolo</b>	<b>Anno 2024</b>	<b>Anno 2025</b>	<b>Anno 2026</b>	<b>Totale</b>
	//	//	//	//



Consiglio Regionale della Calabria  
Gruppo Consiliare  
*“Lega Salvini Calabria”*

**“Riconoscimento e valorizzazione delle professioni non organizzate in ordini o collegi”**

**Art. 1**

( Finalità )

1. La presente Legge Regionale, nel rispetto della legge 14 gennaio 2013 n. 4, in attuazione del comma 3 dell'art. 117 della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, intende regolare, in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, le professioni non organizzate in ordini o collegi.

2. Ai fini della legge 4/2013 e viste le linee guida aggiornate e semplificate dal MISE con circolare n. 0000221 del 24/03/2022, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

3. La presente Legge Regionale, nel rispetto del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (Riconoscimento dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della L. 5 giugno 2003, n. 131), definisce le modalità di raccordo tra la Regione e i soggetti professionali operanti sul territorio regionale al fine di valorizzare ed incentivare l'innovazione delle attività professionali riconoscendole come parte determinante del tessuto economico e sociale,



Consiglio Regionale della Calabria  
Gruppo Consiliare  
*“Lega Salvini Calabria”*

sostenendo anche i diritti degli utenti

**Art. 2**

(Definizioni)

1. Ai fini esclusivi della presente legge, si intendono:

a) per professione non organizzata, ogni professione disciplinata dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) e dalla circolare del MISE n. 0000221 del 24/03/2022;

b) coloro che esercitano la professione non organizzata, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza;

c) gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;

d) le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice;

e) alle associazioni sono vietati l'adozione e l'uso di denominazioni



Consiglio Regionale della Calabria  
Gruppo Consiliare  
*"Lega Salvini Calabria"*

professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.

**Art. 3**

(Contenuti degli elementi informativi)

1. Le associazioni professionali assicurano, per le finalità e con le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della Legge 4/2013, la piena conoscibilità dei seguenti elementi:

- a) atto costitutivo e statuto;
- b) precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce;
- c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
- d) struttura organizzativa dell'associazione;
- e) requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell'associazione, all'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo e all'indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari;
- f) assenza di scopo di lucro.

2. Nei casi di cui all'art. 4, comma 1, secondo periodo, della legge 4/2013, l'obbligo di garantire la conoscibilità è esteso ai seguenti elementi:

- a) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l'organo preposto all'adozione dei



Consiglio Regionale della Calabria  
Gruppo Consiliare  
*"Lega Salvini Calabria"*

provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;

- b) l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
- c) le sedi dell'associazione sul territorio nazionale;
- d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;
- e) l'eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;
- f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all'art. 2, comma 4 della legge 4/2013.

**Art. 4**

(Sistema di attestazione)

1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previa le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione, di qualità e qualificazione dei servizi prestati, relativa:

- a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;
- b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;
- c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;
- d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione



Consiglio Regionale della Calabria  
Gruppo Consiliare  
*"Lega Salvini Calabria"*

dello sportello di cui all'art. 2, comma 4 della legge 4/2013;

e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;

f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.

2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.

3. L'attestazione di cui all'art. 7, comma 1, della legge 4/2013, ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell'attestazione è specificata nell'attestazione stessa.

4. Il professionista iscritto all'associazione professionale e che ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione.

### **Art. 5**

(Riconoscimento di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato rappresentative di professioni non organizzate che operano sul territorio regionale)

1. Le Associazioni Professionali, operanti in Calabria e rappresentative di professionisti che esercitano attività prevalentemente intellettuali regolamentate, di cui alla legge 4/2013, chiedono il riconoscimento dell'attività e dei loro elenchi di professionisti associati, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia.

2. Il dipartimento di competenza della Giunta Regionale, nel riconoscere le Associazioni Professionali già inserite nell'elenco tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy o aggregate ad una Forma Aggregativa riconosciuta,



Consiglio Regionale della Calabria  
Gruppo Consiliare  
*"Lega Salvini Calabria"*

di cui a certificazione della stessa, si assicura che i soggetti di cui al comma 1:

- a) abbiano adottato un proprio autonomo programma di attività, anche se integrato o sinergico al programma perseguito dalla rispettiva associazione nazionale;
- b) siano dotati di regole, a tutela dei cittadini, utili ad assicurare la massima trasparenza dei contenuti delle proprie qualifiche professionali;
- c) abbiano definito e approvato un codice deontologico e delle norme per affermarne il rispetto, comprese la verifica e le sanzioni in caso di violazione;
- d) prevedano un obbligo, adeguatamente sanzionato, di preventiva dichiarazione agli utenti relativamente all'adozione o meno dell'assicurazione di responsabilità professionale, come requisito di adesione all'associazione;
- e) provvedano all'aggiornamento professionale annuale dei membri dell'associazione e alla sua realizzazione, anche mediante il ricorso a soggetti terzi, secondo moduli e strumenti idonei a garantire la massima professionalità, nonché la verificabilità delle attività e le relative sanzioni in caso di mancato rispetto;
- f) rispettino la normativa per il trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

**Art. 6**

(Promozione dei soggetti professionali non organizzati)

1. Al fine di favorire il raccordo tra la Regione e le professioni non organizzate, le associazioni professionali o forme aggregative riconosciute, ai sensi del precedente art. 5, partecipano stabilmente ai diversi tavoli istituzionali, promossi dalla Regione Calabria in cui si trattano le professioni ed il lavoro

---

"Palazzo Campanella" – Via Cardinale Portanova  
Reggio Calabria



Consiglio Regionale della Calabria  
Gruppo Consiliare  
*"Lega Salvini Calabria"*

autonomo professionale.

**Art. 7**

(Clausola di neutralità finanziaria)

L'attuazione della presente legge, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione Calabria.

**Art. 8**

(Entrata in vigore)

La presente legge entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

**LEGGE 14 gennaio 2013 , n. 4**

Disposizioni in materia di professioni non organizzate. (13G00021)

Vigente al : 18-7-2024

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

**promulga**

la seguente legge:

**Art. 1**

Oggetto e definizioni

- 1.** La presente legge, in attuazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.
- 2.** Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie **((e relative attività tipiche o riservate per legge))** e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

**3.** Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge.

L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.

**4.** L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.

**5.** La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.

## **Art. 2**

### Associazioni professionali

**1.** Coloro che esercitano la professione di cui all'art. 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

**2.** Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.

- 3.** Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.
- 4.** Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.
- 5.** Alle associazioni sono vietati l'adozione e l'uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.
- 6.** Ai professionisti di cui all'art. 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non è consentito l'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale.
- 7.** L'elenco delle associazioni professionali di cui al presente articolo e delle forme aggregative di cui all'art. 3 che dichiarano, con assunzione di responsabilità dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti e di rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 è pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico nel proprio sito internet, unitamente agli elementi concernenti le notizie comunicate al medesimo Ministero ai sensi dell'art. 4, comma 1, della presente legge.

### **Art. 3**

## Forme aggregative delle associazioni

- 1.** Le associazioni professionali di cui all'art. 2, mantenendo la propria autonomia, possono riunirsi in forme aggregative da esse costituite come associazioni di natura privatistica.
- 2.** Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza e imparzialità.
- 3.** Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare l'operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.

### **Art. 4**

#### Pubblicità delle associazioni professionali

- 1.** Le associazioni professionali di cui all'art. 2 e le forme aggregative delle associazioni di cui all'art. 3 pubblicano nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Nei casi in cui autorizzano i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente legge, osservano anche le prescrizioni di cui all'art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
- 2.** Il rappresentante legale dell'associazione professionale o della forma aggregativa garantisce la correttezza delle informazioni fornite nel sito web.
- 3.** Le singole associazioni professionali possono promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza

professionali. Ai suddetti comitati partecipano, previo accordo tra le parti, le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tutti gli oneri per la costituzione e il funzionamento dei comitati sono posti a carico delle associazioni rappresentate nei comitati stessi.

## **Art. 5**

### Contenuti degli elementi informativi

**1.** Le associazioni professionali assicurano, per le finalità e con le modalità di cui all'art. 4, comma 1, la piena conoscibilità dei seguenti elementi:

- a) atto costitutivo e statuto;
- b) precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce;
- c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
- d) struttura organizzativa dell'associazione;
- e) requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell'associazione, all'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo e all'indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari;
- f) assenza di scopo di lucro.

**2.** Nei casi di cui all'art. 4, comma 1, secondo periodo, l'obbligo di garantire la conoscibilità è esteso ai seguenti elementi:

- a) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l'organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;
- b) l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;

- c) le sedi dell'associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni;
- d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;
- e) l'eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;
- f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all'art. 2, comma 4.

## **Art. 6**

### Autoregolamentazione volontaria

- 1.** La presente legge promuove l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell'attività dei soggetti che esercitano le professioni di cui all'art. 1, anche indipendentemente dall'adesione degli stessi ad una delle associazioni di cui all'art.
- 2.**  
2. La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010.
- 3.** I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell'attività e le modalità di comunicazione verso l'utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l'esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione.
- 4.** Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'informazione nei confronti dei professionisti e degli utenti riguardo all'avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI relativa alle attività professionali di cui all'art. 1.

## **Art. 7**

### Sistema di attestazione

**1.** Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previa le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:

- a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;
- b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;
- c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;
- d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, comma 4;
- e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
- f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.

**2.** Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.

## **Art. 8**

### Validità dell'attestazione

**1.** L'attestazione di cui all'art. 7, comma 1, ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell'attestazione è specificata nell'attestazione stessa.

**2.** Il professionista iscritto all'associazione professionale e che ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione.

## **Art. 9**

### Certificazione di conformità

#### a norme tecniche UNI

**1.** Le associazioni professionali di cui all'art. 2 e le forme aggregative di cui all'art. 3 collaborano all'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all'ente di normazione i propri contributi nella fase dell'inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza. Le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità previsti per tali organismi dalla normativa vigente e garantiti dall'accREDITAMENTO di cui al comma 2.

**2.** Gli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accREDITAMENTO ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.

## **Art. 10**

### Vigilanza e sanzioni

**1.** Il Ministero dello sviluppo economico svolge compiti di vigilanza sulla corretta attuazione delle

disposizioni della presente legge.

**2.** La pubblicazione di informazioni non veritiere nel sito web dell'associazione o il rilascio dell'attestazione di cui all'art. 7, comma 1, contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili ai sensi dell'art. 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

### **Art. 11**

#### Clausola di neutralità finanziaria

**1.** Dall'attuazione degli articoli 2, comma 7, 6, comma 4, e 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dello sviluppo economico provvede agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 gennaio 2013

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Severino

**DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2006 , n. 30**

Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

**Vigente al : 18-7-2024**

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione,

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Viste le leggi vigenti in materia di professioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 2004;

Acquisito il parere preliminare della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisito il parere preliminare delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista l'ulteriore deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2005;

Acquisito il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Acquisito il parere definitivo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisito il parere definitivo della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri della giustizia, per le politiche comunitarie, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle attività produttive, della salute e per i beni e le attività culturali;

### **Emana**

il seguente decreto legislativo:

#### **Art. 1**

##### Ambito di applicazione

- 1.** Il presente decreto legislativo individua i principi fondamentali in materia di professioni, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che si desumono dalle leggi vigenti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni.
- 2.** Le regioni esercitano la potestà legislativa in materia di professioni nel rispetto dei principi fondamentali di cui al Capo II.
- 3.** La potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale.
- 4.** Nell'ambito di applicazione del presente decreto non rientrano: la formazione professionale universitaria; la disciplina dell'esame di Stato previsto per l'esercizio delle professioni intellettuali, nonché i titoli, compreso il tirocinio, e le abilitazioni richiesti per l'esercizio professionale; l'ordinamento e l'organizzazione degli Ordini e dei collegi professionali; gli albi, i registri, gli elenchi o i ruoli nazionali previsti a tutela dell'affidamento del pubblico; la rilevanza civile e penale dei titoli

professionali e il riconoscimento e l'equipollenza, ai fini dell'accesso alle professioni, di quelli conseguiti all'estero.

## Capo II

### PRINCIPI FONDAMENTALI

#### **Art. 2**

##### Libertà professionale

- 1.** L'esercizio della professione, quale espressione del principio della libertà di iniziativa economica, è tutelato in tutte le sue forme e applicazioni, purché non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume. Le regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolano l'esercizio della professione.
- 2.** Nell'esercizio dell'attività professionale è vietata qualsiasi discriminazione, che sia motivata da ragioni sessuali, razziali, religiose, politiche o da ogni altra condizione personale o sociale, secondo quanto stabilito dalla disciplina statale e comunitaria in materia di occupazione e condizioni di lavoro.
- 3.** L'esercizio dell'attività professionale in forma di lavoro dipendente si svolge secondo specifiche disposizioni normative che assicurino l'autonomia del professionista.
- 4.** Le associazioni rappresentative di professionisti che non esercitano attività regolamentate o tipiche di professioni disciplinate ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, se in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni prescritte dalla legge per il conseguimento della personalità giuridica, possono essere riconosciute dalla regione nel cui ambito territoriale si esauriscono le relative finalità statutarie.

**Art. 3**

## Tutela della concorrenza e del mercato

- 1.** L'esercizio della professione si svolge nel rispetto della disciplina statale della tutela della concorrenza, ivi compresa quella delle deroghe consentite dal diritto comunitario a tutela di interessi pubblici costituzionalmente garantiti o per ragioni imperative di interesse generale, della riserva di attività professionale, delle tariffe e dei corrispettivi professionali, nonché della pubblicità professionale.
- 2.** L'attività professionale esercitata in forma di lavoro autonomo è equiparata all'attività d'impresa ai fini della concorrenza di cui agli articoli 81, 82 e 86 (ex articoli 85, 86 e 90) del Trattato CE, salvo quanto previsto dalla normativa in materia di professioni intellettuali.
- 3.** Gli interventi pubblici a sostegno dello sviluppo delle attività professionali sono ammessi, secondo le rispettive competenze di Stato e Regioni, nel rispetto della normativa comunitaria.

**Art. 4**

## Accesso alle professioni

- 1.** L'accesso all'esercizio delle professioni è libero, nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge.
- 2.** La legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per l'esercizio delle attività professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato.
- 3.** I titoli professionali rilasciati dalla regione nel rispetto dei livelli minimi uniformi di preparazione stabiliti dalle leggi statali consentono l'esercizio dell'attività professionale anche fuori dei limiti territoriali regionali.

**Art. 5**

## Regolazione delle attività professionali

**1.** L'esercizio delle attività professionali si svolge nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, della tutela degli interessi pubblici, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, dell'autonomia e responsabilità del professionista.

## Capo III

## DISPOSIZIONI FINALI

**Art. 6**

## Regioni a statuto speciale

**1.** Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

**Art. 7**

## Norma di rinvio

**1.** I principi fondamentali di cui al presente decreto legislativo si applicano a tutte le professioni. Restano fermi quelli riguardanti specificamente le singole professioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti

normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

La Loggia, Ministro per gli affari regionali

Castelli, Ministro della giustizia

La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie

Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Scajola, Ministro delle attività produttive

Storace, Ministro della salute

Buttiglione, Ministro per i beni e le attività culturali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

**DIRETTIVA 2005/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**del 7 settembre 2005**

**relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 40, l'articolo 47, paragrafo 1 e paragrafo 2, prima e terza frase, e l'articolo 55,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) del trattato, l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di persone e servizi tra Stati membri è uno degli obiettivi della Comunità. Per i cittadini degli Stati membri, essa comporta, tra l'altro, la facoltà di esercitare, come lavoratore autonomo o subordinato, una professione in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito la relativa qualifica professionale. Inoltre, l'articolo 47, paragrafo 1 del trattato prevede l'approvazione di direttive miranti al reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli.
- (2) In seguito al Consiglio europeo di Lisbona (23 e 24 marzo 2000), la Commissione ha adottato la comunicazione «Una strategia per il mercato interno dei servizi» col fine in particolare di rendere la libera prestazione di servizi all'interno della Comunità altrettanto facile che all'interno di un Stato membro. In seguito alla comunicazione della Commissione «Nuovi mercati europei del lavoro, aperti e accessibili a tutti», il Consiglio europeo di Stoccolma (23 e 24 marzo 2001) ha dato mandato alla Commissione di presentare al Consiglio europeo di primavera del 2002 proposte specifiche per un regime più uniforme, trasparente e flessibile di riconoscimento delle qualifiche.

- (3) La garanzia, conferita dalla presente direttiva a coloro che hanno acquisito una qualifica professionale in uno Stato membro, di accedere alla stessa professione e di esercitarla in un altro Stato membro con gli stessi diritti dei cittadini di quest'ultimo non esonera il professionista migrante dal rispetto di eventuali condizioni di esercizio non discriminatorie che potrebbero essere imposte dallo Stato membro in questione, purché obiettivamente giustificate e proporzionate.

- (4) Per agevolare la libera prestazione di servizi, dovrebbero essere introdotte norme specifiche al fine di estendere la possibilità di esercitare attività professionali con il titolo professionale originario. Ai servizi della società dell'informazione prestati a distanza, si dovrebbero applicare anche le disposizioni della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno <sup>(4)</sup>.

- (5) Data la diversità dei regimi in merito alla prestazione transfrontaliera dei servizi su base temporanea e occasionale e allo stabilimento, è opportuno precisare criteri di distinzione tra questi due concetti nel caso di uno spostamento del prestatore di servizi sul territorio dello Stato membro ospitante.

- (6) L'agevolazione della prestazione di servizi deve essere garantita nel contesto della stretta osservanza della salute e della sicurezza pubblica nonché della tutela dei consumatori. Dovrebbero essere pertanto previste disposizioni specifiche per le professioni regolamentate aventi implicazioni in materia di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, che prestano servizi transfrontalieri su base temporanea o occasionale.

- (7) Gli Stati membri ospitanti possono, se necessario e conformemente al diritto comunitario, prevedere requisiti in materia di dichiarazione. Tali requisiti non dovrebbero comportare un onere sproporzionato per i prestatori di servizi né ostacolare o rendere meno attraente l'esercizio della libertà di prestazione di servizi. La necessità di siffatti requisiti dovrebbe essere verificata periodicamente alla luce dei progressi compiuti nella realizzazione di un quadro comunitario per la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri.

<sup>(1)</sup> GU C 181 E del 30.7.2002, pag. 183.

<sup>(2)</sup> GU C 61 del 14.3.2003, pag. 67.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2004 (GU C 97 E del 22.4.2004, pag. 230), posizione comune del Consiglio del 21 dicembre 2004 (GU C 58 E dell'8.3.2005, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2005 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 6 giugno 2005.

<sup>(4)</sup> GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

- (8) Il prestatore di servizi dovrebbe essere soggetto all'applicazione delle norme disciplinari dello Stato membro ospitante aventi un legame diretto e specifico con le qualifiche professionali quali la definizione delle professioni, la gamma delle attività coperte da una professione o riservate alla stessa, l'uso di titoli e i gravi errori professionali direttamente e specificamente connessi con la tutela e sicurezza dei consumatori.
- (9) Per la libertà di stabilimento, mantenendo principi e garanzie su cui si fondano i vari regimi di riconoscimento in vigore, è opportuno migliorarne le norme di tali regimi alla luce dell'esperienza. Inoltre le pertinenti direttive sono state modificate più volte e le loro disposizioni dovrebbero essere riorganizzate e razionalizzate, uniformando i principi applicabili. È pertanto opportuno sostituire le direttive 89/48/CEE<sup>(1)</sup> e 92/51/CEE<sup>(2)</sup> del Consiglio, nonché la direttiva 1999/42/CE<sup>(3)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive del Consiglio 77/452/CEE<sup>(4)</sup>, 77/453/CEE<sup>(5)</sup>, 78/686/CEE<sup>(6)</sup>, 78/687/CEE<sup>(7)</sup>, 78/1026/CEE<sup>(8)</sup>, 78/1027/CEE<sup>(9)</sup>, 80/154/CEE<sup>(10)</sup>, 80/155/CEE<sup>(11)</sup>, 85/384/CEE<sup>(12)</sup>, 85/432/CEE<sup>(13)</sup>, 85/433/CEE<sup>(14)</sup> e 93/16/CEE<sup>(15)</sup> concernenti le professioni d'infermiere, responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico, raggruppandole in un testo unico.
- (10) La presente direttiva non esclude la possibilità per gli Stati membri di riconoscere, secondo la propria regolamentazione, qualifiche professionali acquisite da un cittadino di un paese terzo al di fuori del territorio dell'Unione europea. In ogni caso il riconoscimento dovrebbe avvenire nel rispetto delle condizioni minime di formazione per talune professioni.
- (11) Per le professioni coperte dal regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione, di seguito denominato «il regime generale», gli Stati membri dovrebbero conti-

nuare a fissare il livello minimo di qualificazione necessaria in modo da garantire la qualità delle prestazioni fornite sul loro territorio. Tuttavia, ai sensi degli articoli 10, 39 e 43 del trattato, non dovrebbero imporre a un cittadino di uno Stato membro di acquisire qualifiche che essi in genere si limitano a definire soltanto in termini di diplomi rilasciati in seno al loro sistema nazionale d'insegnamento, mentre l'interessato ha già acquisito tali qualifiche, o parte di esse, in un altro Stato membro. È perciò opportuno prevedere che ogni Stato membro ospitante che regolamenti una professione sia obbligato a tenere conto delle qualifiche acquisite in un altro Stato membro e verificare se esse corrispondano a quelle che esso richiede. Tuttavia, tale regime generale di riconoscimento non impedisce che uno Stato membro imponga, a chiunque eserciti una professione nel suo territorio, requisiti specifici motivati dall'applicazione delle norme professionali giustificate dall'interesse pubblico generale. Tali requisiti riguardano, ad esempio, le norme in materia di organizzazione della professione, le norme professionali, comprese quelle deontologiche, le norme di controllo e di responsabilità. Infine, la presente direttiva non ha l'obiettivo di interferire nell'interesse legittimo degli Stati membri a impedire che taluni dei loro cittadini possano sottrarsi abusivamente all'applicazione del diritto nazionale in materia di professioni.

- (1) GU L 19 del 24.1.1989, pag. 16. Direttiva modificata dalla direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1).
- (2) GU L 209 del 24.7.1992, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/108/CE della Commissione (GU L 32 del 5.2.2004, pag. 15).
- (3) GU L 201 del 31.7.1999, pag. 77.
- (4) GU L 176 del 15.7.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
- (5) GU L 176 del 15.7.1977, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/19/CE.
- (6) GU L 233 del 24.8.1978, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
- (7) GU L 233 del 24.8.1978, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
- (8) GU L 362 del 23.12.1978, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/19/CE.
- (9) GU L 362 del 23.12.1978, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/19/CE.
- (10) GU L 33 del 11.2.1980, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
- (11) GU L 33 del 11.2.1980, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/19/CE.
- (12) GU L 223 del 21.8.1985, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
- (13) GU L 253 del 24.9.1985, pag. 34. Direttiva modificata dalla direttiva 2001/19/CE.
- (14) GU L 253 del 24.9.1985, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
- (15) GU L 165 del 7.7.1993, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

- (12) La presente direttiva riguarda il riconoscimento, da parte degli Stati membri, delle qualifiche professionali acquisite in altri Stati membri. Non riguarda, tuttavia, il riconoscimento, da parte degli Stati membri, di decisioni di riconoscimento adottate da altri Stati membri a norma della presente direttiva. Pertanto, i titolari di qualifiche professionali che siano state riconosciute a norma della presente direttiva non possono utilizzare tale riconoscimento per ottenere, nel loro Stato membro di origine, diritti diversi da quelli conferiti grazie alla qualifica professionale ottenuta in tale Stato membro, a meno che non dimostrino di aver ottenuto qualifiche professionali aggiuntive nello Stato membro ospitante.

- (13) Allo scopo di definire il meccanismo del riconoscimento in base al regime generale, è necessario raggruppare i vari regimi nazionali di istruzione e formazione in diversi livelli. Questi livelli, che sono stabiliti soltanto ai fini del funzionamento del regime generale, non hanno effetti sulle strutture nazionali di istruzione e di formazione, né sulle competenze degli Stati membri in questo ambito.

- (14) Il meccanismo di riconoscimento stabilito dalle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE rimane immutato. Di conseguenza, il titolare di un diploma che certifichi il compimento di un corso di formazione a livello post secondario di una durata di almeno un anno dovrebbe avere accesso a una professione regolamentata in uno Stato membro in cui l'accesso è subordinato al possesso di un diploma che certifichi il compimento di un corso di studi universitario o equivalente della durata di quattro anni, a prescindere dal livello del diploma richiesto nello Stato membro ospitante. Al contrario, laddove l'accesso a una professione regolamentata è subordinato al compimento di un corso di studi universitario o equivalente di durata superiore a quattro anni, tale accesso dovrebbe essere consentito soltanto ai possessori di un diploma che certifichi il compimento di un corso di studi universitario o equivalente della durata di almeno tre anni.
- (15) In mancanza di un'armonizzazione delle condizioni minime di formazione per accedere alle professioni disciplinate dal regime generale, lo Stato membro ospite dovrebbe avere la possibilità di imporre misure compensatrici proporzionate e, in particolare, tener conto dell'esperienza professionale del richiedente. L'esperienza mostra che chiedere una prova attitudinale o un tirocinio d'adattamento, a scelta del migrante, offre sufficienti garanzie sul livello di qualifica di quest'ultimo, per cui una deroga a tale scelta dovrebbe essere giustificata, caso per caso, da motivi improrogabili d'interesse generale.
- (16) Per favorire la libera circolazione dei professionisti, garantendo al tempo stesso adeguati livelli di qualifica, varie associazioni e organismi professionali o Stati membri dovrebbero poter proporre, a livello europeo, piattaforme comuni. A certe condizioni, e nel rispetto della competenza degli Stati membri a decidere le qualifiche richieste per l'esercizio delle professioni sul loro territorio nonché il contenuto e l'organizzazione dei rispettivi sistemi di istruzione e di formazione professionale, come pure nel rispetto del diritto comunitario e in particolare di quello sulla concorrenza, la presente direttiva dovrebbe tener conto di tali iniziative, privilegiando, in questo contesto, un più automatico riconoscimento nel quadro del regime generale. Le associazioni professionali in grado di proporre piattaforme comuni dovrebbero essere rappresentative a livello nazionale e europeo. Una piattaforma comune è una serie di criteri che permettono di colmare la più ampia gamma di differenze sostanziali che sono state individuate tra i requisiti di formazione in almeno due terzi degli Stati membri, inclusi tutti gli Stati membri che regolamentano la professione in questione. Tali criteri potrebbero ad esempio includere requisiti quali una formazione complementare, un tirocinio di adattamento, una prova attitudinale o un livello minimo prescritto di pratica professionale, o una combinazione degli stessi.
- (17) Per contemplare tutte le situazioni per le quali non esistono ancora norme relative al riconoscimento delle qualifiche professionali, il regime generale andrebbe esteso ai casi non inclusi in un regime specifico, sia nel caso in cui la professione interessata non sia disciplinata da uno di tali regimi sia nel caso in cui, pur essendo la professione disciplinata da un regime specifico, il richiedente per una ragione particolare ed eccezionale non soddisfi le condizioni per beneficiarne.
- (18) È opportuno semplificare le norme per accedere a una serie di attività industriali, commerciali e artigianali negli Stati membri in cui tali professioni sono regolamentate, se tali attività sono state esercitate in un altro Stato membro per un periodo ragionevole e abbastanza ravvicinato nel tempo, mantenendo, per tali attività, un regime di riconoscimento automatico fondato sull'esperienza professionale.
- (19) La libera circolazione e il riconoscimento reciproco dei titoli di formazione di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto dovrebbero fondarsi sul principio fondamentale del riconoscimento automatico dei titoli di formazione in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione. Negli Stati membri poi l'accesso alle professioni di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica e farmacista dovrebbe essere subordinato al possesso di un determinato titolo, il che garantisce che l'interessato ha seguito una formazione che soddisfa i requisiti minimi stabiliti. Tale regime dovrebbe essere completato da una serie di diritti acquisiti di cui i professionisti qualificati beneficiano a certe condizioni.
- (20) Nell'intento di tener conto delle caratteristiche del regime di qualifiche dei medici e dei dentisti e del corrispondente acquis comunitario in materia di reciproco riconoscimento, si dovrebbe continuare ad applicare a tutte le specializzazioni riconosciute alla data di adozione della presente direttiva il principio del riconoscimento automatico delle specializzazioni mediche e dentistiche comuni ad almeno due Stati membri. Tuttavia, per semplificare il regime, dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva il riconoscimento automatico dovrebbe applicarsi soltanto a quelle nuove specializzazioni mediche comuni ad almeno i due quinti degli Stati membri. Inoltre, la presente direttiva non impedisce che gli Stati membri concordino tra loro, per specializzazioni mediche e dentistiche che sono loro comuni ma non automaticamente riconosciute ai sensi della presente direttiva, un riconoscimento automatico secondo norme proprie.
- (21) Il riconoscimento automatico dei titoli di formazione di medico con formazione di base non dovrebbe pregiudicare la competenza degli Stati membri di richiedere o no che questi titoli siano accompagnati da attività professionali.

- (22) Tutti gli Stati membri dovrebbero riconoscere la professione di dentista come professione specifica distinta da quella di medico, specializzato o no in odontostomatologia. Gli Stati membri dovrebbero far sì che la formazione di dentista conferisca le competenze necessarie per tutte le attività di prevenzione, di diagnosi e di trattamento relative ad anomalie e malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei tessuti attigui. L'attività professionale di dentista dovrebbe essere esercitata dai possessori di un titolo di formazione di dentista ai sensi della presente direttiva.
- (23) Non è parso auspicabile imporre un percorso di formazione delle ostetriche unificato per tutti gli Stati membri. Occorre, al contrario, lasciare loro la massima libertà possibile nell'organizzazione della formazione.
- (24) Per semplificare la presente direttiva, è opportuno riferirsi alla nozione di «farmacista» per delimitare l'ambito di applicazione delle norme sul riconoscimento automatico dei titoli di formazione, fatte salve le particolarità delle norme nazionali che disciplinano tali attività.
- (25) Chi possiede un titolo di formazione di farmacista è uno specialista nel ramo dei medicinali e, di norma, dovrebbe poter accedere in tutti gli Stati membri a un campo minimo d'attività in questo settore. Nel definire tale campo, la presente direttiva non dovrebbe limitare le attività accessibili ai farmacisti negli Stati membri, soprattutto nel settore delle analisi di biologia medica, né creare un monopolio a profitto di questi professionisti, in quanto questo continua a competere esclusivamente agli Stati membri. Le disposizioni della presente direttiva non impediscono agli Stati membri di imporre ulteriori requisiti di formazione per accedere ad attività non incluse nel campo minimo di attività coordinato. Lo Stato membro ospitante che impone tali requisiti dovrebbe poter dunque imporre tali requisiti ai cittadini titolari di titoli di formazione oggetto di riconoscimento automatico ai sensi della presente direttiva.
- (26) La presente direttiva non coordina tutte le condizioni per accedere alle attività nel campo della farmacia e all'esercizio di tale attività. In particolare, la ripartizione geografica delle farmacie e il monopolio della dispensa dei medicinali dovrebbe continuare ad essere di competenza degli Stati membri. La presente direttiva non modifica le norme legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che vietano alle società l'esercizio di talune attività di farmacista o sottopongono tale esercizio a talune condizioni.
- (27) La creazione architettonica, la qualità delle costruzioni, il loro inserimento armonioso nell'ambiente circostante, il rispetto dei paesaggi naturali e urbani e del patrimonio collettivo e privato sono di pubblico interesse. Il reciproco riconoscimento dei titoli di formazione dovrebbe perciò basarsi su criteri qualitativi e quantitativi tali da garantire che i possessori dei titoli di formazione riconosciuti sono in grado di comprendere e di tradurre le esigenze degli individui, dei gruppi sociali e delle autorità in materia di assetto dello spazio, di progettazione, organizzazione e realizzazione delle costruzioni, di conservazione e di valorizzazione del patrimonio architettonico e di tutela degli equilibri naturali.
- (28) Le norme nazionali nel settore dell'architettura per l'accesso e l'esercizio delle attività professionali d'architetto hanno ambiti di applicazione molto diversi. Nella maggior parte degli Stati membri, le attività nel campo dell'architettura sono esercitate, di diritto o di fatto, da persone aventi il titolo di architetto, solo o insieme a un'altra denominazione, senza con ciò beneficiare di un monopolio nell'esercizio di tali attività, salvo norme legislative contrarie. Le attività, o alcune di esse, possono anche essere esercitate da altri professionisti, come gli ingegneri in possesso di una formazione particolare in campo edile o dell'arte di costruire. Per semplificare la presente direttiva, è opportuno riferirsi alla nozione di «architetto» per delimitare l'ambito di applicazione delle norme sul riconoscimento automatico dei titoli di formazione nel settore dell'architettura, fatte salve le particolarità delle norme nazionali che disciplinano tali attività.
- (29) Nel caso in cui un'organizzazione o associazione professionale nazionale e a livello europeo di una professione regolamentata presenta una richiesta motivata concernente disposizioni specifiche per il riconoscimento delle qualifiche sulla base del coordinamento di condizioni di formazione minime, la Commissione valuta l'opportunità di adottare una proposta di modifica della presente direttiva.
- (30) Per assicurare l'efficacia del sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali, occorrerebbe definire formalità e procedure uniformi per la sua attuazione, nonché alcune modalità d'esercizio della professione.
- (31) Poiché la collaborazione tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione può agevolare l'entrata in vigore della presente direttiva e il rispetto degli obblighi che ne derivano, occorrerebbe dunque organizzarne le modalità.

- (32) L'introduzione, a livello europeo, di tessere professionali da parte di associazioni o organizzazioni professionali potrebbe agevolare la mobilità dei professionisti, in particolare accelerando lo scambio di informazioni tra lo Stato membro ospitante e lo Stato membro di origine. Tale tessera professionale dovrebbe rendere possibile controllare la carriera dei professionisti che si stabiliscono in vari Stati membri. Tali tessere potrebbero contenere informazioni, nel pieno rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati, sulle qualifiche professionali dei professionisti (università o istituto frequentato, qualifiche ottenute, esperienza professionale), il suo domicilio legale, le sanzioni ricevute in relazione alla sua professione e i particolari della pertinente autorità competente.
- (33) La realizzazione di una rete di punti di contatto incaricati d'informare e di assistere i cittadini degli Stati membri consentirà di assicurare la trasparenza del sistema di riconoscimento. Tali punti di contatto comunicheranno ai cittadini che lo richiedono e alla Commissione tutte le informazioni e gli indirizzi utili per la procedura di riconoscimento. La designazione di un unico punto di contatto da parte di ciascuno Stato membro nell'ambito di tale rete non pregiudica l'organizzazione di competenze a livello nazionale. In particolare, non osta alla designazione a livello nazionale di vari uffici; il punto di contatto designato nell'ambito della suddetta rete è incaricato del coordinamento con gli altri uffici e di informare i cittadini, se necessario, dei particolari riguardanti l'ufficio competente pertinente.
- (34) La gestione dei vari regimi di riconoscimento insediati dalle direttive settoriali e dal regime generale si è rivelata assai difficoltosa. È pertanto necessario semplificare la gestione e l'aggiornamento della presente direttiva, per tener conto dei progressi scientifici e tecnologici, soprattutto se si coordinano le condizioni minime di formazione a fini di riconoscimento automatico dei titoli di formazione. A tale scopo andrebbe perciò istituito un comitato unico di riconoscimento delle qualifiche professionali, garantendo un adeguato coinvolgimento dei rappresentanti delle organizzazioni professionali, anche a livello europeo.
- (35) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(1)</sup>.
- (36) L'elaborazione da parte degli Stati membri di una relazione periodica, corredata di dati statistici, sull'attuazione della presente direttiva permetterà di stabilire l'impatto del sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali.
- (37) Dovrebbe essere introdotta una procedura specifica per approvare provvedimenti temporanei ove l'applicazione di una disposizione della presente direttiva presentasse in uno Stato membro gravi difficoltà.
- (38) Le disposizioni della presente direttiva non limitano la competenza degli Stati membri riguardo all'organizzazione del loro regime nazionale di previdenza sociale e la fissazione delle attività che vanno esercitate nel quadro di tale regime.
- (39) Data la rapidità dell'evoluzione tecnica e del progresso scientifico, l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita è particolarmente importante per numerose professioni. In questo contesto, spetta agli Stati membri stabilire le modalità con cui, grazie alla formazione continua, i professionisti si adegueranno ai progressi tecnici e scientifici.
- (40) Poiché gli scopi della presente direttiva, vale a dire la razionalizzazione, la semplificazione e il miglioramento delle norme sul riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (41) La presente direttiva non pregiudica l'applicazione dell'articolo 39, paragrafo 4 e dell'articolo 45 del trattato concernenti in particolare i notai.
- (42) In materia di diritto di stabilimento e prestazione di servizi, la presente direttiva si applica senza pregiudicare altre disposizioni giuridiche specifiche relative al riconoscimento delle qualifiche professionali, quali quelle esistenti in materia di trasporti, intermediari di assicurazione e revisori dei conti legalmente riconosciuti. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione della direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati <sup>(2)</sup>, o della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica <sup>(3)</sup>. Il riconoscimento delle qualifiche professionali degli avvocati ai fini dello stabilimento immediato in base al titolo professionale dello Stato membro ospitante dovrebbe rientrare nella presente direttiva.

<sup>(1)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

<sup>(2)</sup> GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

<sup>(3)</sup> GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(43) Nella misura in cui si tratta di professioni regolamentate, la presente direttiva riguarda anche le professioni liberali che sono, secondo la presente direttiva, quelle praticate sulla base di pertinenti qualifiche professionali in modo personale, responsabile e professionalmente indipendente da parte di coloro che forniscono servizi intellettuali e di concetto nell'interesse dei clienti e del pubblico. L'esercizio della professione negli Stati membri può essere oggetto, a norma del trattato, di specifici limiti legali sulla base della legislazione nazionale e sulle disposizioni di legge stabilite autonomamente, nell'ambito di tale contesto, dai rispettivi organismi professionali rappresentativi, salvaguardando e sviluppando la loro professionalità e la qualità del servizio e la riservatezza dei rapporti con i clienti.

(44) La presente direttiva non pregiudica le misure necessarie a garantire un elevato grado di tutela della salute e dei consumatori,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1

##### Oggetto

La presente direttiva fissa le regole con cui uno Stato membro (in seguito denominato «Stato membro ospitante»), che sul proprio territorio subordina l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali, riconosce, per l'accesso alla professione e il suo esercizio, le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri (in seguito denominati «Stati membri d'origine») e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitarvi la stessa professione.

#### Articolo 2

##### Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che vogliono esercitare, come lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali.

2. Ogni Stato membro può consentire, secondo norme sue proprie, ai cittadini degli Stati membri titolari di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro, l'esercizio di una professione regolamentata sul proprio territorio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a). Per le professioni che rientrano nel titolo III, capo III, questo primo riconoscimento

deve avvenire nel rispetto delle condizioni minime di formazione elencate in tale capo.

3. Qualora, per una determinata professione regolamentata, altre disposizioni specifiche direttamente relative al riconoscimento delle qualifiche professionali siano stabilite in uno strumento separato di diritto comunitario, le corrispondenti disposizioni della presente direttiva non si applicano.

#### Articolo 3

1. Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

a) «professione regolamentata»: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale. Quando non si applica la prima frase, è assimilata ad una professione regolamentata una professione di cui al paragrafo 2;

b) «qualifiche professionali»: le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza - di cui all'articolo 11, lettera a), punto i) - e/o un'esperienza professionale;

c) «titolo di formazione»: diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'autorità di uno Stato membro designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di tale Stato membro e che sanciscono una formazione professionale acquisita in maniera preponderante nella Comunità. Quando non si applica la prima frase, è assimilato ad un titolo di formazione un titolo di cui al paragrafo 3;

d) «autorità competente»: qualsiasi autorità o organismo abilitato da uno Stato membro in particolare a rilasciare o a ricevere titoli di formazione e altri documenti o informazioni, nonché a ricevere le domande e ad adottare le decisioni di cui alla presente direttiva;

e) «formazione regolamentata»: qualsiasi formazione specificamente orientata all'esercizio di una professione determinata e consistente in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale.

La struttura e il livello della formazione professionale, del tirocinio professionale o della pratica professionale sono stabiliti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro in questione e sono soggetti a controllo o autorizzazione dell'autorità designata a tal fine;

- f) «esperienza professionale»: l'esercizio effettivo e legittimo della professione in questione in uno Stato membro;
- g) « tirocinio di adattamento »: l'esercizio di una professione regolamentata nello Stato membro ospitante sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare. Il tirocinio è oggetto di una valutazione. Le modalità del tirocinio di adattamento e della sua valutazione nonché lo status di tirocinante migrante sono determinati dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante.

Lo status di cui il tirocinante gode nello Stato membro ospitante, soprattutto in materia di diritto di soggiorno nonché di obblighi, diritti e benefici sociali, indennità e retribuzione, è stabilito dalle autorità competenti di detto Stato membro conformemente al diritto comunitario applicabile;

- h) « prova attitudinale »: un controllo riguardante esclusivamente le conoscenze professionali del richiedente effettuato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante allo scopo di valutare l'idoneità del richiedente ad esercitare in tale Stato una professione regolamentata. Per consentire che sia effettuato tale controllo, le autorità competenti preparano un elenco delle materie che, in base ad un confronto tra la formazione richiesta nel loro Stato e quella avuta dal richiedente, non sono contemplate dal o dai titoli di formazione del richiedente.

La prova attitudinale deve tener conto del fatto che il richiedente è un professionista qualificato nello Stato membro d'origine o di provenienza. Essa verte su materie da scegliere tra quelle che figurano nell'elenco e la cui conoscenza è una condizione essenziale per poter esercitare la professione nello Stato membro ospitante. Tale prova può altresì comprendere la conoscenza della deontologia applicabile alle attività interessate nello Stato membro ospitante.

Le modalità della prova attitudinale e lo status, nello Stato membro ospitante, del richiedente che desidera prepararsi per sostenere la prova attitudinale in tale Stato sono stabiliti dalle autorità competenti di detto Stato membro;

- i) « dirigente d'azienda »: qualsiasi persona che abbia svolto in un'impresa del settore professionale corrispondente:
- i) la funzione di direttore d'azienda o di filiale, o
  - ii) la funzione di institore o vice direttore d'azienda, se tale funzione implica una responsabilità corrispondente a quella dell'imprenditore o del direttore d'azienda rappresentato, o
  - iii) la funzione di dirigente con mansioni commerciali e/o tecniche e responsabile di uno o più reparti dell'azienda.

2. È assimilata a una professione regolamentata una professione esercitata dai membri di un'associazione o di un organismo di cui all'allegato I.

Le associazioni o le organizzazioni di cui al primo comma hanno in particolare lo scopo di promuovere e di mantenere un livello elevato nel settore professionale in questione e a tal fine sono oggetto di un riconoscimento specifico da parte di uno Stato membro e rilasciano ai loro membri un titolo di formazione, esigono da parte loro il rispetto delle regole di condotta professionale da esse prescritte e conferiscono ai medesimi il diritto di usare un titolo o un'abbreviazione o di beneficiare di uno status corrispondente a tale titolo di formazione.

Quando uno Stato membro riconosce un'associazione o un organismo di cui al primo comma, ne informa la Commissione, che pubblica un'adeguata comunicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

3. È assimilato a un titolo di formazione ogni titolo di formazione rilasciato in un paese terzo se il suo possessore ha, nella professione in questione, un'esperienza professionale di tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 certificata dal medesimo.

#### Articolo 4

### Effetti del riconoscimento

1. Il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante permette al beneficiario di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale è qualificato nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante.

2. Ai fini della presente direttiva, la professione che l'interessato intende esercitare nello Stato membro ospitante sarà quella per la quale è qualificato nel proprio Stato membro d'origine, se le attività coperte sono comparabili.

#### TITOLO II

### LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

#### Articolo 5

### Principio di libera prestazione di servizi

1. Fatte salve le disposizioni specifiche del diritto comunitario e gli articoli 6 e 7 della presente direttiva, gli Stati membri non possono limitare, per ragioni attinenti alle qualifiche professionali, la libera prestazione di servizi in un altro Stato membro:

- a) se il prestatore è legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitarvi la stessa professione (in seguito denominato «Stato membro di stabilimento»), e

b) in caso di spostamento del prestatore, se questi ha esercitato tale professione nello Stato membro di stabilimento per almeno due anni nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi, se in tale Stato membro la professione non è regolamentata. La condizione che esige due anni di pratica non si applica se la professione o la formazione che porta alla professione è regolamentata.

2. Le disposizioni del presente titolo si applicano esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta sul territorio dello Stato membro ospitante per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la professione di cui al paragrafo 1.

Il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato caso per caso, in particolare in funzione della durata della prestazione stessa, della sua frequenza, della sua periodicità e della sua continuità.

3. In caso di spostamento, il prestatore è soggetto a norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alle qualifiche professionali, quali la definizione della professione, l'uso dei titoli e gravi errori professionali connessi direttamente e specificamente alla tutela e sicurezza dei consumatori, nonché le disposizioni disciplinari applicabili nello Stato membro ospitante ai professionisti che, ivi, esercitano la stessa professione.

#### Articolo 6

#### Esenzioni

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lo Stato membro ospitante dispensa i prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro dai requisiti imposti ai professionisti stabiliti sul suo territorio e riguardanti:

a) l'autorizzazione, l'iscrizione o l'adesione a un'organizzazione o a un organismo professionale. Per facilitare l'applicazione di disposizioni disciplinari in vigore nel loro territorio, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, gli Stati membri possono prevedere un'iscrizione temporanea e automatica o un'adesione pro forma a tale organizzazione o organismo professionale, purché tale iscrizione o adesione non ritardi né comporti oneri supplementari per il prestatore di servizi. Una copia della dichiarazione e, se del caso, della proroga di cui all'articolo 7, paragrafo 1, corredata, per le professioni aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza e di sanità pubblica ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4 o riconosciute automaticamente in virtù del titolo VII, capo III, di

una copia dei documenti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, è inviata dall'autorità competente alla pertinente organizzazione o organismo professionale e questa costituisce un'iscrizione temporanea e automatica o un'adesione pro forma a tal fine,

b) l'iscrizione a un ente di previdenza sociale di diritto pubblico, per regolare con un ente assicuratore i conti relativi alle attività esercitate a profitto degli assicurati sociali.

Tuttavia il prestatore di servizi informa in anticipo o, in caso di urgenza, successivamente, l'ente di cui alla lettera b), della sua prestazione di servizi.

#### Articolo 7

#### Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore

1. Gli Stati membri possono esigere che, se il prestatore si sposta per la prima volta da uno Stato membro all'altro per fornire servizi, questi informi in anticipo l'autorità competente dello Stato membro ospitante con una dichiarazione scritta contenente informazioni sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale. Tale dichiarazione è rinnovata annualmente se il prestatore intende fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro durante l'anno in questione. Il prestatore può fornire la dichiarazione con qualsiasi mezzo.

2. Inoltre, per la prima prestazione di servizi o in caso di mutamento oggettivo della situazione comprovata dai documenti, gli Stati membri possono richiedere che la dichiarazione sia corredata dei seguenti documenti:

a) una prova della nazionalità del prestatore,

b) un attestato che certifichi che il titolare è legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitare le attività in questione e che non gli è vietato esercitarle, anche su base temporanea, al momento del rilascio dell'attestato,

c) una prova dei titoli di qualifiche professionali,

d) nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), una prova con qualsiasi mezzo che il prestatore ha esercitato l'attività in questione per almeno due anni nei precedenti dieci anni,

e) per le professioni nel settore della sicurezza, qualora lo Stato membro lo richieda per i propri cittadini, la prova di assenza di condanne penali.

3. La prestazione è effettuata con il titolo professionale dello Stato membro di stabilimento allorché un siffatto titolo regolamentato esista in detto Stato membro per l'attività professionale di cui trattasi. Questo titolo è indicato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento onde evitare confusioni con il titolo professionale dello Stato membro ospitante. Nei casi in cui il suddetto titolo professionale non esista nello Stato membro di stabilimento il prestatore indica il suo titolo di formazione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di detto Stato membro. In via eccezionale la prestazione è effettuata con il titolo professionale dello Stato membro ospitante per i casi di cui al titolo III, capo III.

4. All'atto della prima prestazione di servizi, nel caso delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, che non beneficiano del riconoscimento ai sensi del titolo III, capo III, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può procedere ad una verifica delle qualifiche professionali del prestatore prima della prima prestazione di servizi. Questa verifica preliminare è possibile unicamente se è finalizzata a evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore e non va oltre quanto è necessario a tal fine.

Entro un mese al massimo dalla ricezione della dichiarazione e dei documenti che la corredano, l'autorità competente si impegna ad informare il prestatore della sua decisione di non verificare le sue qualifiche o del risultato del controllo. Qualora una difficoltà causi un ritardo, l'autorità competente comunica entro il primo mese al prestatore il motivo del ritardo e il calendario da adottare ai fini di una decisione, che deve essere presa in maniera definitiva entro il secondo mese dal ricevimento della documentazione completa.

In caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta nello Stato membro ospitante, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, lo Stato membro ospitante è tenuto ad offrire al prestatore la possibilità di dimostrare di avere acquisito le conoscenze o le competenze mancanti, in particolare mediante una prova attitudinale. Comunque la prestazione di servizi deve poter essere effettuata entro il mese successivo alla decisione adottata in applicazione del comma precedente.

In mancanza di reazioni da parte dell'autorità competente entro il termine fissato nei commi precedenti, la prestazione di servizi può essere effettuata.

Nei casi in cui le qualifiche sono state verificate ai sensi del presente paragrafo, la prestazione di servizi è effettuata con il titolo professionale dello Stato membro ospitante.

#### Articolo 8

### Cooperazione amministrativa

1. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, per ciascuna prestazione, di fornire qualsivoglia informazione pertinente circa la legalità dello stabilimento e la buona condotta del prestatore nonché l'assenza di sanzioni disciplinari o penali di carattere professionale. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento comunicano dette informazioni ai sensi dell'articolo 56.

2. Le autorità competenti provvedono affinché lo scambio di tutte le informazioni necessarie per un reclamo del destinatario di un servizio contro un prestatore avvenga correttamente. I destinatari sono informati dell'esito del reclamo.

#### Articolo 9

### Informazione ai destinatari del servizio

Nei casi in cui la prestazione è effettuata con il titolo professionale dello Stato membro di stabilimento o con il titolo di formazione del prestatore, oltre alle altre informazioni previste dal diritto comunitario, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono richiedere al prestatore di fornire al destinatario del servizio alcune o tutte le seguenti informazioni:

- a) se il prestatore è iscritto in un registro commerciale o in un analogo registro pubblico, il registro in cui è iscritto, il suo numero d'iscrizione o un mezzo d'identificazione equivalente, che appaia in tale registro;
- b) se l'attività è sottoposta a un regime di autorizzazione nello Stato membro di stabilimento, gli estremi della competente autorità di vigilanza;
- c) l'ordine professionale, o analogo organismo, presso cui il prestatore è iscritto;
- d) il titolo professionale o, ove il titolo non esista, il titolo di formazione del prestatore, e lo Stato membro in cui è stato conseguito;
- e) se il prestatore esercita un'attività soggetta all'IVA, il numero d'identificazione IVA di cui all'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari. Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1);
- f) le prove di qualsiasi copertura assicurativa o analoghi mezzi di tutela personale o collettiva per la responsabilità professionale.

(1) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35).

TITOLO III

seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2;

**LIBERTÀ DI STABILIMENTO**

g) per i migranti in possesso dei requisiti previsti all'articolo 3, paragrafo 3.

CAPO I

**Regime generale di riconoscimento di titoli di formazione**

Articolo 11

Articolo 10

**Livelli di qualifica**

**Ambito di applicazione**

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, le qualifiche professionali sono raggruppate nei livelli sottoindicati:

Il presente capo si applica a tutte le professioni non coperte dai capi II e III del presente titolo e nei seguenti casi in cui i richiedenti, per una ragione specifica ed eccezionale, non soddisfano le condizioni previste in detti capi:

- a) per le attività elencate all'allegato IV, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di cui agli articoli 17, 18 e 19;
- b) per i medici chirurgo con formazione di base, i medici chirurghi specialisti, gli infermieri responsabili dell'assistenza generale, i dentisti, i dentisti specialisti, i veterinari, le ostetriche, i farmacisti e gli architetti, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di pratica professionale effettiva e lecita previsti agli articoli 23, 27, 33, 37, 39, 43 e 49;
- c) per gli architetti, qualora il migrante sia in possesso di un titolo di formazione non elencato all'allegato V, punto 5.7;
- d) fatti salvi gli articoli 21, paragrafo 1, 23 e 27 per i medici, gli infermieri, i dentisti, i veterinari, le ostetriche, i farmacisti e gli architetti in possesso di titoli di formazione specialistica, che devono seguire la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punti 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1, e solamente ai fini del riconoscimento della pertinente specializzazione;
- e) per gli infermieri responsabili dell'assistenza generale e per gli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2, qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attività professionali sono esercitate da infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale;
- f) per gli infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale, qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attività professionali sono esercitate da infermieri responsabili dell'assistenza generale, da infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale o da infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che

- a) un attestato di competenza rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro, sulla base:
  - i) o di una formazione non facente parte di un certificato o diploma ai sensi delle lettere b), c), d) o e), o di un esame specifico non preceduto da una formazione o dell'esercizio a tempo pieno della professione per tre anni consecutivi in uno Stato membro o a tempo parziale per un periodo equivalente nei precedenti dieci anni,
  - ii) o di una formazione generale a livello d'insegnamento elementare o secondario attestante che il titolare possiede conoscenze generali;
- b) un certificato che attesta il compimento di un ciclo di studi secondari,
  - i) o generale completato da un ciclo di studi o di formazione professionale diversi da quelli di cui alla lettera c) e/o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi,
  - ii) o tecnico o professionale, completato eventualmente da un ciclo di studi o di formazione professionale di cui al punto i), e/o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi;
- c) un diploma che attesta il compimento di
  - i) o una formazione a livello di insegnamento post-secondario diverso da quello di cui alle lettere d) ed e) di almeno un anno o di una durata equivalente a tempo parziale, di cui una delle condizioni di accesso è, di norma, il completamento del ciclo di studi secondari richiesto per accedere all'insegnamento universitario o superiore ovvero il completamento di una formazione scolastica equivalente al secondo ciclo di studi secondari, nonché la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

- ii) o, nel caso di professione regolamentata, una formazione a struttura particolare inclusa nell'allegato II equivalente al livello di formazione indicato al punto i) che conferisce un analogo livello professionale e prepara a un livello analogo di responsabilità e funzioni. L'elenco nell'allegato II può essere modificato secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, per prendere in considerazione la formazione che soddisfi i requisiti previsti nella frase precedente;
- d) un diploma che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento post-secondario di una durata minima di tre e non superiore a quattro anni o di una durata equivalente a tempo parziale, impartita presso un'università o un istituto d'insegnamento superiore o un altro istituto che impartisce una formazione di livello equivalente, nonché la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;
- e) un diploma attestante che il titolare ha completato un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, o di una durata equivalente a tempo parziale, presso un'università o un istituto d'insegnamento superiore ovvero un altro istituto di livello equivalente e, se del caso, che ha completato con successo la formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari.

#### Articolo 12

#### Titoli di formazione assimilati

È assimilato a un titolo di formazione che sancisce una formazione di cui all'articolo 11, anche per quanto riguarda il livello, ogni titolo di formazione o insieme di titoli di formazione rilasciato da un'autorità competente in uno Stato membro, se sancisce una formazione acquisita nella Comunità, che è riconosciuta da tale Stato membro come di livello equivalente e conferisce gli stessi diritti d'accesso o di esercizio di una professione o prepara al relativo esercizio.

È altresì assimilata ad un titolo di formazione, alle stesse condizioni del primo comma, ogni qualifica professionale che, pur non rispondendo ai requisiti delle norme legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro d'origine per l'accesso a una professione o il suo esercizio, conferisce al suo titolare diritti acquisiti in virtù di tali disposizioni. Ciò si applica, in particolare, se lo Stato membro d'origine eleva il livello di formazione richiesto per l'ammissione ad una professione e per il suo esercizio, e se una persona che ha seguito una precedente formazione, che non risponde ai requisiti della nuova qualifica, beneficia dei diritti acquisiti in forza delle disposizioni nazionali legislative, regolamentari o amministrative; in tal caso, detta formazione precedente è considerata dallo Stato membro ospitante, ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, corrispondente al livello della nuova formazione.

#### Articolo 13

#### Condizioni del riconoscimento

1. Se, in uno Stato membro ospitante, l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l'autorità competente di tale Stato membro dà accesso alla professione e ne consente l'esercizio, alle stesse condizioni dei suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell'attestato di competenza o del titolo di formazione prescritto, per accedere alla stessa professione o esercitarla sul suo territorio, da un altro Stato membro.

Gli attestati di competenza o i titoli di formazione soddisfano le seguenti condizioni:

- a) essere stati rilasciati da un'autorità competente in uno Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato;
- b) attestare un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente anteriore a quello richiesto nello Stato membro ospitante, come descritto all'articolo 11.

2. L'accesso alla professione e il suo esercizio, di cui al paragrafo 1, sono consentiti anche ai richiedenti che abbiano esercitato a tempo pieno la professione di cui a tale paragrafo per due anni nel corso dei precedenti dieci, in un altro Stato membro che non la regolamenti e abbiano uno o più attestati di competenza o uno o più titoli di formazione.

Gli attestati di competenza o i titoli di formazione soddisfano le seguenti condizioni:

- a) essere stati rilasciati da un'autorità competente in uno Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro;
- b) attestare un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente anteriore a quello richiesto nello Stato membro ospitante, come descritto all'articolo 11;
- c) attestare la preparazione del titolare all'esercizio della professione interessata.

Tuttavia, non si possono chiedere i due anni di esperienza professionale, di cui al primo comma, se i titoli di formazione posseduti dal richiedente sanciscono una formazione regolamentata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e) dei livelli di qualifiche di cui all'articolo 11, lettere b), c), d) ed e). Sono considerate formazioni regolamentate del livello di cui all'articolo 11, lettera c) quelle di cui all'allegato III. L'elenco di cui all'allegato III può essere modificato, secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, per tener conto di formazioni regolamentate che conferiscono un analogo livello professionale e preparano a un livello analogo di responsabilità e funzioni.

3. In deroga al paragrafo 1, lettera b) e al paragrafo 2, lettera b), lo Stato membro ospitante autorizza l'accesso ad una professione regolamentata e l'esercizio della stessa se l'accesso a questa professione è subordinato sul suo territorio al possesso di un titolo di formazione che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento superiore o universitario di una durata pari a quattro anni e se il richiedente possiede un titolo di formazione di cui all'articolo 11, lettera c).

#### Articolo 14

#### Provvedimenti di compensazione

1. L'articolo 13 non impedisce allo Stato membro ospitante di esigere dal richiedente, in uno dei seguenti casi, un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o una prova attitudinale:

- a) se la durata della formazione da lui seguita ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1 o 2, è inferiore di almeno un anno a quella richiesta nello Stato membro ospitante;
- b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto nello Stato membro ospitante;
- c) se la professione regolamentata nello Stato membro ospitante include una o più attività professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, e se la differenza è caratterizzata da una formazione specifica, richiesta nello Stato membro ospitante e relativa a materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente.

2. Se lo Stato membro ospitante ricorre alla possibilità di cui al paragrafo 1, esso lascerà al richiedente la scelta tra tirocinio di adattamento e prova attitudinale.

Se uno Stato membro ritiene che, per una determinata professione, sia necessario derogare alla previsione di cui al primo comma che lascia al richiedente la scelta tra tirocinio di adattamento e prova attitudinale, esso ne informa preventivamente gli altri Stati membri e la Commissione, fornendo adeguata giustificazione della deroga.

Se la Commissione, ricevute tutte le informazioni necessarie, ritiene che la deroga di cui al secondo comma sia inappropriata o non conforme al diritto comunitario, essa chiede, entro tre mesi, allo Stato membro interessato di astenersi dall'adottarla. In mancanza di una reazione della Commissione, scaduto il suddetto termine, la deroga può essere applicata.

3. Per quanto riguarda le professioni il cui esercizio richieda una conoscenza precisa del diritto nazionale e per le quali la prestazione di consulenza e/o assistenza in materia di diritto nazionale costituisca un elemento essenziale e costante dell'attività professionale, lo Stato membro ospitante può, in deroga al

principio enunciato nel paragrafo 2, che lascia al richiedente il diritto di scelta, prescrivere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale.

Questa disposizione si applica anche ai casi previsti dall'articolo 10, lettere b) e c), dall'articolo 10, lettera d) per quanto riguarda i medici e i dentisti, dall'articolo 10, lettera f) qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attività professionali sono esercitate da infermieri, responsabili dell'assistenza generale e per gli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2 e dall'articolo 10, lettera g).

Nei casi di cui all'articolo 10, lettera a), lo Stato membro ospitante può prescrivere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale nel caso di attività di lavoratore autonomo o funzioni direttive in una società che richiedono la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali vigenti, a condizione che la conoscenza e l'applicazione di dette disposizioni nazionali siano richieste dalle competenti autorità dello Stato membro ospitante anche per l'accesso alle attività in questione da parte dei propri cittadini.

4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettere b) e c), per «materie sostanzialmente diverse» si intendono materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione e che in termini di durata o contenuto sono, nella formazione dello Stato membro ospitante, molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante.

5. Il paragrafo 1 si applica rispettando il principio di proporzionalità. In particolare, se lo Stato membro ospitante intende esigere dal richiedente un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale, esso deve innanzi tutto verificare se le conoscenze acquisite da quest'ultimo nel corso della sua esperienza professionale in uno Stato membro o in un paese terzo, possono colmare la differenza sostanziale di cui al paragrafo 4, o parte di essa.

#### Articolo 15

#### Dispensa da provvedimenti di compensazione in base a piattaforme comuni

1. Ai fini del presente articolo, per «piattaforme comuni» si intende l'insieme dei criteri delle qualifiche professionali in grado di colmare le differenze sostanziali individuate tra i requisiti in materia di formazione esistenti nei vari Stati membri per una determinata professione. Queste differenze sostanziali sono individuate tramite il confronto tra la durata ed i contenuti della formazione in almeno due terzi degli Stati membri, inclusi tutti gli Stati membri che regolamentano la professione in questione. Le differenze nei contenuti della formazione possono risultare dalle differenze sostanziali nel campo di applicazione delle attività professionali.

2. Le piattaforme comuni definite nel paragrafo 1 possono essere sottoposte alla Commissione dagli Stati membri o da associazioni o organismi professionali rappresentativi a livello nazionale ed europeo. Qualora la Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, ritenga che un progetto di piattaforma comune faciliti il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, può presentare un progetto di provvedimenti in vista della loro adozione secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2.

3. Qualora le qualifiche professionali del richiedente rispondano ai criteri stabiliti nel provvedimento adottato conformemente al paragrafo 2, lo Stato membro ospitante dispensa dall'applicazione dei provvedimenti di compensazione di cui all'articolo 14.

4. I paragrafi da 1 a 3 non pregiudicano la competenza degli Stati membri a determinare le qualifiche professionali richieste per l'esercizio delle professioni sul loro territorio nonché il contenuto e l'organizzazione dei rispettivi sistemi di istruzione e di formazione professionale.

5. Se uno Stato membro ritiene che i criteri stabiliti in un provvedimento adottato a norma del paragrafo 2 non offrano più garanzie adeguate quanto alle qualifiche professionali, ne informa la Commissione che, se del caso, presenta un progetto di provvedimento secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2.

6. La Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio, entro il 20 ottobre 2010, una relazione sul funzionamento del presente articolo e, se necessario, proposte adeguate di modifica dello stesso articolo.

## CAPO II

### **Riconoscimento dell'esperienza professionale**

#### *Articolo 16*

### **Requisiti in materia di esperienza professionale**

Se, in uno Stato membro, l'accesso a una delle attività elencate all'allegato IV o il suo esercizio è subordinato al possesso di conoscenze e competenze generali, commerciali o professionali, lo Stato membro riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze e competenze l'aver esercitato l'attività considerata in un altro Stato membro. L'attività deve essere esercitata ai sensi degli articoli 17, 18 e 19.

#### *Articolo 17*

### **Attività di cui all'elenco I dell'allegato IV**

1. In caso di attività di cui all'elenco I dell'allegato IV, l'attività deve essere stata precedentemente esercitata:

- a) per sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure
- b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure
- c) per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure
- d) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, se il beneficiario prova di aver esercitato l'attività in questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato; oppure
- e) per cinque anni consecutivi in funzioni direttive, di cui almeno tre anni con mansioni tecniche che implicino la responsabilità di almeno uno dei reparti dell'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.

2. Nei casi di cui alle lettere a) e d) l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato all'autorità competente di cui all'articolo 56.

3. Il paragrafo 1, lettera e) non si applica alle attività del gruppo ex 855 (parrucchieri) della nomenclatura ISIC.

#### *Articolo 18*

### **Attività di cui all'elenco II dell'allegato IV**

1. In caso di attività di cui all'elenco II dell'allegato IV, l'attività in questione deve essere stata precedentemente esercitata:

- a) per cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure
- b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

- c) per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure
- d) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver esercitato l'attività in questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato; oppure
- e) per cinque anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure
- f) per sei anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.

2. Nei casi di cui alle lettere a) e d), l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato all'autorità competente di cui all'articolo 56.

#### Articolo 19

#### Attività di cui all'elenco III dell'allegato IV

- 1. In caso di attività di cui all'elenco III dell'allegato IV, l'attività in questione deve essere stata precedentemente esercitata:
  - a) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure
  - b) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure
  - c) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda se il beneficiario prova di aver in precedenza esercitato l'attività in questione come lavoratore subordinato per almeno tre anni; oppure
  - d) per tre anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'atti-

vità in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.

2. Nei casi di cui alle lettere a) e c), l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato all'autorità competente di cui all'articolo 56.

#### Articolo 20

#### Modifica delle liste di attività di cui all'allegato IV

Le liste delle attività di cui all'allegato IV, oggetto del riconoscimento dell'esperienza professionale ai sensi dell'articolo 16, possono essere modificate secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, ai fini dell'aggiornamento o della chiarificazione della nomenclatura, senza che questo comporti una variazione delle attività collegate alle singole categorie.

#### CAPO III

#### Riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione

#### Sezione 1

#### Disposizioni generali

#### Articolo 21

#### Principio di riconoscimento automatico

1. Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione di medico, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di farmacista e di architetto, di cui all'allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1, conformi alle condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli 24, 25, 31, 34, 35, 38, 44 e 46, e attribuisce loro, ai fini dell'accesso alle attività professionali e del loro esercizio, gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia.

I titoli di formazione devono essere rilasciati dai competenti organismi degli Stati membri ed essere eventualmente accompagnati dai certificati di cui all'allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1.

Le disposizioni del primo e del secondo comma non pregiudicano i diritti acquisiti di cui agli articoli 23, 27, 33, 37, 39 e 49.

2. Ogni Stato membro riconosce, ai fini dell'esercizio della medicina generale in qualità di medico generico nel quadro del suo regime di previdenza sociale nazionale, i titoli di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.4 e rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri ai sensi delle condizioni minime di formazione di cui all'articolo 28.

La disposizione del primo comma non pregiudica i diritti acquisiti di cui all'articolo 30.

3. Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione di ostetrica, rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri, elencati all'allegato V, punto 5.5.2, conformi alle condizioni minime di formazione di cui all'articolo 40 e rispondenti alle modalità di cui all'articolo 41, e attribuisce loro, ai fini dell'accesso alle attività professionali e del loro esercizio, gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia. Questa disposizione non pregiudica i diritti acquisiti di cui agli articoli 23 e 43.

4. Tuttavia gli Stati membri non sono tenuti a dare effetto ai titoli di formazione di cui all'allegato V, punto 5.6.2 per la creazione di nuove farmacie aperte al pubblico. Per l'applicazione del presente paragrafo sono altresì considerate nuove farmacie le farmacie aperte da meno di tre anni.

5. I titoli di formazione di architetto di cui all'allegato V, punto 5.7.1. oggetto di riconoscimento automatico ai sensi del paragrafo 1, sanciscono un ciclo di formazione iniziata al più presto nel corso dell'anno accademico di riferimento di cui al suddetto allegato.

6. Ogni Stato membro subordina l'accesso e l'esercizio delle attività professionali di medico chirurgo, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica e farmacista al possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2 che garantisce che l'interessato ha acquisito nel corso di tutta la sua formazione le conoscenze e le competenze di cui all'articolo 24, paragrafo 3, all'articolo 31, paragrafo 6, all'articolo 34, paragrafo 3, all'articolo 38, paragrafo 3, all'articolo 40, paragrafo 3 e all'articolo 44, paragrafo 3.

Le conoscenze e le competenze di cui all'articolo 24, paragrafo 3, all'articolo 31, paragrafo 6, all'articolo 34, paragrafo 3, all'articolo 38, paragrafo 3, all'articolo 40, paragrafo 3 e all'articolo 44, paragrafo 3, possono essere modificate secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, per adeguarle al progresso scientifico e tecnico.

In nessuno Stato membro, tale aggiornamento può comportare una modifica ai principi legislativi vigenti sul regime delle professioni per quanto concerne la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche.

7. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che esso adotta in materia di rilascio di titoli di formazione nei settori coperti dal presente capo. Inoltre per i titoli di formazione nel settore di cui alla sezione 8, questa notifica è inviata agli altri Stati membri.

La Commissione pubblica un'adeguata comunicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, indicando le denominazioni date dagli Stati membri ai titoli di formazione ed, eventualmente, l'organismo che rilascia il titolo di formazione, il certificato che accompagna tale titolo e il titolo professionale corrispondente, che compare nell'allegato V e, rispettivamente, nei punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1.

#### Articolo 22

### Disposizioni comuni sulla formazione

Per la formazione di cui agli articoli 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 e 46:

- a) gli Stati membri possono autorizzare una formazione a tempo parziale alle condizioni previste dalle autorità competenti; queste ultime fanno sì che la durata complessiva, il livello e la qualità di siffatta formazione non siano inferiori a quelli della formazione continua a tempo pieno;
- b) secondo le procedure specifiche di ciascuno Stato membro, la formazione e l'istruzione permanente permettono alle persone che hanno completato i propri studi di tenersi al passo con i progressi professionali in misura necessaria a mantenere prestazioni professionali sicure ed efficaci.

#### Articolo 23

### Diritti acquisiti

1. Fatti salvi i diritti acquisiti specifici alle professioni interessate, se i titoli di formazione in medicina che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di ostetrica e di farmacista in possesso dei cittadini degli Stati membri non soddisfano l'insieme dei requisiti di formazione di cui agli articoli 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 e 44, ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente i titoli di formazione rilasciati da tali Stati membri se tali titoli sanciscono il compimento di una formazione iniziata prima delle date di riferimento di cui all'allegato V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2, se sono accompagnati da un attestato che certifica l'effettivo e lecito esercizio da parte dei loro titolari dell'attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti al rilascio dell'attestato.

2. Le stesse norme si applicano ai titoli di formazione in medicina che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di ostetrica e di farmacista acquisiti sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca, che non soddisfano i requisiti minimi di formazione di cui agli articoli 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 e 44 se tali titoli sanciscono il compimento di una formazione iniziata:

a) prima del 3 ottobre 1990 per i medici con formazione di base, infermieri responsabili dell'assistenza generale, dentisti, dentisti specialisti, veterinari, ostetriche, farmacisti e

b) prima del 3 aprile 1992 per i medici specialisti.

I titoli di formazione di cui al primo comma consentono l'esercizio delle attività professionali su tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli di formazione rilasciati dalle competenti autorità tedesche di cui all'allegato V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2.

3. Fatto salvo l'articolo 37, paragrafo 1, ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso di cittadini degli Stati membri e che sono stati rilasciati nell'ex Cecoslovacchia, o per i quali la corrispondente formazione è iniziata, per la Repubblica ceca e la Slovacchia, anteriormente al 1° gennaio 1993, qualora le autorità dell'uno o dell'altro Stato membro summenzionato attestino che detti titoli di formazione hanno sul loro territorio la stessa validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validità giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati membri, all'allegato VI, punto 6, per quanto riguarda l'accesso alle, e l'esercizio delle, attività professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attività di cui all'articolo 45, paragrafo 2, e di architetto, relativamente alle attività di cui all'articolo 48.

Detto attestato deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tali Stati membri, nel territorio di questi, delle attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.

4. Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso di cittadini degli Stati membri e

che sono stati rilasciati nell'ex Unione Sovietica, o per cui la corrispondente formazione è iniziata:

a) per l'Estonia, anteriormente al 20 agosto 1991,

b) per la Lettonia, anteriormente al 21 agosto 1991,

c) per la Lituania, anteriormente all'11 marzo 1990,

qualora le autorità di uno dei tre Stati membri summenzionati attestino che detti titoli hanno sul loro territorio la stessa validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validità giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati membri, all'allegato VI, punto 6, per quanto riguarda l'accesso alle, e l'esercizio delle, attività professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, dentista specialista, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attività di cui all'articolo 45, paragrafo 2, e di architetto, relativamente alle attività di cui all'articolo 48.

Detto attestato deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tali Stati membri, nel territorio di questi, delle attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.

Per i titoli di formazione di veterinario rilasciati nell'ex Unione Sovietica o per i quali la corrispondente formazione è iniziata, per l'Estonia, anteriormente al 20 agosto 1991, l'attestato di cui al precedente comma deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle autorità estoni, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio di questo, delle attività in questione per almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del certificato.

5. Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso di cittadini degli Stati membri e che sono stati rilasciati nell'ex Jugoslavia, o per i quali la corrispondente formazione è iniziata, per la Slovenia, anteriormente al 25 giugno 1991, qualora le autorità dello Stato membro summenzionato attestino che detti titoli hanno sul loro territorio la stessa validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validità giuridica dei titoli menzionati, per detto Stato membro, all'allegato VI, punto 6, per quanto riguarda l'accesso alle, e l'esercizio delle, attività professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, dentista specialista, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attività di cui all'articolo 45, paragrafo 2, e di architetto, relativamente alle attività di cui all'articolo 48.

Detto attestato deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio di questo, delle attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.

6. Ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente per i cittadini dello Stato membro i cui titoli di formazione di medico, d'infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di veterinario, d'ostetrica e di farmacista non corrispondono alle denominazioni che compaiono per tale Stato membro all'allegato V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2, i titoli di formazione rilasciati da tali Stati membri se accompagnati da un certificato rilasciato da autorità od organi competenti.

Il certificato di cui al primo comma attesta che i titoli di formazione sanciscono il compimento di una formazione ai sensi rispettivamente degli articoli 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40 e 44 e sono assimilati dallo Stato membro che li ha rilasciati a quelli le cui denominazioni appaiono all'allegato V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2.

## Sezione 2

### Medico

#### Articolo 24

#### Formazione medica di base

1. L'ammissione alla formazione medica di base è subordinata al possesso di un diploma o certificato che dia accesso, per tali studi, a istituti universitari.

2. La formazione medica di base comprende almeno sei anni di studi o 5 500 ore d'insegnamento teorico e pratico dispendiate in un'università o sotto la sorveglianza di un'università.

Per coloro che hanno iniziato i loro studi prima del 1 gennaio 1972, la formazione di cui al primo comma può comportare una formazione pratica a livello universitario di 6 mesi effettuata a tempo pieno sotto il controllo delle autorità competenti.

3. La formazione medica di base garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:

- a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda la medicina, nonché una buona comprensione dei metodi scientifici, compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;
- b) adeguate conoscenze della struttura, delle funzioni e del comportamento degli esseri umani, in buona salute e malati,

nonché dei rapporti tra l'ambiente fisico e sociale dell'uomo ed il suo stato di salute;

- c) adeguate conoscenze dei problemi e dei metodi clinici, atte a sviluppare una concezione coerente della natura delle malattie mentali e fisiche, dei tre aspetti della medicina: prevenzione, diagnosi e terapia, nonché della riproduzione umana;
- d) un'adeguata esperienza clinica acquisita in ospedale sotto opportuno controllo.

#### Articolo 25

#### Formazione medica specializzata

1. L'ammissione alla formazione medica specializzata è subordinata al compimento e alla convalida di sei anni di studi nel quadro del ciclo di formazione di cui all'articolo 24 durante i quali sono state acquisite appropriate conoscenze di medicina di base.

2. La formazione medica specializzata comprende un insegnamento teorico e pratico, effettuato in un centro universitario, un centro ospedaliero universitario o, anche, un istituto di cure sanitarie a tal fine autorizzato da autorità od organi competenti.

Gli Stati membri fanno sì che la durata minima della formazione medica specializzata di cui all'allegato V, punto 5.1.3, non sia inferiore alla durata indicata al suddetto punto. La formazione avviene sotto il controllo di autorità od organi competenti e comporta la partecipazione personale del candidato medico specialista all'attività e alle responsabilità dei servizi in questione.

3. La formazione avviene a tempo pieno in luoghi appositi riconosciuti dalle autorità competenti e implica la partecipazione a tutte le attività mediche del dipartimento in cui essa avviene, anche alle guardie, in modo che lo specialista in formazione dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per tutta la durata della settimana di lavoro e per tutto l'anno, secondo modalità fissate dalle competenti autorità. Di conseguenza i posti vanno adeguatamente retribuiti.

4. Gli Stati membri subordinano il rilascio di un titolo di formazione medica specializzata al possesso di uno dei titoli di medico con formazione di base di cui all'allegato V, punto 5.1.1.

5. Le durate minime di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.3 possono essere modificate secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2 per adeguarle al progresso scientifico e tecnico.

#### Articolo 26

### Denominazioni delle formazioni mediche specializzate

I titoli di formazione di medico specialista di cui all'articolo 21 sono quelli che, rilasciati da autorità od organi competenti di cui all'allegato V, punto 5.1.2, corrispondono, per la formazione specializzata in questione, alle denominazioni vigenti nei vari Stati membri che compaiono all'allegato V, punto 5.1.3.

L'introduzione nell'allegato V, punto 5.1.3, di nuove specializzazioni mediche comuni ad almeno due quinti degli Stati membri può essere decisa secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, ai fini dell'aggiornamento della presente direttiva alla luce dell'evoluzione delle legislazioni nazionali.

#### Articolo 27

### Diritti acquisiti, specifici ai medici specialisti

1. Ogni Stato membro ospitante può chiedere ai medici specialisti, la cui formazione medica specializzata a tempo parziale era disciplinata da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti alla data del 20 giugno 1975 e che hanno iniziato la loro formazione di specialisti entro il 31 dicembre 1983, che i loro titoli di formazione siano accompagnati da un attestato che certifichi l'effettivo e lecito esercizio da parte loro dell'attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque precedenti il rilascio dell'attestato.

2. Ogni Stato membro riconosce il titolo di medico specialista rilasciato in Spagna ai medici che hanno completato una formazione specializzata prima del 1 gennaio 1995 anche se tale formazione non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 25, se ad esso si accompagna un certificato rilasciato dalle competenti autorità spagnole attestante che l'interessato ha superato la prova di competenza professionale specifica organizzata nel contesto delle misure eccezionali di regolarizzazione di cui al decreto reale 1497/99 al fine di verificare se l'interessato possiede un livello di conoscenze e di competenze comparabile a quello dei medici che possiedono titoli di medico specialista definiti, per la Spagna, all'allegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3.

3. Ogni Stato membro che ha abrogato le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative sul rilascio dei titoli di formazione di medico specialista di cui all'allegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3, e che ha adottato a favore dei suoi cittadini provvedimenti sui diritti acquisiti, riconosce ai cittadini degli altri Stati membri il diritto di beneficiare delle stesse misure, purché siffatti titoli di formazione siano stati rilasciati prima della data a partire dalla quale lo Stato membro ospitante ha cessato di

rilasciare i suoi titoli di formazione per la specializzazione interessata.

Le date di abrogazione di queste disposizioni si trovano all'allegato V, punto 5.1.3.

#### Articolo 28

### Formazione specifica in medicina generale

1. L'ammissione alla formazione specifica in medicina generale presuppone il compimento e la convalida di sei anni di studio nel quadro del ciclo di formazione di cui all'articolo 24.

2. La formazione specifica in medicina generale che fa conseguire titoli di formazione rilasciati entro il 1° gennaio 2006 dura almeno due anni a tempo pieno. Per i titoli di formazione rilasciati dopo tale data, dura almeno tre anni a tempo pieno.

Se il ciclo di formazione di cui all'articolo 24 implica una formazione pratica dispensata in un centro ospedaliero autorizzato, dotato di attrezzature e servizi adeguati di medicina generale o in seno a un ambulatorio di medicina generale autorizzato o a un centro autorizzato in cui i medici dispensano cure primarie, la durata di tale formazione pratica può essere inclusa, nel limite di un anno, nella durata di cui al primo comma per i titoli di formazione rilasciati a decorrere dal 1° gennaio 2006.

È possibile ricorrere alla facoltà di cui al secondo comma solo negli Stati membri in cui la durata della formazione specifica in medicina generale era di due anni alla data del 1° gennaio 2001.

3. La formazione specifica in medicina generale avviene a tempo pieno sotto il controllo delle autorità od organi competenti ed è di natura più pratica che teorica.

La formazione pratica è dispensata, da un lato, per almeno sei mesi in un centro ospedaliero autorizzato, dotato di attrezzature e servizi adeguati e, dall'altro, per almeno sei mesi in seno a un ambulatorio di medicina generale autorizzato o a un centro autorizzato in cui i medici dispensano cure primarie.

Essa è collegata ad altri istituti o strutture sanitari che si occupano di medicina generale. Tuttavia, fatti salvi i periodi minimi di cui al secondo comma, la formazione pratica può essere dispensata per un periodo di sei mesi al massimo in altri istituti o strutture sanitarie autorizzati che si occupano di medicina generale.

La formazione implica la partecipazione personale del candidato all'attività professionale e alle responsabilità delle persone con cui lavora.

4. Gli Stati membri subordinano il rilascio del titolo di formazione specifica in medicina generale al possesso di uno dei titoli di medico con formazione di base di cui all'allegato V, punto 5.1.1.

5. Gli Stati membri possono rilasciare i titoli di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.4 a un medico che non ha compiuto la formazione di cui al presente articolo ma ha completato un'altra formazione complementare sancita da un titolo di formazione rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro. Tuttavia, si possono rilasciare titoli di formazione solo se sanciscono conoscenze di livello qualitativamente equivalente a quello delle conoscenze derivanti dalla formazione di cui al presente articolo.

Gli Stati membri stabiliscono tra l'altro in che misura si possa tener conto della formazione complementare e dell'esperienza professionale acquisita dal richiedente in sostituzione della formazione di cui al presente articolo.

Gli Stati membri possono rilasciare il titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.4 solo se il richiedente ha acquisito un'esperienza in medicina generale di almeno sei mesi in seno a un ambulatorio di medicina generale o a un centro in cui i medici dispensano cure primarie di cui al paragrafo 3.

#### Articolo 29

### **Esercizio delle attività professionali di medico di medicina generale**

Nel quadro del suo regime nazionale di previdenza sociale, ogni Stato membro, fatte salve le norme sui diritti acquisiti, subordina l'esercizio dell'attività di medico di medicina generale al possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.4.

Gli Stati membri possono esentare da questa condizione le persone in corso di formazione specifica in medicina generale.

#### Articolo 30

### **Diritti acquisiti, specifici ai medici di medicina generale**

1. Ogni Stato membro stabilisce i diritti acquisiti ma, nel quadro del suo regime nazionale di previdenza sociale, deve ritenere acquisito il diritto di esercitare l'attività di medico di medicina generale, senza il titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.4, a tutti i medici che godono di questo diritto alla data di riferimento indicata al punto sopraindicato in virtù delle norme applicabili alla professione di medico che consentono l'esercizio dell'attività professionale di medico con formazione di base, e che a tale data sono stabiliti sul suo terri-

torio, avendo beneficiato delle disposizioni dell'articolo 21 o dell'articolo 23.

Le autorità competenti di ogni Stato membro rilasciano, su richiesta, un certificato attestante il diritto di esercitare l'attività di medico di medicina generale nel quadro del loro regime nazionale di previdenza sociale, senza il titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.4, ai medici che sono titolari di diritti acquisiti ai sensi del primo comma.

2. Ogni Stato membro riconosce i certificati di cui al paragrafo 1, secondo comma, rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri, attribuendo loro gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia e che permettono l'esercizio dell'attività di medico di medicina generale nel quadro del suo regime nazionale di previdenza sociale.

#### Sezione 3

### **Infermiere responsabile dell'assistenza generale**

#### Articolo 31

### **Formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale**

1. L'ammissione alla formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale è subordinata al compimento di una formazione scolastica generale di 10 anni sancita da un diploma, certificato o altro titolo rilasciato da autorità od organi competenti di uno Stato membro o da un certificato attestante il superamento di un esame d'ammissione, di livello equivalente, alle scuole per infermieri.

2. La formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale avviene a tempo pieno con un programma che corrisponde almeno a quello di cui all'allegato V, punto 5.2.1.

Gli elenchi delle materie di cui all'allegato V, punto 5.2.1, possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, per adeguarli al progresso scientifico e tecnico.

In nessuno Stato membro, tale aggiornamento può comportare una modifica ai principi legislativi vigenti sul regime delle professioni per quanto concerne la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche.

3. La formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale comprende almeno tre anni di studi o 4 600 ore d'insegnamento teorico e clinico. L'insegnamento teorico rappresenta almeno un terzo e quello clinico almeno la metà della durata minima della formazione. Gli Stati membri possono accordare esenzioni parziali a persone che hanno acquisito parte di questa formazione nel quadro di altre formazioni di livello almeno equivalente.

Gli Stati membri fanno sì che l'istituzione incaricata della formazione d'infermiere sia responsabile del coordinamento tra l'insegnamento teorico e quello clinico per tutto il programma di studi.

4. L'insegnamento teorico è la parte di formazione in cure infermieristiche con cui il candidato infermiere acquisisce le conoscenze, la comprensione, le competenze e gli atteggiamenti professionali necessari a pianificare, dispensare e valutare cure sanitarie globali. La formazione è impartita da insegnanti di cure infermieristiche e da altro personale competente, in scuole per infermieri e in altri luoghi d'insegnamento scelti dall'ente di formazione.

5. L'insegnamento clinico è la parte di formazione in cure infermieristiche con cui il candidato infermiere apprende, nell'ambito di un gruppo e a diretto contatto con individui e/o collettività sani o malati, a pianificare, dispensare e valutare le necessarie cure infermieristiche globali in base a conoscenze e competenze acquisite. Egli apprende non solo a lavorare come membro di un gruppo, ma anche a essere un capogruppo che organizza cure infermieristiche globali, e anche l'educazione alla salute per singoli individui e piccoli gruppi in seno all'istituzione sanitaria o alla collettività.

L'insegnamento ha luogo in ospedali e altre istituzioni sanitarie e nella collettività, sotto la responsabilità di infermieri insegnanti e con la cooperazione e l'assistenza di altri infermieri qualificati. All'attività dell'insegnamento potrà partecipare anche altro personale qualificato.

I candidati infermieri partecipano alle attività dei servizi in questione nella misura in cui queste contribuiscono alla loro formazione, consentendo loro di apprendere ad assumersi le responsabilità che le cure infermieristiche implicano.

6. La formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:

- a) un'adeguata conoscenza delle scienze che sono alla base dell'assistenza infermieristica di carattere generale, compresa una sufficiente conoscenza dell'organismo, delle funzioni fisiologiche e del comportamento delle persone in buona salute e malate, nonché delle relazioni esistenti tra lo stato di salute e l'ambiente fisico e sociale dell'essere umano;
- b) una sufficiente conoscenza della natura e dell'etica della professione e dei principi generali riguardanti la salute e l'assistenza infermieristica;
- c) un'adeguata esperienza clinica; tale esperienza, che dovrebbe essere scelta per il suo valore formativo, dovrebbe essere acquisita sotto il controllo di personale infermieristico qualificato e in luoghi in cui il numero del personale qualificato

e l'attrezzatura siano adeguati all'assistenza infermieristica dei pazienti;

- d) la capacità di partecipare alla formazione del personale sanitario e un'esperienza di collaborazione con tale personale;
- e) un'esperienza di collaborazione con altre persone che svolgono un'attività nel settore sanitario.

#### Articolo 32

### **Esercizio delle attività professionali d'infermiere responsabile dell'assistenza generale**

Ai fini della presente direttiva, le attività professionali d'infermiere responsabile dell'assistenza generale sono le attività esercitate a titolo professionale e indicate nell'allegato V, punto 5.2.2.

#### Articolo 33

### **Diritti acquisiti, specifici agli infermieri responsabili dell'assistenza generale**

1. Se agli infermieri responsabili dell'assistenza generale si applicano le norme generali sui diritti acquisiti, le attività di cui all'articolo 23 devono comprendere la piena responsabilità della programmazione, organizzazione e somministrazione delle cure infermieristiche ai pazienti.

2. Per quanto riguarda i titoli polacchi di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale, si applicano solo le seguenti disposizioni relative ai diritti acquisiti. Per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale sono stati rilasciati o la cui corrispondente formazione è iniziata in Polonia anteriormente al 1° maggio 2004 e che non soddisfano i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 31, gli Stati membri riconoscono come prova sufficiente i seguenti titoli di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale se corredati di un certificato il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio della Polonia, delle attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale per il periodo di seguito specificato:

- a) titolo di formazione di grado licenza di infermiere (dyplom licencjata pielęgniarkstwa): almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato,
- b) titolo di formazione di grado diploma di infermiere (dyplom pielęgniarki albo pielęgniarki dyplomowanej) che attesta il completamento dell'istruzione post-secondaria ottenuto da una scuola professionale medica: almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del certificato.

Le suddette attività devono aver incluso l'assunzione della piena responsabilità per la pianificazione, l'organizzazione e la prestazione delle attività infermieristiche nei confronti del paziente.

3. Gli Stati membri riconoscono i titoli di infermiere rilasciati in Polonia ad infermieri che hanno completato anteriormente al 1° maggio 2004 la corrispondente formazione che non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 31, sancita dal titolo di «licenza di infermiere» ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione di cui all'articolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri atti giuridici (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 30 aprile 2004 n. 92, pag. 885) e al regolamento del Ministro della sanità dell'11 maggio 2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso un liceo medico o una scuola professionale medica (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 13 maggio 2004 n. 110, pag. 1170), allo scopo di verificare che gli interessati sono in possesso di un livello di conoscenze e di competenze paragonabile a quello degli infermieri in possesso delle qualifiche che, per quanto riguarda la Polonia, sono definite nell'allegato V, punto 5.2.2.

#### Sezione 4

### Dentista

#### Articolo 34

#### Formazione di dentista di base

1. L'ammissione alla formazione di dentista di base presuppone il possesso di un diploma o certificato che dia accesso, per tale studio, a istituti universitari o a istituti superiori di livello riconosciuto equivalente, in uno Stato membro.

2. La formazione di dentista di base comprende almeno cinque anni di studi teorici e pratici a tempo pieno vertenti su un programma che corrisponda almeno a quello di cui all'allegato V, punto 5.3.1 effettuati in un'università, in un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di un'università.

Gli elenchi delle materie di cui all'allegato V, punto 5.3.1, possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, per adeguarli al progresso scientifico e tecnico.

In nessuno Stato membro, tale aggiornamento può comportare una modifica ai principi legislativi vigenti sul regime delle professioni per quanto concerne la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche.

3. La formazione di dentista di base garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:

- a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'odontoiatria, nonché una buona comprensione dei metodi scientifici e in particolare dei principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;
- b) adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e del comportamento di persone sane e malate, nonché del modo in cui l'ambiente naturale e sociale influisce sullo stato di salute dell'uomo, nella misura in cui ciò abbia rapporti con l'odontoiatria;
- c) adeguate conoscenze della struttura e della funzione di denti, bocca, mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati, nonché dei loro rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere fisico e sociale del paziente;
- d) adeguata conoscenza delle discipline e dei metodi clinici che forniscano un quadro coerente delle anomalie, lesioni e malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché dell'odontoiatria sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e terapeutico;
- e) adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo.

La formazione di dentista di base conferisce le competenze necessarie per esercitare tutte le attività inerenti alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle anomalie e delle malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti.

#### Articolo 35

#### Formazione di dentista specialista

1. L'ammissione alla formazione di dentista specialista presuppone il compimento con successo di cinque anni di studi teorici e pratici nell'ambito del ciclo di formazione di cui all'articolo 34, oppure il possesso dei documenti di cui agli articoli 23 e 37.

2. La formazione di dentista specialista comprende un insegnamento teorico e pratico dispensato in un centro universitario, in un centro di cura, di insegnamento e di ricerca o, eventualmente, in un istituto di cura abilitato a tal fine dalle autorità od organi competenti.

La formazione di dentista specialista si svolge a tempo pieno, per un periodo non inferiore a tre anni, sotto controllo delle autorità od organi competenti. Essa richiede la partecipazione personale del dentista candidato alla specializzazione all'attività e alle responsabilità dell'istituto in questione.

Il periodo minimo di formazione di cui al secondo comma può essere modificato secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2 per essere adeguato al progresso scientifico e tecnico.

3. Gli Stati membri subordinano il rilascio del titolo di formazione di dentista specialista al possesso di un titolo di formazione odontoiatrica di base di cui all'allegato V, punto 5.3.2.

#### Articolo 36

### Esercizio delle attività professionali di dentista

1. Ai fini della presente direttiva, le attività professionali di dentista sono quelle definite al paragrafo 3 ed esercitate con i titoli professionali di cui all'allegato V, punto 5.3.2.

2. La professione di dentista si basa sulla formazione dentistica di cui all'articolo 34 ed è una professione specifica e distinta da quella di medico, specializzato o no. L'esercizio dell'attività professionale di dentista presuppone il possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.3.2. I titolari di tale titolo di formazione sono assimilati a coloro ai quali si applicano gli articoli 23 o 37.

3. Gli Stati membri garantiscono che, in generale, ai dentisti sia consentito accedere alle attività di prevenzione, diagnosi e trattamento delle anomalie e malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei tessuti attigui ed esercitare le stesse nel rispetto delle disposizioni regolamentari e delle regole deontologiche che disciplinano la professione alle date di riferimento di cui all'allegato V, punto 5.3.2.

#### Articolo 37

### Diritti acquisiti, specifici dei dentisti

1. Ogni Stato membro riconosce, ai fini dell'esercizio dell'attività professionale di dentista con i titoli di cui all'allegato V, punto 5.3.2, i titoli di formazione in medicina rilasciati in Italia, Spagna, Austria, Repubblica ceca e Slovacchia a chi ha iniziato la formazione in medicina entro la data di riferimento di cui al suddetto allegato per lo Stato membro interessato, accompagnati da un attestato rilasciato dalle autorità competenti di tale Stato membro.

L'attestato deve certificare il rispetto delle due condizioni che seguono:

a) tali persone hanno esercitato effettivamente, lecitamente e a titolo principale nel suddetto Stato membro l'attività di cui

all'articolo 36, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque precedenti il rilascio dell'attestato;

b) tali persone sono autorizzate a esercitare la suddetta attività alle stesse condizioni dei titolari del titolo di formazione indicato per questo Stato nell'allegato V, punto 5.3.2.

È dispensato dal requisito della pratica professionale di tre anni, di cui al secondo comma, lettera a), chi abbia portato a termine studi di almeno tre anni, che le autorità competenti dello Stato interessato certificano equivalenti alla formazione di cui all'articolo 34.

Per quanto riguarda la Repubblica ceca e la Slovacchia, i titoli di formazione conseguiti nell'ex Cecoslovacchia sono riconosciuti al pari dei titoli di formazione cechi e slovacchi e alle stesse condizioni stabilite nei commi precedenti.

2. Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione in medicina rilasciati in Italia a chi ha iniziato la formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 e prima del 31 dicembre 1984, accompagnati da un attestato rilasciato dalle competenti autorità italiane.

L'attestato deve certificare il rispetto delle tre condizioni che seguono:

a) tali persone hanno superato la specifica prova attitudinale organizzata dalle competenti autorità italiane per verificare se possiedono conoscenze e competenze di livello paragonabile a quelle dei possessori del titolo di formazione indicato all'allegato V, punto 5.3.2 per l'Italia;

b) tali persone hanno esercitato effettivamente, lecitamente e a titolo principale in Italia l'attività di cui all'articolo 36, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque precedenti il rilascio dell'attestato;

c) tali persone sono autorizzate a esercitare o esercitano effettivamente, lecitamente e a titolo principale le attività di cui all'articolo 36 alle stesse condizioni dei possessori del titolo di formazione indicato per l'Italia all'allegato V, punto 5.3.2.

È dispensato dalla prova attitudinale, di cui al secondo comma, lettera a), chi abbia portato a termine studi di almeno tre anni, che le autorità competenti certificano equivalenti alla formazione di cui all'articolo 34.

Sono equiparati ai predetti soggetti coloro che hanno iniziato la formazione universitaria di medico dopo il 31 dicembre 1984, purché i tre anni di studio sopra citati abbiano avuto inizio entro il 31 dicembre 1994.

Sezione 5

**Veterinario**

Articolo 38

**Formazione di veterinario**

1. La formazione di veterinario comprende almeno cinque anni di studi teorici e pratici a tempo pieno presso un'università, un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di un'università, che vertano almeno sul programma che compare all'allegato V, punto 5.4.1.

Gli elenchi delle materie di cui all'allegato V, punto 5.4.1, possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, per adeguarli al progresso scientifico e tecnico.

In nessuno Stato membro l'aggiornamento può comportare modifiche ai principi legislativi vigenti sul regime delle professioni per quanto concerne la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche.

2. L'ammissione alla formazione di veterinario è subordinata al possesso di un diploma o certificato che dia accesso, per tale studio, a istituti universitari o a istituti superiori riconosciuti da uno Stato membro come di livello equivalente ai fini dello studio in questione.

3. La formazione di veterinario garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:

- a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fondano le attività di veterinario;
- b) adeguate conoscenze della struttura e delle funzioni degli animali in buona salute, del loro allevamento, della loro riproduzione e della loro igiene in generale, come pure della loro alimentazione, compresa la tecnologia impiegata nella fabbricazione e conservazione degli alimenti rispondenti alle loro esigenze;
- c) adeguate conoscenze nel settore del comportamento e della protezione degli animali;
- d) adeguate conoscenze delle cause, della natura, dell'evoluzione, degli effetti, della diagnosi e della terapia delle malattie degli animali, sia individualmente che collettivamente; fra queste, una particolare conoscenza delle malattie trasmissibili all'uomo;
- e) adeguate conoscenze della medicina preventiva;
- f) adeguate conoscenze dell'igiene e della tecnologia per ottenere, fabbricare e immettere in commercio i prodotti alimentari animali o di origine animale destinati al consumo umano;

g) adeguate conoscenze per quanto riguarda le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle materie summenzionate;

h) un'adeguata esperienza clinica e pratica sotto opportuno controllo.

Articolo 39

**Diritti acquisiti, specifici ai veterinari**

Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 4, per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione di veterinario sono stati rilasciati in Estonia o per i quali la corrispondente formazione è iniziata in tale Stato anteriormente al 1° maggio 2004, gli Stati membri riconoscono detti titoli di formazione di veterinario se sono corredati di un certificato che dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio di questo, delle attività in questione per almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del certificato.

Sezione 6

**Ostetrica**

Articolo 40

**Formazione di ostetrica**

1. La formazione di ostetrica comprende almeno una delle formazioni che seguono:

- a) una formazione specifica a tempo pieno di ostetrica di almeno 3 anni di studi teorici e pratici (possibilità I) vertente almeno sul programma di cui all'allegato V, punto 5.5.1,
- b) una formazione specifica a tempo pieno di ostetrica di 18 mesi (possibilità II), vertente almeno sul programma di cui all'allegato V, punto 5.5.1 le cui materie non siano comprese in un insegnamento equivalente per la formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale.

Gli Stati membri fanno sì che l'ente incaricato della formazione delle ostetriche sia responsabile del coordinamento tra teoria e pratica per tutto il programma di studi.

Gli elenchi delle materie di cui all'allegato V, punto 5.5.1, possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, per essere adeguati al progresso scientifico e tecnico.

In nessuno Stato membro l'aggiornamento può comportare modifiche ai principi legislativi vigenti sul regime delle professioni per quanto concerne la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche.

2. L'accesso alla formazione di ostetrica è subordinato a una delle condizioni che seguono:

- a) compimento almeno dei primi dieci anni di formazione scolastica generale, per la possibilità I, o
- b) possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, punto 5.2.2, per la possibilità II.

3. La formazione di ostetrica garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:

- a) un'adeguata conoscenza delle scienze che sono alla base delle attività di ostetrica, ed in special modo dell'ostetricia e della ginecologia;
- b) un'adeguata conoscenza della deontologia e della legislazione professionale;
- c) un'approfondita conoscenza delle funzioni biologiche, dell'anatomia e della fisiologia nei settori dell'ostetricia e del neonato, nonché una conoscenza dei rapporti tra lo stato di salute e l'ambiente fisico e sociale dell'essere umano e del suo comportamento;
- d) un'adeguata esperienza clinica acquisita sotto il controllo di personale ostetrico qualificato e in istituti autorizzati;
- e) la necessaria comprensione della formazione del personale sanitario e un'esperienza di collaborazione con tale personale.

#### Articolo 41

#### Modalità del riconoscimento dei titoli di formazione di ostetrica

1. I titoli di formazione di ostetrica di cui all'allegato V, punto 5.5.2, beneficiano del riconoscimento automatico ai sensi dell'articolo 21 se soddisfano uno dei seguenti requisiti:

- a) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno tre anni:
  - i) subordinata al possesso di un diploma, certificato o altro titolo che dia accesso agli istituti universitari o di insegnamento superiore o, in mancanza di esso, che garantisca un livello equivalente di conoscenze, oppure
  - ii) seguita da una pratica professionale di due anni al termine della quale sia rilasciato un attestato ai sensi del paragrafo 2;
- b) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno due anni o 3 600 ore subordinata al possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, punto 5.2.2;

c) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno 18 mesi o 3 000 ore subordinata al possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, punto 5.2.2 e seguita da una pratica professionale di un anno per la quale sia rilasciato un attestato ai sensi del paragrafo 2.

2. L'attestato di cui al paragrafo 1 è rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine e certifica che il titolare, dopo l'acquisizione del titolo di formazione di ostetrica, ha esercitato in modo soddisfacente, in un ospedale o in un istituto di cure sanitarie a tal fine autorizzato, tutte le attività di ostetrica per il periodo corrispondente.

#### Articolo 42

#### Esercizio delle attività professionali di ostetrica

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle attività di ostetrica come definite da ciascun Stato membro, fatto salvo il paragrafo 2, ed esercitate con i titoli professionali di cui all'allegato V, punto 5.5.2.

2. Gli Stati membri garantiscono che le ostetriche sono autorizzate almeno all'accesso ed all'esercizio delle seguenti attività.

- a) fornire una buona informazione e dare consigli per quanto concerne i problemi della pianificazione familiare;
- b) accertare la gravidanza e in seguito sorvegliare la gravidanza normale, effettuare gli esami necessari al controllo dell'evoluzione della gravidanza normale;
- c) prescrivere o consigliare gli esami necessari per la diagnosi quanto più precoce di gravidanze a rischio;
- d) predisporre programmi di preparazione dei futuri genitori ai loro compiti, assicurare la preparazione completa al parto e fornire consigli in materia di igiene e di alimentazione;
- e) assistere la partoriente durante il travaglio e sorvegliare lo stato del feto nell'utero con i mezzi clinici e tecnici appropriati;
- f) praticare il parto normale, quando si tratti di presentazione del vertex, compresa, se necessario, l'episiotomia e, in caso di urgenza, praticare il parto nel caso di una presentazione podalica;
- g) individuare nella madre o nel bambino i segni di anomalie che richiedono l'intervento di un medico e assistere quest'ultimo in caso d'intervento; prendere i provvedimenti d'urgenza che si impongono in assenza del medico e, in particolare, l'estrazione manuale della placenta seguita eventualmente dalla revisione uterina manuale;

- h) esaminare il neonato e averne cura; prendere ogni iniziativa che s'imponga in caso di necessità e, eventualmente, praticare la rianimazione immediata;
- i) assistere la partorientente, sorvegliare il puerperio e dare alla madre tutti i consigli utili affinché possa allevare il neonato nel modo migliore;
- j) praticare le cure prescritte da un medico;
- k) redigere i necessari rapporti scritti.

#### Articolo 43

### Diritti acquisiti, specifici alle ostetriche

1. Ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione in ostetricia soddisfano tutti i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 40 ma, ai sensi dell'articolo 41, sono riconoscibili solo se accompagnati dall'attestato di pratica professionale di cui al suddetto articolo 41, paragrafo 2, i titoli di formazione rilasciati dagli Stati membri prima della data di riferimento di cui all'allegato V, punto 5.5.2, accompagnati da un attestato che certifichi l'effettivo e lecito esercizio da parte di questi cittadini delle attività in questione per almeno due anni consecutivi nei cinque che precedono il rilascio dell'attestato.

2. Le condizioni di cui al paragrafo 1 si applicano ai cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione in ostetricia sanciscono una formazione acquisita sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca e che soddisfa tutti i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 40 ma, ai sensi dell'articolo 41, sono riconoscibili solo se accompagnati dall'attestato di pratica professionale di cui all'articolo 41, paragrafo 2, se sanciscono una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990.

3. Per quanto riguarda i titoli polacchi di formazione in ostetricia, si applicano solo le seguenti disposizioni relative ai diritti acquisiti.

Per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione in ostetricia sono stati rilasciati o la cui corrispondente formazione è iniziata in Polonia anteriormente al 1° maggio 2004 e che non soddisfano i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 40, gli Stati membri riconoscono i seguenti titoli di formazione in ostetricia se corredati di un certificato il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro delle attività di ostetrica per il periodo di seguito specificato:

- a) titolo di formazione di grado licenza in ostetricia (dyplom licencjata położnictwa): almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato,

- b) titolo di formazione di grado diploma in ostetricia che certifichi il compimento di un ciclo di istruzione post-secondaria, ottenuto da una scuola professionale medica (dyplom położnej): almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del certificato.

4. Gli Stati membri riconoscono i titoli di ostetrica rilasciati in Polonia ad ostetriche che hanno completato la corrispondente formazione anteriormente al 1° maggio 2004, che non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 40, sancita dal titolo di «licenza di ostetrica» ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione di cui all'articolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri atti giuridici (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 30 aprile 2004 n. 92, pag. 885) e al regolamento del Ministro della sanità dell'11 maggio 2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso un liceo medico o una scuola professionale medica (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 13 maggio 2004 n. 110, pag. 1170), allo scopo di verificare che gli interessati sono in possesso di un livello di conoscenze e di competenze paragonabile a quello delle ostetriche in possesso delle qualifiche che, per quanto riguarda la Polonia, sono definite nell'allegato V, punto 5.5.2.

#### Sezione 7

### Farmacista

#### Articolo 44

### Formazione di farmacista

1. L'ammissione alla formazione di farmacista è subordinata al possesso di un diploma o certificato che dia accesso, per tale studio, a istituti universitari o a istituti superiori di livello riconosciuto equivalente, in uno Stato membro.

2. Il titolo di formazione di farmacista sancisce una formazione della durata di almeno cinque anni, di cui almeno:

- a) quattro anni d'insegnamento teorico e pratico a tempo pieno in un'università, un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di un'università,
- b) sei mesi di tirocinio in una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico di quest'ultimo.

Tale ciclo di formazione verte almeno sul programma di cui all'allegato V, punto 5.6.1.

Gli elenchi delle materie di cui all'allegato V, punto 5.6.1, possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, per adeguarli al progresso scientifico e tecnico. In nessuno Stato membro l'aggiornamento può comportare modifiche ai principi legislativi vigenti sul regime delle professioni per quanto concerne la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche.

3. La formazione di farmacista garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:

- a) un'adeguata conoscenza dei medicinali e delle sostanze utilizzate per la loro fabbricazione;
- b) un'adeguata conoscenza della tecnologia farmaceutica e del controllo fisico, chimico, biologico e microbiologico dei medicinali;
- c) un'adeguata conoscenza del metabolismo e degli effetti dei medicinali, nonché dell'azione delle sostanze tossiche e dell'utilizzazione dei medicinali stessi;
- d) un'adeguata conoscenza che consenta di valutare i dati scientifici concernenti i medicinali in modo da potere su tale base fornire le informazioni appropriate;
- e) un'adeguata conoscenza dei requisiti legali e di altro tipo in materia di esercizio delle attività farmaceutiche.

#### Articolo 45

### Esercizio delle attività professionali di farmacista

1. Ai fini della presente direttiva le attività di farmacista sono quelle il cui accesso ed esercizio è subordinato, in uno o più Stati membri, a condizioni di qualificazione professionale e che sono aperte ai titolari di uno dei titoli di formazione di cui all'allegato V, punto 5.6.2.

2. Gli Stati membri fanno sì che i possessori di un titolo di formazione in farmacia, a livello universitario o a livello considerato equivalente, che soddisfino le condizioni dell'articolo 44, siano autorizzati ad accedere e a esercitare almeno le seguenti attività, con l'eventuale riserva di un'esperienza professionale complementare:

- a) preparazione della forma farmaceutica dei medicinali;
- b) fabbricazione e controllo dei medicinali;
- c) controllo dei medicinali in un laboratorio di controllo dei medicinali;
- d) immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali nella fase di commercio all'ingrosso;

e) preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali nelle farmacie aperte al pubblico;

f) preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali negli ospedali;

g) diffusione di informazioni e consigli nel settore dei medicinali.

3. Se, in uno Stato membro, l'accesso all'attività di farmacista o il suo esercizio è subordinato al requisito di un'esperienza professionale complementare, oltre al possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.6.2, tale Stato membro riconosce come prova sufficiente al riguardo un attestato rilasciato dalle competenti autorità dello Stato membro d'origine che certifica che l'interessato ha esercitato la suddetta attività nello Stato membro d'origine per un periodo di tempo equivalente.

4. Il riconoscimento di cui al paragrafo 3 non interviene per quanto concerne l'esperienza professionale di due anni richiesta dal Granducato del Lussemburgo per il rilascio di una concessione statale di farmacia aperta al pubblico.

5. Se, alla data del 16 settembre 1985, in uno Stato membro esisteva un concorso per esami per scegliere, fra i titolari di cui al paragrafo 2, coloro che diverranno i titolari delle nuove farmacie di cui è stata decisa l'apertura nel quadro di un regime nazionale di ripartizione geografica, tale Stato membro può, in deroga al paragrafo 1, mantenere il concorso e sottoporre ad esso i cittadini degli Stati membri in possesso di uno dei titoli di formazione di farmacista di cui all'allegato V, punto 5.6.2 o che beneficiano del disposto dell'articolo 23.

#### Sezione 8

### Architetto

#### Articolo 46

### Formazione di architetto

1. La formazione di architetto comprende almeno quattro anni di studi a tempo pieno oppure sei anni di studi, di cui almeno tre a tempo pieno, in un'università o un istituto di insegnamento comparabile. Tale formazione deve essere sancita dal superamento di un esame di livello universitario.

Questo insegnamento di livello universitario il cui elemento principale è l'architettura, deve mantenere un equilibrio tra gli aspetti teorici e pratici della formazione in architettura e garantire l'acquisizione delle seguenti conoscenze e competenze:

- a) capacità di creare progetti architettonici che soddisfino le esigenze estetiche e tecniche;

b) adeguata conoscenza della storia e delle teorie dell'architettura nonché delle arti, tecnologie e scienze umane ad essa attinenti;

Articolo 47

c) conoscenza delle belle arti in quanto fattori che possono influire sulla qualità della concezione architettonica;

d) adeguata conoscenza in materia di urbanistica, pianificazione e tecniche applicate nel processo di pianificazione;

e) capacità di cogliere i rapporti tra uomo e opere architettoniche e tra opere architettoniche e il loro ambiente, nonché la capacità di cogliere la necessità di adeguare tra loro opere architettoniche e spazi, in funzione dei bisogni e della misura dell'uomo;

f) capacità di capire l'importanza della professione e delle funzioni dell'architetto nella società, in particolare elaborando progetti che tengano conto dei fattori sociali;

g) conoscenza dei metodi d'indagine e di preparazione del progetto di costruzione;

h) conoscenza dei problemi di concezione strutturale, di costruzione e di ingegneria civile connessi con la progettazione degli edifici;

i) conoscenza adeguata dei problemi fisici e delle tecnologie nonché della funzione degli edifici, in modo da renderli internamente confortevoli e proteggerli dai fattori climatici;

j) capacità tecnica che consenta di progettare edifici che rispondano alle esigenze degli utenti, nei limiti imposti dal fattore costo e dai regolamenti in materia di costruzione;

k) conoscenza adeguata delle industrie, organizzazioni, regolamentazioni e procedure necessarie per realizzare progetti di edifici e per l'integrazione dei piani nella pianificazione generale.

2. Le conoscenze e le competenze di cui al paragrafo 1 possono essere modificate secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, per adeguarle al progresso scientifico e tecnico.

In nessuno Stato membro l'aggiornamento può comportare modifiche ai principi legislativi vigenti sul regime delle professioni per quanto concerne la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche.

### **Deroghe alle condizioni della formazione di architetto**

1. In deroga all'articolo 46, è riconosciuta soddisfare l'articolo 21 anche la formazione impartita in tre anni dalle Fachhochschulen della Repubblica federale di Germania, in vigore al 5 agosto 1985, che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 46 e che dà accesso alle attività di cui all'articolo 48 in tale Stato membro con il titolo professionale di architetto, purché la formazione sia completata da un periodo di esperienza professionale di quattro anni, nella Repubblica federale di Germania, attestato da un certificato rilasciato dall'ordine professionale cui è iscritto l'architetto che desidera beneficiare delle disposizioni della presente direttiva.

L'ordine professionale deve preventivamente stabilire che i lavori compiuti dall'architetto interessato in campo architettonico sono applicazioni che provano il possesso di tutte le conoscenze e competenze di cui all'articolo 46, paragrafo 1. Il certificato è rilasciato con la stessa procedura che si applica all'iscrizione all'ordine professionale.

2. In deroga all'articolo 46, è riconosciuta soddisfare l'articolo 21 anche la formazione acquisita nel quadro della promozione sociale o di studi universitari a tempo parziale, anche la formazione, che soddisfa i requisiti dell'articolo 46, sancita dal superamento di un esame in architettura da parte di chi lavori da sette anni o più nel settore dell'architettura sotto il controllo di un architetto o di un ufficio di architetti. L'esame deve essere di livello universitario ed equivalente a quello di fine di studi di cui all'articolo 46, paragrafo 1, primo comma.

Articolo 48

### **Esercizio dell'attività professionale di architetto**

1. Ai fini della presente direttiva, le attività professionali di architetto sono quelle abitualmente esercitate con il titolo professionale di architetto.

2. Soddisfano i requisiti per esercitare l'attività di architetto, con il titolo professionale di architetto, i cittadini di uno Stato membro autorizzati a usare tale titolo ai sensi di una legge che attribuisce all'autorità competente di uno Stato membro la facoltà di accordarlo a cittadini degli Stati membri particolarmente distinti per la qualità delle loro realizzazioni in campo architettonico. La natura architettonica delle attività degli interessati è attestata da un certificato rilasciato dal loro Stato membro d'origine.

Articolo 49

**Diritti acquisiti, specifici degli architetti**

1. Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione di architetto, di cui all'allegato VI, punto 6, rilasciati dagli altri Stati membri, che sanciscono una formazione iniziata entro l'anno accademico di riferimento di cui al suddetto allegato, anche se non soddisfano i requisiti minimi di cui all'articolo 46, attribuendo loro ai fini dell'accesso alle e dell'esercizio delle attività professionali di architetto, lo stesso effetto sul suo territorio dei titoli di formazione di architetto che esso rilascia.

A queste condizioni sono riconosciuti gli attestati delle autorità competenti della Repubblica federale di Germania che sanciscono la rispettiva equivalenza tra i titoli di formazione rilasciati a partire dall'8 maggio 1945 dalle autorità competenti della Repubblica democratica tedesca e quelli di cui al suddetto allegato.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, ogni Stato membro riconosce, attribuendo loro gli stessi effetti sul suo territorio dei titoli di formazione che esso rilascia per accedere ed esercitare l'attività professionale di architetto, con il titolo professionale di architetto, gli attestati rilasciati ai cittadini degli Stati membri da Stati membri che dispongono di norme per l'accesso e l'esercizio dell'attività di architetto, alle seguenti date:

- a) 1° gennaio 1995 per Austria, Finlandia e Svezia;
- b) 1° gennaio 2004 per la Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia;
- c) 5 agosto 1987 per gli altri Stati membri.

Gli attestati di cui al primo comma certificano che il loro titolare è stato autorizzato a usare il titolo professionale di architetto entro tale data e, nel quadro di tali norme, ha effettivamente esercitato l'attività in questione per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato.

CAPO IV

**Disposizioni comuni in materia di stabilimento**

Articolo 50

**Documentazione e formalità**

1. Quando deliberano su una richiesta di autorizzazione per esercitare la professione regolamentata interessata ai sensi del presente titolo, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere i documenti e i certificati di cui all'allegato VII.

I documenti di cui all'allegato VII, punto 1, lettere d), e) e f) al momento della loro presentazione non possono risalire a più di tre mesi.

Stati membri, organismi e altre persone giuridiche garantiscono la riservatezza delle informazioni trasmesse.

2. In caso di dubbio fondato, lo Stato membro ospitante può richiedere alle autorità competenti di uno Stato membro una conferma dell'autenticità degli attestati e dei titoli di formazione rilasciati in questo altro Stato membro nonché, eventualmente, la conferma del fatto che il beneficiario soddisfa, per le professioni di cui al capo III del presente titolo, le condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 e 46.

3. In caso di dubbio fondato, qualora un titolo di formazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) sia stato rilasciato da un'autorità competente di uno Stato membro e riguardi una formazione ricevuta in toto o in parte in un centro legalmente stabilito nel territorio di un altro Stato membro, lo Stato membro ospitante può verificare presso l'autorità competente dello Stato membro di origine:

- a) se il programma di formazione del centro che ha impartito la formazione è stato formalmente certificato dal centro di formazione situato nello Stato membro di origine;
- b) se il titolo di formazione rilasciato è lo stesso che si sarebbe ottenuto avendo seguito integralmente la formazione nello Stato membro di origine; e
- c) se tale titolo conferisce gli stessi diritti professionali nel territorio dello Stato membro di origine.

4. Se per accedere a una professione regolamentata, uno Stato membro ospitante esige dai suoi cittadini di prestare giuramento o una dichiarazione solenne e se la formula del giuramento o della dichiarazione non può essere usata dai cittadini degli altri Stati membri, lo Stato membro ospitante fa sì che gli interessati possano usare una formula adeguata ed equivalente.

Articolo 51

**Procedura di riconoscimento delle qualifiche professionali**

1. L'autorità competente dello Stato membro ospitante accusa ricevuta della documentazione del richiedente entro un mese a partire dal suo ricevimento e lo informa eventualmente dei documenti mancanti.

2. La procedura d'esame della richiesta di autorizzazione per l'esercizio di una professione regolamentata va completata prima possibile con una decisione debitamente motivata dell'autorità competente dello Stato membro ospitante e comunque entro tre mesi a partire dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato. Tuttavia questo termine può essere prorogato di un mese nei casi di cui ai capi I e II del presente titolo.

3. La decisione, o la mancata decisione nei termini prescritti, può essere oggetto di un ricorso giurisdizionale di diritto nazionale.

#### Articolo 52

### Uso del titolo professionale

1. Se uno Stato membro ospitante regola l'uso del titolo professionale relativo a un'attività della professione in questione, i cittadini di altri Stati membri autorizzati a esercitare la professione regolamentata in base al titolo III usano il titolo professionale dello Stato membro ospitante che in esso corrisponde a tale professione e ne usano l'eventuale abbreviazione.

2. Se nello Stato membro ospitante una professione è regolamentata da un'associazione o organizzazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, i cittadini degli Stati membri possono usare il titolo professionale da essa rilasciato, o la sua abbreviazione, solo se possono provare di esserne membri.

Se l'associazione o l'organizzazione subordina l'acquisizione della qualità di membro a determinati requisiti essa può farlo solo alle condizioni previste dalla presente direttiva, nei confronti dei cittadini di altri Stati membri che possiedano qualifiche professionali,

#### TITOLO IV

### MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

#### Articolo 53

### Conoscenze linguistiche

I beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono avere le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione nello Stato membro ospitante.

#### Articolo 54

### Uso del titolo di studio

Fatti salvi gli articoli 7 e 52, lo Stato membro ospitante fa sì che gli interessati abbiano il diritto di usare il titolo di studio

dello Stato membro d'origine, ed eventualmente la sua abbreviazione, nella lingua dello Stato membro d'origine. Lo Stato membro ospitante può prescrivere che il titolo sia seguito da nome e luogo dell'istituto o della giuria che l'ha rilasciato. Se il titolo di studio dello Stato membro d'origine può essere confuso con un titolo che, nello Stato membro ospitante, richiede una formazione complementare, non acquisita dal beneficiario, tale Stato membro ospitante può imporre a quest'ultimo di usare il titolo di studio dello Stato membro d'origine in una forma adeguata che esso gli indicherà.

#### Articolo 55

### Affiliazione a un regime assicurativo

Fatti salvi l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, primo comma, lettera b), gli Stati membri che, alle persone che hanno acquisito le qualifiche professionali sul loro territorio, chiedono un tirocinio preparatorio e/o un periodo d'esperienza professionale per essere affiliati ad un regime di assicurazione contro le malattie, dispensano da quest'obbligo i titolari di qualifiche professionali di medico e di dentista acquisite in un altro Stato membro.

#### TITOLO V

### COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA E COMPETENZE ESECUTIVE

#### Articolo 56

### Autorità competenti

1. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante e di quello d'origine collaborano strettamente e si assistono reciprocamente per agevolare l'applicazione della presente direttiva. Essi garantiscono la riservatezza delle informazioni che scambiano.

2. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante e dello Stato membro d'origine si scambiano informazioni concernenti l'azione disciplinare o le sanzioni penali adottate o qualsiasi altra circostanza specifica grave che potrebbero avere conseguenze sull'esercizio delle attività previste dalla presente direttiva, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali di cui alle direttive 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati<sup>(1)</sup>, e 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche<sup>(2)</sup>).

<sup>(1)</sup> GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

<sup>(2)</sup> GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

Lo Stato membro d'origine esamina la veridicità dei fatti e le sue autorità decidono la natura e la portata delle indagini da svolgere e comunicano allo Stato membro ospitante le conseguenze che traggono dalle informazioni di cui dispongono.

3. Ogni Stato membro designa, entro il 20 ottobre 2007, le autorità e gli organi competenti preposti a rilasciare o ricevere i titoli di formazione, altri documenti o informazioni, nonché quelli autorizzati a ricevere le domande e prendere le decisioni di cui alla presente direttiva e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

4. Ogni Stato membro designa un coordinatore dell'attività delle autorità di cui al paragrafo 1 e ne informa gli altri Stati membri e la Commissione.

I coordinatori hanno i seguenti compiti:

- a) promuovere un'applicazione uniforme della presente direttiva;
- b) riunire ogni utile informazione per l'applicazione della presente direttiva e in particolare quelle relative alle condizioni d'accesso alle professioni regolamentate negli Stati membri.

Per portare a termine il compito di cui alla lettera b), i coordinatori possono ricorrere ai punti di contatto di cui all'articolo 57.

#### Articolo 57

##### **Punti di contatto**

Ogni Stato membro designa, entro il 20 ottobre 2007, un punto di contatto che ha i seguenti compiti:

- a) fornire ai cittadini e ai punti di contatto degli altri Stati membri ogni informazione utile al riconoscimento delle qualifiche professionali di cui alla presente direttiva e, in particolare, informazioni sulla legislazione nazionale che disciplina le professioni e il loro esercizio, compresa la legislazione sociale, nonché, se necessario, le norme deontologiche;
- b) assistere i cittadini nell'ottenimento dei diritti conferiti dalla presente direttiva cooperando eventualmente con altri punti di contatto e le competenti autorità dello Stato membro ospitante.

Su richiesta della Commissione, i punti di contatto informano quest'ultima del risultato dei casi trattati ai sensi della lettera b), entro due mesi a partire dalla data in cui sono stati aditi.

#### Articolo 58

##### **Comitato di riconoscimento delle qualifiche professionali**

1. La Commissione è assistita da un comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali, in seguito denominato

«il comitato», composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

#### Articolo 59

##### **Consultazione**

La Commissione assicura che vengano adeguatamente consultati esperti dei gruppi professionali interessati, in particolare nel contesto del lavoro del comitato di cui all'articolo 58, e fornisce una relazione motivata a questo comitato in merito a dette consultazioni.

#### TITOLO VI

##### **ALTRE DISPOSIZIONI**

#### Articolo 60

##### **Relazioni**

1. A partire dal 20 ottobre 2007, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ogni due anni, una relazione sull'applicazione del sistema. Oltre a commenti generali, la relazione comprende una rilevazione statistica delle decisioni prese e una descrizione dei principali problemi derivanti dall'applicazione della presente direttiva.

2. A partire dal 20 ottobre 2007, la Commissione elabora ogni cinque anni una relazione sull'attuazione della presente direttiva.

#### Articolo 61

##### **Clausola di deroga**

Se uno Stato membro incontra forti difficoltà nell'applicare una disposizione della presente direttiva, la Commissione esamina tali difficoltà insieme allo Stato membro interessato.

Eventualmente, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, di permettere allo Stato membro interessato di derogare, per un certo periodo, all'applicazione della norma in questione.

*Articolo 62***Abrogazione**

Le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE, 89/48/CEE, 92/51/CEE, 93/16/CEE e 1999/42/CE sono abrogate a decorrere dal 20 ottobre 2007. I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e sono fatti salvi gli atti adottati sulla base di dette direttive.

*Articolo 63***Recepimento**

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 ottobre 2007. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

*Articolo 64***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 65***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 7 settembre 2005.

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

J. BORRELL FONTELLES

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

C. CLARKE

ALLEGATO I

**Elenco di associazioni od organizzazioni professionali che rispondono alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2**

IRLANDA <sup>(1)</sup>

1. The Institute of Chartered Accountants in Ireland <sup>(2)</sup>
2. The Institute of Certified Public Accountants in Ireland <sup>(2)</sup>
3. The Association of Certified Accountants <sup>(2)</sup>
4. Institution of Engineers of Ireland
5. Irish Planning Institute

REGNO UNITO

1. Institute of Chartered Accountants in England and Wales
2. Institute of Chartered Accountants of Scotland
3. Institute of Chartered Accountants in Ireland
4. Chartered Association of Certified Accountants
5. Chartered Institute of Loss Adjusters
6. Chartered Institute of Management Accountants
7. Institute of Chartered Secretaries and Administrators
8. Chartered Insurance Institute
9. Institute of Actuaries
10. Faculty of Actuaries
11. Chartered Institute of Bankers
12. Institute of Bankers in Scotland
13. Royal Institution of Chartered Surveyors
14. Royal Town Planning Institute
15. Chartered Society of Physiotherapy
16. Royal Society of Chemistry
17. British Psychological Society
18. Library Association
19. Institute of Chartered Foresters
20. Chartered Institute of Building
21. Engineering Council
22. Institute of Energy
23. Institution of Structural Engineers
24. Institution of Civil Engineers
25. Institution of Mining Engineers

<sup>(1)</sup> Cittadini irlandesi sono anche membri delle seguenti associazioni od organizzazioni del Regno Unito:

Institute of Chartered Accountants in England and Wales  
Institute of Chartered Accountants of Scotland  
Institute of Actuaries  
Faculty of Actuaries  
The Chartered Institute of Management Accountants  
Institute of Chartered Secretaries and Administrators  
Royal Town Planning Institute  
Royal Institution of Chartered Surveyors  
Chartered Institute of Building.

<sup>(2)</sup> Solo ai fini dell'attività di revisione dei conti.

26. Institution of Mining and Metallurgy
  27. Institution of Electrical Engineers
  28. Institution of Gas Engineers
  29. Institution of Mechanical Engineers
  30. Institution of Chemical Engineers
  31. Institution of Production Engineers
  32. Institution of Marine Engineers
  33. Royal Institution of Naval Architects
  34. Royal Aeronautical Society
  35. Institute of Metals
  36. Chartered Institution of Building Services Engineers
  37. Institute of Measurement and Control
  38. British Computer Society
-

ALLEGATO II

**Elenco dei cicli di formazione con struttura particolare di cui all'articolo 11, lettera c), punto ii)**

1. *Settore paramedico e sociopedagogico*

I seguenti corsi di formazione:

in Germania:

- infermiere(a) puericultrice («Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger»),
- esperto(a) di cinesiterapia [«Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in)»] <sup>(1)</sup>,
- ergoterapeuta («Beschäftigungs- und Arbeitstherapeut/Ergotherapeut»),
- ortofonista («Logopäde/Logopädin»),
- ortottico(a) [«Orthoptist(in)»],
- educatore(trice) riconosciuto(a) dallo Stato [«Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)»],
- educatore(trice) terapeuta riconosciuto(a) dallo Stato [«Staatlich anerkannte(r) Heilpädagoge(-in)»],
- assistente tecnico medico di laboratorio [«medizinisch-technische(r) Laboratoriums-Assistent(in)»],
- assistente tecnico medico in radiologia [«medizinisch-technische(r) Radiologie-Assistent(in)»],
- assistente tecnico medico in diagnostica funzionale [«medizinisch-technische(r) Assistent(in) für Funktionsdiagnostik»],
- assistente tecnico in medicina veterinaria [«veterinärmedizinisch-technische(r) Assistent(in)»],
- dietista [«Diätassistent(in)»],
- tecnico farmaceutico («Pharmazieingenieur»), (corsi dispensati prima del 31 marzo 1994 sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca o sul territorio dei nuovi Länder),
- infermiere(a) psichiatrico(a) [«Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger»]
- logoterapeuta [«Sprachtherapeut(in)»]

nella Repubblica ceca:

- assistente sanitario [«Zdravotnický asistent»],

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 13 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e 4 anni di formazione professionale secondaria presso una scuola medica secondaria, completato dall'esame di «maturitní zkouška».

- assistente nutrizionista («Nutriční asistent»),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 13 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e 4 anni di formazione professionale secondaria presso una scuola medica secondaria, completato dall'esame di «maturitní zkouška».

in Italia:

- odontotecnico
- ottico

<sup>(1)</sup> A partire dal 1° giugno 1994, il titolo professionale di «Krankengymnast(in)» è sostituito da quello di «Physiotherapeut(in)». Tuttavia, i membri della professione che hanno ottenuto i loro diplomi prima di quella data possono, se lo desiderano, continuare a utilizzare il precedente titolo di «Krankengymnast(in)».

a Cipro:

— odontotecnico («οδοντοτεχνίτης»),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 14 anni, di cui almeno 6 anni di istruzione elementare, 6 anni di istruzione secondaria e 2 anni di formazione professionale post-secondaria, seguito da almeno un anno di esperienza professionale.

— ottico («τεχνικός οπτικός»),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 14 anni, di cui almeno 6 anni di istruzione elementare, 6 anni di istruzione secondaria e 2 anni di istruzione post-secondaria, seguito da almeno un anno di esperienza professionale.

in Lettonia:

— infermiere odontoiatrico («zobārstniecības māsa»),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 13 anni, di cui almeno 10 anni di formazione scolastica generale e 2 anni di formazione professionale presso una scuola medica, seguito da 3 anni di esperienza professionale al termine della quale si deve superare un esame per ottenere un certificato di specializzazione.

— assistente tecnico biomedico di laboratorio («biomedicīnas laborants»),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 10 anni di formazione scolastica generale e 2 anni di formazione professionale presso una scuola medica, seguito da 2 anni di esperienza professionale al termine della quale si deve superare un esame per ottenere un certificato di specializzazione.

— odontotecnico («zobu tehniķis»),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 10 anni di formazione scolastica generale e 2 anni di formazione professionale presso una scuola medica, seguito da 2 anni di esperienza professionale al termine della quale si deve superare un esame per ottenere un certificato di specializzazione.

— assistente fisioterapista («fizioterapeita asistents»),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 13 anni, di cui almeno 10 anni di formazione scolastica generale e 3 anni di formazione professionale presso una scuola medica, seguito da 2 anni di esperienza professionale al termine della quale si deve superare un esame per ottenere un certificato di specializzazione.

in Lussemburgo:

— assistente tecnico medico in radiologia [«assistant(e) technique médical(e) en radiologie»]

— assistente tecnico medico di laboratorio [«assistant(e) technique médical(e) de laboratoire»]

— infermiere(a) psichiatrico(a) («infirmier/ière psychiatrique»)

— assistente tecnico medico in chirurgia [«assistant(e) technique médical(e) en chirurgie»]

— infermiere(a) puericultrice (puericultrice) («infirmier/ière puériculteur/trice»)

— infermiere(a) anestesista («infirmier/ière anesthésiste»)

— massaggiatore (massaggiatrice) diplomato(a) [«masseur/euse diplômé(e)»]

— educatore (educatrice) («éducateur/trice»)

nei Paesi Bassi:

— assistente veterinario («dierenartsassistent»)

qualifiche ottenute dopo aver partecipato a corsi di formazione professionale aventi durata complessiva di almeno tredici anni di cui:

- i) almeno tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata, che si conclude con un esame, eventualmente completati da un ciclo di specializzazione di uno o due anni, che si conclude con un esame, o
- ii) almeno due anni e mezzo di formazione professionale in una scuola specializzata, che si conclude con un esame ed è completata da una pratica professionale di almeno sei mesi o un tirocinio professionale di almeno sei mesi in un istituto riconosciuto, o
- iii) almeno due anni di formazione professionale in una scuola specializzata, che si conclude con un esame ed è completata da una pratica professionale di almeno un anno o un tirocinio professionale di almeno un anno in un istituto riconosciuto, o
- iv) nel caso degli assistenti veterinari («dierenartsassistent»), tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata (regime «MBO») o, in alternativa, tre anni di formazione professionale nel quadro del sistema duale di tirocinio («LLW»), che si concludono in entrambi i casi con un esame.

in Austria:

- formazione di base specifica in puericultura («spezielle Grundausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege»)
- formazione di base specifica in assistenza psichiatrica («spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege»)
- ottico specializzato in lenti a contatto («Kontaktlinsenoptiker»)
- podologo («Fußpfleger»)
- tecnico audioprotesista («Hörgeräteakustiker»)
- rivenditore di prodotti farmaceutici («Drogist»)

ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di quattordici anni, di cui almeno cinque anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un periodo di apprendistato di almeno tre anni, con una formazione in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d'insegnamento professionale, ed in un periodo di pratica e formazione professionali, che si conclude con un esame che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti.

- massaggiatore («Masseur»)

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di quattordici anni, di cui cinque anni in un quadro formativo strutturato, con un apprendistato di durata biennale, un biennio di pratica e formazione professionali ed un corso annuale di formazione, che si conclude con un esame che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti.

- maestro/a di scuola materna («Kindergärtner/in»)
- educatore («Erzieher»)

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di tredici anni, di cui cinque anni di formazione professionale in una scuola specializzata, e si conclude con un esame.

in Slovacchia:

- insegnante di materie attinenti alla danza presso le scuole d'arte di base («učiteľ v tanečnom odbore na základných umeleckých školách»),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 14,5 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare, 4 anni di istruzione di scuola secondaria specializzata e un corso di cinque semestri di pedagogia della danza.

- educatore presso istituti d'istruzione speciale e centri di assistenza sociale («vychovávateľ v špeciálnych výchovných zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb»),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 14 anni, di cui 8/9 anni di istruzione elementare, 4 anni di studi presso una scuola pedagogica secondaria o una scuola secondaria di altro tipo e 2 anni di studi pedagogici supplementari a tempo parziale.

2. Settore dei mastri artigiani («Mester»/«Meister»/«Maître») che rappresenta formazioni relative alle attività artigianali non contemplate dal titolo III, capo II della presente direttiva

I seguenti corsi di formazione:

in Danimarca:

— ottico («optometrist»)

il cui ciclo di formazione ha una durata complessiva di quattordici anni, di cui cinque di formazione professionale, suddivisa in una formazione teorica, di due anni e mezzo, impartita dall'istituto di insegnamento professionale e una formazione pratica di due anni e mezzo, acquisita nell'impresa, che si conclude con un esame riconosciuto riguardante l'attività artigianale e dà diritto al titolo di «Mester»;

— ortopedico, meccanico ortopedico («ortopædimekaniker»)

il cui ciclo di formazione ha una durata complessiva di dodici anni e mezzo, di cui tre e mezzo di formazione professionale, suddivisa in una formazione teorica di un semestre, impartita dall'istituto di insegnamento professionale, e una formazione pratica di tre anni, acquisita nell'impresa, che si conclude con un esame riconosciuto riguardante l'attività artigianale e dà diritto al titolo di «Mester».

— calzolaio ortopedico («ortopædiskomager»)

il cui ciclo di formazione ha una durata complessiva di tredici anni e mezzo, di cui quattro e mezzo di formazione professionale, suddivisa in una formazione teorica di due anni, impartita dall'istituto di insegnamento professionale, e una formazione pratica di due anni e mezzo, acquisita nell'impresa, che si conclude con un esame riconosciuto riguardante l'attività artigianale e dà diritto al titolo di «Mester».

in Germania:

— ottico («Augenoptiker»)

— odontotecnico («Zahntechniker»)

— ortopedico («Bandagist»)

— audioprotesista («Hörgeräte-Akustiker»)

— meccanico ortopedico («Orthopädiemechaniker»)

— calzolaio ortopedico («Orthopädienschuhmacher»)

in Lussemburgo:

— ottico («opticien»)

— odontotecnico («mécanicien dentaire»)

— audioprotesista («audioprothésiste»)

— meccanico ortopedico («mécanicien orthopédiste/bandagiste»)

— calzolaio ortopedico («orthopédiste-cordonnier»)

il cui ciclo di formazione ha una durata complessiva di quattordici anni, di cui almeno cinque anni in un quadro di formazione strutturato; tale formazione è in parte acquisita nell'impresa e in parte dispensata dall'istituto di insegnamento professionale e si conclude con un esame che si deve superare per poter esercitare a titolo autonomo, o come dipendente avente una responsabilità di livello comparabile, un'attività considerata artigianale.

in Austria:

— ortopedico bendaggi («Bandagist»)

— bustaio ortopedico («Miederwarenerzeuger»)

- ottico («Optiker»)
- calzolaio ortopedico («Orthopädienschuhmacher»)
- tecnico ortopedico («Orthopädietechniker»)
- odontotecnico («Zahntechniker»)
- giardiniere («Gärtner»)

ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di quattordici anni, di cui almeno cinque anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un apprendistato di durata almeno triennale, con una formazione in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d'insegnamento professionale, ed in almeno un biennio di pratica e formazione professionali, che si conclude con un esame di perito che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti e dà diritto al titolo di «Meister»;

corsi di formazione per periti nel settore dell'agricoltura e delle foreste, ossia:

- perito agrario («Meister in der Landwirtschaft»)
- perito in economia domestica rurale («Meister in der ländlichen Hauswirtschaft»)
- perito orticoltore («Meister im Gartenbau»)
- perito in orticoltura estensiva («Meister im Feldgemüsebau»)
- perito in frutticoltura e lavorazione della frutta («Meister im Obstbau und in der Obstverwertung»)
- perito in vitivinicoltura («Meister im Weinbau und in der Kellerwirtschaft»)
- perito in tecniche dell'industria lattiero-casearia («Meister in der Molkerei- und Käsewirtschaft»)
- perito in tecniche dell'allevamento equino («Meister in der Pferdewirtschaft»)
- perito in tecniche della pesca («Meister in der Fischereiwirtschaft»)
- perito in tecniche dell'allevamento di pollame («Meister in der Geflügelwirtschaft»)
- perito in apicoltura («Meister in der Bienenwirtschaft»)
- perito in scienze forestali («Meister in der Forstwirtschaft»)
- perito in tecnica vivaistica forestale e gestione delle foreste («Meister in der Forstgarten- und Forstpflégewirtschaft»)
- perito in magazzino agricolo («Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung»)

ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di quindici anni, di cui almeno sei anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un apprendistato di durata almeno triennale, con una formazione in parte acquisita nell'azienda e in parte dispensata da un istituto d'insegnamento professionale, ed in almeno un triennio di pratica professionale, che si conclude con un esame di perito nel settore professionale in questione che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti e dà diritto al titolo di «Meister».

in Polonia:

- insegnante di formazione professionale pratica («Nauczyciel praktycznej nauki zawodu»),

che rappresenta un ciclo di formazione che ha una durata di:

- i) 8 anni di istruzione elementare e 5 anni di formazione professionale secondaria o di istruzione secondaria equivalente in un settore pertinente, seguito da un corso di pedagogia di durata complessiva di almeno 150 ore, da un corso di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro e da 2 anni di esperienza lavorativa nella professione che si dovrà insegnare; oppure
- ii) 8 anni di istruzione elementare e 5 anni di formazione professionale secondaria e diploma di una scuola tecnica pedagogica post-secondaria; oppure

- iii) 8 anni di istruzione elementare e 2-3 anni di formazione professionale di base secondaria e almeno 3 anni di esperienza professionale certificata da un titolo di maestro d'arte nella specifica professione, seguito da un corso di pedagogia di una durata complessiva di 150 ore.

in Slovacchia:

- maestro di formazione professionale («majster odbornej výchovy»),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui 8 anni di istruzione elementare, 4 anni di formazione professionale (formazione professionale secondaria completa e/o apprendistato nel pertinente (analogo) corso di formazione professionale o corso di apprendistato), esperienza professionale di una durata complessiva di almeno 3 anni nel settore relativo alla propria formazione o al proprio apprendistato e studi pedagogici supplementari presso la facoltà di pedagogia o le università tecniche, oppure istruzione secondaria completa e apprendistato nel pertinente (analogo) corso di formazione professionale o corso di apprendistato, esperienza professionale di una durata complessiva di almeno 3 anni nel settore relativo alla propria formazione o al proprio apprendistato e studi pedagogici supplementari presso la facoltà di pedagogia, oppure entro il 1° settembre 2005, formazione specializzata impartita nei centri metodologici per i maestri di formazione professionale presso le scuole speciali senza studi pedagogici supplementari.

### 3. Settore marittimo

#### a) Navigazione marittima

I seguenti corsi di formazione:

nella Repubblica ceca:

- allievo di coperta («palubní asistent»),
- ufficiale responsabile della guardia di navigazione («námořní poručík»),
- primo ufficiale («první palubní důstojník»),
- comandante («kapitán»),
- allievo di macchina («strojní asistent»),
- ufficiale di macchina responsabile della guardia in macchina («strojní důstojník»),
- primo ufficiale di macchina («druhý strojní důstojník»),
- direttore di macchina («první strojní důstojník»),
- elettrotecnico («elektrotechnik»),
- primo ufficiale elettrotecnico («elektrodůstojník»).

in Danimarca:

- comandante della marina mercantile («skibsfører»),
- secondo ufficiale («overstyrmand»),
- timoniere, ufficiale di guardia («enestyrmand, vagthavende styrmand»),
- ufficiale di guardia («vagthavende styrmand»),
- direttore di macchina («maskinchef»),
- primo ufficiale di macchina («1. maskinmester»),
- primo ufficiale di macchina/ufficiale di macchina di guardia («1. maskinmester/vagthavende maskinmester»);

in Germania:

- comandante «AM» («Kapitän AM»),
- comandante «AK» («Kapitän AK»),
- ufficiale di coperta «AMW» («Nautischer Schiffsoffizier AMW»),

- ufficiale di coperta «AKW» («Nautischer Schiffsoffizier AKW»),
- direttore di macchina - primo ufficiale di macchina «CT» («Schiffsbetriebstechniker CT - Leiter von Maschinenanlagen»),
- macchinista «CMA» - primo ufficiale di macchina («Schiffsmaschinist CMA -Leiter von Maschinenanlagen»),
- direttore di macchina «CTW» («Schiffsbetriebstechniker CTW»),
- macchinista «CMAW» - ufficiale di macchina unico responsabile («Schiffsmaschinist CMAW - Technischer Alleinoffizier»);

in Italia:

- ufficiale di coperta,
- ufficiale di macchina;

in Lettonia:

- ufficiale ingegnere elettronico di nave («Kuģu elektromehāniķis»),
- operatore di macchine frigorifere («Kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists»);

nei Paesi Bassi:

- pilota di piccola nave da trasporto (con complemento) [«stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)»],
- motorista diplomato per la navigazione costiera («diploma motordrijver»)
- funzionario VTS («VTS-functionaris»);

qualifiche ottenute dopo corsi di formazione:

— nella Repubblica ceca:

i) allievo di coperta («palubní asistent»),

1. Età: 20 anni compiuti.

2. a) Accademia marittima o college marittimo - dipartimento di navigazione; entrambi i corsi si devono concludere con l'esame «maturitní zkouška» e con un servizio di navigazione riconosciuto a bordo di navi non inferiore a sei mesi nel corso degli studi, o

b) servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a due anni come marinaio facente parte di una guardia di navigazione a livello ausiliario sulle navi e completamento di un corso riconosciuto, che soddisfi i livelli di competenza specificati nella sezione A-II/1 del codice STCW (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) impartito da un'accademia o da un college marittimi della parte della convenzione STCW, e superamento dell'esame dinanzi alla commissione d'esame riconosciuta dalla CTM (Comitato per il trasporto marittimo della Repubblica ceca).

ii) Ufficiale responsabile della guardia di navigazione («námořní poručík»),

1. servizio di navigazione riconosciuto in qualità di allievo di coperta su navi di stazza lorda non inferiore a 500 t per non meno di 6 mesi nel caso dei diplomati di un college oppure di un'accademia marittimi oppure di un anno nel caso dei diplomati di un corso riconosciuto, comprendente almeno sei mesi in qualità di marinaio facente parte di una guardia di navigazione.

2. registro di formazione a bordo per i cadetti di coperta, debitamente compilato e vistato.

iii) Primo ufficiale («první palubní důstojník»),

certificato di idoneità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi di stazza lorda non inferiore a 500 t e non meno di dodici mesi di servizio di navigazione riconosciuto in tale qualità.

iv) Comandante («kapitán»),

= certificato per il servizio in qualità di comandante di navi tra le 500 e le 3 000 TSL

= certificato di idoneità di primo ufficiale su navi di stazza lorda non inferiore a 3 000 t, non meno di 6 mesi di servizio di navigazione riconosciuto in qualità di primo ufficiale su navi di stazza lorda non inferiore a 500 t e non meno di 6 mesi di servizio di navigazione riconosciuto in qualità di primo ufficiale su navi di stazza lorda non inferiore a 3 000 t.

v) Allievo di macchina («strojní asistent»),

1. Età: 20 anni compiuti.

2. accademia marittima o college marittimo - dipartimento di navalmeccanica e servizio di navigazione riconosciuto a bordo di navi non inferiore a 6 mesi nel corso degli studi.

vi) Ufficiale di macchina responsabile della guardia in macchina («strojní důstojník»),

servizio di navigazione riconosciuto in qualità di allievo di macchina per non meno di 6 mesi nel caso dei diplomati di un college o di un'accademia marittimi.

vii) Primo ufficiale di macchina («druhý strojní důstojník»),

servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a 12 mesi in qualità di secondo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 750 kW.

viii) Direttore di macchina («první strojní důstojník»),

appropriato certificato di servizio in qualità di primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 3 000 kW e servizio di navigazione riconosciuto in tale qualità non inferiore a 6 mesi.

ix) Elettrotecnico («elektrotechnik»),

1. Età: 18 anni compiuti.

2. Accademia marittima o altra accademia, facoltà di ingegneria elettrica o scuola o college tecnici oppure college di ingegneria elettrotecnica (tutti i corsi si devono concludere con il «maturitní zkouška» e con un tirocinio riconosciuto nel settore dell'ingegneria elettrica non inferiore a 12 mesi).

x) Primo ufficiale elettrotecnico («elektrodůstojník»),

1. accademia o college marittimi, facoltà di elettromeccanica navale o altra accademia o scuola secondaria nel settore dell'elettromeccanica; tutti i corsi si devono concludere con il «maturitní zkouška» o con un esame di Stato.

2. servizio di navigazione riconosciuto in qualità di elettrotecnico per un periodo non inferiore a 12 mesi nel caso dei diplomati di un'accademia o di un college, o di 24 mesi nel caso dei diplomati della scuola secondaria.

— in Danimarca, della durata di nove anni di ciclo primario, seguiti da un corso di formazione di base e/o da un servizio in mare di durata variabile tra diciassette e trentasei mesi e completati:

i) per l'ufficiale di guardia, da un anno di formazione professionale specializzata,

ii) per le altre professioni, da tre anni di formazione professionale specializzata;

— in Germania, di una durata complessiva compresa fra quattordici e diciotto anni, di cui un ciclo di formazione professionale di base di tre anni e un periodo di servizio in mare di un anno, seguito da uno-due anni di formazione professionale specializzata completata, se del caso, da una pratica professionale di navigazione di due anni;

- in Lettonia
    - i) Ufficiale ingegnere elettronico di nave («kuģu elektromehānikis»),
      1. Età: 18 anni compiuti.
      2. Ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni e 6 mesi, di cui 9 anni almeno di istruzione elementare e 3 anni di formazione professionale. Inoltre 6 mesi almeno di servizio di navigazione come elettricista di nave o assistente dell'ingegnere elettrotecnico di navi aventi un generatore di potenza superiore a 750 kW. La formazione professionale è completata da uno specifico esame effettuato dalla competente autorità conformemente al programma di formazione approvato dal Ministero dei trasporti.
    - ii) Operatore di macchine frigorifere («kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists»),
      1. Età: 18 anni compiuti.
      2. Ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 13 anni, di cui 9 anni almeno di istruzione elementare e 3 anni di formazione professionale. Inoltre 12 mesi almeno di servizio di navigazione come assistente dell'ingegnere di macchine frigorifere. La formazione professionale è completata da uno specifico esame effettuato dalla competente autorità conformemente al programma di formazione approvato dal Ministero dei trasporti.
  - in Italia, della durata complessiva di tredici anni, di cui almeno cinque di formazione professionale concludentesi con un esame e completati, se necessario, da un tirocinio;
  - nei Paesi Bassi:
    - i) per i piloti di piccole navi da trasporto (con complemento) [«stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)»] e per i motoristi diplomati per la navigazione costiera («diploma motordrijver»), della durata complessiva di quattordici anni, di cui almeno due presso una scuola professionale specializzata, e completati da un periodo di tirocinio di dodici mesi;
    - ii) per i funzionari VTS («VTS-functionaris»), della durata complessiva di almeno quindici anni, di cui almeno tre di formazione professionale superiore («HBO») o di formazione professionale intermedia («MBO»), seguiti da corsi di specializzazione nazionali o regionali, comprendenti ciascuno almeno dodici settimane di formazione teorica e che si concludono ciascuno con un esame,
- e che sono riconosciuti nel quadro della convenzione STCW (convenzione internazionale del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia).

b) Pesca marittima

I seguenti corsi di formazione:

in Germania:

- comandante «BG»/pesca («Kapitän BG/Fischerei»),
- comandante «BLK»/pesca («Kapitän BLK/Fischerei»),
- ufficiale di coperta «BGW»/pesca («Nautischer Schiffsoffizier BGW/Fischerei»),
- ufficiale di coperta «BK»/pesca («Nautischer Schiffsoffizier BK/Fischerei»);

nei Paesi Bassi:

- pilota di nave, meccanico, di V («stuurman werktuigkundige V»),
- meccanico di IV di nave da pesca («werktuigkundige IV visvaart»),
- pilota di IV di nave da pesca («stuurman IV visvaart»),
- pilota di nave, meccanico, di VI («stuurman werktuigkundige VI»);

che sono formazioni:

- in Germania, di una durata complessiva compresa fra quattordici e diciotto anni, di cui un ciclo di formazione professionale di base di tre anni e un periodo di servizio in mare di un anno, seguito da uno-due anni di formazione professionale specializzata completata, se del caso, da una pratica professionale di navigazione di due anni;
- nei Paesi Bassi, comportanti un ciclo di studi della durata compresa fra tredici e quindici anni, di cui almeno due anni presso una scuola professionale specializzata, completato da un periodo di pratica professionale di dodici mesi;

e che sono riconosciuti nel quadro della convenzione di Torremolinos (Convenzione internazionale del 1977 sulla sicurezza dei pescherecci).

#### 4. Settore tecnico

I seguenti corsi di formazione:

nella Repubblica ceca:

- tecnico autorizzato, edile autorizzato («autorizovaný technik, autorizovaný stavitel»),

ciclo di formazione professionale che ha una durata complessiva di almeno 9 anni, di cui 4 anni di formazione tecnica secondaria conclusa con il «maturitní zkouška» (esame di scuola tecnica secondaria) e 5 anni di esperienza professionale e un esame di attitudine professionale per lo svolgimento di attività professionali selezionate nell'ambito dell'edilizia [a norma della legge n. 50/1976 Racc. (legge sull'edilizia) e della legge n. 360/1992 Racc.].

- conducente di veicolo ferroviario («fyzická osoba řídící drážní vozidlo»)

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e almeno 4 anni di formazione professionale conclusa con il «maturitní zkouška», e completato con l'esame di Stato sulla forza motrice dei veicoli.

- tecnico addetto alla revisione della linea ferroviaria («drážní revizní technik»),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e almeno 4 anni di formazione professionale secondaria presso una scuola meccanica o elettrotecnica secondaria, completato dal «maturitní zkouška».

- istruttore di guida su strada («učitel autoškoly»),

età minima richiesta: 24 anni; ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e almeno 4 anni di formazione professionale secondaria incentrata sul traffico o sulle macchine, completato dal «maturitní zkouška».

- tecnico statale addetto alla revisione degli autoveicoli («kontrolní technik STK»)

età minima richiesta: 21 anni; ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e almeno 4 anni di formazione professionale secondaria, completato dal «maturitní zkouška». A ciò si aggiungono almeno 2 anni di tirocinio pratico, il possesso della patente di guida, l'assenza di precedenti penali, il completamento della formazione speciale per tecnici statali di una durata complessiva di almeno 120 ore e il superamento del relativo esame.

- meccanico addetto al controllo delle emissioni degli autoveicoli («mechanik měření emisí»),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e almeno 4 anni di formazione professionale secondaria conclusa con il «maturitní zkouška». I candidati devono inoltre ultimare almeno 3 anni di tirocinio tecnico ed è richiesta la formazione speciale per «meccanico addetto al controllo delle emissioni degli autoveicoli», della durata di 8 ore, nonché il superamento del relativo esame.

- conduttore di nave classe I («kapitán I. třídy»)

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 15 anni, di cui 8 anni di istruzione elementare e 3 anni di formazione, conclusa con il «maturitní zkouška» e con un esame convalidato da un certificato di idoneità. A detta formazione professionale devono far seguito 4 anni di tirocinio pratico completato da un esame.

— restauratore di monumenti che sono opere d'arte o artigianato d'arte («restaurátor památek, které jsou díly uměleckých řemesel»),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di 12 anni se comporta una formazione tecnica secondaria completa nel corso di restauro, oppure da 10 a 12 anni di studi in un corso correlato, più 5 anni di esperienza professionale nel caso di formazione tecnica secondaria completa sancita dal «maturitní zkouška», oppure 8 anni di esperienza professionale nel caso di formazione tecnica secondaria conclusa con l'esame di apprendistato finale.

— restauratore di opere d'arte diverse dai monumenti e conservate nelle collezioni di musei e gallerie, nonché di altri oggetti di valore culturale («restaurátor děl výtvarných umění, která nejsou památkami a jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií, a ostatních předmětů kulturní hodnoty»),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di 12 anni più 5 anni di esperienza professionale nel caso di formazione tecnica secondaria completa nel corso di restauro sancita dal «maturitní zkouška».

— responsabile della gestione dei rifiuti («odpadový hospodář»),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e almeno 4 anni di formazione professionale secondaria conclusa con il «maturitní zkouška», e almeno 5 anni di esperienza nel settore della gestione dei rifiuti negli ultimi 10 anni.

— responsabile della tecnologia esplosiva («technický vedoucí odstřelů»),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e almeno 4 anni di formazione professionale secondaria conclusa con il «maturitní zkouška»,

seguito da:

2 anni in qualità di fochino nel sottosuolo (per attività nel sottosuolo) e 1 anno in superficie (per attività in superficie); di quest'ultimo, sei mesi come allievo fochino;

corso di formazione teorico e pratico di 100 ore, concluso da un esame presso l'autorità mineraria distrettuale competente.

esperienza professionale di almeno sei mesi nella progettazione e realizzazione di attività esplosivistiche di notevole entità.

corso di formazione teorico e pratico di 32 ore, seguito da un esame presso l'autorità mineraria ceca.

in Italia:

— geometra,

— perito agrario,

che sono cicli di studi tecnici secondari della durata complessiva di almeno tredici anni, di cui otto di scolarità obbligatoria più cinque anni di studi secondari, tre dei quali concentrati sulla professione, concludendosi con un esame di maturità tecnica e completati

i) per i geometri, da un tirocinio pratico di almeno due anni in un ufficio professionale o da un'esperienza professionale di cinque anni,

ii) per i periti agrari, da un tirocinio pratico di almeno due anni,

seguito dall'esame di Stato;

in Lettonia:

— assistente macchinista di locomotore («vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs»),

Età: 18 anni compiuti, ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e almeno 4 anni di formazione professionale. La formazione professionale deve concludersi con l'esame speciale presso un datore di lavoro. Certificato di idoneità rilasciato per 5 anni da un'autorità competente;

nei Paesi Bassi:

- ufficiale giudiziario («gerechtsdeurwaarder»),
- odontotecnico («tandprotheticus»),

che sono cicli di studi e di formazione professionale

- i) nel caso dell'ufficiale giudiziario («gerechtsdeurwaarder»), della durata complessiva di diciannove anni, di cui otto anni di scolarità obbligatoria più otto anni di studi secondari comprendenti quattro anni d'istruzione tecnica sancita da un esame di Stato e completata da tre anni di formazione teorica e pratica concentrata sull'esercizio della professione;
- ii) nel caso dell'odontotecnico («tandprotheticus»), della durata complessiva di almeno quindici anni di formazione a tempo pieno e tre anni di formazione a tempo parziale, di cui otto anni d'istruzione primaria, quattro anni d'istruzione secondaria generale, seguita da tre anni di formazione professionale comprendente corsi teorici e pratici di tecnica dentaria, completata da tre anni di formazione a tempo parziale concentrata sull'esercizio della professione, concludentesi con un esame;

in Austria:

- guardia forestale («Förster»),
- consulente tecnico («Technisches Büro»),
- intermediario lavoro ad interim («Überlassung von Arbeitskräften - Arbeitsleihe»),
- agente di collocamento («Arbeitsvermittlung»),
- consulente finanziario («Vermögensberater»),
- investigatore privato («Berufsdetektiv»),
- agente di sicurezza («Bewachungsgewerbe»),
- agente immobiliare («Immobilienmakler»),
- amministratore di stabili («Immobilienverwalter»),
- fiduciario immobiliare («Bauträger, Bauorganisator, Baubetreuer»),
- agente per il recupero di crediti («Inkassobüro/Inkassoinstitut»),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno quindici anni, di cui otto anni d'istruzione obbligatoria più un minimo di cinque anni di studi secondari di tipo tecnico o commerciale, che si concludono con un esame a livello di maturità tecnica o commerciale, ed è completato da almeno due anni di tirocinio pratico con relativo esame finale;

- consulente di assicurazioni («Berater in Versicherungsangelegenheiten»)

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di quindici anni, di cui sei anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un periodo di apprendistato di tre anni e in un periodo di pratica professionale di durata triennale con esame finale;

- perito edile/progettazione e calcolo tecnico («Planender Baumeister»),
- carpentiere diplomato/progettazione e calcolo tecnico («Planender Zimmermeister»),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di diciotto anni, di cui almeno nove anni d'istruzione professionale suddivisa in quattro anni di studi tecnici secondari e in cinque anni di pratica professionale che si conclude con un esame che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti, nella misura in cui questa formazione sia finalizzata alla progettazione di edifici, all'esecuzione di calcoli tecnici e alla supervisione di lavori edilizi («privilegio teresiano»).

- contabile commerciale («Gewerblicher Buchhalter») a norma della legge del 1994 sul commercio, artigianato e industria («Gewerbeordnung 1994»),
- contabile indipendente («Selbständiger Buchhalter») a norma della legge del 1999 sulle professioni nel campo della contabilità pubblica («Bundesgesetz über die Wirtschaftstreuhänderberufe 1999»),

in Polonia:

— tecnico addetto alla revisione in un'apposita stazione degli autoveicoli a livello di base («Diagnosta przeprowadzający badania techniczne w stacji kontroli pojazdów o podstawowym zakresie badań»),

con 8 anni di istruzione elementare e 5 anni di formazione professionale secondaria incentrata sugli autoveicoli, un corso di base sulla revisione degli autoveicoli e 3 anni di pratica in una stazione di servizio o in un'officina, 51 ore di formazione di base in revisione di autoveicoli più il superamento dell'esame di idoneità.

— tecnico addetto alla revisione in un'apposita stazione degli autoveicoli a livello di distretto («Diagnosta przeprowadzający badania techniczne pojazdu w okręgowej stacji kontroli pojazdów»),

con 8 anni di istruzione elementare e 5 anni di formazione professionale secondaria incentrata sugli autoveicoli e 4 anni di pratica in una stazione di servizio o in un'officina (51 ore di corso di base in revisione di autoveicoli più il superamento dell'esame di idoneità).

— tecnico addetto alla revisione in un'apposita stazione degli autoveicoli («Diagnosta wykonujący badania techniczne pojazdów w stacji kontroli pojazdów»),

i) con 8 anni di istruzione elementare e 5 anni di formazione professionale secondaria incentrata sugli autoveicoli e 4 anni di esperienza professionale certificata nella stazione di servizio oppure

ii) 8 anni di istruzione elementare e 5 anni di formazione professionale secondaria in un settore diverso dagli autoveicoli e 8 anni di esperienza professionale certificata in una stazione di servizio o un'officina; complessivamente 113 ore di formazione completa compresa la formazione di base e la specializzazione con esami dopo ogni praticantato.

La durata in ore e il contenuto dei corsi particolari nell'ambito della formazione globale per tecnico vengono specificati a parte nel regolamento del ministero delle infrastrutture del 28 novembre 2002, sui requisiti relativi ai tecnici addetti alla diagnosi (GU del 2002, n. 208, pag. 1769).

— controllore del traffico ferroviario («Dyżurny ruchu»),

ciclo di formazione che comprende 8 anni di istruzione elementare e 4 anni di formazione professionale secondaria con specializzazione in trasporto ferroviario nonché un corso di preparazione alla professione di controllore del traffico ferroviario della durata di 45 giorni più il superamento dell'esame di idoneità o ciclo di formazione che rappresenta 8 anni di istruzione elementare e 5 anni di formazione professionale secondaria con specializzazione in trasporto ferroviario nonché un corso di preparazione alla professione di controllore del traffico ferroviario della durata di 63 giorni.

5. Corsi di formazione nel Regno Unito ammessi in quanto «National Vocational Qualifications» o in quanto «Scottish Vocational Qualifications»

— infermiere veterinario registrato («listed veterinary nurse»),

— ingegnere elettrotecnico minerario («mine electrical engineer»),

— ingegnere meccanico minerario («mine mechanical engineer»),

— odontoterapeuta («dental therapist»),

— ontoigienista («dental hygienist»),

— ottico diplomato («dispensing optician»),

— sorvegliante di miniera addetto alla sicurezza («mine deputy»),

— curatore fallimentare («insolvency practitioner»),

— notaio abilitato («licensed conveyancer»),

— primo ufficiale - navi mercantili/passeggeri - senza restrizioni («first mate - freight/passenger ships - unrestricted»),

- secondo ufficiale - navi mercantili/passeggeri - senza restrizioni («second mate - freight/passenger ships - unrestricted»),
- terzo ufficiale - navi mercantili/passeggeri - senza restrizioni («third mate - freight/passenger ships unrestricted»),
- ufficiale di coperta - navi mercantili/passeggeri - senza restrizioni («deck officer - freight/passenger ships - unrestricted»),
- ufficiale di macchina - navi mercantili/passeggeri - area commerciale illimitata («engineer officer - freight/passenger ships - unlimited trading area»),
- tecnico qualificato nel campo della gestione dei rifiuti («certified technically competent person in waste management»),

che conferiscono le qualifiche ammesse in quanto «National Vocational Qualifications» (NVQ) o ammesse in Scozia in quanto «Scottish Vocational Qualifications», dei livelli 3 e 4 del «National Framework of Vocational Qualifications» del Regno Unito.

Questi livelli corrispondono alle seguenti definizioni:

- Livello 3: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti svariati in contesti molto diversi. Per la maggior parte di carattere complesso e non ordinario, comportano un notevole livello di responsabilità ed autonomia e le funzioni esercitate comportano spesso la sorveglianza o l'inquadramento di altre persone.
  - Livello 4: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti complessi, di carattere tecnico o specializzato, in contesti molto diversi e con un considerevole livello di responsabilità personale ed autonomia. Le funzioni esercitate a questo livello comportano spesso la responsabilità di lavori effettuati da altre persone e la ripartizione delle risorse.
-

ALLEGATO III

**Elenco delle formazioni regolamentate di cui all'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma**

Nel Regno Unito:

I corsi di formazione regolamentati che conferiscono le qualifiche ammesse in quanto «National Vocational Qualifications» (NVQ) o ammesse in Scozia in quanto «Scottish Vocational Qualifications», dei livelli 3 e 4 del «National Framework of Vocational Qualifications» del Regno Unito.

Questi livelli corrispondono alle seguenti definizioni:

- Livello 3: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti svariati in contesti molto diversi. Per la maggior parte di carattere complesso e non ordinario, comportano un notevole livello di responsabilità ed autonomia e le funzioni esercitate comportano spesso la sorveglianza o l'inquadramento di altre persone.
- Livello 4: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti complessi, di carattere tecnico o specializzato, in contesti molto diversi e con un considerevole livello di responsabilità personale ed autonomia. Le funzioni esercitate a questo livello comportano spesso la responsabilità di lavori effettuati da altre persone e la ripartizione delle risorse.

In Germania:

I seguenti corsi di formazione:

- I corsi di formazione professionale regolamentati che preparano alle professioni di assistente tecnico [«technischer(e) Assistent(in)»] e di assistente commerciale («kaufmännischer(e) Assistent(in)»), alle professioni sociali («soziale Berufe») nonché alla professione di insegnante statale di riabilitazione alla respirazione e all'uso della parola e della voce [«staatlich geprüfter(e) Atem-, Sprech- und Stimmlehrer(in)»], aventi una durata complessiva di almeno 13 anni, che presuppongono il superamento del primo ciclo dell'insegnamento secondario («mittlerer Bildungsabschluss») e comprendono:
  - i) almeno tre anni<sup>(1)</sup> di formazione professionale in una scuola specializzata («Fachschule»), che si concludono con un esame e sono eventualmente completati da un ciclo di specializzazione di uno o due anni, che si conclude con un esame, o
  - ii) almeno due anni e mezzo di formazione professionale in una scuola specializzata («Fachschule»), che si concludono con un esame e sono completati da una pratica professionale di almeno sei mesi o da un tirocinio professionale di almeno sei mesi in un istituto riconosciuto, o
  - iii) almeno due anni in una scuola specializzata («Fachschule»), che si concludono con un esame e sono completati da una pratica professionale di almeno un anno in un istituto riconosciuto.
- I corsi di formazione professionale regolamentati per tecnici [«Techniker(in)»], periti di economia aziendale («Betriebswirte(in)»), progettisti («Gestalter(in)») e assistenti familiari («Familienpfleger(in)») sanciti da un diploma statale («staatlich geprüft»), per una durata totale di almeno sedici anni, che presuppongono l'assolvimento dell'obbligo scolastico o di una formazione equivalente (della durata di almeno nove anni) nonché il conseguimento di una formazione in scuola professionale («Berufsschule») di almeno tre anni e comprendono, in seguito ad una pratica professionale di almeno due anni, una formazione a tempo pieno per almeno due anni o una formazione a tempo parziale di durata equivalente.
- I corsi di formazione professionale regolamentati e i corsi di formazione continua regolamentati di una durata complessiva di almeno quindici anni, che presuppongono, in linea di massima, l'assolvimento dell'obbligo scolastico (della durata di almeno nove anni) e una formazione professionale completa (in generale tre anni) e comprendono, in linea di massima, una pratica professionale di almeno due anni (in generale tre anni) nonché un esame nel quadro della formazione continua, per la cui preparazione sono generalmente adottate misure di formazione complementare parallele alla pratica professionale (almeno 1 000 ore) o a tempo pieno (almeno un anno).

Le autorità tedesche comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco dei cicli di formazione interessati dal presente allegato.

<sup>(1)</sup> La durata minima di tre anni può essere ridotta a due se l'interessato è in possesso della qualifica necessaria per accedere all'università («Abitur»), ossia tredici anni di formazione preliminare, o della qualifica necessaria per accedere alle «Fachhochschulen» (la «Fachhochschulreife»), ossia dodici anni di formazione preliminare.

Nei Paesi Bassi:

- I corsi di formazione professionale regolamentati di una durata complessiva di almeno quindici anni, che presuppongono l'assolvimento di otto anni d'istruzione primaria più quattro anni d'istruzione secondaria generale inferiore («MAVO») o di istruzione professionale preparatoria («VBO») o d'istruzione secondaria generale superiore, e che richiedono il completamento di un ciclo di tre o quattro anni in una scuola di formazione professionale intermedia («MBO»), concludendosi con un esame.
- I corsi di formazione professionale regolamentati di una durata complessiva di almeno sedici anni, che presuppongono l'assolvimento di otto anni d'istruzione primaria più quattro anni di istruzione professionale preparatoria («VBO») almeno o d'istruzione secondaria generale superiore, e che richiedono il completamento di un ciclo di almeno quattro anni di formazione professionale nel quadro del sistema di tirocinio comprendente almeno un giorno alla settimana d'insegnamento teorico in una scuola e negli altri giorni formazione pratica in un centro di formazione pratica o in un'impresa e concludendosi con un esame di livello secondario o terziario.

Le autorità dei Paesi Bassi comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco dei cicli di formazione interessati dal presente allegato.

In Austria:

- I corsi delle scuole professionali superiori («Berufsbildende Höhere Schulen») e degli istituti d'istruzione superiore di agricoltura e silvicoltura («Höhere Land- und Forstwirtschaftliche Lehranstalten»), comprese le scuole di tipo speciale («einschließlich der Sonderformen»), la struttura e il livello dei quali sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.

Detti corsi hanno una durata complessiva di almeno tredici anni e comprendono cinque anni di formazione professionale, sancita da un esame finale il cui superamento è prova di competenza professionale.

- I corsi di perfezionamento nell'ambito delle scuole tecniche professionali («Meisterschulen»), di altri istituti («Meisterklassen»), delle scuole tecniche industriali («Werkmeisterschulen») o delle scuole professionali edili («Bauhandwerkerschulen»), la struttura e il livello dei quali sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.

Detti corsi hanno una durata complessiva di almeno tredici anni, di cui nove anni di scolarità obbligatoria seguiti da almeno tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata o almeno tre anni di formazione in un'impresa e parallelamente in una scuola professionale («Berufsschule»), concludendosi in entrambi i casi con un esame, completati da un corso di perfezionamento professionale di almeno un anno in una scuola tecnica professionale («Meisterschule»), in altri istituti («Meisterklassen»), in una scuola tecnica industriale («Werkmeisterschule») o in una scuola professionale edile («Bauhandwerkerschule»). Nella maggior parte dei casi la durata totale è di almeno quindici anni compresi i periodi di esperienza lavorativa, che precedono i corsi di perfezionamento professionale nei suddetti istituti o sono accompagnati da corsi a tempo parziale (almeno 960 ore).

Le autorità austriache comunicano alla Commissione e agli Stati membri un elenco dei cicli di formazione interessati dal presente allegato.

---

## ALLEGATO IV

## Attività collegate alle categorie di esperienza professionale di cui agli articoli 17, 18 e 19

## Lista I

Classi comprese nella direttiva 64/427/CEE, modificata dalla direttiva 69/77/CEE, e nelle direttive 68/366/CEE e 82/489/CEE

1

*Direttiva 64/427/CEE**(Direttiva di liberalizzazione 64/429/CEE)**Nomenclatura NICE (corrispondente alle classi ISIC 23-40)*

Classe	23	Industria tessile
	232	Trasformazione di fibre tessili con sistema laniero
	233	Trasformazione di fibre tessili con sistema cotoniero
	234	Trasformazione di fibre tessili con sistema serico
	235	Trasformazione di fibre tessili con sistema per lino e canapa
	236	Industria delle altre fibre tessili (juta, fibre dure), fabbricazione di cordami
	237	Fabbricazione di tessuti a maglia, maglieria, calze
	238	Finissaggio dei tessuti
	239	Altre industrie tessili
Classe	24	Fabbricazione di calzature, di articoli di abbigliamento e di biancheria per la casa
	241	Fabbricazione a macchina di calzature (escluse quelle in gomma e in legno)
	242	Fabbricazione a mano di calzature e loro riparazione
	243	Fabbricazione di articoli d'abbigliamento e biancheria per casa (eccettuate le pellicce)
	244	Confezione di materassi, copriletto ed altri articoli di arredamento
	244	Fabbricazione di pellicce e articoli in pelo
Classe	25	Industrie del legno e del sughero (esclusa l'industria del mobile in legno)
	251	Taglio e preparazione industriale del legno
	252	Fabbricazione di articoli semifiniti in legno
	253	Carpenteria, falegnameria, pavimenti in legno (produzione di serie)
	254	Fabbricazione di imballaggi in legno
	255	Fabbricazione di altri oggetti in legno (mobili esclusi)
	259	Fabbricazione di articoli in paglia, sughero, giunco e vimini, spazzole, scope e pennelli
Classe	26	260 Industrie del mobile in legno
Classe	27	Industrie della carta e della sua trasformazione
	271	Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone
	272	Trasformazione della carta e del cartone, fabbricazione di articoli in pasta-carta
Classe	28	280 Stampa, edizioni e industrie collegate

Classe	29	Industria del cuoio e delle pelli
	291	Concia del cuoio e delle pelli
	292	Fabbricazione di articoli in cuoio e in pelle
Ex classe	30	Industria della gomma, delle materie plastiche, delle fibre artificiali e sintetiche e dei prodotti amilacei
	301	Trasformazione della gomma e dell'amianto
	302	Trasformazione delle materie plastiche
	303	Produzione di fibre artificiali e sintetiche
Ex classe	31	Industria chimica
	311	Fabbricazione di prodotti chimici di base e fabbricazione seguita da trasformazione più o meno spinta degli stessi
	312	Fabbricazione specializzata di prodotti chimici destinati principalmente all'industria e all'agricoltura (compresa la fabbricazione di grassi e oli industriali di origine vegetale o animale compresa nel gruppo ISIC 312)
	313	Fabbricazione specializzata di prodotti chimici destinati principalmente al consumo privato e all'ufficio [(esclusa la fabbricazione di prodotti medicinali e farmaceutici (ex gruppo ISIC 319)]
Classe	32	320 Lavorazione del petrolio
Classe	33	Industria dei prodotti minerali non metallici
	331	Fabbricazione di materiale da costruzione in laterizio
	332	Industria del vetro
	333	Fabbricazione di gres, porcellane, maioliche, terracotta e prodotti refrattari
	334	Fabbricazione di cemento, calce e gesso
	335	Fabbricazione di elementi per costruzione in calcestruzzo, cemento e gesso
	339	Lavorazione della pietra e di prodotti minerali non metallici
Classe	34	Produzione e prima trasformazione dei metalli ferrosi e non ferrosi
	341	Siderurgia (secondo il trattato CECA ivi comprese le cokerie siderurgiche integrate)
	342	Fabbricazione di tubi d'acciaio
	343	Trafilatura, stiratura, laminatura dei nastri, produzione di profilati a freddo
	344	Produzione e prima trasformazione di metalli non ferrosi
	345	Fonderie di metalli ferrosi e non ferrosi
Classe	35	Fabbricazione di oggetti in metallo (eccettuate la macchine e il materiale da trasporto)
	351	Forgiatura, stampaggio, imbutitura di grandi pezzi
	352	Seconda trasformazione e trattamento anche superficiale dei metalli
	353	Costruzioni metalliche
	354	Costruzione di caldaie e serbatoi
	355	Fabbricazione di utensili e articoli finiti in metallo (materiale elettrico escluso)
	359	Attività ausiliarie delle industrie meccaniche

Classe	36	Costruzione di macchine non elettriche
	361	Costruzione di macchine e trattori agricoli
	362	Costruzione di macchine per ufficio
	363	Costruzione di macchine utensili per la lavorazione dei metalli, di utensileria e utensili per macchine
	364	Costruzione di macchine tessili ed accessori; costruzione di macchine per cucire
	365	Costruzione di macchine e apparecchi per le industrie alimentari, chimiche e affini
	366	Costruzione di macchine per le miniere, le industrie siderurgiche e le fonderie, per il genio civile e l'edilizia; costruzione di materiale per sollevamento e trasporto
	367	Fabbricazione di organi di trasmissione
	368	Costruzione di altri macchinari specifici
	369	Costruzione di altre macchine e apparecchi non elettrici
Classe	37	Costruzione di macchine e materiale elettrico
	371	Fabbricazione di fili e cavi elettrici
	372	Fabbricazione di motori, generatori, trasformatori, interruttori ed altro materiale elettrico per impianti
	373	Fabbricazione di macchine e materiale elettrico per l'industria
	374	Fabbricazione di materiale per telecomunicazioni, radar, di contatori, strumenti di misura e di apparecchiature elettromedicali
	375	Costruzione di apparecchiature elettroniche, di apparecchi radio, televisione, elettroacustici
	376	Costruzione di apparecchi elettrodomestici
	377	Fabbricazione di lampadine e altro materiale per illuminazione
	378	Produzione di pile ed accumulatori
	379	Riparazione, montaggio, lavori d'installazione (di macchine elettriche)
Ex Classe	38	Costruzione di materiale da trasporto
	383	Costruzione di automezzi e loro parti staccate
	384	Riparazione di automezzi, cicli, motocicli
	385	Costruzione di cicli, motocicli e loro parti staccate
	389	Costruzione di materiale da trasporto n.c.a.
Classe	39	Industrie manifatturiere diverse
	391	Fabbricazione di strumenti di precisione e di apparecchi di misura e controllo
	392	Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e di apparecchi ortopedici (scarpe ortopediche escluse)
	393	Fabbricazione di strumenti ottici e di apparecchiature fotografiche
	394	Fabbricazione e riparazione di orologi
	395	Bigiotteria, oreficeria, gioielleria, taglio delle pietre preziose
	396	Fabbricazione e riparazione di strumenti musicali
	397	Fabbricazione di giochi, giocattoli e articoli sportivi
	399	Industrie manifatturiere diverse
Classe	40	Edilizia e genio civile
	400	Edilizia e genio civile (imprese non specializzate); demolizione
	401	Costruzione di immobili (d'abitazione ed altri)
	402	Genio civile: costruzione di strade, ponti, ferrovie, ecc.
	403	Installazioni varie per l'edilizia
	404	Finitura dei locali

2

*Direttiva 68/366/CEE*

*(Direttiva di liberalizzazione 68/365/CEE)*

*Nomenclatura NICE*

Classe	20A	200 Industrie dei grassi vegetali e animali
	20B	Industrie alimentari (eccettuata la fabbricazione di bevande)
	201	Macellazione del bestiame, preparazione e conservazione della carne
	202	Industria casearia
	203	Preparazione di conserve di frutta e di legumi
	204	Conservazione del pesce ed altri prodotti del mare
	205	Lavorazione delle granaglie
	206	Panetteria, pasticceria, biscottificio
	207	Produzione e raffinazione dello zucchero
	208	Industria del cacao, cioccolato, caramelle e gelati
	209	Fabbricazione di prodotti alimentari diversi
Classe	21	Fabbricazione di bevande
	211	Industria dell'alcole etilico di fermentazione, del lievito e delle bevande alcoliche
	212	Industria del vino e delle bevande alcoliche assimilate (senza malto)
	213	Produzione di birra e malto
	214	Industria delle bevande analcoliche e delle acque gassate
Ex 30	30	Industria della gomma, delle materie plastiche, delle fibre artificiali e sintetiche e dei prodotti amilacei
	304	Industria dei prodotti amilacei

3

*Direttiva 82/489/CEE*

*Nomenclatura ISIC*

Ex 855 Parrucchieri (escluse le attività di pedicure e di istituti professionali per estetisti)

## Lista II

**Classi comprese nelle direttive 75/368/CEE, 75/369/CEE e 82/470/CEE**

1

*Direttiva 75/368/CEE (attività di cui all'articolo 5, paragrafo 1)*

*Nomenclatura ISIC*

Ex 04	04	Pesca
	043	Pesca nelle acque interne
Ex 38	38	Costruzione di materiale da trasporto
	381	Costruzione navale e riparazione di navi
	382	Costruzione di materiale ferroviario
	386	Costruzione di aerei (compresa la costruzione di materiale spaziale)

- Ex 71      Attività ausiliarie dei trasporti e attività diverse dai trasporti che rientrano nei seguenti gruppi:
- ex 711      Esercizio di carrozze con letti e carrozze ristoranti; manutenzione del materiale ferroviario nelle officine di riparazione e pulizia delle carrozze
  - ex 712      Manutenzione del materiale da trasporto urbano, suburbano e interurbano di viaggiatori
  - ex 713      Manutenzione di altri materiali da trasporto stradale di viaggiatori (quali automobili, autocarri, taxi)
  - ex 714      Esercizio e manutenzione di opere ausiliarie di trasporto stradale (quali strade, gallerie e ponti stradali a pagamento, stazioni stradali, parcheggi, depositi di autobus e tram)
  - ex 716      Attività ausiliarie relative alla navigazione interna (quali esercizio e manutenzione delle vie navigabili, porti ed altri impianti per la navigazione interna: rimorchio e pilotaggio nei porti, posa di boe, carico e scarico di battelli ed altre attività analoghe, quali salvataggio di battelli, alaggio ed utilizzazione di depositi di barche)
- 73      Comunicazioni: poste e telecomunicazioni
- Ex 85      Servizi personali
- 854      Lavanderia, lavaggio a secco e tintoria
  - ex 856      Studi fotografici: ritratti e fotografie commerciali, esclusa l'attività di fotoreporter
  - ex 859      Servizi personali non classificati altrove, unicamente manutenzione e pulitura di immobili o di locali

2

*Direttiva 75/369/CEE (articolo 6: quando l'attività è considerata industriale o artigianale)*

*Nomenclatura ISIC*

Esercizio ambulante delle seguenti attività:

- a) acquisto e vendita di merci:
  - da parte di venditori ambulanti e di merciaiuoli (ex gruppo ISIC 612),
  - su mercati coperti, ma non in posti fissati stabilmente al suolo, e su mercati non coperti;
- b) attività che formano oggetto di altre direttive recanti misure transitorie le quali escludono esplicitamente, o non menzionano, la forma ambulante di tali attività

3

*Direttiva 82/470/CEE (articolo 6, paragrafi 1 e 3)*

*Gruppi 718 e 720 della nomenclatura ISIC*

Le attività ivi contemplate consistono in particolare:

- nell'organizzare, presentare e vendere, a forfait o a provvigione, gli elementi isolati o coordinati (trasporto, alloggio, vitto, escursioni, ecc.) di un viaggio o di un soggiorno, a prescindere dal motivo dello spostamento [(articolo 2, punto B, lettera a)],
- nell'agire come intermediario tra gli imprenditori di diversi modi di trasporto e le persone che spediscono o che si fanno spedire delle merci e nell'effettuare varie operazioni collegate:
  - aa) concludendo per conto di committenti, contratti con gli imprenditori di trasporto;
  - bb) scegliendo il modo di trasporto, l'impresa e l'itinerario ritenuti più vantaggiosi per il committente;
  - cc) preparando il trasporto dal punto di vista tecnico (ad esempio: imballaggio necessario al trasporto); effettuando diverse operazioni accessorie durante il trasporto (ad esempio: provvedendo all'approvvigionamento di ghiaccio per i vagoni refrigeranti);
  - dd) assolvendo le formalità collegate al trasporto, quali la redazione delle lettere di vettura; raggruppando le spedizioni e separandole;

- ee) coordinando le diverse parti di un trasporto col provvedere al transito, alla rispedizione, al trasbordo e alle varie operazioni terminali;
- ff) procurando rispettivamente dei carichi ai vettori e delle possibilità di trasporto alle persone che spediscono o si fanno spedire delle merci;
- nel calcolare le spese di trasporto e controllarne la composizione,
  - nello svolgere alcune pratiche a titolo permanente o occasionale, in nome e per conto di un armatore o di un vettore marittimo (presso autorità portuali, imprese di approvvigionamento navi, ecc.).
- [Attività di cui all'articolo 2, punto A, lettere a), b) o d)]

### Lista III

**Direttive 64/222/CEE, 68/364/CEE, 68/368/CEE, 75/368/CEE, 75/369/CEE, 70/523/CEE e 82/470/CEE**

#### 1

*Direttiva 64/222/CEE*

*(Direttive di liberalizzazione 64/223/CEE e 64/224/CEE)*

1. Attività non salariate del commercio all'ingrosso, escluso quello dei medicinali e prodotti farmaceutici, dei prodotti tossici e degli agenti patogeni e quello del carbone (gruppo ex 611).
2. Attività professionali dell'intermediario incaricato, in virtù di uno o più mandati, di preparare o concludere operazioni commerciali a nome e per conto di terzi.
3. Attività professionali dell'intermediario che, senza un incarico permanente, mette in relazione persone che desiderano contrattare direttamente, o prepara le operazioni commerciali o aiuta a concluderle.
4. Attività professionali dell'intermediario che conclude operazioni commerciali a nome proprio per conto di terzi.
5. Attività professionali dell'intermediario che effettua per conto di terzi vendite all'asta all'ingrosso.
6. Attività professionali degli intermediari che vanno di porta in porta per raccogliere ordinazioni.
7. Attività di prestazioni di servizi effettuate a titolo professionale da un intermediario salariato che è al servizio di una o di più imprese commerciali, industriali o artigianali.

#### 2

*Direttiva 68/364/CEE*

*(Direttiva di liberalizzazione 68/363/CEE)*

Ex gruppo 612 ISIC: Commercio al minuto

Attività escluse :

- |     |   |
|-----|---|
| 012 | Locazione di macchine agricole  |
| 640 | Affari immobiliari, locazione   |
| 713 | Locazione di automobili, di vetture e di cavalli  |
| 718 | Locazione di carrozze e vagoni ferroviari   |
| 839 | Locazione di macchine per ditte commerciali   |
| 841 | Locazione di posti di cinematografo e noleggio di film  |
| 842 | Locazione di posti di teatro e noleggio di attrezzature teatrali  |
| 843 | Locazione di battelli, locazione di biciclette, locazione di apparecchi automatici per introduzione di moneta |
| 853 | Locazione di camere ammobiliate   |
| 854 | Locazione di biancheria   |
| 859 | Locazione di indumenti  |

3

*Direttiva 68/368/CEE*

*(Direttiva di liberalizzazione 68/367/CEE)*

*Nomenclatura ISIC*

Ex classe 85 ISIC

1. Ristoranti e spacci di bevande (gruppo ISIC 852).
2. Alberghi e simili, terreni per campeggio (gruppo ISIC 853).

4

*Direttiva 75/368/CEE (articolo 7)*

*Tutte le attività elencate nell'allegato della direttiva 75/368/CEE, tranne le attività di cui all'articolo 5, paragrafo 1 di detta direttiva (lista II, n. 1 del presente allegato).*

*Nomenclatura ISIC*

- Ex 62      Banche e altri istituti finanziari
- Ex 620      Agenzie di brevetti ed imprese di distribuzione dei canoni
- Ex 71      Trasporti
- Ex 713      Trasporti su strada di passeggeri, esclusi i trasporti effettuati con autoveicoli
- Ex 719      Esercizio di condutture destinate al trasporto di idrocarburi liquidi e di altri prodotti chimici liquidi
- Ex 82      Servizi forniti alla collettività
- 827      Biblioteche, musei, giardini botanici e zoologici
- Ex 84      Servizi ricreativi
- 843      Servizi ricreativi non classificati altrove:
- attività sportive (campi sportivi, organizzazioni di incontri sportivi, ecc.), escluse le attività di istruttore sportivo,
  - attività di gioco (scuderie di cavalli, campi da gioco, campi da corse, ecc.),
  - attività ricreative (circhi, parchi di attrazione ed altri divertimenti, ecc.).
- Ex 85      Servizi personali
- Ex 851      Servizi domestici
- Ex 855      Istituti di bellezza ed attività di manicure, escluse le attività di pedicure, le scuole professionali di cure di bellezza e di parrucchiere
- Ex 859      Servizi personali non classificati altrove escluse le attività dei massaggiatori sportivi e parasanitari e delle guide di montagna, raggruppate nel modo seguente:
- disinfezione e lotta contro gli animali nocivi,
  - locazione di vestiti e guardaroba,
  - agenzie matrimoniali e servizi analoghi,
  - attività a carattere divinatorio e congetturale,
  - servizi igienici ed attività connesse,
  - pompe funebri e manutenzione dei cimiteri,
  - guide accompagnatrici ed interpreti turistici.

5

*Direttiva 75/369/CEE (articolo 5)*

Esercizio ambulante delle seguenti attività:

- a) acquisto e vendita di merci:
  - da parte di venditori ambulanti e di merciaiuoli (ex gruppo ISIC 612),
  - su mercati coperti ma non in posti fissati stabilmente al suolo e su mercati non coperti;
- b) attività che formano oggetto di misure transitorie che escludono esplicitamente, o non menzionano, la forma ambulante di tali attività.

6

*Direttiva 70/523/CEE*

Attività non salariate del commercio all'ingrosso di carbone e attività degli intermediari in materia di carbone (ex gruppo 6112, nomenclatura ISIC)

7

*Direttiva 82/470/CEE (articolo 6, paragrafo 2)*

[Attività di cui all'articolo 2, punto A, lettere c) o e), punto B, lettera b), punti C o D]

Tali attività consistono in particolare:

- nel dare a noleggio vagoni o carrozze ferroviarie per il trasporto di persone o merci,
- nel fungere da intermediario nell'acquisto, vendita o nolo di navi,
- nel preparare, negoziare, e concludere contratti per il trasporto di emigranti,
- nel ricevere qualsiasi oggetto o merce in deposito per conto del depositante, sotto il regime doganale o non doganale, in depositi, magazzini generali, magazzini per la custodia di mobili, depositi frigoriferi, silos, ecc.,
- nel rilasciare al depositante un titolo che rappresenti l'oggetto o la merce ricevuta in deposito,
- nel fornire recinti, alimenti e luoghi di vendita per il bestiame in temporanea custodia, sia prima della vendita, sia in transito per il o dal mercato,
- nell'effettuare il controllo o la perizia tecnica di autoveicoli,
- nel determinare le dimensioni, il peso o il volume delle merci.

---

ALLEGATO V

Riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione

V.1. MEDICI

5.1.1. Titoli di formazione medica di base

Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Data di riferimento
België/Belgique/ Belgien	Diploma van arts/Diplôme de docteur en médecine	— Les universités/De universiteiten — Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française/De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap		20 dicembre 1976
Česká republika	Diplom o ukončení studia ve studijním programu všeobecné lékařství (doktor medicíny, MUDr.)	Lékařská fakulta univerzity v České republice	— Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce	1° maggio 2004
Danmark	Bevis for bestået lægevidenskabelig embedseksamen	Medicinsk universitetsfakultet	— Autorisation som læge, udstedt af Sundhedsstyrelsen og — Tilladelse til selvstændigt virke som læge (dokumentation for gennemført praktisk uddannelse), udstedt af Sundhedsstyrelsen	20 dicembre 1976
Deutschland	— Zeugnis über die Ärztliche Prüfung — Zeugnis über die Ärztliche Staatsprüfung und Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent, soweit diese nach den deutschen Rechtsvorschriften noch für den Abschluss der ärztlichen Ausbildung vorgesehen war	Zuständige Behörden		20 dicembre 1976
Eesti	Diplom arstiteaduse õppekava läbimise kohta	Tartu Ülikool		1° maggio 2004
Ελλάς	Πτυχίο Ιατρικής	— Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου, — Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου		1° gennaio 1981
España	Título de Licenciado en Medicina y Cirugía	— Ministerio de Educación y Cultura — El rector de una Universidad		1° gennaio 1986
France	Diplôme d'Etat de docteur en médecine	Universités		20 dicembre 1976
Ireland	Primary qualification	Competent examining body	Certificate of experience	20 dicembre 1976
Italia	Diploma di laurea in medicina e chirurgia	Università	Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia	20 dicembre 1976

Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Data di riferimento
Κύπρος	Πιστοποιητικό Εγγραφής Ιατρού	Ιατρικό Συμβούλιο		1° maggio 2004
Latvija	ārsta diploms	Universitātes tipa augstskola		1° maggio 2004
Lietuva	Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo kvalifikaciją	Universitetas	Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją	1° maggio 2004
Luxembourg	Diplôme d'Etat de docteur en médecine, chirurgie et accouchements,	Jury d'examen d'Etat	Certificat de stage	20 dicembre 1976
Magyarország	Általános orvos oklevél (doctor medicinae universae, röv.: dr. med. univ.)	Egyetem		1° maggio 2004
Malta	Lawrja ta' Tabib tal-Medicina u l-Kirurgija	Universita' ta' Malta	Ċertifikat ta' registrazzjoni mahruġ mill-Kunsill Mediku	1° maggio 2004
Nederland	Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen	Faculteit Geneeskunde		20 dicembre 1976
Österreich	1. Urkunde über die Verleihung des akademischen Grades Doktor der gesamten Heilkunde (bzw. Doctor medicinae universae, Dr.med.univ.) 2. Diplom über die spezifische Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin bzw. Facharzt Diplom	1. Medizinische Fakultät einer Universität 2. Österreichische Ärztekammer		1° gennaio 1994
Polska	Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim z tytułem «lekarza»	1. Akademia Medyczna 2. Uniwersytet Medyczny 3. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego	Lekarski Egzamin Państwowy	1° maggio 2004
Portugal	Carta de Curso de licenciatura em medicina	Universidades	Diploma comprovativo da conclusão do internato geral emitido pelo Ministério da Saúde	1° gennaio 1986
Slovenija	Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov «doktor medicine/doktorica medicine»	Univerza		1° maggio 2004
Slovensko	Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu «doktor medicíny» («MUDr.»)	Vysoká škola		1° maggio 2004
Suomi/ Finland	Lääketieteen lisensiaatin tutkinto/Medicine licentiate-examen	— Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet — Kuopion yliopisto — Oulun yliopisto — Tampereen yliopisto — Turun yliopisto	Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta/ Examenbevis om tilläggutbildning för läkare inom primärvården	1° gennaio 1994
Sverige	Läkarexamen	Universitet	Bevis om praktisk utbildning som utfärdas av Socialstyrelsen	1° gennaio 1994
United Kingdom	Primary qualification	Competent examining body	Certificate of experience	20 dicembre 1976

## 5.1.2. Titoli di formazione di medico specializzato

Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Data di riferimento
België/Belgique/ Belgien	Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/ Titre professionnel particulier de médecin spécialiste	Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique	20 dicembre 1976
Česká republika	Diplom o specializaci	Ministerstvo zdravotnictví	1° maggio 2004
Danmark	Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge	Sundhedsstyrelsen	20 dicembre 1976
Deutschland	Fachärztliche Anerkennung	Landesärztekammer	20 dicembre 1976
Eesti	Residentuuri lõputunnistus eriarstiabi erialal	Tartu Ülikool	1° maggio 2004
Ελλάς	Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας	1. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 2. Νομαρχία	1° gennaio 1981
España	Título de Especialista	Ministerio de Educación y Cultura	1° gennaio 1986
France	1. Certificat d'études spéciales de médecine 2. Attestation de médecin spécialiste qualifié 3. Certificat d'études spéciales de médecine 4. Diplôme d'études spécialisées ou spécialisation complémentaire qualifiante de médecine	1. Universités 2. Conseil de l'Ordre des médecins 3. Universités 4. Universités	20 dicembre 1976
Ireland	Certificate of Specialist doctor	Competent authority	20 dicembre 1976
Italia	Diploma di medico specialista	Università	20 dicembre 1976
Κύπρος	Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας	Ιατρικό Συμβούλιο	1° maggio 2004
Latvija	«Sertifikāts»—kompetentu iestāžu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu specialitātē	Latvijas Ārstu biedrība Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība	1° maggio 2004
Lietuva	Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją	Universitetas	1° maggio 2004
Luxembourg	Certificat de médecin spécialiste	Ministre de la Santé publique	20 dicembre 1976
Magyarország	Szakorvosi bizonyítvány	Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete	1° maggio 2004
Malta	Ċertifikat ta' Speċjalista Mediki	Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti	1° maggio 2004

Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Data di riferimento
Nederland	Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister	— Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst — Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst	20 dicembre 1976
Österreich	Facharzt Diplom	Österreichische Ärztekammer	1° gennaio 1994
Polska	Dyplom uzyskania tytułu specjalisty	Centrum Egzaminów Medycznych	1° maggio 2004
Portugal	1. Grau de assistente 2. Título de especialista	1. Ministério da Saúde 2. Ordem dos Médicos	1° gennaio 1986
Slovenija	Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu	1. Ministrstvo za zdravje 2. Zdravniška zbornica Slovenije	1° maggio 2004
Slovensko	Diplom o špecializácii	Slovenská zdravotnícka univerzita	1° maggio 2004
Suomi/ Finland	Erikoislääkäarin tutkinto/Specialläkarexamen	1. Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet 2. Kuopion yliopisto 3. Oulun yliopisto 4. Tampereen yliopisto 5. Turun yliopisto	1° gennaio 1994
Sverige	Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen	Socialstyrelsen	1° gennaio 1994
United Kingdom	Certificate of Completion of specialist training	Competent authority	20 dicembre 1976

5.1.3. Denominazioni delle formazioni mediche specializzate

Paese	Anestesia Durata minima della formazione: 3 anni	Chirurgia generale Durata minima della formazione: 5 anni
	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien	Anesthésie-réanimation/Anesthesie reanimatie	Chirurgie/Heelkunde
Česká republika	Anesteziologie a resuscitace	Chirurgie
Danmark	Anæstesiologi	Kirurgi elsler kirurgiske sygdomme
Deutschland	Anästhesiologie	(Allgemeine) Chirurgie
Eesti	Anestesioloogia	Üldkirurgia
Ελλάς	Αναισθησιολογία	Χειρουργική

Paese	Anestesia Durata minima della formazione: 3 anni	Chirurgia generale Durata minima della formazione: 5 anni
	Denominazione	Denominazione
España	Anestesiología y Reanimación	Cirugía general y del aparato digestivo
France	Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale	Chirurgie générale
Ireland	Anaesthesia	General surgery
Italia	Anestesia e rianimazione	Chirurgia generale
Κύπρος	Αναισθησιολογία	Γενική Χειρουργική
Latvija	Anestezioloģija un reanimatoloģija	Ķirurgija
Lietuva	Anesteziologija reanimatologija	Chirurgija
Luxembourg	Anesthésie-réanimation	Chirurgie générale
Magyarország	Aneszteziológia és intenzív terápia	Sebészet
Malta	Anesteżija u Kura Intensiva	Kirurgija Ġenerali
Nederland	Anesthesiologie	Heelkunde
Österreich	Anästhesiologie und Intensivmedizin	Chirurgie
Polska	Anestezjologia i intensywne terapie	Chirurgia ogólna
Portugal	Anestesiologia	Cirurgia geral
Slovenija	Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina	Splošna kirurgija
Slovensko	Anestéziológia a intenzívna medicína	Chirurgia
Suomi/Finland	Anestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvård	Yleiskirurgia/Allmän kirurgi
Sverige	Anestesi och intensivvård	Kirurgi
United Kingdom	Anaesthetics	General surgery

Paese	Neurochirurgia Durata minima della formazione: 5 anni	Ostetricia e ginecologia Durata minima della formazione: 4 anni
	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/ Belgien	Neurochirurgie	Gynécologie — obstétrique/Gynaecologie en verloskunde
Česká republika	Neurochirurgie	Gynekologie a porodnictví
Danmark	Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme	Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp
Deutschland	Neurochirurgie	Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Eesti	Neurokirurgia	Sünnitusabi ja günekoloogia
Ελλάς	Νευροχειρουργική	Μαιευτική-Γυναικολογία
España	Neurocirugía	Obstetricia y ginecología
France	Neurochirurgie	Gynécologie — obstétrique
Ireland	Neurosurgery	Obstetrics and gynaecology
Italia	Neurochirurgia	Ginecologia e ostetricia
Κύπρος	Νευροχειρουργική	Μαιευτική — Γυναικολογία
Latvija	Neiroķirurgija	Ginekologija un dzemdniecība
Lietuva	Neurochirurgija	Akušerija ginekologija
Luxembourg	Neurochirurgie	Gynécologie — obstétrique
Magyarország	Idegsebészet	Szülészet-nőgyógyászat
Malta	Newrokirurgija	Ostetriċja u Ġinekologija
Nederland	Neurochirurgie	Verloskunde en gynaecologie
Österreich	Neurochirurgie	Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Polska	Neurochirurgia	Położnictwo i ginekologia
Portugal	Neurocirurgia	Ginecologia e obstetricia
Slovenija	Nevrokirurgija	Ginekologija in porodništvo
Slovensko	Neurochirurgia	Gynekológia a pôrodníctvo
Suomi/Finland	Neurokirurgia/Neurokirurgi	Naistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar och förlossningar
Sverige	Neurokirurgi	Obstetrik och gynekologi
United Kingdom	Neurosurgery	Obstetrics and gynaecology

Paese	Medicina generale (interna) Durata minima della formazione: 5 anni	Oftalmologia Durata minima della formazione: 3 anni
	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien	Médecine interne/Inwendige geneeskunde	Ophtalmologie/Oftalmologie
Česká republika	Vnitřní lékařství	Oftalmologie
Danmark	Intern medicin	Oftalmologi eller øjensygdomme
Deutschland	Innere Medizin	Augenheilkunde
Eesti	Sisehaigused	Oftalmoloogia
Ελλάς	Παθολογία	Οφθαλμολογία
España	Medicina interna	Oftalmología
France	Médecine interne	Ophtalmologie
Ireland	General medicine	Ophthalmic surgery
Italia	Medicina interna	Oftalmologia
Κύπρος	Παθολογία	Οφθαλμολογία
Latvija	Internā medicīna	Oftalmoloģija
Lietuva	Vidaus ligos	Oftalmologija
Luxembourg	Médecine interne	Ophtalmologie
Magyarország	Belgyógyászat	Szemészet
Malta	Mediċina Interna	Oftalmoloġija
Nederland	Interne geneeskunde	Oogheekunde
Österreich	Innere Medizin	Augenheilkunde und Optometrie
Polska	Choroby wewnętrznego	Okulistyka
Portugal	Medicina interna	Oftalmologia
Slovenija	Interna medicina	Oftalmologija
Slovensko	Vnútročné lekárstvo	Oftalmológia
Suomi/Finland	Sisätaudit/Inre medicin	Silmätaudit/Ögonsjukdomar
Sverige	Internmedicin	Ögonsjukdomar (oftalmologi)
United Kingdom	General (internal) medicine	Ophthalmology

Paese	Otorinolaringoiatria Durata minima della formazione: 3 anni	Pediatria Durata minima della formazione: 4 anni
	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien	Oto-rhino-laryngologie/Otorhinolaryngologie	Pédiatrie/Pediatrie
Česká republika	Otorinolaryngologie	Dětské lékařství
Danmark	Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme	Pædiatri eller sygdomme hos børn
Deutschland	Hals-Nasen-Ohrenheilkunde	Kinder- und Jugendmedizin
Eesti	Otorinolarüngoloogia	Pediaatria
Ελλάς	Ωτορινολαρυγγολογία	Παιδιατρική
España	Otorrinolaringología	Pediatría y sus áreas específicas
France	Oto-rhino-laryngologie	Pédiatrie
Ireland	Otolaryngology	Paediatrics
Italia	Otorinolaringoiatria	Pédiatria
Κύπρος	Ωτορινολαρυγγολογία	Παιδιατρική
Latvija	Otolaringoloģija	Pediatrija
Lietuva	Otorinolaringologija	Vaikų ligos
Luxembourg	Oto-rhino-laryngologie	Pédiatrie
Magyarország	Fül-orr-gégegyógyászat	Csecsemő- és gyermekgyógyászat
Malta	Otorinolaringoloģija	Pedjatrija
Nederland	Keel-, neus- en oorheelkunde	Kindergeneeskunde
Österreich	Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten	Kinder- und Jugendheilkunde
Polska	Otorynolaryngologia	Pediatria
Portugal	Otorrinolaringologia	Pediatria
Slovenija	Otorinolaringoloģija	Pediatrija
Slovensko	Otorinolaryngológia	Pediatria
Suomi/Finland	Korva-, nenä- ja kurkkutaudit/Öron-, näs- och halssjukdomar	Lastentaudit/Barnsjukdomar
Sverige	Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)	Barn- och ungdomsmedicin
United Kingdom	Otolaryngology	Paediatrics

Paese	Pneumologia Durata minima della formazione: 4 anni	Urologia Durata minima della formazione: 5 anni
	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/ Belgien	Pneumologie	Urologie
Česká republika	Tuberkulóza a respirační nemoci	Urologie
Danmark	Medicinske lungesygdomme	Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme
Deutschland	Pneumologie	Urologie
Eesti	Pulmonoloogia	Uroloogia
Ελλάς	Φυματιολογία- Πνευμονολογία	Ουρολογία
España	Neumología	Urología
France	Pneumologie	Urologie
Ireland	Respiratory medicine	Urology
Italia	Malattie dell'apparato respiratorio	Urologia
Κύπρος	Πνευμονολογία — Φυματιολογία	Ουρολογία
Latvija	Pfiziopneimonoģija	Uroģija
Lietuva	Pulmonologija	Urologija
Luxembourg	Pneumologie	Urologie
Magyarország	Tüdőgyógyászat	Urológia
Malta	Medicina Respiratorja	Urologija
Nederland	Longziekten en tuberculose	Urologie
Österreich	Lungenkrankheiten	Urologie
Polska	Choroby płuc	Urologia
Portugal	Pneumologia	Urologia
Slovenija	Pnevmologija	Urologija
Slovensko	Pneumológia a ftizeológia	Urológia
Suomi/Finland	Keuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdomar och allergologi	Urologia/Urologi
Sverige	Lungsjukdomar (pneumologi)	Urologi
United Kingdom	Respiratory medicine	Urology

Paese	Ortopedia Durata minima della formazione: 5 anni	Anatomia patologica Durata minima della formazione: 4 anni
	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien	Chirurgie orthopédique/Orthopedische heelkunde	Anatomie pathologique/Pathologische anatomie
Česká republika	Ortopedie	Patologická anatomie
Danmark	Ortopædisk kirurgi	Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser
Deutschland	Orthopädie (und Unfallchirurgie)	Pathologie
Eesti	Ortopeedia	Patoloogia
Ελλάς	Ορθοπαιδική	Παθολογική Ανατομική
España	Cirugía ortopédica y traumatología	Anatomía patológica
France	Chirurgie orthopédique et traumatologie	Anatomie et cytologie pathologiques
Ireland	Trauma and orthopaedic surgery	Morbid anatomy and histopathology
Italia	Ortopedia e traumatologia	Anatomia patologica
Κύπρος	Ορθοπαιδική	Παθολογοανατομία — Ιστολογία
Latvija	Traumatoloģija un ortopēdija	Patoloģija
Lietuva	Ortopedija traumatologija	Patologija
Luxembourg	Orthopédie	Anatomie pathologique
Magyarország	Ortopédia	Patológia
Malta	Kirurgija Ortopedika	Istopatoloģija
Nederland	Orthopedie	Pathologie
Österreich	Orthopädie und Orthopädische Chirurgie	Pathologie
Polska	Ortopedia i traumatologia narządu ruchu	Patomorfologia
Portugal	Ortopedia	Anatomia patologica
Slovenija	Ortopedska kirurgija	Anatomska patologija in citopatologija
Slovensko	Ortopédia	Patologická anatomia
Suomi/Finland	Ortopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologi	Patologia/Patologi
Sverige	Ortopedi	Klinisk patologi
United Kingdom	Trauma and orthopaedic surgery	Histopathology

Paese	Neurologia Durata minima della formazione: 4 anni	Psichiatria Durata minima della formazione: 4 anni
	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien	Neurologie	Psychiatrie de l'adulte/Volwassen psychiatrie
Česká republika	Neurologie	Psychiatrie
Danmark	Neurologi eller medicinske nervesygdomme	Psykiatri
Deutschland	Neurologie	Psychiatrie und Psychotherapie
Eesti	Neuroloogia	Psihhiaatria
Ελλάς	Νευρολογία	Ψυχιατρική
España	Neurología	Psiquiatría
France	Neurologie	Psychiatrie
Ireland	Neurology	Psychiatry
Italia	Neurologia	Psichiatria
Κύπρος	Νευρολογία	Ψυχιατρική
Latvija	Neiroloģija	Psihiatrija
Lietuva	Neurologija	Psichiatrija
Luxembourg	Neurologie	Psychiatrie
Magyarország	Neurológia	Pszichiátria
Malta	Newroloġija	Psikjatrija
Nederland	Neurologie	Psychiatrie
Österreich	Neurologie	Psychiatrie
Polska	Neurologia	Psychiatria
Portugal	Neurologia	Psiquiatría
Slovenija	Nevrologija	Psihiatrija
Slovensko	Neurológia	Psichiatria
Suomi/Finland	Neurologia/Neurologi	Psykiatria/Psykiatri
Sverige	Neurologi	Psykiatri
United Kingdom	Neurology	General psychiatry

Paese	Radiodiagnostica Durata minima della formazione: 4 anni	Radioterapia Durata minima della formazione: 4 anni
	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien	Radiodiagnostic/Röntgendiagnose	Radiothérapie-oncologie/Radiotherapie-oncologie
Česká republika	Radiologie a zobrazovací metody	Radiační onkologie
Danmark	Diagnostik radiologi eller røntgenundersøgelse	Onkologi
Deutschland	(Diagnostische) Radiologie	Strahlentherapie
Eesti	Radioloogia	Onkoloogia
Ελλάς	Ακτινοδιαγνωστική	Ακτινοθεραπευτική — Ογκολογία
España	Radiodiagnóstico	Oncología radioterápica
France	Radiodiagnostic et imagerie médicale	Oncologie radiothérapique
Ireland	Diagnostic radiology	Radiation oncology
Italia	Radiodiagnostica	Radioterapia
Κύπρος	Ακτινολογία	Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία
Latvija	Diagnostiskā radioloģija	Terapeitiskā radioloģija
Lietuva	Radiologija	Onkologija radioterapija
Luxembourg	Radiodiagnostic	Radiothérapie
Magyarország	Radiológia	Sugárterápia
Malta	Radjoloġija	Onkoloġija u Radjoterapija
Nederland	Radiologie	Radiotherapie
Österreich	Medizinische Radiologie-Diagnostik	Strahlentherapie - Radioonkologie
Polska	Radiologia i diagnostyka obrazowa	Radioterapia onkologiczna
Portugal	Radiodiagnóstico	Radioterapia
Slovenija	Radiologija	Radioterapija in onkologija
Slovensko	Rádiológia	Radiačná onkológia
Suomi/Finland	Radiologia/Radiologi	Syöpätaudit/Cancersjukdomar
Sverige	Medicinsk radiologi	Tumörsjukdomar (allmän onkologi)
United Kingdom	Clinical radiology	Clinical oncology

Paese	Chirurgia plastica Durata minima della formazione: 5 anni	Biologia clinica Durata minima della formazione: 4 anni
	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien	Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/Plastische, reconstructieve en esthetische heekunde	Biologie clinique/Klinische biologie
Česká republika	Plastická chirurgie	
Danmark	Plastikkirurgi	
Deutschland	Plastische (und Ästhetische) Chirurgie	
Eesti	Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia	Laborimeditsiin
Ελλάς	Πλαστική Χειρουργική	Χειρουργική Θώρακος
España	Cirurgía plástica, estética y reparadora	Análisis clínicos
France	Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique	Biologie médicale
Ireland	Plastic surgery	
Italia	Chirurgia plastica e ricostruttiva	Patologia clinica
Κύπρος	Πλαστική Χειρουργική	
Latvija	Plastiskā ķirurģija	
Lietuva	Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija	Laboratorinė medicina
Luxembourg	Chirurgie plastique	Biologie clinique
Magyarország	Plasztikai (égési) sebészet	Orvosi laboratóriumi diagnosztika
Malta	Kirurgija Plastika	
Nederland	Plastische Chirurgie	
Österreich	Plastische Chirurgie	Medizinische Biologie
Polska	Chirurgia plastyczna	Diagnostyka laboratoryjna
Portugal	Cirurgia plástica e reconstrutiva	Patologia clínica
Slovenija	Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija	
Slovensko	Plastická chirurgia	Laboratórna medicína
Suomi/Finland	Plastiikkirurgia/Plastikkirurgi	
Sverige	Plastikkirurgi	
United Kingdom	Plastic surgery	

Paese	Microbiologia-batteriologica Durata minima della formazione: 4 anni	Biochimica Durata minima della formazione: 4 anni
	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/ Belgien		
Česká republika	Lékařská mikrobiologie	Klinická biochemie
Danmark	Klinisk mikrobiologi	Klinisk biokemi
Deutschland	Mikrobiologie (Virologie) und Infektionsepidemiologie	Laboratoriumsmedizin
Eesti		
Ελλάς	1. Ιατρική Βιοπαθολογία 2. Μικροβιολογία	
España	Microbiología y parasitología	Bioquímica clínica
France		
Ireland	Microbiology	Chemical pathology
Italia	Microbiologia e virologia	Biochimica clinica
Κύπρος	Μικροβιολογία	
Latvija	Mikrobioloģija	
Lietuva		
Luxembourg	Microbiologie	Chimie biologique
Magyarország	Orvosi mikrobiológia	
Malta	Mikrobijoloġija	Patoloġija Kimika
Nederland	Medische microbiologie	Klinische chemie
Österreich	Hygiene und Mikrobiologie	Medizinische und Chemische Labordiagnostik
Polska	Mikrobiologia lekarska	
Portugal		
Slovenija	Klinična mikrobiologija	Medicinska biokemija
Slovensko	Klinická mikrobiológia	Klinická biochémia
Suomi/Finland	Kliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi	Kliininen kemia/Klinisk kemi
Sverige	Klinisk bakteriologi	Klinisk kemi
United Kingdom	Medical microbiology and virology	Chemical pathology

Paese	Immunologia Durata minima della formazione: 4 anni	Chirurgia toracica Durata minima della formazione: 5 anni
	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/ Belgien		Chirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax (*)
Česká republika	Alergologie a klinická imunologie	Kardiochirurgie
Danmark	Klinisk immunologi	Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme
Deutschland		Thoraxchirurgie
Eesti		Torakaalkirurgia
Ελλάς		Χειρουργική Θώρακος
España	Immunología	Cirurgía torácica
France		Chirurgie thoracique et cardiovasculaire
Ireland	Immunology (clinical and laboratory)	Thoracic surgery
Italia		Chirurgia toracica; Cardiochirurgia
Κύπρος	Ανοσολογία	Χειρουργική Θώρακος
Latvija	Imunoloģija	Torakālā ķirurģija
Lietuva		Krūtinės chirurgija
Luxembourg	Immunologie	Chirurgie thoracique
Magyarország	Allergológia és klinikai immunológia	Mellkasebészet
Malta	Immunoloġija	Kirurgija Kardjo-Toracika
Nederland		Cardio-thoracale chirurgie
Österreich	Immunologie	
Polska	Immunologia kliniczna	Chirurgia klatki piersiowej
Portugal		Cirurgia cardiotorácica
Slovenija		Torakalna kirurgija
Slovensko	Klinická imunológia a alergológia	Hrudníková chirurgia
Suomi/Finland		Sydän- ja rintaelinkirurgia/Hjärt- och thoraxkirurgi
Sverige	Klinisk immunologi	Thoraxkirurgi
United Kingdom	Immunology	Cardo-thoracic surgery

Date di abrogazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3:

(\*) 1° gennaio 1983

Paese	Chirurgia pediatrica Durata minima della formazione: 5 anni	Chirurgia vascolare Durata minima della formazione: 5 anni
	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/ Belgien		Chirurgie des vaisseaux/Bloedvatenheelkunde (*)
Česká republika	Dětská chirurgie	Cévní chirurgie
Danmark		Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme
Deutschland	Kinderchirurgie	Gefäßchirurgie
Eesti	Lastekirurgia	Kardiovaskulaarkirurgia
Ελλάς	Χειρουργική Παιδών	Αγγειοχειρουργική
España	Cirugía pediátrica	Angiología y cirugía vascular
France	Chirurgie infantile	Chirurgie vasculaire
Ireland	Paediatric surgery	
Italia	Chirurgia pediatrica	Chirurgia vascolare
Κύπρος	Χειρουργική Παιδών	Χειρουργική Αγγείων
Latvija	Bērnu ķirurgija	Asinsvadu ķirurgija
Lietuva	Vaikų chirurgija	Kraujagyslių chirurgija
Luxembourg	Chirurgie pédiatrique	Chirurgie vasculaire
Magyarország	Gyermeksebészet	Érsebészet
Malta	Kirurgija Pedjatrika	Kirurgija Vaskolari
Nederland		
Österreich	Kinderchirurgie	
Polska	Chirurgia dziecięca	Chirurgia naczyniowa
Portugal	Cirurgia pediátrica	Cirurgia vascular
Slovenija		Kardiovaskularna kirurgija
Slovensko	Detská chirurgia	Cievna chirurgia
Suomi/Finland	Lastenkirurgia/Barnkirurgi	Verisuonikirurgia/Kärlkirurgi
Sverige	Barn- och ungdomskirurgi	
United Kingdom	Paediatric surgery	

Date d'abrogazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3:

(\*) 1° gennaio 1983

Paese	Cardiologia Durata minima della formazione: 4 anni	Gastroenterologia Durata minima della formazione: 4 anni
	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/ Belgien	Cardiologie	Gastro-entérologie/Gastroenterologie
Česká republika	Kardiologie	Gastroenterologie
Danmark	Kardiologi	Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mavetarmsygdomme
Deutschland	Innere Medizin und Schwerpunkt Kardiologie	Innere Medizin und Schwerpunkt Gastroenterologie
Eesti	Kardioloogia	Gastroenteroloogia
Ελλάς	Καρδιολογία	Γαστρεντερολογία
España	Cardiología	Aparato digestivo
France	Pathologie cardio-vasculaire	Gastro-entérologie et hépatologie
Ireland	Cardiology	Gastro-enterology
Italia	Cardiologia	Gastroenterologia
Κύπρος	Καρδιολογία	Γαστρεντερολογία
Latvija	Kardioloģija	Gastroenteroloģija
Lietuva	Kardiologija	Gastroenterologija
Luxembourg	Cardiologie et angiologie	Gastro-enterologie
Magyarország	Kardiológia	Gasztroenterológia
Malta	Kardjoloġija	Gastroenteroloġija
Nederland	Cardiologie	Leer van maag-darm-leverziekten
Österreich		
Polska	Kardiologia	Gastrenterologia
Portugal	Cardiologia	Gastrenterologia
Slovenija		Gastroenterologija
Slovensko	Kardiológia	Gastroenterológia
Suomi/Finland	Kardiologia/Kardiologi	Gastroenterologia/Gastroenterologi
Sverige	Kardiologi	Medicinsk gastroenterologi och hepatologi
United Kingdom	Cardiology	Gastro-enterology

Paese	Reumatologia Durata minima della formazione: 4 anni	Ematologia generale Durata minima della formazione: 3 anni
	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/ Belgien	Rhumathologie/reumatologie	
Česká republika	Revmatologie	Hematologie a transfúzní lékařství
Danmark	Reumatologi	Hæmatologi eller blodsygdomme
Deutschland	Innere Medizin und Schwerpunkt Rheumatologie	Innere Medizin und Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie
Eesti	Reumatoloogia	Hematoloogia
Ελλάς	Ρευματολογία	Αιματολογία
España	Reumatología	Hematología y hemoterapia
France	Rhumatologie	
Ireland	Rheumatology	Haematology (clinical and laboratory)
Italia	Reumatologia	Ematologia
Κύπρος	Ρευματολογία	Αιματολογία
Latvija	Reimatoloģija	Hematoloģija
Lietuva	Reumatologija	Hematologija
Luxembourg	Rhumatologie	Hématologie
Magyarország	Reumatológia	Haematológia
Malta	Rewmatoloģija	Ematoloģija
Nederland	Reumatologie	
Österreich		
Polska	Reumatologia	Hematologia
Portugal	Reumatologia	Imuno-hemoterapia
Slovenija		
Slovensko	Reumatológia	Hematológia a transfúziológia
Suomi/Finland	Reumatologia/Reumatologi	Kliininen hematologia/Klinisk hematologi
Sverige	Reumatologi	Hematologi
United Kingdom	Rheumatology	Haematology

Paese	Endocrinologia Durata minima della formazione: 3 anni	Fisioterapia Durata minima della formazione: 3 anni
	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien		Médecine physique et réadaptation/Fysische geneeskunde en revalidatie
Česká republika	Endokrinologie	Rehabilitační a fyzikální medicína
Danmark	Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme	
Deutschland	Innere Medizin und Schwerpunkt Endokrinologie und Diabetologie	Physikalische und Rehabilitative Medizin
Eesti	Endokrinoloogia	Taastusravi ja füsiaatria
Ελλάς	Ενδοκρινολογία	Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση
España	Endocrinología y nutrición	Medicina física y rehabilitación
France	Endocrinologie, maladies métaboliques	Rééducation et réadaptation fonctionnelles
Ireland	Endocrinology and diabetes mellitus	
Italia	Endocrinologia e malattie del ricambio	Medicina fisica e riabilitazione
Κύπρος	Ενδοκρινολογία	Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση
Latvija	Endokrinoloģija	Rehabilitoloģija Fiziskā rehabilitācija Fizikālā medicīna
Lietuva	Endokrinologija	Fizinė medicina ir reabilitacija
Luxembourg	Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition	Rééducation et réadaptation fonctionnelles
Magyarország	Endokrinológia	Fizioterápia
Malta	Endokrinoloġija u Dijabete	
Nederland		Revalidatiegeneeskunde
Österreich		Physikalische Medizin
Polska	Endokrynologia	Rehabilitacja medyczna
Portugal	Endocrinologia	Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação
Slovenija		Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Slovensko	Endokrinológia	Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Suomi/Finland	Endokrinologia/Endokrinologi	Fysiatria/Fysiatri
Sverige	Endokrina sjukdomar	Rehabiliteringsmedicin
United Kingdom	Endocrinology and diabetes mellitus	

Paese	Neuropsichiatria Durata minima della formazione: 5 anni	Dermatologia e venerologia Durata minima della formazione: 3 anni
	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien	Neuropsychiatrie (*)	Dermato-vénérologie/Dermato-venerologie
Česká republika		Dermatovenerologie
Danmark		Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme
Deutschland	Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)	Haut- und Geschlechtskrankheiten
Eesti		Dermatoveneroloogia
Ελλάς	Νευρολογία — Ψυχιατρική	Δερματολογία — Αφροδισιολογία
España		Dermatología médico-quirúrgica y venereología
France	Neuropsychiatrie (**)	Dermatologie et vénéréologie
Ireland		
Italia	Neuropsichiatria (***)	Dermatologia e venerologia
Κύπρος	Νευρολογία — Ψυχιατρική	Δερματολογία — Αφροδισιολογία
Latvija		Dermatologija un venerologija
Lietuva		Dermatovenerologija
Luxembourg	Neuropsychiatrie (****)	Dermato-vénérologie
Magyarország		Bőrgyógyászat
Malta		Dermato-venerejologija
Nederland	Zenuw- en zielsziekten (*****)	Dermatologie en venerologie
Österreich	Neurologie und Psychiatrie	Haut- und Geschlechtskrankheiten
Polska		Dermatologia i wenerologia
Portugal		Dermatovenereologia
Slovenija		Dermatovenerologija
Slovensko	Neuropsichiatria	Dermatovenerológia
Suomi/Finland		Ihotaudit ja allergologia/Hudsjukdomar och allergologi
Sverige		Hud- och könssjukdomar
United Kingdom		

Date d'abrogazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3:

(\*) 1° agosto 1987, tranne per le persone che hanno iniziato la formazione prima di questa data.

(\*\*) 31 dicembre 1971.

(\*\*\*) 31 ottobre 1999.

(\*\*\*\*) I titoli di formazione non sono rilasciati per le formazioni iniziate dopo il 5 marzo 1982.

(\*\*\*\*\*) 9 luglio 1984.

Paese	Radiologia Durata minima della formazione: 4 anni	Psichiatria infantile Durata minima della formazione: 4 anni
	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien		Psychiatrie infanto-juvénile/Kinder- en jeugdpsychiatrie
Česká republika		Dětská a dorostová psychiatrie
Danmark		Børne- og ungdomspsykiatri
Deutschland	Radiologie	Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
Eesti		
Ελλάς	Ακτινολογία — Ραδιολογία	Παιδοψυχιατρική
España	Electrorradiología	
France	Electro-radiologie (*)	Pédo-psychiatrie
Ireland	Radiology (**)	Child and adolescent psychiatry
Italia	Radiologia	Neuropsichiatria infantile
Κύπρος		Παιδοψυχιατρική
Latvija		Bērnu psihiatrija
Lietuva		Vaikų ir paauglių psichiatrija
Luxembourg	Électroradiologie (***)	Psychiatrie infantile
Magyarország	Radiológia	Gyermek-és ifjúságpszichiátria
Malta		
Nederland	Radiologie (****)	
Österreich	Radiologie	
Polska		Psychiatria dzieci i młodzieży
Portugal	Radiologia	Pedopsiquiatria
Slovenija		Otroška in mladostniška psihiatrija
Slovensko		Detská psychiatria
Suomi/Finland		Lastenpsykiatria/Barnpsykiatri
Sverige		Barn- och ungdomspsykiatri
United Kingdom		Child and adolescent psychiatry

Date d'abrogazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3:

(\*) 3 dicembre 1971.

(\*\*) 31 ottobre 1993.

(\*\*\*) I titoli di formazione non sono più rilasciati per le formazioni iniziate dopo il 5 marzo 1982.

(\*\*\*\*) 8 luglio 1984.

Paese	Geriatría Durata minima della formazione: 4 anni	Malattie renali Durata minima della formazione: 4 anni
	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/ Belgien		
Česká republika	Geriatricie	Nefrologie
Danmark	Geriatrici eller alderdommens sygdomme	Nefrologi eller medicinske nyresygdomme
Deutschland		Innere Medizin und Schwerpunkt Nephrologie
Eesti		Nefroloogia
Ελλάς		Νεφρολογία
España	Geriatría	Nefrología
France		Néphrologie
Ireland	Geriatric medicine	Nephrology
Italia	Geriatría	Nefrologia
Κύπρος	Γηριατρική	Νεφρολογία
Latvija		Nefroloģija
Lietuva	Geriatrija	Nefrologija
Luxembourg	Gériatrie	Néphrologie
Magyarország	Geriatría	Nefrológia
Malta	Ġerjatrija	Nefroloģija
Nederland	Klinische geriatrie	
Österreich		
Polska	Geriatría	Nefrologia
Portugal		Nefrologia
Slovenija		Nefrologija
Slovensko	Geriatría	Nefrológia
Suomi/Finland	Geriatría/Geriatrici	Nefrologia/Nefrologi
Sverige	Geriatrik	Medicinska njursjukdomar (nefrologi)
United Kingdom	Geriatrics	Renal medicine

Paese	Malattie trasmissibili Durata minima della formazione: 4 anni	Medicina comunitaria Durata minima della formazione: 4 anni
	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/ Belgien		
Česká republika	Infekční lékařství	Hygiēna a epidemiologie
Danmark	Infektionsmedicin	Samfundsmedicin
Deutschland		Öffentliches Gesundheitswesen
Eesti	Infektsioonhaigused	
Ελλάς		Κοινωνική Ιατρική
España		Medicina preventiva y salud pública
France		Santé publique et médecine sociale
Ireland	Infectious diseases	Public health medicine
Italia	Malattie infettive	Igiene e medicina preventiva
Κύπρος	Λοιμώδη Νοσήματα	Υγειονομολογία/Κοινωνική Ιατρική
Latvija	Infektoloģija	
Lietuva	Infektologija	
Luxembourg	Maladies contagieuses	Santé publique
Magyarország	Infektológia	Megelőző orvostan és népegészségtan
Malta	Mard Infettiv	Saħħa Pubblika
Nederland		Maatschappij en gezondheid
Österreich		Sozialmedizin
Polska	Choroby zakaźne	Zdrowie publiczne, epidemiologia
Portugal	Infeciologia	Saúde pública
Slovenija	Infektologija	Javno zdravje
Slovensko	Infektológia	Verejné zdravotníctvo
Suomi/Finland	Infektiosairaudet/Infektionssjukdomar	Terveydenhuolto/Hälsövärd
Sverige	Infektionssjukdomar	Socialmedicin
United Kingdom	Infectious diseases	Public health medicine

Paese	Farmacologia Durata minima della formazione: 4 anni	Medicina del lavoro Durata minima della formazione: 4 anni
	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien		Médecine du travail/Arbeidsgeneeskunde
Česká republika	Klinická farmakologie	Pracovní lékařství
Danmark	Klinisk farmakologi	Arbejdsmedicin
Deutschland	Pharmakologie und Toxikologie	Arbeitsmedizin
Eesti		
Ελλάς		Ιατρική της Εργασίας
España	Farmacología clínica	Medicina del trabajo
France		Médecine du travail
Ireland	Clinical pharmacology and therapeutics	Occupational medicine
Italia	Farmacologia	Medicina del lavoro
Κύπρος		Ιατρική της Εργασίας
Latvija		Arodslimības
Lietuva		Darbo medicina
Luxembourg		Médecine du travail
Magyarország	Klinikai farmakológia	Foglalkozás- orvostan (üzemorvostan)
Malta	Farmakoloġġja Klinika u t-Terapewtika	Medicina Okkupazzjonali
Nederland		— Arbeid en gezondheid, bedrijfs-geneeskunde — Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde
Österreich	Pharmakologie und Toxikologie	Arbeits- und Betriebsmedizin
Polska	Farmakologia kliniczna	Medycyna pracy
Portugal		Medicina do trabalho
Slovenija		Medicina dela, prometa in športa
Slovensko	Klinická farmakológia	Pracovné lekárstvo
Suomi/Finland	Kliininen farmakologia ja lääkehoito/Klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling	Työterveyshuolto/Företagshälsovård
Sverige	Klinisk farmakologi	Yrkes- och miljömedicin
United Kingdom	Clinical pharmacology and therapeutics	Occupational medicine

Paese	Allergologia Durata minima della formazione: 3 anni	Medicina nucleare Durata minima della formazione: 4 anni
	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien		Médecine nucléaire/Nucleaire geneeskunde
Česká republika	Alergologie a klinická imunologie	Nukleární medicína
Danmark	Medicinsk allergologi eller medicinske overfølsomheds sygdomme	Klinisk fysiologi og nuklearmedicin
Deutschland		Nuklearmedizin
Eesti		
Ελλάς	Αλλεργιολογία	Πυρηνική Ιατρική
España	Alergología	Medicina nuclear
France		Médecine nucléaire
Ireland		
Italia	Allergologia ed immunologia clinica	Medicina nucleare
Κύπρος	Αλλεργιολογία	Πυρηνική Ιατρική
Latvija	Alergoloģija	
Lietuva	Alergologija ir klinikinė imunologija	
Luxembourg		Médecine nucléaire
Magyarország	Allergológia és klinikai immunológia	Nukleáris medicina (izotóp diagnosztika)
Malta		Medicina Nukleari
Nederland	Allergologie en inwendige geneeskunde	Nucleaire geneeskunde
Österreich		Nuklearmedizin
Polska	Alergologia	Medycyna nuklearna
Portugal	Imuno-alergologia	Medicina nuclear
Slovenija		Nuklearna medicina
Slovensko	Klinická imunológia a alergológia	Nukleárna medicína
Suomi/Finland		Kliininen fysiologia ja isotooppiäätiede/Klinisk fysiologi och nukleärmedicin
Sverige	Allergisjukdomar	Nukleärmedicin
United Kingdom		Nuclear medicine

Paese	Chirurgia maxillo-facciale (formazione di base di medico) Durata minima della formazione: 5 anni Denominazione
Belgique/België/ Belgien	
Česká republika	Maxilofaciální chirurgie
Danmark	
Deutschland	
Eesti	
Ελλάς	
España	Cirugía oral y maxilofacial
France	Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie
Ireland	
Italia	Chirurgia maxillo-facciale
Κύπρος	
Latvija	Mutes, sejas un žokļu ķirurģija
Lietuva	Veido ir žandikaulių chirurgija
Luxembourg	Chirurgie maxillo-faciale
Magyarország	Szájsebészet
Malta	
Nederland	
Österreich	Mund- Kiefer- und Gesichtschirurgie
Polska	Chirurgia szczekowo-twarzowa
Portugal	Cirurgia maxilo-facial
Slovenija	Maxilofaciálna kirurgija
Slovensko	Maxilofaciálna chirurgia
Suomi/Finland	
Sverige	
United Kingdom	

Paese	Ematologia biologica Durata minima della formazione: 4 anni
	Denominazione
Belgique/België/Belgien	
Česká republika	
Danmark	Klinisk blodtypeserologi (*)
Deutschland	
Eesti	
Ελλάς	
España	
France	Hématologie
Ireland	
Italia	
Κύπρος	
Latvija	
Lietuva	
Luxembourg	Hématologie biologique
Magyarország	
Malta	
Nederland	
Österreich	
Polska	
Portugal	Hematologia clinica
Slovenija	
Slovensko	
Suomi/Finland	
Sverige	
United Kingdom	

Date di abrogazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3:

(\*) 1 gennaio 1983, tranne per le persone che hanno iniziato la formazione prima di tale data e l'hanno conclusa prima della fine del 1988.

Paese	Odontostomatologia Durata minima della formazione: 3 anni	Dermatologia Durata minima della formazione: 4 anni
	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien		
Česká republika		
Danmark		
Deutschland		
Eesti		
Ελλάς		
España	Estomatología	
France	Stomatologie	
Ireland		Dermatology
Italia	Odontostomatologia (*)	
Κύπρος		
Latvija		
Lietuva		
Luxembourg	Stomatologie	
Magyarország		
Malta		Dermatologija
Nederland		
Österreich		
Polska		
Portugal	Estomatologia	
Slovenija		
Slovensko		
Suomi/Finland		
Sverige		
United Kingdom		Dermatology

Date di abrogazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3:

(\*) 31 dicembre 1994.

Paese	Venerologia Durata minima della formazione: 4 anni	Medicina tropicale Durata minima della formazione: 4 anni
	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien		
Česká republika		
Danmark		
Deutschland		
Eesti		
Ελλάς		
España		
France		
Ireland	Genito-urinary medicine	Tropical medicine
Italia		Medicina tropicale
Κύπρος		
Latvija		
Lietuva		
Luxembourg		
Magyarország		Trópusi betegségek
Malta	Medicina Uro-ġenetali	
Nederland		
Österreich		Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene
Polska		Medycyna transportu
Portugal		Medicina tropical
Slovenija		
Slovensko		Tropická medicína
Suomi/Finland		
Sverige		
United Kingdom	Genito-urinary medicine	Tropical medicine

Paese	Chirurgia dell'apparato digerente Durata minima della formazione: 5 anni	Medicina infortunistica Durata minima della formazione: 5 anni
	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien	Chirurgie abdominale/Heelkunde op het abdomen (*)	
Česká republika		Traumatologie Urgentní medicína
Danmark	Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarmsygdomme	
Deutschland	Visceralchirurgie	
Eesti		
Ελλάς		
España	Cirugía del aparato digestivo	
France	Chirurgie viscérale et digestive	
Ireland		Emergency medicine
Italia	Chirurgia dell'apparato digerente	
Κύπρος		
Latvija		
Lietuva	Abdominalinė chirurgija	
Luxembourg	Chirurgie gastro-entérologique	
Magyarország		Traumatológia
Malta		Medicina tal-Accidenti u l-Emergenza
Nederland		
Österreich		
Polska		Medycyna ratunkowa
Portugal		
Slovenija	Abdominalna kirurgija	
Slovensko	Gastroenterologická chirurgia	Úrazová chirurgia Urgentná medicína
Suomi/Finland	Gastroenterologinen kirurgia/Gastroenterologisk kirurgi	
Sverige		
United Kingdom		Accident and emergency medicine

Date di abrogazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3:  
(\*) 1 gennaio 1983.

Paese	Neurofisiologia clinica Durata minima della formazione: 4 anni	Chirurgia dentale, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e di dentista) (*) Durata minima della formazione: 4 anni
	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien		Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale/Stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie
Česká republika		
Danmark	Klinisk neurofysiologi	
Deutschland		Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
Eesti		
Ελλάς		
España	Neurofisiología clínica	
France		
Ireland	Clinical neurophysiology	Oral and maxillo-facial surgery
Italia		
Κύπρος		Στοματο-Γναθο-Προσωποχειρουργική
Latvija		
Lietuva		
Luxembourg		Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale
Magyarország		Arc-állcsont-szájsebészet
Malta	Newrofiżjoloġija Klinika	Kirurgija tal-ghadam tal-wiċċ
Nederland		
Österreich		
Polska		
Portugal		
Slovenija		
Slovensko		
Suomi/Finland	Kliininen neurofysiologia/Klinisk neurofysiologi	Suu- ja leukakirurgia/Oral och maxillofacial kirurgi
Sverige	Klinisk neurofysiologi	
United Kingdom	Clinical neurophysiology	Oral and maxillo-facial surgery

(\*) La formazione per il conseguimento del titolo di formazione di specialista in chirurgia dentale, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e di dentista) presuppone il compimento e la convalida di studi di medicina di base (articolo 24) e, inoltre, di studi di base di dentista (articolo 34).

5.1.4. Titoli di formazione di medico generico

Paese	Titolo di formazione	Titolo professionale	Data di riferimento
België/Belgique/Belgien	Ministerieel erkenningsbesluit van huisarts/Arrêté ministériel d'agrément de médecin généraliste	Huisarts/Médecin généraliste	31 dicembre 1994
Česká republika	Diplom o specializaci «všeobecné lékařství»	Všeobecný lékař	1° maggio 2004
Danmark	Tilladelse til at anvende betegnelsen alment praktiserende læge/Speciallæge i almen medicin	Almen praktiserende læge/Speciallæge i almen medicin	31 dicembre 1994
Deutschland	Zeugnis über die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin	Facharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin	31 dicembre 1994
Eesti	Diplom peremeditsiini erialal	Perearst	1° maggio 2004
Ελλάς	Τίτλος ιατρικής ειδικότητας γενικής ιατρικής	Ιατρός με ειδικότητα γενικής ιατρικής	31 dicembre 1994
España	Título de especialista en medicina familiar y comunitaria	Especialista en medicina familiar y comunitaria	31 dicembre 1994
France	Diplôme d'Etat de docteur en médecine (avec document annexé attestant la formation spécifique en médecine générale)	Médecin qualifié en médecine générale	31 dicembre 1994
Ireland	Certificate of specific qualifications in general medical practice	General medical practitioner	31 dicembre 1994
Italia	Attestato di formazione specifica in medicina generale	Medico di medicina generale	31 dicembre 1994
Κύπρος	Τίτλος Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής	Ιατρός Γενικής Ιατρικής	1° maggio 2004
Latvija	Ģimenes ārsta sertifikāts	Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts	1° maggio 2004
Lietuva	Šeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimas	Šeimos medicinos gydytojas	1° maggio 2004
Luxembourg	Diplôme de formation spécifique en médecine générale	Médecin généraliste	31 dicembre 1994
Magyarország	Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány	Háziorvostan szakorvosa	1° maggio 2004
Malta	Tabib tal-familja	Mediċina tal-familja	1° maggio 2004
Nederland	Certificaat van inschrijving in het register van erkende huisartsen van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst	Huisarts	31 dicembre 1994
Österreich	Arzt für Allgemeinmedizin	Arzt für Allgemeinmedizin	31 dicembre 1994
Polska	Diplôme: Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej	Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej	1° maggio 2004

Paese	Titolo di formazione	Titolo professionale	Data di riferimento
Portugal	Diploma do internato complementar de clínica geral	Assistente de clínica geral	31 dicembre 1994
Slovenija	Potrdilo o opravljeni specializaciji iz družinske medicine	Specialist družinske medicine/Specialistka družinske medicine	1° maggio 2004
Slovensko	Diplom o špecializácii v odbore «všeobecné lekárstvo»	Všeobecný lekár	1° maggio 2004
Suomi/ Finland	Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta/Bevis om tilläggsutbildning av läkare i primärvård	Yleislääkäri/Allmänläkare	31 dicembre 1994
Sverige	Bevis om kompetens som allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) utfärdat av Socialstyrelsen	Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare)	31 dicembre 1994
United Kingdom	Certificate of prescribed/equivalent experience	General medical practitioner	31 dicembre 1994

## V.2. Infermiere responsabile dell'assistenza generale

### 5.2.1. Programma di studio per gli infermieri responsabili dell'assistenza generale

Il programma di studio per il conseguimento del titolo di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale comprende le seguenti due parti:

#### A. Insegnamento teorico

- |   |   |                                       |
|---|---|---------------------------------------|
| a. Assistenza infermieristica:                                  | b. Materie fondamentali:                    | c. Scienze sociali:                   |
| — Orientamento ed etica professionali                           | — Anatomia e fisiologia                     | — Sociologia                          |
| — Principi generali dell'assistenza sanitaria e infermieristica | — Patologia                                 | — Psicologia                          |
| — Principi dell'assistenza infermieristica in materia di:       | — Batteriologia, virologia e parassitologia | — Principi di amministrazione         |
| — medicina generale e specializzazioni mediche                  | — Biofisica, biochimica e radiologia        | — Principi di insegnamento            |
| — chirurgia generale e specializzazioni chirurgiche             | — Dietetica                                 | — Legislazioni sociale e sanitaria    |
| — puericultura e pediatria                                      | — Igiene:                                   | — Aspetti giuridici della professione |
| — igiene assistenza alla madre e al neonato                     | — Profilassi                                |                                       |
| — igiene mentale e psichiatria                                  | — educazione sanitaria                      |                                       |
| — assistenza alle persone anziane e geriatria                   | — Farmacologia                              |                                       |

#### B. Insegnamento clinico

- Assistenza infermieristica in materia di:
  - medicina generale e specializzazioni mediche
  - chirurgia generale e specializzazioni chirurgiche
  - puericultura e pediatria
  - igiene assistenza alla madre e al neonato
  - igiene mentale e psichiatria
  - assistenza alle persone anziane e geriatria
  - assistenza a domicilio

L'insegnamento di una o più di tali materie può essere impartito nell'ambito delle altre discipline o in connessione con esse.

L'insegnamento teorico e l'insegnamento clinico debbono essere impartiti in modo equilibrato e coordinato, al fine di consentire un'acquisizione adeguata delle conoscenze e competenze di cui al presente allegato.

5.2.2. Titoli di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale

Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Titolo professionale	Data di riferimento
België/Belgique/ Belgien	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Diploma geëradueerde verpleger/verpleegster/Diplôme d'infirmier(ère) gradué(e)/Diplom eines (einer) graduierten Krankenpflegers (-pflegerin)</li> <li>— Diploma in de ziekenhuisverpleegkunde/Brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère)/Brevet eines (einer) Krankenpflegers (-pflegerin)</li> <li>— Brevet van verpleegassistent(e)/Brevet d'hospitalier(ère)/Brevet einer Pflegeassistentin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— De erkende opleidingsinstututen/Les établissements d'enseignement reconnus/Die anerkannten Ausbildungsanstalten</li> <li>— De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française/Der zuständige Prüfungsausschuss der Deutschsprachigen Gemeinschaft</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Hospitalier(ère)/Verpleegassistent(e)</li> <li>— Infirmier(ère) hospitalier(ère)/Ziekenhuisverpleger(-verpleegster)</li> </ul>	29 giugno 1979
Česká republika	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetrovatelství ve studijním oboru všeobecná sestra (bakalář, Bc.) doprovázeno dal certifikátem následujícího: Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce</li> <li>— Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná všeobecná sestra (diplomovaný specialista, DiS.) doprovázeno dal certifikátem následujícího: Vysvědčení o absolutoriu</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem</li> <li>2. Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Všeobecná sestra</li> <li>2. Všeobecný ošetrovatel</li> </ol>	1° maggio 2004
Danmark	Eksamensbevis efter gennemført sygeplejerskeuddannelse	Sygeplejeskole godkendt af Undervisningsministeriet	Sygeplejerske	29 giugno 1979
Deutschland	Zeugnis über die staatliche Prüfung in der Krankenpflege	Staatlicher Prüfungsausschuss	Gesundheits- und Krankenpflegerin/Gesundheits- und Krankenpfleger	29 giugno 1979
Eesti	Diplom õe erialal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tallinna Meditsiinikool</li> <li>2. Tartu Meditsiinikool</li> <li>3. Kohtla-Järve Meditsiinikool</li> </ol>	õde	1° maggio 2004
Ελλάς	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Πτυχίο Νοσηλευτικής Παν/μίου Αθηνών</li> <li>2. Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)</li> <li>3. Πτυχίο Αξιωματικών Νοσηλευτικής</li> <li>4. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας</li> <li>5. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων και Επισκεπτριών πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας</li> <li>6. Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτικής</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Πανεπιστήμιο Αθηνών</li> <li>2. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων</li> <li>3. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας</li> <li>4. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας</li> <li>5. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας</li> <li>6. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων</li> </ol>	Διπλωματούχος ή πτυχιούχος νοσοκόμος, νοσηλεύτης ή νοσηλεύτρια	1° gennaio 1981

Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Titolo professionale	Data di riferimento
España	Título de Diplomado universitario en Enfermería	— Ministerio de Educación y Cultura — El rector de una universidad	Enfermero/a diplomado/a	1° gennaio 1986
France	— Diplôme d'Etat d'infirmier(ère) — Diplôme d'Etat d'infirmier(ère) délivré en vertu du décret no 99-1147 du 29 décembre 1999	Le ministère de la santé	Infirmier(ère)	29 giugno 1979
Ireland	Certificate of Registered General Nurse	An Bord Altranais (The Nursing Board)	Registered General Nurse	29 giugno 1979
Italia	Diploma di infermiere professionale	Scuole riconosciute dallo Stato	Infermiere professionale	29 giugno 1979
Κύπρος	Δίπλωμα Γενικής Νοσηλευτικής	Νοσηλευτική Σχολή	Εγγεγραμμένος Νοσηλευτής	1° maggio 2004
Latvija	1. Diploms par māsas kvalifikācijas iegūšanu 2. Māsas diploms	1. Māsu skolas 2. Universitātes tipa augstskola pamatojoties uz Valsts eksāmenu komisijas lēmumu	Māsa	1° maggio 2004
Lietuva	1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją 2. Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją	1. Universitetas 2. Kolegija	Bendrosios praktikos slaugytojas	1° maggio 2004
Luxembourg	— Diplôme d'Etat d'infirmier — Diplôme d'Etat d'infirmier hospitalier gradué	Ministère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports	Infirmier	29 giugno 1979
Magyarország	1. Ápoló bizonyítvány 2. Diplomás ápoló oklevél 3. Egyetemi okleveles ápoló oklevél	1. Iskola 2. Egyetem/főiskola 3. Egyetem	Ápoló	1° maggio 2004
Malta	Lawrja jew diploma fl-istudji tal-infermerija	Universita' ta' Malta	Infermier Registrat tal-Ewwel Livell	1° maggio 2004
Nederland	1. Diploma's verpleger A, verpleegster A, verpleegkundige A 2. Diploma verpleegkundige MBOV (Middelbare Beroepsopleiding Verpleegkundige) 3. Diploma verpleegkundige HBOV (Hogere Beroepsopleiding Verpleegkundige) 4. Diploma beroepsonderwijs verpleegkundige — Kwalificatieniveau 4 5. Diploma hogere beroepsopleiding verpleegkundige — Kwalificatieniveau 5	1. Door een van overheidswege benoemde examencommissie 2. Door een van overheidswege benoemde examencommissie 3. Door een van overheidswege benoemde examencommissie 4. Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling 5. Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling	Verpleegkundige	29 giugno 1979

Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Titolo professionale	Data di riferimento
Österreich	1. Diplom als «Diplomirte Gesundheits- und Krankenschwester, Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger» 2. Diplom als «Diplomirte Krankenschwester, Diplomierter Krankenpfleger»	1. Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege 2. Allgemeine Krankenpflegeschule	— Diplomirte Krankenschwester — Diplomierter Krankenpfleger	1° gennaio 1994
Polska	Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo z tytułem «magister pielęgniarstwa»	Instytucja prowadząca kształcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe władze (istituto d'insegnamento superiore riconosciuto dalle autorità competenti)	Pielęgniarka	1° maggio 2004
Portugal	1. Diploma do curso de enfermagem geral 2. Diploma/carta de curso de bacharelato em enfermagem 3. Carta de curso de licenciatura em enfermagem	1. Escolas de Enfermagem 2. Escolas Superiores de Enfermagem 3. Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas Superiores de Saúde	Enfermeiro	1° gennaio 1986
Slovenija	Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov «diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik»	1. Univerza 2. Visoka strokovna šola	Diplomirana medicinska sestra/ Diplomirani zdravstvenik	1° maggio 2004
Slovensko	1. Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu «magister z ošetrovatelstva» («Mgr.») 2. Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu «bakalár z ošetrovatelstva» («Bc.») 3. Absolventský diplom v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra	1. Vysoká škola 2. Vysoká škola 3. Stredná zdravotnícka škola	Sestra	1° maggio 2004
Suomi/ Finland	1. Sairaanhoidajan tutkinto/Sjukskötarexamen 2. Sosiaali- ja terveystieteiden ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoidajan (AMK)/Yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, sjukskötare (YH)	1. Terveystieteiden tutkimuskeskus/Hälsöförhållningsanstalter 2. Ammattikorkeakoulu/ Yrkehögskolor	Sairaanhoidaja/Sjukskötare	1° gennaio 1994
Sverige	Sjuksköterskeexamen	Universitet eller högskola	Sjuksköterska	1° gennaio 1994
United Kingdom	Statement of Registration as a Registered General Nurse in part 1 or part 12 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting	Various	— State Registered Nurse — Registered General Nurse	29 giugno 1979

V.3. Odontoiatra

5.3.1. Programma di studi per l'odontoiatra

Il programma di studi che permette il conseguimento dei titoli di formazione di odontoiatra comprende almeno le materie elencate qui di seguito. L'insegnamento di una o più di tali materie può essere impartito nell'ambito delle altre discipline o in connessione con esse.

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <p>A. Materie di base</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Chimica</li> <li>— Fisica</li> <li>— Biologia</li> </ul> | <p>B. Materie medico-biologiche e materie mediche generali</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Anatomia</li> <li>— Embriologia</li> <li>— Istologia, compresa la citologia</li> <li>— Fisiologia</li> <li>— Biochimica (o chimica fisiologica)</li> <li>— Anatomia patologica</li> <li>— Patologia generale</li> <li>— Farmacologia</li> <li>— Microbiologia</li> <li>— Igiene</li> <li>— Profilassi ed epidemiologia</li> <li>— Radiologia</li> <li>— Fisioterapia</li> <li>— Chirurgia generale</li> <li>— Medicina interna, compresa la pediatria</li> <li>— Otorinolaringoiatria</li> <li>— Dermatologia e venerologia</li> <li>— Psicologia generale — psicopatologia — neuropatologia</li> <li>— Anestesiologia</li> </ul> | <p>C. Materie specificamente odontostomatologiche</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Protesi dentaria</li> <li>— Materiali dentari</li> <li>— Odontoiatria conservatrice</li> <li>— Odontoiatria preventiva</li> <li>— Anestesia e sedativi usati in odontoiatria</li> <li>— Chirurgia speciale</li> <li>— Patologia speciale</li> <li>— Clinica odontostomatologica</li> <li>— Pedodonzia</li> <li>— Ortodonzia</li> <li>— Parodontologia</li> <li>— Radiologia odontologica</li> <li>— Funzione masticatrice</li> <li>— Organizzazione professionale, deontologia e legislazione</li> <li>— Aspetti sociali della prassi odontologica</li> </ul> |
|---|---|--|

5.3.2. Titoli di formazione di base di odontoiatra

Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Titolo professionale	Data di riferimento
België/Belgique/ Belgien	Diploma van tandarts/ Diplôme licencié en science dentaire	— De universiteiten/Les universités — De bevoegde Examen- commissie van de Vlaamse Gemeen- schap/Le Jury compé- tent d'enseignement de la Communauté fran- çaise		Licentiaat in de tandheel- kunde/Licencié en science dentaire	28 gennaio 1980
Česká republika	Diplom o ukončení studia ve studijním programu zubní lékařství (doktor)	Lékařská fakulta univerzity v České republice	Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce	Zubní lékař	1° maggio 2004
Danmark	Bevis for tandlægeeksamen (odontologisk kandidatek- samen)	Tandlægehøjskolerne, Sundhedsvidenskabeligt universitetsfakultet	Autorisation som tandlæge, udstedt af Sundhedsstyrelsen	Tandlæge	28 gennaio 1980

Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Titolo professionale	Data di riferimento
Deutschland	Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung	Zuständige Behörden		Zahnarzt	28 gennaio 1980
Eesti	Diplom hambaarstiteaduse õppekava läbimise kohta	Tartu Ülikool		Hambaarst	1° maggio 2004
Ελλάς	Πτυχίο Οδοντιατρικής	Πανεπιστήμιο		Οδοντίατρος ή χειρουργός οδοντίατρος	1° gennaio 1981
España	Título de Licenciado en Odontología	El rector de una universidad		Licenciado en odontología	1° gennaio 1986
France	Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire	Universités		Chirurgien-dentiste	28 gennaio 1980
Ireland	— Bachelor in Dental Science (B.Dent.Sc.) — Bachelor of Dental Surgery (BDS) — Licentiate in Dental Surgery (LDS)	— Universities — Royal College of Surgeons in Ireland		— Dentist — Dental practitioner — Dental surgeon	28 gennaio 1980
Italia	Diploma di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria	Università	Diploma di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra	Odontoiatra	28 gennaio 1980
Κύπρος	Πιστοποιητικό Εγγραφής Οδοντίατρου	Οδοντιατρικό Συμβούλιο		Οδοντίατρος	1° maggio 2004
Latvija	Zobārsta diploms	Universitātes tipa augstskola	Rezidenta diploms par zobārsta pēcdiploma izglītības programmas pabeigšanu, ko izsniedz universitātes tipa augstskola un «Sertifikāts» — kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu zobārstniecībā	Zobārsts	1° maggio 2004
Lietuva	Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo odontologo kvalifikaciją	Universitetas	Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo odontologo profesinę kvalifikaciją	Gydytojas odontologas	1° maggio 2004
Luxembourg	Diplôme d'Etat de docteur en médecine dentaire	Jury d'examen d'Etat		Médecin-dentiste	28 gennaio 1980
Magyarország	Fogorvos oklevél (doctor medicinae dentariae, röv.: dr. med. dent.)	Egyetem		Fogorvos	1° maggio 2004

Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Titolo professionale	Data di riferimento
Malta	Lawrja fil-Kirurgija Dentali	Universita' ta Malta		Kirurgu Dentali	1° maggio 2004
Nederland	Universitair getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd tandartsexamen	Faculteit Tandheelkunde		Tandarts	28 gennaio 1980
Österreich	Bescheid über die Verleihung des akademischen Grades «Doktor der Zahnheilkunde»	Medizinische Fakultät der Universität		Zahnarzt	1° gennaio 1994
Polska	Dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem «lekarz dentysta»	1. Akademia Medyczna, 2. Uniwersytet Medyczny, 3. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego	Lekarsko — Dentystryczny Egzamin Państwowy	Lekarz dentysta	1° maggio 2004
Portugal	Carta de curso de licenciatura em medicina dentária	— Faculdades — Institutos Superiores		Médico dentista	1° gennaio 1986
Slovenija	Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov «doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine»	— Univerza	Potrnilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic zobozdravnik/zobozdravnica	Doktor dentalne medicine/ Doktorica dentalne medicine	1° maggio 2004
Slovensko	Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu «doktor zubného lékařstva» («MDDr.»)	— Vysoká škola		Zubný lekár	1° maggio 2004
Suomi/ Finland	Hammaslääketieteen lisen-siaatin tutkinto/Odontologie licentiatexamen	— Helsingin yliopisto/ Helsingfors universitet — Oulun yliopisto — Turun yliopisto	Terveysthuollon oikeusturvakeskuksen päätös käytännön palvelun hyväksymisestä/Beslut av Rättskyddscentralen för hälsovården om godkännande av praktisk tjänstgöring	Hammaslääkäri/Tandläkare	1° gennaio 1994
Sverige	Tandläkarexamen	— Universitetet i Umeå — Universitetet i Göteborg — Karolinska Institutet — Malmö Högskola	Endast för examensbevis som erhållits före den 1 juli 1995, ett utbildningsbevis som utfärdats av Socialstyrelsen	Tandläkare	1° gennaio 1994
United Kingdom	— Bachelor of Dental Surgery (BDS or B.Ch.D.) — Licentiate in Dental Surgery	— Universities — Royal Colleges		— Dentist — Dental practitioner — Dental surgeon	28 gennaio 1980

5.3.3. Titoli di formazione di dentista specialista

Ortodonzia			
Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Data di riferimento
België/Belgique/Belgien	Titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie/Bijzondere beroepstitel van tandarts specialist in de orthodontie	Ministre de la Santé publique/Minister bevoegd voor Volksgezondheid	27 gennaio 2005
Danmark	Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i ortodonti	Sundhedsstyrelsen	28 gennaio 1980
Deutschland	Fachzahnärztliche Anerkennung für Kieferorthopädie;	Landes Zahnärztekammer	28 gennaio 1980
Eesti	Residentuuri lõputunnistus ortodontia erialal	Tartu Ülikool	1° maggio 2004
Ελλάς	Τίτλος Οδοντιατρικής ειδικότητας της Ορθοδοντικής	— Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση — Νομαρχία	1° gennaio 1981
France	Titre de spécialiste en orthodontie	Conseil National de l'Ordre des chirurgiens dentistes	28 gennaio 1980
Ireland	Certificate of specialist dentist in orthodontics	Competent authority recognised for this purpose by the competent minister	28 gennaio 1980
Italia	Diploma di specialista in Ortognatodonzia	Università	21 maggio 2005
Κύπρος	Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντίατρου στην Ορθοδοντική	Οδοντιατρικό Συμβούλιο	1° maggio 2004
Latvija	«Sertifikāts»— kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu ortodontijā	Latvijas Ārstu biedrība	1° maggio 2004
Lietuva	Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo ortodonto profesinę kvalifikaciją	Universitetas	1° maggio 2004
Magyarország	Fogszabályozás szakorvosa bizonyítvány	Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete	1° maggio 2004
Malta	Ċertifikat ta' speċjalista dentali fl-Ortodonzja	Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti	1° maggio 2004
Nederland	Bewijs van inschrijving als orthodontist in het Specialistenregister	Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde	28 gennaio 1980
Polska	Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie ortodoncji	Centrum Egzaminów Medycznych	1° maggio 2004
Slovenija	Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz čeljustne in zobne ortopedije	1. Ministrstvo za zdravje 2. Zdravniška zbornica Slovenije	1° maggio 2004
Suomi/Finland	Erikoishammaslääkärin tutkinto, hampaiston oikomishoito/Specialtand-läkarexamen, tandreglering	— Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet — Oulun yliopisto — Turun yliopisto	1° gennaio 1994
Sverige	Bevis om specialistkompetens i tandreglering	Socialstyrelsen	1° gennaio 1994
United Kingdom	Certificate of Completion of specialist training in orthodontics	Competent authority recognised for this purpose	28 gennaio 1980

## Chirurgia odontostomatologia

Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Data di riferimento
Danmark	Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i hospitalsodontologi	Sundhedsstyrelsen	28 gennaio 1980
Deutschland	Fachzahnärztliche Anerkennung für Oralchirurgie/Mundchirurgie	Landes Zahnärztekammer	28 gennaio 1980
Ελλάς	Τίτλος Οδοντιατρικής ειδικότητας της Γναθοχειρουργικής (up to 31 December 2002)	— Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση — Νομαρχία	1° gennaio 2003
Ireland	Certificate of specialist dentist in oral surgery	Competent authority recognised for this purpose by the competent minister	28 gennaio 1980
Italia	Diploma di specialista in Chirurgia Orale	Università	21 maggio 2005
Κύπρος	Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντίατρου στην Στοματική Χειρουργική	Οδοντιατρικό Συμβούλιο	1° maggio 2004
Lietuva	Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą burnos chirurgo profesinę kvalifikaciją	Universitetas	1° maggio 2004
Magyarország	Dento-alveoláris sebészet szakorvosa bizonyítvány	Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete	1° maggio 2004
Malta	Ċertifikat ta' speċjalista dentali fil-Kirurgija tal-halq	Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti	1° maggio 2004
Nederland	Bewijs van inschrijving als kaakchirurg in het Specialistenregister	Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde	28 gennaio 1980
Polska	Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej	Centrum Egzaminów Medycznych	1° maggio 2004
Slovenija	Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz oralne kirurgije	1. Ministrstvo za zdravje 2. Zdravniška zbornica Slovenije	1° maggio 2004
Suomi/ Finland	Erikoishammaslääkärin tutkinto, suomen leuka-kirurgia/Specialtandläkar-examen, oral och maxillofacial kirurgi	— Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet — Oulun yliopisto — Turun yliopisto	1° gennaio 1994
Sverige	Bevis om specialist-kompetens i tand-systemets kirurgiska sjukdomar	Socialstyrelsen	1° gennaio 1994
United Kingdom	Certificate of completion of specialist training in oral surgery	Competent authority recognised for this purpose	28 gennaio 1980

V.4. Veterinario

5.4.1. Programma di studi per i veterinari

Il programma di studi che permette il conseguimento dei titoli di formazione di veterinario comprende almeno le materie indicate qui di seguito.

L'insegnamento di una o più di tali materie può essere impartito nell'ambito delle altre discipline o in connessione con esse.

A. Materie di base

- Fisica
- Chimica
- Zoologia
- Botanica
- Matematica applicata alle scienze biologiche

B. Materie specifiche

a. Scienze fondamentali:

- Anatomia (comprese istologia ed embriologia)
- Fisiologia
- Biochimica
- Genetica
- Farmacologia
- Farmacia
- Tossicologia
- Microbiologia
- Immunologia
- Epidemiologia
- Deontologia

b. Scienze cliniche:

- Ostetricia
- Patologia (compresa l'anatomia patologica)
- Parassitologia
- Patologia speciale medica e patologia speciale chirurgica (compresa l'anestesiologia)
- Clinica degli animali domestici, volatili e altre specie animali
- Medicina preventiva
- Radiologia
- Riproduzione e turbe della riproduzione
- Polizia sanitaria
- Medicina legale e legislazione veterinarie
- Terapeutica
- Propedeutica

c. Produzione animale

- Produzione animale
- Nutrizione
- Agronomia
- Economia rurale
- Allevamento e salute degli animali
- Igiene veterinaria
- Etologia e protezione animale

d. Igiene alimentare

- Ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale
- Igiene e tecnologia alimentare
- Lavori pratici (compresi i lavori pratici nei luoghi di macellazione e di lavorazione dei prodotti alimentari)

La formazione pratica può assumere la forma di un tirocinio pratico, purché questo sia svolto a tempo pieno, sotto il controllo diretto dell'autorità o dell'organismo competenti e non superi la durata di sei mesi sul totale di cinque anni di studi.

La ripartizione dell'insegnamento teorico e pratico tra i vari gruppi di materie deve essere ponderata e coordinata in modo che le conoscenze ed esperienze possano essere adeguatamente acquisite per consentire al veterinario di espletare tutti i suoi compiti.

5.4.2. Titolo di formazione di veterinario

Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Data di riferimento
België/Belgique/Belgien	Diploma van dierenarts/Diplôme de docteur en médecine vétérinaire	— De universiteiten/Les universités — De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française		21 dicembre 1980

Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Data di riferimento
Česká republika	— Diplom o ukončení studia ve studijním programu veterinární lékařství (doktor veterinární medicíny, MVDr.) — Diplom o ukončení studia ve studijním programu veterinární hygiena a ekologie (doktor veterinární medicíny, MVDr.)	Veterinární fakulta univerzity v České republice		1° maggio 2004
Danmark	Bevis for bestået kandidateksamen i veterinærvidenskab	Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole		21 dicembre 1980
Deutschland	Zeugnis über das Ergebnis des Dritten Abschnitts der Tierärztlichen Prüfung und das Gesamtergebnis der Tierärztlichen Prüfung	Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses für die Tierärztliche Prüfung einer Universität oder Hochschule		21 dicembre 1980
Eesti	Diplom: täitnud veterinaarmeditsiini õppekava	Eesti Põllumajandusülikool		1° maggio 2004
Ελλάς	Πτυχίο Κτηνιατρικής	Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας		1° gennaio 1981
España	Título de Licenciado en Veterinaria	— Ministerio de Educación y Cultura — El rector de una universidad		1° gennaio 1986
France	Diplôme d'Etat de docteur vétérinaire			21 dicembre 1980
Ireland	— Diploma of Bachelor in/of Veterinary Medicine (MVB) — Diploma of Membership of the Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS)			21 dicembre 1980
Italia	Diploma di laurea in medicina veterinaria	Università	Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina veterinaria	1° gennaio 1985
Κύπρος	Πιστοποιητικό Εγγραφής Κτηνιάτρου	Κτηνιατρικό Συμβούλιο		1° maggio 2004
Latvija	Veterinārārsta diploms	Latvijas Lauksaimniecības Universitāte		1° maggio 2004
Lietuva	Aukštojo mokslo diplomas (veterinarijos gydytojo (DVM))	Lietuvos Veterinarijos Akademija		1° maggio 2004

Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Data di riferimento
Luxembourg	Diplôme d'Etat de docteur en médecine vétérinaire	Jury d'examen d'Etat		21 dicembre 1980
Magyarország	Állatorvos doktor oklevél — dr. med. vet.	Szent István Egyetem Állatorvostudományi Kar		1° maggio 2004
Malta	Licenzja ta' Kirurgu Veterinarju	Kunsill tal-Kirurgi Veterinarji		1° maggio 2004
Nederland	Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd diergeneeskundig/veeartsenijkundig examen			21 dicembre 1980
Österreich	— Diplom-Tierarzt — Magister medicinae veterinariae	Universität	— Doktor der Veterinärmedizin — Doctor medicinae veterinariae — Fachtierarzt	1° gennaio 1994
Polska	Dyplom lekarza weterynarii	1. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2. Akademia Rolnicza we Wrocławiu 3. Akademia Rolnicza w Lublinie 4. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie		1° maggio 2004
Portugal	Carta de curso de licenciatura em medicina veterinária	Universidade		1° gennaio 1986
Slovenija	Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov «doktor veterinarske medicine/doktorica veterinarske medicine»	Univerza	Spričevalo o opravljenem državnem izpitu s področja veterinarstva	1° maggio 2004
Slovensko	Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu «doktor veterinárskej medicíny» («MVDr.»)	Univerzita veterinárskeho lekárstva		1° maggio 2004
Suomi/ Finland	Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto/Veterinärmedicinen licentiaexamen	Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet		1° gennaio 1994
Sverige	Veterinärexamen	Sveriges Lantbruksuniversitet		1° gennaio 1994
United Kingdom	1. Bachelor of Veterinary Science (BVSc) 2. Bachelor of Veterinary Science (BVSc) 3. Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMB) 4. Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM&S) 5. Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM&S) 6. Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMed)	1. University of Bristol 2. University of Liverpool 3. University of Cambridge 4. University of Edinburgh 5. University of Glasgow 6. University of London		21 dicembre 1980

V.5. Ostetrica

5.5.1. Programma di studi per le ostetriche (tipi di formazione I e II)

Il programma di studi per il conseguimento dei titoli di formazione di ostetrica comprende le seguenti due parti:

A. Insegnamento teorico e tecnico

a. Materie fondamentali

- Nozioni fondamentali di anatomia e fisiologia
- Nozioni fondamentali di patologia
- Nozioni fondamentali di batteriologia, virologia e parassitologia
- Nozioni fondamentali di biofisica, biochimica e radiologia
- Pediatria, con particolare riguardo ai neonati
- Igiene, educazione sanitaria, prevenzione e individuazione precoce delle malattie
- Nutrizione e dietetica, con particolare riguardo all'alimentazione della donna, del neonato e del lattante
- Nozioni fondamentali di sociologia e questioni di medicina sociale
- Nozioni fondamentali di farmacologia
- Psicologia
- Pedagogia
- Legislazione sanitaria e sociale e organizzazione sanitaria
- Deontologia e legislazione professionale
- Educazione sessuale e pianificazione familiare
- Protezione giuridica della madre e del bambino

b. Materie specifiche dell'attività di ostetrica

- Anatomia e fisiologia
- Embriologia e sviluppo del feto
- Gravidanza, parto e puerperio
- Patologia ginecologica e ostetrica
- Preparazione al parto e allo stato di genitore, compresi gli aspetti psicologici
- Preparazione del parto (compresi la conoscenza e l'uso dell'attrezzatura ostetrica)
- Analgesia, anestesia e rianimazione
- Fisiologia e patologia del neonato
- Cure e sorveglianza del neonato
- Fattori psicologici e sociali

B. Insegnamento pratico e insegnamento clinico

Questi insegnamenti sono impartiti sotto opportuna sorveglianza:

- Visite a gestanti con almeno cento esami prenatali.
- Sorveglianza e cura di almeno quaranta partorienti.
- Pratica da parte dell'allieva di almeno quaranta parti; se non è possibile raggiungere questo numero per indisponibilità di partorienti, è possibile ridurre tale numero a un minimo di trenta, purché l'allieva partecipi inoltre a venti parti.
- Partecipazione attiva ai parti podalici; in caso di impossibilità dovuta ad un numero insufficiente di parti podalici, dovrà essere effettuata una formazione mediante simulazione.
- Pratica dell'episiotomia e iniziazione alla sutura. L'iniziazione comprenderà un insegnamento teorico ed esercizi clinici. La pratica della sutura comprende la sutura delle episiotomie e delle lacerazioni semplici del perineo, che può essere realizzata, se assolutamente necessario, in modo simulato.
- Sorveglianza e cura di 40 gestanti, partorienti e puerpere in parti difficili.
- Sorveglianza e cura, compreso l'esame, di almeno cento puerpere e neonati normali.
- Osservazione e cura di neonati che necessitano di cure speciali, compresi quelli nati prima o dopo il termine, nonché di neonati di peso inferiore al normale e di neonati che presentano disturbi.
- Cura delle donne che presentano patologie attinenti alla ginecologia ed ostetrica.
- Avviamento alle cure in medicina e chirurgia, comprendente un insegnamento teorico ed esercizi clinici.

L'insegnamento teorico e tecnico (parte A del programma di formazione) e l'insegnamento clinico (parte B del programma di formazione) devono essere impartiti in modo equilibrato e coordinato, per consentire un'acquisizione adeguata delle conoscenze ed esperienze di cui al presente allegato.

L'insegnamento ostetrico clinico deve essere effettuato sotto forma di tirocinio guidato presso un centro ospedaliero o un altro servizio sanitario riconosciuti dalle autorità o dagli organismi competenti. Nel corso di tale formazione le candidate ostetriche partecipano alle attività dei servizi in questione nella misura in cui tali attività contribuiscono alla loro formazione. Esse vengono iniziate alle responsabilità inerenti al lavoro delle ostetriche.

## 5.5.2. Titoli di formazione di ostetrica

Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Titolo professionale	Data di riferimento
België/Belgique/ Belgien	Diploma van vroedvrouw/Diplôme d'accoucheuse	— De erkende opleidingsinstututen/Les établissements d'enseignement — De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française	Vroedvrouw/Accoucheuse	23 gennaio 1983
Česká republika	1. Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetrovatelství ve studijním oboru porodní asistentka (bakalář, Bc.) — Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce 2. Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná porodní asistentka (diplomovaný specialista, DiS.) — Vysvědčení o absolutoriu	1. Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem 2. Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem	Porodní asistentka/porodní asistent	1° maggio 2004
Danmark	Bevis for bestået jordemodereksamen	Danmarks jordemoderskole	Jordemoder	23 gennaio 1983
Deutschland	Zeugnis über die staatliche Prüfung für Hebammen und Entbindungspfleger	Staatlicher Prüfungsausschuss	— Hebamme — Entbindungspfleger	23 gennaio 1983
Eesti	Diplom ämmaemandaerialal	1. Tallinna Meditsiinikool 2. Tartu Meditsiinikool	— Ämmaemand	1° maggio 2004
Ελλάς	1. Πτυχίο Τμήματος Μαιευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) 2. Πτυχίο του Τμήματος Μαιών της Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Υγείας και Κοινων. Πρόνοιας (ΚΑΤΕΕ) 3. Πτυχίο Μαίας Ανωτέρας Σχολής Μαιών	1. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) 2. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 3. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας	— Μαία — Μαιευτής	23 gennaio 1983
España	— Título de Matrona — Título de Asistente obstétrico (matrona) — Título de Enfermería obstétrica-ginecológica	Ministerio de Educación y Cultura	— Matrona — Asistente obstétrico	1° gennaio 1986
France	Diplôme de sage-femme	L'Etat	Sage-femme	23 gennaio 1983
Ireland	Certificate in Midwifery	An Board Altranais	Midwife	23 gennaio 1983
Italia	Diploma d'ostetrica	Scuole riconosciute dallo Stato	Ostetrica	23 gennaio 1983

Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Titolo professionale	Data di riferimento
Kύπρος	Δίπλωμα στο μεταβασικό πρόγραμμα Μαιευτικής	Νοσηλευτική Σχολή	Εγγεγραμμένη Μαία	1° maggio 2004
Latvija	Diploms par vecmātes kvalifikācijas iegūšanu	Māsu skolas	Vecmāte	1° maggio 2004
Lietuva	1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją — Pažymėjimas, liudijantis profesinę praktiką akušerijoje 2. Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją — Pažymėjimas, liudijantis profesinę praktiką akušerijoje 3. Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją	1. Universitetas  2. Kolegija  3. Kolegija	Akušeris	1° maggio 2004
Luxembourg	Diplôme de sage-femme	Ministère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports	Sage-femme	23 gennaio 1983
Magyarország	Szülész-nő bizonysítvány	Iskola/főiskola	Szülész-nő	1° maggio 2004
Malta	Lawrja jew diploma fl-Istudji tal-Qwiebel	Universita' ta' Malta	Qabla	1° maggio 2004
Nederland	Diploma van verloskundige	Door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende opleidings-instellingen	Verloskundige	23 gennaio 1983
Österreich	Hebammen-Diplom	— Hebammenakademie — Bundeshebammenlehranstalt	Hebamme	1° gennaio 1994
Polska	Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku położnictwo z tytułem «magister położnictwa»	Instytucja prowadząca kształcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe władze (istituto d'insegnamento superiore riconosciuto dalle autorità competenti)	Położna	1° maggio 2004
Portugal	1. Diploma de enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica 2. Diploma/carta de curso de estudos superiores especializados em enfermagem de saúde materna e obstétrica 3. Diploma (do curso de pós-licenciatura) de especialização em enfermagem de saúde materna e obstétrica	1. Ecolas de Enfermagem  2. Escolas Superiores de Enfermagem  3. — Escolas Superiores de Enfermagem — Escolas Superiores de Saúde	Enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica	1° gennaio 1986

Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Titolo professionale	Data di riferimento
Slovenija	Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov «diplomirana babica/diplomirani babičar»	1. Univerza 2. Visoka strokovna šola	diplomirana babica/diplomirani babičar	1° maggio 2004
Slovensko	1. Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu «bakalár z pôrodnej asistencie» («Bc.») 2. Absolventský diplom v študijnom odbore diplomovaná pôrodná asistentka	1. Vysoká škola 2. Stredná zdravotnícka škola	Pôrodná asistentka	1° maggio 2004
Suomi/ Finland	1. Kätilön tutkinto/barnmorskeexamen 2. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, kätilö (AMK)/yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, barnmorska (YH)	1. Terveystieteiden tutkimuskeskus/ hälsövärdsläroanstalter 2. Ammattikorkeakoulut/ Yrkehögskolor	Kätilö/Barnmorska	1° gennaio 1994
Sverige	Barnmorskeexamen	Universitet eller högskola	Barnmorska	1° gennaio 1994
United Kingdom	Statement of registration as a Midwife on part 10 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health visiting	Various	Midwife	23 gennaio 1983

## V.6. Farmacista

## 5.6.1. Programma di studi per i farmacisti

- Biologia vegetale e animale
- Fisica
- Chimica generale e inorganica
- Chimica organica
- Chimica analitica
- Chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali
- Biochimica generale e applicata (medica)
- Anatomia e fisiologia; terminologia medica
- Microbiologia
- Farmacologia e farmacoterapia
- Tecnologia farmaceutica
- Tossicologia
- Farmacognosia
- Legislazione e, se del caso, deontologia

La ripartizione tra insegnamento teorico e pratico deve lasciare spazio sufficiente alla teoria, per conservare all'insegnamento il suo carattere universitario.

5.6.2. Titoli di formazione di farmacista

Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Data di riferimento
België/Belgique/ Belgien	Diploma van apotheker/Diplôme de pharmaciens	— De universiteiten/Les universités — De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/ Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française		1° ottobre 1987
Česká republika	Diplom o ukončení studia ve studijním programu farmacie (magistr, Mgr.)	Farmaceutická fakulta univerzity v České republice	Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce	1° maggio 2004
Danmark	Bevis for bestået farmaceutisk kandidateksamen	Danmarks Farmaceutiske Højskole		1° ottobre 1987
Deutschland	Zeugnis über die Staatliche Pharmazeutische Prüfung	Zuständige Behörden		1° ottobre 1987
Eesti	Diplom proviisori õppekava läbimise	Tartu Ülikool		1° maggio 2004
Ελλάς	Άδεια άσκησης φαρμακευτικού επαγγέλματος	Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση		1° ottobre 1987
España	Título de Licenciado en Farmacia	— Ministerio de Educación y Cultura — El rector de una universidad		1° ottobre 1987
France	— Diplôme d'Etat de pharmacien — Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie	Universités		1° ottobre 1987
Ireland	Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist			1° ottobre 1987
Italia	Diploma o certificato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista ottenuto in seguito ad un esame di Stato	Università		1° novembre 1993
Κύπρος	Πιστοποιητικό Εγγραφής Φαρμακοποιού	Συμβούλιο Φαρμακευτικής		1° maggio 2004
Latvija	Farmaceita diploms	Universitātes tipa augstskola		1° maggio 2004
Lietuva	Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą vaistinininko profesinę kvalifikaciją	Universitetas		1° maggio 2004

Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Data di riferimento
Luxembourg	Diplôme d'Etat de pharmacien	Jury d'examen d'Etat + visa du ministre de l'éducation nationale		1° ottobre 1987
Magyarország	Okleveles gyógyszerész oklevél (magister pharmaciae, röv: mag. Pharm)	EG Egyetem		1° maggio 2004
Malta	Lawrja fil-farmacija	Universita' ta' Malta		1° maggio 2004
Nederland	Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd apothekersexamen	Faculteit Farmacie		1° ottobre 1987
Österreich	Staatliches Apothekerdiplom	Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales		1° ottobre 1994
Polska	Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku farmacja z tytułem magistra	1. Akademia Medyczna 2. Uniwersytet Medyczny 3. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego		1° maggio 2004
Portugal	Carta de curso de licenciatura em Ciências Farmacêuticas	Universidades		1° ottobre 1987
Slovenija	Diploma, s katero se podeljuje strokovni naziv «magister farmacije/magistra farmacije»	Univerza	Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic magister farmacije/magistra farmacije	1° maggio 2004
Slovensko	Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu «magister farmácie» («Mgr.»)	Vysoká škola		1° maggio 2004
Suomi/ Finland	Proviisorin tutkinto/Provisorexamen	— Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet — Kuopion yliopisto		1° ottobre 1994
Sverige	Apotekarexamen	Uppsala universitet		1° ottobre 1994
United Kingdom	Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist			1° ottobre 1987

V.7. Architetto

5.7.1. Titoli di formazione di architetto riconosciuti ai sensi dell'articolo 46

Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
België/ Belgique/ Belgien	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Architect/Architecte</li> <li>2. Architect/Architecte</li> <li>3. Architect</li> <li>4. Architect/Architecte</li> <li>5. Architect/Architecte</li> <li>6. Burgelijke ingenieur-architect</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Architecte/Architect</li> <li>2. Architecte/Architect</li> <li>3. Architect</li> <li>4. Architecte/Architect</li> <li>5. Architecte/Architect</li> <li>6. Ingénieur-civil — architecte</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nationale hogescholen voor architectuur</li> <li>2. Hogere-architectuur-instituten</li> <li>3. Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur te Hasselt</li> <li>4. Koninklijke Academies voor Schone Kunsten</li> <li>5. Sint-Lucasscholen</li> <li>6. Faculteiten Toegepaste Wetenschappen van de Universiteiten</li> <li>6. «Faculté Polytechnique» van Mons</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ecoles nationales supérieures d'architecture</li> <li>2. Instituts supérieurs d'architecture</li> <li>3. Ecole provinciale supérieure d'architecture de Hasselt</li> <li>4. Académies royales des Beaux-Arts</li> <li>5. Ecoles Saint-Luc</li> <li>6. Facultés des sciences appliquées des universités</li> <li>6. Faculté polytechnique de Mons</li> </ol>		1988/1989
Danmark	Arkitekt cand. arch.	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Kunstakademiets Arkitektskole i København</li> <li>— Arkitektskolen i Århus</li> </ul>		1988/1989
Deutschland	<p>Diplom-Ingenieur, Diplom-Ingenieur Univ.</p> <p>Diplom-Ingenieur, Diplom-Ingenieur FH</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Universitäten (Architektur/Hochbau)</li> <li>— Technische Hochschulen (Architektur/Hochbau)</li> <li>— Technische Universitäten (Architektur/Hochbau)</li> <li>— Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau)</li> <li>— Hochschulen für bildende Künste</li> <li>— Hochschulen für Künste</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Fachhochschulen (Architektur/Hochbau) <sup>(1)</sup></li> <li>— Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau) bei entsprechenden Fachhochschulstudiengängen</li> </ul> <p>(<sup>1</sup>) Diese Diplome sind je nach Dauer der durch sie abgeschlossenen Ausbildung gemäß Artikel 47 Absatz 1 anzuerkennen.&lt;/p&gt; </p>		1988/1989

Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
Ελλάς	Δίπλωμα αρχιτέκτονα — μηχανικού	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), τμήμα αρχιτεκτόνων — μηχανικών</li> <li>— Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), τμήμα αρχιτεκτόνων — μηχανικών της Πολυτεχνικής σχολής</li> </ul>	Βεβαίωση που χορηγεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και η οποία επιτρέπει την άσκηση δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής	1988/1989
España	Título oficial de arquitecto	<p>Rectores de las universidades enumeradas a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Universidad Politécnica de Cataluña, Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura de Barcelona o del Vallès;</li> <li>— Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid;</li> <li>— Universidad Politécnica de Las Palmas, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Las Palmas;</li> <li>— Universidad Politécnica de Valencia, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia;</li> <li>— Universidad de Sevilla, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla;</li> <li>— Universidad de Valladolid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid;</li> <li>— Universidad de Santiago de Compostela, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La Coruña;</li> <li>— Universidad del País Vasco, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de San Sebastián;</li> <li>— Universidad de Navarra, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Pamplona;</li> <li>— Universidad de Alcalá de Henares, Escuela Politécnica de Alcalá de Henares;</li> <li>— Universidad Alfonso X El Sabio, Centro Politécnico Superior de Villanueva de la Cañada;</li> <li>— Universidad de Alicante, Escuela Politécnica Superior de Alicante;</li> <li>— Universidad Europea de Madrid;</li> <li>— Universidad de Cataluña, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona;</li> <li>— Universidad Ramón Llull, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La Salle;</li> <li>— Universidad S.E.K. de Segovia, Centro de Estudios Integrados de Arquitectura de Segovia;</li> <li>— Universidad de Granada, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada.</li> </ul>		<p>1988/1989</p> <p>1999/2000</p> <p>1999/2000</p> <p>1997/1998</p> <p>1998/1999</p> <p>1999/2000</p> <p>1998/1999</p> <p>1999/2000</p> <p>1994/1995</p>

Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
France	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diplôme d'architecte DPLG, y compris dans le cadre de la formation professionnelle continue et de la promotion sociale.</li> <li>2. Diplôme d'architecte ESA</li> <li>3. Diplôme d'architecte ENSAIS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le ministre chargé de l'architecture</li> <li>2. Ecole spéciale d'architecture de Paris</li> <li>3. Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg, section architecture</li> </ol>		1988/1989
Ireland	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Degree of Bachelor of Architecture (B.Arch. NUI)</li> <li>2. Degree of Bachelor of Architecture (B. Arch) (Fino al 2002: -Degree standard diploma in architecture (Dip. Arch))</li> <li>3. Certificate of associateship (ARIAI)</li> <li>4. Certificate of membership (MRIA)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. National University of Ireland to architecture graduates of University College Dublin</li> <li>2. Dublin Institute of Technology, Bolton Street, Dublin (College of Technology, Bolton Street, Dublin)</li> <li>3. Royal Institute of Architects of Ireland</li> <li>4. Royal Institute of Architects of Ireland</li> </ol>		1988/1989
Italia	<p>— Laurea in architettura</p> <p>— Laurea in ingegneria edile — architettura</p>	<p>— Università di Camerino</p> <p>— Università di Catania — Sede di Siracusa</p> <p>— Università di Chieti</p> <p>— Università di Ferrara</p> <p>— Università di Firenze</p> <p>— Università di Genova</p> <p>— Università di Napoli Federico II</p> <p>— Università di Napoli II</p> <p>— Università di Palermo</p> <p>— Università di Parma</p> <p>— Università di Reggio Calabria</p> <p>— Università di Roma «La Sapienza»</p> <p>— Università di Roma III</p> <p>— Università di Trieste</p> <p>— Politecnico di Bari</p> <p>— Politecnico di Milano</p> <p>— Politecnico di Torino</p> <p>— Istituto universitario di architettura di Venezia</p> <p>— Università dell'Aquila</p> <p>— Università di Pavia</p> <p>— Università di Roma «La Sapienza»</p>	<p>Diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente</p> <p>Diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente</p>	<p>1988/1989</p> <p>1998/1999</p>

Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
	— Laurea specialistica in ingegneria edile — architettura	— Università dell'Aquila — Università di Pavia — Università di Roma «La Sapienza» — Università di Ancona — Università di Basilicata — Potenza — Università di Pisa — Università di Bologna — Università di Catania — Università di Genova — Università di Palermo — Università di Napoli Federico II — Università di Roma — Tor Vergata — Università di Trento — Politecnico di Bari — Politecnico di Milano	Diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica Istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente	2003/2004
	— Laurea specialistica quinquennale in Architettura — Laurea specialistica quinquennale in Architettura — Laurea specialistica quinquennale in Architettura — Laurea specialistica in Architettura	— Prima Facoltà di Architettura dell'Università di Roma «La Sapienza» — Università di Ferrara — Università di Genova — Università di Palermo — Politecnico di Milano — Politecnico di Bari — Università di Roma III — Università di Firenze — Università di Napoli II — Politecnico di Milano II	Diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica Istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente Diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica Istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente Diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica Istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente Diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica Istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente	1998/1999 1999/2000 2003/2004 2004/2005
Nederland	1. Het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde doctoraal examen van de studierichting bouwkunde, afstudeerrichting architectuur  2. Het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde doctoraal examen van de studierichting bouwkunde, differentiatie architectuur en urbanistiek	1. Technische Universiteit te Delft  2. Technische Universiteit te Eindhoven	Verklaring van de Stichting Bureau Architectenregister die bevestigt dat de opleiding voldoet aan de normen van artikel 46.	1988/1989

Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
	<p>3. Het getuigschrift hoger beroepsonderwijs, op grond van het met goed gevolg afgelegde examen verbonden aan de opleiding van de tweede fase voor beroepen op het terrein van de architectuur, afgegeven door de betrokken examencommissies van respectievelijk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten te Amsterdam</li> <li>— de Hogeschool Rotterdam en omstreken te Rotterdam</li> <li>— de Hogeschool Katholieke Leergangen te Tilburg</li> <li>— de Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem</li> <li>— de Rijkshogeschool Groningen te Groningen</li> <li>— de Hogeschool Maastricht te Maastricht</li> </ul>			
Österreich	<p>1. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing.</p> <p>2. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing.</p> <p>3. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing.</p> <p>4. Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch.</p> <p>5. Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch.</p> <p>6. Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch.</p>	<p>1. Technische Universität Graz (Erzherzog-Johann-Universität Graz)</p> <p>2. Technische Universität Wien</p> <p>3. Universität Innsbruck (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck)</p> <p>4. Hochschule für Angewandte Kunst in Wien</p> <p>5. Akademie der Bildenden Künste in Wien</p> <p>6. Hochschule für künstlerische und industrielle Gestaltung in Linz</p>		1998/1999
Portugal	<p>Carta de curso de licenciatura em Arquitectura</p> <p>Para os cursos iniciados a partir do ano académico de 1991/92</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Faculdade de arquitectura da Universidade técnica de Lisboa</li> <li>— Faculdade de arquitectura da Universidade do Porto</li> <li>— Escola Superior Artística do Porto</li> <li>— Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada do Porto</li> </ul>		1988/1989 1991/1992
Suomi/ Finland	<p>Arkkitehdin tutkinto/Arkitektexamen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Teknillinen korkeakoulu /Tekniska högskolan (Helsinki)</li> <li>— Tampereen teknillinen korkeakoulu/Tammerfors tekniska högskola</li> <li>— Oulun yliopisto/Uleåborgs universitet</li> </ul>		1998/1999
Sverige	<p>Arkitektexamen</p>	<p>Chalmers Tekniska Högskola AB</p> <p>Kungliga Tekniska Högskolan</p> <p>Lunds Universitet</p>		1998/1999

Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
United Kingdom	<p>1. Diplomas in architecture</p> <p>2. Degrees in architecture</p> <p>3. Final examination</p> <p>4. Examination in architecture</p> <p>5. Examination Part II</p>	<p>1. — Universities</p> <p>— Colleges of Art</p> <p>— Schools of Art</p> <p>2. Universities</p> <p>3. Architectural Association</p> <p>4. Royal College of Art</p> <p>5. Royal Institute of British Architects</p>	<p>Certificate of architectural education, issued by the Architects Registration Board.</p> <p>The diploma and degree courses in architecture of the universities, schools and colleges of art should have met the requisite threshold standards as laid down in Article 46 of this Directive and in <i>Criteria for validation</i> published by the Validation Panel of the Royal Institute of British Architects and the Architects Registration Board.</p> <p>EU nationals who possess the Royal Institute of British Architects Part I and Part II certificates, which are recognised by ARB as the competent authority, are eligible. Also EU nationals who do not possess the ARB-recognised Part I and Part II certificates will be eligible for the Certificate of Architectural Education if they can satisfy the Board that their standard and length of education has met the requisite threshold standards of Article 46 of this Directive and of the <i>Criteria for validation</i>.</p>	1988/1989

## ALLEGATO VI

**Diritti acquisiti applicabili alle professioni che sono oggetto di riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione**

## 6. Titoli di formazione di architetto che beneficiano dei diritti acquisiti in virtù dell'articolo 45, paragrafo 1

Paese	Titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
België/Belgique/ Belgien	<ul style="list-style-type: none"><li>— Diplomi rilasciati dalle scuole nazionali superiori di architettura o dagli istituti superiori di architettura architecte - architect)</li><li>— Diplomi rilasciati dalla scuola provinciale superiore di architettura di Hasselt (architect)</li><li>— Diplomi rilasciati dalle accademie reali di Belle Arti (architecte - architect)</li><li>— Diplomi rilasciati dalle scuole di Saint-Luc (architecte - architect)</li><li>— Diplomi universitari di ingegnere civile, accompagnati da un certificato di tirocinio rilasciato dall'ordine degli architetti e conferente il diritto di usare il titolo professionale di architetto (architecte - architect)</li><li>— Diplomi d'architetto rilasciati dalla commissione esaminatrice centrale o statale di architettura (architecte - architect)</li><li>— Diplomi di ingegnere civile-architetto e di ingegnere-architetto rilasciati dalle facoltà di scienze applicate delle università e dal politecnico di Mons (ingénieur-architecte, ingénieur-architect)</li></ul>	1987/1988
Česká republika	<ul style="list-style-type: none"><li>— Diplomi rilasciati dalle facoltà della «České vysoké učení technické» (Università tecnica ceca di Praga):<ul style="list-style-type: none"><li>«Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství» (Scuola superiore di architettura ed edilizia) (fino al 1951),</li><li>«Fakulta architektury a pozemního stavitelství» (Facoltà di architettura ed edilizia) (dal 1951 al 1960),</li><li>«Fakulta stavební» (Facoltà di ingegneria civile) (dal 1960), indirizzi: costruzioni e strutture edili, edilizia, costruzioni e architettura; architettura (inclusi pianificazione urbanistica e assetto territoriale), costruzioni civili e costruzioni per la produzione industriale e agricola; o nel programma di studio di ingegneria civile, indirizzo: edilizia e architettura,</li><li>«Fakulta architektury» (Facoltà di architettura) (dal 1976) indirizzi: architettura; pianificazione urbanistica e assetto territoriale o nel programma di studio: architettura e pianificazione urbanistica, indirizzi: architettura, teoria della concezione architettonica, pianificazione urbanistica e assetto territoriale, storia dell'architettura e ricostruzione dei monumenti storici, o architettura ed edilizia,</li></ul></li><li>— Diplomi rilasciati dalla «Vysoká škola technická Dr. Edvarda Beneše» (fino al 1951) nel settore dell'architettura e delle costruzioni;</li><li>— Diplomi rilasciati dalla «Vysoká škola stavitelství v Brně» (dal 1951 al 1956) nel settore dell'architettura e delle costruzioni;</li><li>— Diplomi rilasciati dalla «Vysoké učení technické v Brně», «dalla Fakulta architektury» (Facoltà di architettura) (dal 1956), indirizzo: architettura e pianificazione urbanistica o dalla «Fakulta stavební» (Facoltà di ingegneria civile) (dal 1956), indirizzo: costruzioni;</li><li>— Diplomi rilasciati dalla «Vysoká škola báňská — Technická» univerzita Ostrava, «Fakulta stavební» (Facoltà di ingegneria civile) (dal 1997), indirizzo: strutture e architettura o indirizzo: ingegneria civile;</li><li>— Diplomi rilasciati dalla «Technická univerzita v Liberci», «Fakulta architektury» (Facoltà di architettura) (dal 1994) nel programma di architettura e pianificazione urbanistica, indirizzo: architettura;</li><li>— Diplomi rilasciati dalla «Akademie výtvarných umění v Praze» nel programma di belle arti, indirizzo: concezione architettonica;</li><li>— Diplomi rilasciati dalla «Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze» nel programma di belle arti, indirizzo: architettura;</li><li>— Certificato dell'abilitazione rilasciata dal «Česká komora architektů» o del settore dell'edilizia senza specificazione del settore.</li></ul>	2006/2007

Paese	Titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
Danmark	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Diplomi rilasciati dalle scuole nazionali di architettura di Copenaghen e di Århus (arkitekt)</li> <li>— Abilitazione rilasciata dalla commissione degli architetti ai sensi della legge n. 202 del 28 maggio 1975 (registreret arkitekt)</li> <li>— Diplomi rilasciati dalle scuole superiori di ingegneria civile (bygningskonstruktør), accompagnati da un attestato delle competenti autorità comprovante che l'interessato ha superato un esame per titoli, comportante la valutazione di progetti elaborati e realizzati dal candidato nel corso di un esercizio effettivo, durante almeno sei anni, delle attività di cui all'articolo 48 della presente direttiva</li> </ul>	1987/1988
Deutschland	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Diplomi rilasciati dalle scuole superiori di Belle Arti (Dipl.Ing., Architekt (HfbK))</li> <li>— Diplomi rilasciati dalle Technische Hochschulen, sezione Architettura (Architektur/Hochbau), dalle università tecniche, sezione Architettura (Architektur/Hochbau), dalle università, sezione Architettura (Architektur/Hochbau) e, qualora tali istituti siano stati raggruppati nelle Gesamthochschulen, dalle Gesamthochschulen, sezione Architettura (Architektur/Hochbau) (Dipl.Ing. e altre denominazioni che fossero successivamente date a tali diplomi)</li> <li>— Diplomi rilasciati dalle Fachhochschulen, sezione Architettura (Architektur/Hochbau) e, qualora tali istituti siano stati raggruppati in Gesamthochschulen, dalle Gesamthochschulen, sezione Architettura (Architektur/Hochbau), accompagnati, quando la durata degli studi è inferiore a quattro anni ma comporta almeno tre anni, dal certificato attestante un periodo di esperienza professionale di quattro anni nella Repubblica federale di Germania, rilasciato dall'ordine professionale conformemente alle disposizioni dell'articolo 47, paragrafo 1 (Ingenieur grad. e altre eventuali future denominazioni di tali diplomi)</li> <li>— Certificati (Prüfungszeugnisse) rilasciati prima del 1° gennaio 1973 dalle Ingenieurschulen, sezione Architettura, e dalle Werkkunstschulen, sezione Architettura, accompagnati da un attestato delle autorità competenti comprovante che l'interessato ha superato un esame per titoli, comportante la valutazione di progetti elaborati e realizzati dal candidato nel corso di un esercizio effettivo, durante almeno sei anni, delle attività di cui all'articolo 48 della presente direttiva</li> </ul>	1987/1988
Eesti	<ul style="list-style-type: none"> <li>— diplom arhitektuuri erialal, väljastatud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri teaduskonna poolt alates 1996, aastast (diploma di studi di architettura, rilasciato dalla Facoltà di architettura dell'Accademia estone delle arti dal 1996), väljastatud Tallinna Kunstiülikooli poolt 1989-1995 (rilasciato dall'Università delle arti di Tallinn nel 1989-1995), väljastatud Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi poolt 1951-1988 (rilasciato dall'Istituto statale d'arte della Repubblica socialista sovietica di Estonia nel 1951-1988).</li> </ul>	2006/2007
Ελλάς	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Diplomi di ingegnere-architetto rilasciati dal Metsovion Polytechnion di Atene, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura</li> <li>— Diplomi di ingegnere-architetto rilasciati dall'Aristotelion Panepistimion di Salonicco, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura</li> <li>— Diplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dal Metsovion Polytechnion di Atene, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura</li> <li>— Diplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dall'Aristotelion Panepistimion di Salonicco, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura</li> <li>— Diplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dal Panepistimion Thrakis, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura</li> <li>— Diplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dal Panepistimion Patron, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura</li> </ul>	1987/1988
España	<p>Titolo ufficiale di architetto (título oficial de arquitecto) conferito dal ministero dell'istruzione e della scienza o dalle università</p>	1987/1988

Paese	Titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
France	<ul style="list-style-type: none"><li>— Diplomi di «architecte diplômé par le gouvernement» rilasciati fino al 1959 dal ministero della Pubblica istruzione e dopo tale data dal ministero degli Affari culturali (architecte DPLG)</li><li>— Diplomi rilasciati dalla scuola speciale di architettura (architecte DESA)</li><li>— Diplomi rilasciati dal 1955 dalla scuola nazionale superiore delle Arti e delle Industrie di Strasburgo [ex scuola nazionale di Ingegneria di Strasburgo), sezione Architettura (architecte ENSAIS)]</li></ul>	1987/1988
Ireland	<ul style="list-style-type: none"><li>— Laurea di «Bachelor of Architecture» rilasciata dal «National University of Ireland» (B. Arch. N.U.I.) ai laureati in architettura dell'«University College» di Dublino</li><li>— Diploma di livello universitario in architettura rilasciato dal «College of Technology», Bolton Street, Dublino (Diplom. Arch.)</li><li>— Certificato di membro associato del «Royal Institute of Architects of Ireland» (A.R.I.A.I.)</li><li>— Certificato di membro del «Royal Institute of Architects of Ireland» (M.R.I.A.I.)</li></ul>	1987/1988
Italia	<ul style="list-style-type: none"><li>— Diplomi di «laurea in architettura» rilasciati dalle università, dagli istituti politecnici e dagli istituti superiori di architettura di Venezia e di Reggio Calabria, accompagnati dal diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione di architetto, rilasciato dal ministro della Pubblica istruzione una volta che il candidato abbia sostenuto con successo, davanti ad un'apposita commissione, l'esame di stato che abilita all'esercizio indipendente della professione di architetto (dott. architetto)</li><li>— diplomi di «laurea in ingegneria» nel settore della costruzione civile rilasciati dalle università e dagli istituti politecnici, accompagnati dal diploma di abilitazione all'esercizio indipendente di una professione nel settore dell'architettura, rilasciato dal ministro della Pubblica istruzione una volta che il candidato abbia sostenuto con successo, davanti ad un'apposita commissione, l'esame di stato che lo abilita all'esercizio indipendente della professione (dott. ing. Architetto o dott. ing. in ingegneria civile)</li></ul>	1987/1988
Κύπρος	<ul style="list-style-type: none"><li>— Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Αρχιτεκτόνων που εκδίδεται από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, (Certificato di iscrizione all'albo degli architetti rilasciato dalla Camera tecnica (ETEK) di Cipro)</li></ul>	2006/2007
Latvija	<ul style="list-style-type: none"><li>— «Arhitekta diploms», ko izsniegusi Latvijas Valsts Universitātes Inženiercēlniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa līdz 1958. gadam, Rīgas Politehniskā Institūta Celtniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa no 1958. gada līdz 1991. gadam, Rīgas Tehniskās Universitātes Arhitektūras fakultāte kopš 1991. gada, un «Arhitekta prakses sertifikāts», ko izsniedz Latvijas Arhitektu savienība (i diplomi di architetto (arhitekts) rilasciati dalla Facoltà di ingegneria civile, sezione architettura dell'Università statale lettone fino al 1958, dalla Facoltà di ingegneria civile, sezione architettura del Politecnico di Riga tra il 1958 ed il 1991, e dalla Facoltà di architettura dell'Università tecnica di Riga dal 1991 e 1992, e certificato di iscrizione all'Ordine lettone degli architetti)</li></ul>	2006/2007
Lietuva	<ul style="list-style-type: none"><li>— Diplomi di ingegnere-architetto/architetto rilasciati dal Kauno politechnikos institutas fino al 1969 (ininiarius architektas/architektas),</li><li>— Diplomi di architetto/baccelliere in architettura/dottore in architettura rilasciati dal Vilnius ininerinis statybos institutas fino al 1990, dalla Vilnius technikos universitetas fino al 1996, dalla Vilnius Gedinio technikos universitetas dal 1996 (architektas/architektūros bakalauras/architektūros magistras),</li><li>— Diplomi di specialisti che hanno completato il corso di architettura/baccellierato in architettura/dottorato in architettura rilasciati dall' LTSR Valstybinis dailės institutas e dalla Vilniaus dailės akademija dal 1990 (architektūros kursas/architektūros bakalauras/architektūros magistras),</li><li>— Diplomi di baccelliere in architettura/dottore in architettura rilasciati dalla Kauno technologijos universitetas dal 1997 (architektūros bakalauras/architektūros magistras),corredati del certificato rilasciato dalla Commissione di abilitazione che conferisce il diritto di svolgere attività nel settore dell'architettura (architetto abilitato/Atestuotas architektas)</li></ul>	2006/2007

Paese	Titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
Magyarország	<ul style="list-style-type: none"><li>— Diploma di «okleveles építészmérnök» (diploma di architetto, dottore in scienze architettoniche) rilasciato dalle università,</li><li>— Diploma di «okleveles építész tervező művész» (diploma di dottore in scienze architettoniche e ingegneria edile) rilasciato dalle università</li></ul>	2006/2007
Malta	<ul style="list-style-type: none"><li>— Perit: Lawrja ta' Perit rilasciato dall'Università ta' Malta, che conferisce il diritto di iscrizione come «Perit»</li></ul>	2006/2007
Nederland	<ul style="list-style-type: none"><li>— Attestato che comprova l'esito positivo dell'esame di licenza di architettura, rilasciato dalle sezioni «Architettura» delle scuole tecniche superiori di Delft o di Eindhoven (bouwkundig ingenieur)</li><li>— Diplomi delle accademie di architettura riconosciute dallo stato (architect)</li><li>— Diplomi rilasciati fino al 1971 dagli ex istituti d'insegnamento superiore di architettura (Hoger Bouwkunstonderricht) (architect HBO)</li><li>— Diplomi rilasciati fino al 1970 dagli ex istituti d'insegnamento superiore d'architettura (voortgezet Bouwkunstonderricht) (architect VBO)</li><li>— Attestato comprovante l'esito positivo nella prova d'esame organizzata dal consiglio degli architetti del «Bond van Nederlandse Architecten» (ordine degli architetti olandese, BNA) (architect)</li><li>— Diploma della «Stichting Instituut voor Architectuur» (Fondazione «Istituto di architettura») (IVA) conseguito al termine di un corso organizzato da tale fondazione per un periodo minimo di quattro anni (architect), accompagnato da un attestato delle competenti autorità comprovante che l'interessato ha superato un esame per titoli, comportante la valutazione di progetti elaborati e realizzati dal candidato nel corso dell'esercizio effettivo, durante almeno sei anni, delle attività di cui all'articolo 44 della presente direttiva</li><li>— Attestato delle competenti autorità comprovante che, prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, l'interessato è stato ammesso all'esame di «kandidaat in de bouwkunde» organizzato dalla scuola tecnica superiore di Delft o di Eindhoven e che, per un periodo di almeno cinque anni immediatamente prima di tale data, ha svolto attività di architetto la cui natura ed importanza garantiscano, in base ai criteri riconosciuti nei Paesi Bassi, una competenza sufficiente per esercitare tali attività (architect)</li><li>— Attestato delle competenti autorità rilasciato unicamente alle persone che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, comprovante che l'interessato, per un periodo di almeno cinque anni immediatamente prima di tale data, ha svolto attività di architetto la cui natura ed importanza garantiscano, in base ai criteri riconosciuti nei Paesi Bassi, una competenza sufficiente per esercitare tali attività (architect)</li><li>— Attestati a cui è fatto riferimento nel settimo e ottavo trattino non dovranno più essere riconosciuti a partire dalla data dell'entrata in vigore delle disposizioni legislative e regolamentari per l'accesso alle attività di architetto ed il loro esercizio nell'ambito del titolo professionale di architetto nei Paesi Bassi, sempre che tali attestati, in virtù delle suddette disposizioni, non diano già l'accesso a tali attività nell'ambito del titolo professionale di cui sopra</li></ul>	1987/1988
Österreich	<ul style="list-style-type: none"><li>— Diplomi rilasciati dalle università tecniche di Vienna e di Graz e dall'università di Innsbruck, facoltà di ingegneria civile e architettura, sezione architettura (Architektur), ingegneria civile (Bauingenieurwesen Hochbau) e costruzione (Wirtschaftingenieurwesen — Bauwesen)</li><li>— Diplomi rilasciati dall'università di ingegneria agraria, sezione tecnica delle colture ed economia dell'acqua (Kulturtechnik und Wasserwirtschaft)</li><li>— Diplomi rilasciati dal Collegio universitario delle arti applicate di Vienna, sezione architettura</li><li>— Diplomi rilasciati dall'Accademia delle belle arti di Vienna, sezione architettura</li><li>— Diplomi di ingegnere abilitato (Ing.), rilasciato dagli istituti tecnici superiori, dagli istituti tecnici, dagli istituti tecnici per l'edilizia, accompagnati dalla licenza di «Baumeister» attestante almeno sei anni di esperienza professionale in Austria sanzionati da un esame</li><li>— Diplomi rilasciati dal Collegio universitario di disegno industriale di Linz, sezione architettura</li><li>— Certificati di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere civile o di ingegnere specializzato nel settore della costruzione (Hochbau, Bauwesen, Wirtschaftsingenieurwesen — Bauwesen, Kulturtechnik und Wasserwirtschaft), rilasciati ai sensi della legge sui tecnici dell'edilizia e dei lavori pubblici (Ziviltechnikergesetz, BGBl, n° 156/1994)</li></ul>	1997/1998

Paese	Titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
Polska	<p>I diplomi rilasciati dalle facoltà di architettura delle seguenti università:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— Università di tecnologia di Varsavia, Facoltà di architettura di Varsavia (Politechnika Warszawska, Wydział Architektury); il titolo professionale di architetto inżynier architekt, magister nauk technicznych; inżynier architekt; inżyniera magistra architektury; inżynier magister architektury, magistra inżyniera architektury; magistra inżyniera architekta; magister inżynier architekt. (dal 1945 al 1948, titolo: nżynier architekt, magister nauk technicznych; dal 1951 al 1956, titolo: inżynier architekt; dal 1954 al 1957, seconda fase, titolo: inżyniera magistra architektury; dal 1957 al 1959, titolo: inżyniera magistra architektury; dal 1959 al 1964: magistra inżyniera architektury; dal 1964 al 1982, titolo: magistra inżyniera architekta; dal 1983 al 1990, titolo: magister inżynier architekt; dal 1991, titolo: magistra inżyniera architekta);</li><li>— Università di tecnologia di Cracovia, Facoltà di Architettura di Cracovia (Politechnika Krakowska, Wydział Architektury); il titolo professionale di architetto: magister inżynier architek (dal 1945 al 1953, Università di arte mineraria e metallurgia, Politecnico di architettura - Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechniczny Wydział Architektury)</li><li>— Università di tecnologia di Breslavia, Facoltà di Architettura di Breslavia (Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury); il titolo professionale di architetto: inżynier architekt, magister nauk technicznych; magister inżynier architektury; magister inżynier architekt. (dal 1949 al 1976, titolo: inżynier architekt, magister nauk technicznych; dal 1956 al 1964, titolo: magister inżynier architektury; dal 1964, titolo: magister inżynier architekt);</li><li>— Università slesiana di tecnologia, Facoltà di Architettura di Gliwice (Politechnika Śląska, Wydział Architektury); il titolo professionale di architetto: inżynier architekt; magister inżynier architekt. (dal 1945 al 1955; Facoltà di ingegneria e costruzione - Wydział Inżynierijno-Budowlany, titolo: inżynier architekt; dal 1961 al 1969, Facoltà di costruzione industriale e ingegneria generale - Wydział Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego, titolo: magister inżynier architekt; dal 1969 al 1976, Facoltà di ingegneria civile e architettura - Wydział Budownictwa i Architektury, titolo: magister inżynier architekt; dal 1977, Facoltà di architettura - Wydział Architektury, titolo: magister inżynier architekt e dal 1995 inżynier architekt)</li><li>— Università di tecnologia di Poznan, Facoltà di architettura di Poznan (Politechnika Poznańska, Wydział Architektury); il titolo professionale di architetto: inżynier architektury; inżynier architekt; magister inżynier architekt (dal 1945 al 1955, Scuola di ingegneria, Facoltà di architettura — Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury, titolo: inżynier architektury; dal 1978, titolo: magister inżynier architekt e dal 1999 inżynier architekt)</li><li>— Università tecnica di Danzica, Facoltà di architettura di Danzica (Politechnika Gdańska, Wydział Architektury); il titolo professionale di architetto: magister inżynier architekt. (dal 1945 al 1969 Facoltà di architettura - Wydział Architektury, dal 1969 al 1971 Facoltà di ingegneria civile e architettura - Wydział Budownictwa i Architektury, dal 1971 al 1981 Istituto di architettura e pianificazione urbanistica - Instytut Architektury i Urbanistyki, dal 1981 Facoltà di architettura - Wydział Architektury)</li><li>— Università tecnica di Białystok, Facoltà di Architettura di Białystok (Politechnika Białostocka, Wydział Architektury); il titolo professionale di architetto: magister inżynier architekt (dal 1975 al 1989 Istituto di Architettura - Instytut Architektury)</li><li>— Università tecnica di Łódź, Facoltà di ingegneria civile, architettura e ingegneria ambientale di Łódź (Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska); il titolo professionale di architetto: inżynier architekt; magister inżynier architek (dal 1973 al 1993 Facoltà di ingegneria civile e architettura - Wydział Budownictwa i Architektury e dal 1992 Facoltà di ingegneria civile, architettura e ingegneria ambientale - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska; titolo: dal 1973 al 1978 inżynier architekt, dal 1978 magister inżynier architekt)</li><li>— Università tecnica di Stettino, Facoltà di ingegneria civile e architettura di Stettino (Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i Architektury); il titolo professionale di architetto: inżynier architekt; magister inżynier architekt (dal 1948 al 1954, Scuola di alta ingegneria, Facoltà di architettura - Wyższa Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury, titolo: inżynier architekt, dal 1970 magister inżynier architekt e dal 1998 inżynier architekt)</li></ul> <p>tutti corredati del certificato di iscrizione rilasciato dalla competente sezione regionale dell'Ordine degli architetti che conferisce il diritto di svolgere attività nel settore dell'architettura in Polonia.</p>	2006/2007
Portugal	<ul style="list-style-type: none"><li>— Diploma «diploma do curso especial de arquitectura» rilasciato dalle scuole di belle arti di Lisbona e di Porto</li><li>— Diploma d'architecte «diploma de arquitecto» rilasciato dalle scuole di belle arti di Lisbona e di Porto</li><li>— Diploma «diploma do curso de arquitectura» rilasciato dalle scuole superiori di belle arti di Lisbona e di Porto</li></ul>	1987/1988

Paese	Titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Diploma «diploma de licenciatura em arquitetura» rilasciato dalla scuola superiore di belle arti di Lisbona</li> <li>— Diploma «carta de curso de licenciatura em arquitectura» rilasciato dall'università tecnica di Lisbona e dall'università di Porto</li> <li>— Laurea in ingegneria civile (licenciatura em engenharia civil) rilasciata dall'istituto tecnico superiore dell'università tecnica di Lisbona</li> <li>— Laurea in ingegneria civile (licenciatura em engenharia civil) rilasciata dalla facoltà di ingegneria (Engenharia) dell'università di Porto</li> <li>— Laurea in ingegneria civile (licenciatura em engenharia civil) rilasciata dalla facoltà di scienze e tecnologia dell'università di Coïmbra</li> <li>— Laurea in ingegneria civile, produzione (licenciatura em engenharia civil, produção) rilasciata dall'università del Minho</li> </ul>	
Slovenija	<ul style="list-style-type: none"> <li>— «Univerzitetni diplomirani inenir arhitekture/univerzitetna diplomirana inenirka arhitekture» (diploma universitario in architettura) rilasciato dalla Facoltà di architettura, corredato di un certificato dell'autorità competente nel settore dell'architettura legalmente riconosciuto, che conferisce il diritto di svolgere attività nel settore dell'architettura,</li> <li>— Diploma universitario rilasciato dalle facoltà tecniche che rilascia il titolo di «univerzitetni diplomirani inenir (univ.dipl.in.)/univerzitetna diplomirana inenirka» corredato di un certificato dell'autorità competente nel settore dell'architettura legalmente riconosciuto, che conferisce il diritto di svolgere attività nel settore dell'architettura</li> </ul>	2006/2007
Slovensko	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Diploma dell'indirizzo «architettura ed edilizia» («architektúra a pozemné staviteľstvo») rilasciato dall'Università tecnica slovacca (Slovenská vysoká škola technická) di Bratislava nel 1950-1952 (titolo: Ing.)</li> <li>— Diploma dell'indirizzo «architettura» («architektúra») rilasciato dalla Facoltà di architettura ed edilizia dell'Università tecnica slovacca (Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) di Bratislava nel 1952-1960 (titolo: Ing. arch.)</li> <li>— Diploma dell'indirizzo «edilizia» («pozemné staviteľstvo») rilasciato dalla Facoltà di architettura ed edilizia dell'Università tecnica slovacca (Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) di Bratislava nel 1952-1960 (titolo: Ing.)</li> <li>— Diploma dell'indirizzo «architettura» («architektúra») rilasciato dalla Facoltà di ingegneria civile dell'Università tecnica slovacca (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) di Bratislava nel 1961-1976 (titolo: Ing. arch.)</li> <li>— Diploma dell'indirizzo «edilizia» («pozemné stavby») rilasciato dalla Facoltà di ingegneria civile dell'Università tecnica slovacca (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) di Bratislava nel 1961-1976 (titolo: Ing.)</li> <li>— Diploma dell'indirizzo «architettura» («architektúra») rilasciato dalla Facoltà di architettura dell'Università tecnica slovacca (Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická) di Bratislava dal 1977 (titolo: Ing. arch.)</li> <li>— Diploma dell'indirizzo «urbanistica» («urbanizmus») rilasciato dalla Facoltà di architettura dell'Università tecnica slovacca (Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická) di Bratislava dal 1977 (titolo: Ing. arch.)</li> <li>— Diploma dell'indirizzo «edilizia» («pozemné stavby») rilasciato dalla Facoltà di ingegneria civile dell'Università tecnica slovacca (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) di Bratislava nel 1977-1997 (titolo: Ing.)</li> <li>— Diploma dell'indirizzo «architettura ed edilizia» («architektúra a pozemné stavby») rilasciato dalla Facoltà di ingegneria civile dell'Università tecnica slovacca (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) di Bratislava dal 1998 (titolo: Ing.)</li> <li>— Diploma dell'indirizzo «edilizia - specializzazione: architettura» («pozemné stavby — špecializácia: architektúra») rilasciato dalla Facoltà di ingegneria civile dell'Università tecnica slovacca (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) di Bratislava nel 2000-2001 (titolo: Ing.)</li> <li>— Diploma dell'indirizzo «edilizia e architettura» («pozemné stavby a architektúra») rilasciato dalla Facoltà di ingegneria civile dell'Università tecnica slovacca (Stavebná fakulta — Slovenská technická univerzita) di Bratislava dal 2001 (titolo: Ing.)</li> </ul>	2006/2007

Paese	Titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Diploma dell'indirizzo «architettura» («architektúra») rilasciato dall'Accademia di belle arti e del design (Vysoká škola výtvarných umení) di Bratislava dal 1969 (titolo: Akad. arch. fino al 1990; Mgr. nel 1990 — 1992; Mgr. arch. nel 1992-1996; Mgr. art. dal 1997)</li> <li>— Diploma dell'indirizzo «edilizia» («pozemné staviteľstvo») rilasciato dalla Facoltà di ingegneria civile dell'Università tecnica (Stavebná fakulta, Technická univerzita) di Košice nel 1981-1991 (titolo: Ing.), tutti corredati del <ul style="list-style-type: none"> <li>— Certificato di abilitazione rilasciato dall'Ordine slovacco degli architetti (Slovenská komora architektov) di Bratislava senza specificazione del settore, o del settore dell'«edilizia» («pozemné stavby») o «assetto territoriale» («územné plánovanie»)</li> <li>— Certificato di abilitazione rilasciato dall'Ordine slovacco degli ingegneri civili (Slovenská komora stavebných inžinierov) di Bratislava del settore dell'edilizia («pozemné stavby»).</li> </ul> </li> </ul>	
Suomi/Finland	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Diplomi rilasciati dai dipartimenti di architettura delle università tecniche e dall'università di Oulu (arkkitehti/arkitekt)</li> <li>— Diplomi rilasciati dagli istituti di tecnologia (rakennusarkkitehti/byggnadsarkitekt)</li> </ul>	1997/1998
Sverige	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Diplomi rilasciati dalla scuola di architettura dell'Istituto reale di tecnologia, dall'Istituto Chalmers di tecnologia e dalle università di tecnologia dell'Università di Lund (arkitekt)</li> <li>— Certificati di membro del Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR), se gli interessati hanno compiuto la loro formazione in uno Stato cui si applica la presente direttiva</li> </ul>	1997/1998
United Kingdom	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Titoli conseguiti in seguito ad esami sostenuti presso : <ul style="list-style-type: none"> <li>— il Royal Institute of British Architects</li> <li>— le scuole di architettura delle università, politecnici, colleges, accademie (colleges privati), istituti di tecnologia e belle arti che erano riconosciuti il 10 giugno 1985 dall'Architects Registration Council del Regno Unito ai fini dell'iscrizione nell'albo professionale (Architect)</li> </ul> </li> <li>— Certificato attestante che il titolare ha acquisito il diritto di mantenere il suo titolo professionale di architetto a norma della sezione 6 (1) a, 6 (1) b, o 6 (1) d dell'Architects Registration Act del 1931 (Architect)</li> <li>— Certificato attestante che il titolare ha acquisito il diritto di mantenere il suo titolo professionale di architetto a norma della sezione 2 dell'Architects Registration Act del 1938 (Architect)</li> </ul>	1987/1988

ALLEGATO VII

**Documenti e certificati che possono essere richiesti ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 1**

1. *Documenti*

- a) Prova della nazionalità dell'interessato.
- b) Copia degli attestati di competenza o del titolo di formazione che dà accesso alla professione in questione ed eventualmente un attestato dell'esperienza professionale dell'interessato.

Inoltre le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono invitare il richiedente a fornire informazioni quanto alla sua formazione nella misura necessaria a determinare l'eventuale esistenza di differenze sostanziali rispetto alla formazione richiesta a livello nazionale, quali contemplate all'articolo 14. Qualora sia impossibile per il richiedente fornire tali informazioni, l'autorità competente dello Stato membro ospitante si rivolge al punto di contatto, all'autorità competente o a qualsiasi altro organismo pertinente dello Stato membro d'origine.

- c) Per i casi di cui all'articolo 16, un attestato relativo alla natura e alla durata dell'attività, rilasciato dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro d'origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino straniero.
- d) L'autorità competente dello Stato membro ospitante che subordina l'accesso a una professione regolamentata alla presentazione di prove relative all'onorabilità, alla moralità o all'assenza di dichiarazione di fallimento, o che sospende o vieta l'esercizio di tale professione in caso di gravi mancanze professionali o di condanne per reati penali, accetta quale prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri che intendono esercitare detta professione sul suo territorio la presentazione di documenti rilasciati da autorità competenti dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino straniero dai quali risulti che tali requisiti sono soddisfatti. Le autorità competenti devono far pervenire i documenti richiesti entro il termine di due mesi.

Se le autorità competenti dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino straniero non rilasciano i documenti di cui al primo comma, tali documenti sono sostituiti da una dichiarazione giurata - o, negli Stati membri in cui tale forma di dichiarazione non è contemplata, da una dichiarazione solenne - prestata dall'interessato dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente o, eventualmente, dinanzi a un notaio o a un organo professionale qualificato dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino straniero, che rilascerà un attestato comprovante la suddetta dichiarazione giurata o solenne.

- e) Se lo Stato membro ospitante richiede ai propri cittadini, per l'accesso a una professione regolamentata, un certificato di sana costituzione fisica o psichica, esso accetta quale prova sufficiente la presentazione del documento prescritto nello Stato membro di origine. Quando lo Stato membro di origine non prescrive documenti del genere, lo Stato membro ospitante accetta un attestato rilasciato da un'autorità competente di detto Stato. In tal caso, le autorità competenti dello Stato membro di origine devono far pervenire il documento richiesto entro il termine di due mesi.
- f) Se lo Stato membro ospitante richiede ai propri cittadini, per l'accesso a una professione regolamentata :
  - una prova della capacità finanziaria del richiedente
  - la prova che il richiedente è assicurato contro i rischi pecuniari inerenti alla responsabilità professionali conformemente alle prescrizioni legali e regolamentari vigenti nello Stato membro ospitante per quanto riguarda le modalità e l'entità di tale garanzia

detto Stato membro accetta quale prova sufficiente un attestato pertinente rilasciato dalle banche e società d'assicurazione di un altro Stato membro.

2. *Certificati*

Per facilitare l'applicazione del titolo III, capo III della presente direttiva, gli Stati membri possono prescrivere che i beneficiari che soddisfano le condizioni di formazione richieste presentino, unitamente al loro titolo di formazione, un certificato delle autorità competenti dello Stato membro di origine attestante che tale titolo è effettivamente quello di cui alla presente direttiva.

*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione III - Servizi e professioni, qualità dei prodotti e dei servizi, professioni non organizzate in ordini o collegi, albi ed elenchi

ALLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI  
INTERESSATE ALL'ISCRIZIONE ALL'ELENCO  
DI CUI ALLA LEGGE 4/2013

Oggetto: **Linee guida per la semplificazione delle istruttorie afferenti alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 – Disposizioni in materia di professioni non organizzate. Anno 2022.**

1. La presente circolare segue, a distanza di quattro anni, le indicazioni fornite con circolare n. 3708/C, in data 01 ottobre 2018, aggiornano e sostituiscono le procedure operative ad oggi seguite, con lo scopo di semplificare e ridurre gli oneri informativi a carico delle associazioni professionali interessate all'iscrizione nell'elenco di cui alla legge n. 4 del 2013 (di seguito, legge).
2. Le indicazioni qui richiamate e più ampiamente trattate nelle allegate *Linee Guida (Allegato 1)* rappresentano lo sviluppo della prassi applicativa e dell'interpretazione giurisprudenziale maturate nell'arco di quasi un decennio dalla pubblicazione della legge in oggetto, che reca disposizioni per la valorizzazione delle competenze professionali degli associati agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole in materia di concorrenza.
3. Per quanto in questa sede non approfondito, si rinvia al contenuto delle allegate *Linee Guida*, disponibili anche sul sito *internet* del Ministero, unitamente alla presente nota.<sup>1</sup>
4. Al fine di semplificare la presentazione delle istanze per l'iscrizione all'Elenco delle Associazioni non organizzate in Ordini o Collegi, si è proceduto alla riorganizzazione mediante accorpamento dei contenuti della documentazione necessaria a completare l'*iter* procedurale, riducendo il numero di allegati da comunicare all'Amministrazione, nel caso in cui questi non risultino di per sé necessari alla individuazione della professione rappresentata dall'associazione.
5. Allo scopo di accelerare i tempi di ricezione ed analisi delle istanze, è stata prevista la possibilità di presentare la richiesta, oltre che mediante Posta elettronica certificata, anche mediante posta elettronica ordinaria all'indirizzo mail dedicato, dando quindi preferenza ai canali digitali di comunicazione con l'Amministrazione e all'utilizzo della firma elettronica per la sottoscrizione degli atti, in tutti i casi in cui l'associazione disponga degli strumenti tecnici necessari.
6. Ai medesimi fini di riduzione degli oneri informativi a carico delle associazioni richiedenti l'iscrizione, è stata semplificata e differenziata la modulistica necessaria, con puntuale descrizione dei campi per la corretta compilazione.
7. L'Atto Costitutivo e lo Statuto sono i due documenti fondanti di ogni Associazione professionale, può considerarsi valida anche la formula di dichiarazione di costituzione di Associazione professionale con

<sup>1</sup> <http://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/professioni-non-organizzate>



2

l'indicazione del luogo e della data di costituzione inserita nel primo articolo dello Statuto. Con tale modalità un unico documento assume il valore di atto costitutivo e statuto societario.

8. La registrazione presso l'Agenzia delle Entrate si rende necessaria in fase di monitoraggio e vigilanza effettuata dall'Ufficio competente ai sensi dell'art. 10 della legge in quanto identifica in maniera univoca i documenti societari. A tal fine, gli estremi della registrazione devono essere ben visibili all'atto della consultazione *on line* sul sito *web* dell'Associazione.
9. Successive modifiche statutarie che l'associazione riterrà di effettuare, dovranno essere notificate all'Amministrazione e rispondere alle condizioni di cui al punto 8.
10. Fermo restando il rispetto dei requisiti indefettibili per l'iscrizione all'Elenco, indicati nella legge e meglio specificati nelle *Linee Guida*, si chiarisce che, in caso di dubbio sulla natura e sulla possibile sovrapposizione dell'attività svolta dagli associati con le professioni regolamentate, questa Amministrazione procede alla valutazione degli elementi che emergono dalla documentazione trasmessa in fase di richiesta di iscrizione, secondo la prassi applicativa e la giurisprudenza degli ultimi nove anni, richiedendo uno specifico parere alle autorità pubbliche competenti in materia solo in via residuale, in particolare, tutte le volte in cui la tipologia professionale per cui si richiede l'iscrizione presenti caratteristiche e peculiarità sensibilmente diverse da quelle analizzate nel corso dell'esperienza applicativa della legge.
11. La presente circolare, unitamente alle *Linee Guida*, si applica a decorrere dal quindicesimo giorno dopo la pubblicazione sul sito *web* del Ministero. La circolare e le *Linee Guida* sostituiscono integralmente le indicazioni fornite con la *circolare 3708/C, in data 01 ottobre 2018*, nonché i contenuti già presenti nelle *FAQ* e nella sezione *Errori più frequenti*, pubblicate sul sito *internet* Ministero.

IL DIRETTORE GENERALE  
(avv. Loredana GULINO)

Firmato digitalmente da:Loredana Gulino  
Organizzazione:MISE/80230390587  
Data:23/03/2022 18:33:07



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione III - Servizi e professioni, qualità dei prodotti e dei servizi, professioni non organizzate in ordini o collegi, albi ed elenchi

### **Allegato 1**

Le presenti *Linee guida* costituiscono parte integrante della Circolare che le adotta ed entrano in vigore, unitamente alla stessa, 15 (quindici) giorni dopo la loro pubblicazione nella Sezione del sito *web* del MISE dedicata alle professioni non organizzate ai sensi della legge n. 4/2013.

### **Premessa. Contenuti e finalità della legge 14 gennaio 2013, n. 4**

1. La legge n. 4 del 2013 (di seguito, legge) costituisce la prima regolamentazione nazionale organica delle professioni non organizzate in ordini o collegi.
2. Le disposizioni normative ivi contenute promuovono la valorizzazione delle competenze professionali degli associati e garantiscono il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole in materia di concorrenza.
3. La norma intende assicurare che i professionisti che svolgono attività non riconducibili a quelle organizzate e rispetto alle quali non è, pertanto, prevista l'obbligatoria iscrizione del singolo professionista in Albi, trovino comunque una loro disciplina operativa al fine di salvaguardare la sfera degli utenti e consumatori attraverso l'attento rispetto di obblighi di formazione costante e di trasparenza per il tramite delle associazioni di professionisti alle quali costoro possono scegliere di appartenere. Le associazioni, infatti, sono sollecitate dal legislatore a predisporre regole di condotta che disciplinino aspetti specifici delle singole attività professionali e definiscano un assetto deontologico comportamentale degli associati tale da garantire gli utenti, e la cui violazione possa tradursi nella irrogazione di sanzioni a carico dei professionisti che vi trasgrediscono.
4. In tale contesto, il Ministero dello sviluppo economico è chiamato, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge, a tenere l'Elenco delle Associazioni non organizzate in Ordini o Collegi.
5. Si forniscono in modo organico, alla luce della prassi applicativa dei primi nove anni di attuazione, alcuni chiarimenti in ordine ai requisiti necessari per l'iscrizione nell'Elenco, con particolare riferimento alle prescrizioni legislative recate agli articoli 2 (Associazioni Professionali), 3 (Forme Aggregative delle associazioni), 4 (Pubblicità delle associazioni professionali), 5 (Contenuti degli elementi informativi), 7 (Sistema di attestazione) e 8 (Validità dell'attestazione), nonché alle modalità di presentazione delle domande di iscrizione.
6. Si illustra, nel prosieguo, la modalità attuativa dei compiti di informazione e vigilanza attribuiti al Ministero, ai sensi degli artt. 6 e 10, della legge.
7. Si forniscono, altresì, elementi informativi per orientare i singoli professionisti che esercitano una professione non ordinistica ai sensi dell'art. 1, della legge, in materia di Autoregolamentazione volontaria e di Certificazione di conformità a norme tecniche UNI di cui agli artt. 6 e 9, della medesima normativa.

### **Le attività professionali previste dalla legge. Limiti ed esclusioni.**

8. L'art. 1, comma 2<sup>1</sup>, in combinato disposto con l'art. 2, comma 1, della legge, dispone che possono essere costituite associazioni per l'iscrizione nell'Elenco con riferimento a professioni volte alla prestazione di

<sup>1</sup> Novellato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3.



servizi o di opere, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in Albi o Elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile<sup>2</sup>, delle professioni sanitarie<sup>3</sup> e relative attività tipiche o riservate per legge e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative<sup>45</sup>.

9. Sono assimilate alle professioni escluse quelle attività professionali per le quali si rileva la presenza di requisiti obbligatori e di una Pubblica Autorità che, ai sensi di norme di legge, controlli la presenza di tali requisiti in capo ai soggetti esercenti l'attività professionale in questione.
10. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge, i professionisti esercitano l'attività in forma individuale o nelle forme del lavoro dipendente, nonché associata, societaria o cooperativa<sup>6</sup>.
11. Le associazioni che rappresentano attività per le quali una legge stabilisce dei requisiti obbligatori ma non sia prevista un'Autorità Pubblica che ne controlli il rispetto<sup>7</sup> possono essere iscritte nell'Elenco, purché i requisiti minimi di iscrizione alle relative associazioni coincidano con quelli previsti dalla legge stessa<sup>8</sup>.

#### **Requisiti per l'iscrizione nell'elenco pubblicato dal MISE.**

12. Possono essere inserite nell'Elenco, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge, le *Associazioni* e le *Aggregazioni di Associazioni*, queste ultime denominate *Forme Aggregative*.
13. La base associativa è costituita dai professionisti di cui all'articolo 1 della legge.
14. Le associazioni costituite come Enti del Terzo settore, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, non possono essere iscritte all'Elenco in quanto la citata disposizione ne esclude la natura professionale.
15. In attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, della legge, le associazioni professionali non hanno alcun vincolo di rappresentanza esclusiva delle professioni rappresentate.

---

<sup>2</sup> Ad esempio, tra le altre, sono escluse tutte le attività riservate dalla legge ai soggetti iscritti all'Albo degli Avvocati, all'Albo degli Ingegneri.

<sup>3</sup> L'indicazione di attività sanitarie o l'uso di termini quali diagnosi, cura, assistenza sanitaria, prevenzione e riabilitazione in campo sanitario, non sono consentiti. Quando l'attività professionale presenti ancora profili residuali di possibile sovrapposizione con le professioni escluse, è necessaria l'indicazione in tutti gli atti rilevanti e sul sito web associativo di una apposita dichiarazione del legale rappresentante con la quale si escludono tali rischi.

<sup>4</sup> Per una prima verifica delle attività riservate in via esclusiva alle professioni sanitarie si può consultare il sito del Ministero della salute al link: [www.salute.gov.it/portale/temi/p2\\_4.jsp?lingua=italiano&area=professioni-sanitarie](http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&area=professioni-sanitarie)

<sup>5</sup> Al riguardo si rappresenta che, in caso di dubbio sulla natura dell'attività in questione questa Amministrazione può richiedere un parere alle Autorità Pubbliche competenti in materia, al fine di evitare sovrapposizioni con le professioni regolamentate.

<sup>6</sup> E' comunque preclusa la possibilità di autorizzare tali enti od aziende associate ad utilizzare, ai sensi della legge n. 4/2013, il riferimento all'iscrizione all'associazione quale attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, stante l'impossibilità di attestare il rispetto dei requisiti di qualificazione professionale necessari, soprattutto in materia di formazione e di aggiornamento.

<sup>7</sup> Ad esempio, amministratori condominiali.

<sup>8</sup> A carattere generale, è possibile avere una panoramica delle professioni regolamentate e, come tali, escluse dall'ambito di applicazione della legge n. 4/2013, consultando il database delle professioni regolamentate pubblicato sul sito della Commissione europea al link: <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=homepage>



16. Oltre all'identificazione della tipologia di Associazione professionale o Forma Aggregativa la legge prevede altri requisiti per poter richiedere l'iscrizione nell'Elenco, nella fattispecie:

- che siano di natura privatistica e fondate su base volontaria;
- senza vincolo di rappresentanza esclusiva;
- il cui statuto o le cui clausole associative:
  - garantiscano la trasparenza delle attività, indicando in modo specifico le attività professionali esercitate dai propri iscritti e rappresentate dall'Associazione di riferimento;
  - garantiscano la trasparenza degli assetti associativi, indicando la struttura organizzativa (organi che presiedono alle funzioni dell'associazione) e tecnico-scientifica, adeguata alla realizzazione dello scopo associativo<sup>9</sup>;
  - garantiscano l'osservanza dei principi deontologici;
  - garantiscano la dialettica democratica<sup>10</sup> tra gli associati, che si sostanzia in un periodico rinnovo delle cariche elettive e nella garanzia della par condicio degli associati all'elezione (elettorato attivo e passivo)<sup>11</sup>;
- che le Associazioni professionali abbiano espressamente lo scopo associativo di valorizzare le competenze degli associati e, se trattasi di Forme Aggregative, di promuovere e qualificare le attività professionali che rappresentano, nonché di divulgare le informazioni e le conoscenze ad esse connesse e di rappresentare le istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali;
- che adottino un Codice di condotta, ai sensi dell'art. 27-*bis* del Codice del Consumo che definisce, tra l'altro: a) il comportamento degli associati che si impegnano a rispettarlo; b) le sanzioni disciplinari in caso di violazioni; c) ogni altro requisito disposto dall'articolo 27-*bis* del predetto Codice;
- che promuovano forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno Sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale rivolgersi per informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti dalle Associazioni ai propri iscritti nonché in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-*ter* del Codice del Consumo.
- che si attengano agli obblighi informativi di cui agli articoli 4 e 5 della legge, tenendo conto della diversa ampiezza di tali obblighi a seconda che si tratti o meno di una Associazione che autorizza i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi resi all'utente consumatore.
- il cui sito *web* deve contenere i seguenti elementi informativi<sup>12</sup>:
  - atto costitutivo e statuto (cui si aggiunge il regolamento interno, se previsto dallo Statuto);
  - precisa identificazione delle attività professionali esercitate dai soggetti iscritti all'associazione;
  - composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;

<sup>9</sup> Ad esempio, nel caso di Associazioni che autorizzano i propri iscritti ad utilizzare il riferimento all'iscrizione quale attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi resi, l'Associazione deve indicare la presenza di un organo interno od esterno all'Associazione responsabile della formazione permanente degli associati.

<sup>10</sup> La dialettica democratica di cui all'art. 2, comma 2, della legge, si sostanzia in un periodico rinnovo delle cariche elettive e nella garanzia della par condicio degli associati all'elezione (elettorato attivo e passivo). La durata degli organi elettivi deve essere in grado di non impedire, di fatto, un ricambio al vertice dell'associazione.

<sup>11</sup> In via eccezionale si considerano ragionevoli status particolari per talune ipotesi: a) soci fondatori (o analoga dicitura), sino alla presenza onoraria a vita negli organi deliberativi di vertice dell'associazione, a condizione, però, che tale aliquota complessivamente intesa non costituisca la maggioranza dei voti nell'organo; b) soci con prerogative ridotte (aspiranti, junior o analoga dicitura), con limitato diritto all'elettorato attivo o passivo, a condizione, però, che tale qualifica risulti espressamente circoscritta nel tempo.

<sup>12</sup> Raggruppate in apposita sezione, accessibile dalla pagina iniziale e senza la necessità di preventiva registrazione.



- struttura organizzativa dell'associazione (organigramma);
- requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell'associazione, all'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale<sup>13</sup> costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo e all'indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari;
- assenza di scopo di lucro. Si ritengono contrari al principio in questione eventuali clausole contenute negli statuti che prevedano la distribuzione, anche in modo indiretto, degli utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge<sup>14</sup>.

Inoltre, per le associazioni che intendono autorizzare i propri associati ad utilizzare il riferimento all'associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, il sito *web* associativo, oltre agli elementi sopra indicati, deve contenere anche le seguenti informazioni:

- il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l'organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;
- l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
- le sedi dell'associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni, con pubblicazione dei relativi indirizzi postali, mail e recapito telefonico (da indicare nella modulistica presentata). In alternativa alla disponibilità di sedi proprie possono essere indicati l'indirizzo di residenza con il relativo nome e cognome, mail e recapito telefonico di un referente persona fisica affiliato all'associazione;
- la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati;
- l'eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;
- le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all'art. 2, comma 4.

### **Tipologie di iscrizione.**

**17.** La legge, all'art. 2, comma 7, prevede che il Ministero dello sviluppo economico pubblichi sul proprio sito *web* un elenco delle associazioni professionali e delle loro forme aggregative che dichiarano, con assunzione di responsabilità dei rispettivi rappresentanti legali, di possedere i requisiti ivi previsti e di rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni previste dalla stessa legge (artt. 5, 6 e 7).

**18.** L'elenco tenuto dal Ministero si suddivide in tre sezioni:

*SEZIONE I* – in questa Sezione sono collocate tutte le Associazioni che non rilasciano l'Attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi;

---

<sup>13</sup> *L'Associazione può organizzare corsi di aggiornamento, ma deve offrire anche l'opportunità all'associato di aggiornarsi presso altre strutture. L'aggiornamento effettuato all'esterno potrà essere eventualmente valutato idoneo o meno da apposita Struttura tecnico scientifica nominata dall'Associazione. L'attività di formazione e aggiornamento tramite l'erogazione di corsi non deve, in ogni caso, comportare un onere economico rilevante in funzione del principio di non lucratività delle Associazioni professionali ai sensi dell'art. 5 della Legge.*

<sup>14</sup> *E' consentita la sola remunerazione dei costi sostenuti per l'espletamento di servizi necessari o comunque coerenti con le finalità dell'associazione.*



*SEZIONE II* – in questa Sezione sono collocate tutte le Associazioni che rilasciano l’Attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi;

*SEZIONE III* – in questa Sezione sono collocate le Forme Aggregative di Associazioni professionali. La Forma Aggregativa è una organizzazione che non rilascia, a suo nome, le Attestazioni di qualificazione professionale dei servizi.

#### **La domanda di iscrizione nell’Elenco**

19. Con riferimento alla modulistica propedeutica all’iscrizione si evidenzia che l’invio della documentazione deve essere completo di:
  - a) Dichiarazione (obbligatoria per tutti i tipi di iscrizione);
  - b) Scheda dati (obbligatoria ma differenziata per tutti i tipi di iscrizione);
  - c) Documento d’identità del legale rappresentante dell’Associazione in corso di validità (obbligatorio per tutti i tipi di iscrizione);
  - d) Copia del modello di attestazione ai sensi degli articoli 4, comma 1, 7 e 8 della legge (obbligatorio per l’inserimento nella *SEZIONE II*).
20. Devono essere utilizzati esclusivamente i modelli pubblicati sul sito ministeriale, compilando gli spazi messi a disposizione.
21. La domanda di iscrizione dovrà essere trasmessa al Ministero dello sviluppo economico mediante PEC (Posta elettronica certificata) all’indirizzo: [dgmccnt.div03@pec.mise.gov.it](mailto:dgmccnt.div03@pec.mise.gov.it), ovvero mediante PEO (Posta elettronica ordinaria) all’indirizzo: [dgmccvnt.tflegge4\\_2013@mise.gov.it](mailto:dgmccvnt.tflegge4_2013@mise.gov.it).

#### **Le attestazioni di qualità dei servizi. Comparazione con titoli aventi diversa natura e finalità**

22. Con riferimento al sistema di attestazione è essenziale il pieno rispetto di quanto statuito dall’articolo 7 della legge.
23. Per le associazioni che intendano rilasciare l’Attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci, che richiedono pertanto l’iscrizione nell’apposita *SEZIONE II* dell’Elenco, occorre evitare incertezze in merito alla natura dell’attestato, oltre che nei relativi atti costitutivi, statuti, regolamenti interni, siti o nella documentazione riconducibile all’associazione.
24. L’Attestato non può essere assimilato ad una *certificazione di qualità*, nè ad un *accreditamento* o *riconoscimento professionale*, ma può unicamente attestare la regolare iscrizione del professionista all’associazione, i requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa, gli standard qualitativi e di qualificazione professionale richiesti per l’iscrizione, le garanzie fornite dall’associazione all’utenza, tra le quali l’attivazione dello Sportello per i consumatori e l’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale, nonché l’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione rilasciata da un organismo accreditato.
25. Tale attestazione deve riportare nell’intestazione il riferimento ai servizi professionali resi e non essere intesa come certificazione di qualità della professione dell’aderente all’associazione<sup>15</sup>.
26. Ai sensi dell’art. 8 della legge, l’attestazione ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all’associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata in fase di rinnovo dell’iscrizione all’associazione.

---

<sup>15</sup> Per maggiore chiarezza si rinvia al fac-simile dell’Attestato pubblicato sul sito web ministeriale.



27. Il professionista che utilizza l'attestazione ha, inoltre, l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione.
28. L'attestazione di cui all'art. 7 della legge non può essere rilasciata dalle Forme aggregative, di cui alla *SEZIONE III* dell'Elenco.
29. Ai medesimi fini non possono pertanto essere utilizzate espressioni quali *attestato* o *attestazione di competenza, certificazione delle competenze professionali*, accreditamento (vedi punti 33 e 34)

#### **Certificazione di conformità a norme tecniche UNI e autoregolamentazione volontaria**

30. La legge riconosce alle Associazioni professionali e alle Forme Aggregative la possibilità di partecipare alla formazione della normativa tecnica relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all'Ente di normazione i propri contributi nella fase dell'inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza, ai sensi dell'art. 9, della legge. Le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità previsti per tali organismi dalla normativa vigente.
31. La legge ha tra le sue finalità anche quella di promuovere l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell'attività dei soggetti che esercitano le professioni non organizzate in ordini o collegi, anche indipendentemente dall'adesione degli stessi ad una Associazione professionale.
32. La qualificazione della prestazione professionale, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 4/2013, si basa sulla conformità della prestazione professionale a norme tecniche UNI che indicano i requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell'attività e le modalità di comunicazione verso l'utente.
33. Pertanto, qualora sia stata definita una specifica norma tecnica UNI<sup>16</sup> per la singola professione<sup>17</sup>, su richiesta del singolo professionista, anche non iscritto ad alcuna Associazione, e a seguito di apposita valutazione, un Ente o Organismo accreditato da ACCREDIA<sup>18</sup> può rilasciare Certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la professione considerata.

---

<sup>16</sup> UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione e Normazione è Organismo Nazionale di Normazione comunicato dallo Stato Italiano alla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE n.1025/2012, attuato con il Decreto Legislativo n.223/2017. Lo scopo di UNI è svolgere attività di normazione, ossia studiare, elaborare, approvare, pubblicare e diffondere documenti di applicazione volontaria – norme tecniche, specifiche tecniche, rapporti tecnici e prassi di riferimento – al fine di coordinare gli sforzi per migliorare e standardizzare prodotti, servizi, persone ed organizzazioni, con l'obiettivo di semplificare la progettazione, la produzione e la distribuzione, garantendo prestazioni di sicurezza e di qualità, rispetto per l'ambiente e tutela dei consumatori e dei lavoratori, in tutti i settori economici, produttivi e sociali. Cfr. statuto UNI, al link: [https://www.uni.com/images/stories/uni/pdf/altri\\_documenti/StatutoUNI2020.pdf](https://www.uni.com/images/stories/uni/pdf/altri_documenti/StatutoUNI2020.pdf)

<sup>17</sup> L'Elenco delle professioni non ordinistiche per le quali esiste una normativa tecnica UNI è disponibile sul sito dell'Ente Italiano di Normazione al link:

[https://www.uni.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=8853:normazione-e-professioni-non-regolamentate](https://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8853:normazione-e-professioni-non-regolamentate)

<sup>18</sup> ACCREDIA è l'Ente unico nazionale di accreditamento designato dall'Italia, in applicazione del Regolamento (UE) 765/2008, ad attestare la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e verifica e dei laboratori di prova e taratura. Le certificazioni sotto accreditamento assicurano la conformità di sistemi, processi, prodotti, servizi e persone a requisiti fissati dalle norme e dagli standard internazionali. Ulteriori informazioni sono disponibili al link: [www.accredia.it/servizi-accreditati/certificazioni/](http://www.accredia.it/servizi-accreditati/certificazioni/)



34. Oltre ai Certificati di conformità professionale esistono i Certificati di qualificazione professionale, i quali, a fronte di una specifica attività di valutazione, certificano le competenze di una figura professionale e sono rilasciati da organismi di certificazione sempre accreditati da ACCREDIA<sup>19</sup>.
35. I Certificati di qualificazione professionale garantiscono che la persona certificata abbia determinate competenze mentre i Certificati di conformità alla norma tecnica UNI che disciplina la professione garantiscono che la persona certificata svolga un servizio conforme allo *standard* specifico individuato dalla norma tecnica.
36. La legge, inoltre, così come promuove l'autoregolamentazione per la qualificazione dei servizi resi all'utenza a livello di singolo professionista, promuove anche la qualificazione delle Associazioni e delle Forme Aggregative tramite l'acquisizione volontaria del Certificato di conformità alla norma tecnica UNI EN ISO 9001 – prevista dall'art. 5, comma 2, lettera e), della legge.
37. Grazie a tale Certificazione, un'Associazione o una Forma Aggregativa può dimostrare la propria capacità di fornire servizi che soddisfano in modo stabile e standardizzato le necessità del cittadino consumatore accrescendone la soddisfazione e immettendo l'Associazione o la Forma Aggregativa in un processo di miglioramento continuativo che ne rafforza la capacità di operare sul mercato dei servizi professionali del settore di competenza.

#### **Pubblicità mediante l'iscrizione nell'Elenco ministeriale**

38. L'articolo 4 della legge richiama le Associazioni professionali all'obbligo di pubblicare nel proprio sito *web* gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Si ritiene che ai fini dell'osservanza di tali criteri, le Associazioni non possano ricorrere, sul proprio sito, all'utilizzo di un linguaggio o di termini che evocano funzioni e compiti delle professioni organizzate in ordini e collegi, determinando un potenziale elemento di confusione per il cittadino consumatore, come ad esempio il termine *registro* (salvo il caso di far seguire il termine *registro* dall'acronimo dell'Associazione, per stabilire che si tratta di un registro soci a fini interni) o *albo* della professione per indicare l'insieme dei propri associati né affermare che l'iscrizione alla Associazione comporti il *riconoscimento della professione* che la contraddistingue.
39. Nei casi in cui le Associazioni autorizzano i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge, osservano anche le prescrizioni di cui all'art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
40. Le violazioni di tali disposizioni sono valutate ai fini della individuazione di eventuali azioni ingannevoli o omissioni ingannevoli ai sensi degli articoli 21 e 22 del Codice del Consumo, anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 27 del medesimo Codice.
41. Con riferimento alla creazione di marchi per i servizi professionali resi dai propri associati si rinvia, per una informativa di carattere generale, al sito della *Direzione generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi* e al Codice della proprietà industriale.
42. Per quanto riguarda, invece, le attestazioni si precisa che si tratta di attestazioni volontarie, ossia non obbligatorie, rilasciate dalle Associazioni professionali che esplicitano all'utenza come vengono svolti i servizi resi dai professionisti associati e quali elementi caratterizzano qualitativamente gli stessi servizi. Tali attestazioni, laddove presenti, contribuiscono a creare una fiducia nella relazione tra professionista, cittadino e consumatore rendendo trasparente il mercato dei servizi erogati dagli associati.

---

<sup>19</sup> Per un approfondimento sui Certificati di qualificazione professionale si veda il sito di ACCREDIA al link: [www.accredia.it/il-percorso/](http://www.accredia.it/il-percorso/)



43. La struttura dei siti *web* delle Associazioni e delle Forme Aggregative deve essere tale da permettere di individuare facilmente nella navigazione le informazioni che presentano utilità per il consumatore ed espressamente elencate dalla legge, agli artt. 4 e 5 che, pertanto, dovranno essere raggiungibili dai menù presenti nella *homepage*.
44. L'Elenco delle Associazioni è pubblicato sul sito del Ministero al link:  
[www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/professioni-non-organizzate](http://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/professioni-non-organizzate)
45. L'iscrizione dell'Associazione professionale al suddetto Elenco consente agli utenti e ai consumatori di poter agevolmente reperire le informazioni necessarie relativamente alle Associazioni professionali e Forme Aggregative inserite, estrapolando i dati dell'Associazione d'interesse. La Scheda dati reca le informazioni essenziali previste dalla legge e che caratterizzano esattamente il tipo di Associazione iscritta.
46. E'altresì possibile la consultazione immediata, tramite l'Elenco ministeriale, dell'indirizzo del sito *web* di ciascuna Associazione e Forma Aggregativa.
47. Con due semplici azioni, ogni utente o consumatore, tramite l'Elenco MISE, ha la possibilità di usufruire di informazioni complete che riguardano un importante settore economico presente in Italia rappresentato dal vasto e diversificato panorama delle professioni non ordinistiche organizzate spontaneamente in Associazioni a carattere privatistico.
48. L'inserimento nell'Elenco non equivale al riconoscimento della professione rappresentata.

#### **Vigilanza**

49. In attuazione dell'articolo 10 della legge, il Ministero dello sviluppo economico svolge compiti di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni della legge.
50. Qualora riscontri la pubblicazione di informazioni non veritiere nel sito *web* dell'Associazione o il rilascio dell'attestazione di cui all'art. 7, comma 1, contenente informazioni non veritiere, il Ministero invita l'Associazione ad astenersi immediatamente da tale comportamento, modificando o rimuovendo, a seconda dei casi, predette informazioni, e ne informa contestualmente l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'AP'.

SETTEMBRE 2015

Versione italiana  
del settembre 2015Quality management systems  
Requirements

La norma specifica i requisiti di un sistema di gestione per la qualità quando un'organizzazione:

- a) ha l'esigenza di dimostrare la propria capacità di fornire con regolarità prodotti o servizi che soddisfano i requisiti del cliente e i requisiti cogenti applicabili; e
- b) mira ad accrescere la soddisfazione del cliente tramite l'applicazione efficace del sistema, compresi i processi per migliorare il sistema stesso e assicurare la conformità ai requisiti del cliente e ai requisiti cogenti applicabili.

Tutti i requisiti sono di carattere generale e previsti per essere applicabili a tutte le organizzazioni, indipendentemente da tipo o dimensione, o dai prodotti forniti e servizi erogati.

## TESTO ITALIANO

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN ISO 9001 (edizione settembre 2015).

La presente norma sostituisce la UNI EN ISO 9001:2008.

ICS 03.120.10

**PREMESSA NAZIONALE**

La presente norma costituisce il recepimento, in lingua italiana, della norma europea EN ISO 9001 (edizione settembre 2015), che assume così lo status di norma nazionale italiana.

La presente norma è stata elaborata sotto la competenza della Commissione Tecnica UNI

**Gestione per la qualità e metodi statistici**

La presente norma è stata ratificata dal Presidente dell'UNI ed è entrata a far parte del corpo normativo nazionale il 23 settembre 2015.

---

Le norme UNI sono elaborate cercando di tenere conto dei punti di vista di tutte le parti interessate e di conciliare ogni aspetto conflittuale, per rappresentare il reale stato dell'arte della materia ed il necessario grado di consenso.

Chiunque ritenesse, a seguito dell'applicazione di questa norma, di poter fornire suggerimenti per un suo miglioramento o per un suo adeguamento ad uno stato dell'arte in evoluzione è pregato di inviare i propri contributi all'UNI, Ente Nazionale Italiano di Unificazione, che li terrà in considerazione per l'eventuale revisione della norma stessa.

Le norme UNI sono revisionate, quando necessario, con la pubblicazione di nuove edizioni o di aggiornamenti.

È importante pertanto che gli utilizzatori delle stesse si accertino di essere in possesso dell'ultima edizione e degli eventuali aggiornamenti.

Si invitano inoltre gli utilizzatori a verificare l'esistenza di norme UNI corrispondenti alle norme EN o ISO ove citate nei riferimenti normativi.

English version

**Quality management systems - Requirements  
(ISO 9001:2015)**Systèmes de management de la qualité - Exigences  
(ISO 9001:2015)Qualitätsmanagementsysteme - Anforderungen  
(ISO 9001:2015)

This European Standard was approved by CEN on 14 September 2015.

CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC Management Centre or to any CEN member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the same status as the official versions.

CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and United Kingdom.

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION  
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION  
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG**CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels**

**INDICE**

	<b>PREMESSA</b>	<b>1</b>
<b>0</b>	<b>INTRODUZIONE</b>	<b>2</b>
	figura 1 Rappresentazione schematica degli elementi di un singolo processo.....	4
	figura 2 Rappresentazione della struttura della presente norma internazionale nel ciclo PDCA.....	5
<b>1</b>	<b>SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE</b>	<b>7</b>
<b>2</b>	<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>	<b>7</b>
<b>3</b>	<b>TERMINI E DEFINIZIONI</b>	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE</b>	<b>7</b>
4.1	Comprendere l'organizzazione e il suo contesto.....	7
4.2	Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate.....	7
4.3	Determinare il campo di applicazione del sistema di gestione per la qualità.....	8
4.4	Sistema di gestione per la qualità e relativi processi.....	8
<b>5</b>	<b>LEADERSHIP</b>	<b>9</b>
5.1	Leadership e impegno.....	9
5.1.1	Generalità.....	9
5.1.2	Focalizzazione sul cliente.....	9
5.2	Politica.....	9
5.2.1	Stabilire la politica per la qualità.....	9
5.2.2	Comunicare la politica per la qualità.....	10
5.3	Ruoli, responsabilità e autorità nell'organizzazione.....	10
<b>6</b>	<b>PIANIFICAZIONE</b>	<b>10</b>
6.1	Azioni per affrontare rischi e opportunità.....	10
6.2	Obiettivi per la qualità e pianificazione per il loro raggiungimento.....	11
6.3	Pianificazione delle modifiche.....	11
<b>7</b>	<b>SUPPORTO</b>	<b>11</b>
7.1	Risorse.....	11
7.1.1	Generalità.....	11
7.1.2	Persone.....	11
7.1.3	Infrastruttura.....	12
7.1.4	Ambiente per il funzionamento dei processi.....	12
7.1.5	Risorse per il monitoraggio e la misurazione.....	12
7.1.6	Conoscenza organizzativa.....	13
7.2	Competenza.....	13
7.3	Consapevolezza.....	13
7.4	Comunicazione.....	13
7.5	Informazioni documentate.....	14
7.5.1	Generalità.....	14
7.5.2	Creazione e aggiornamento.....	14
7.5.3	Controllo delle informazioni documentate.....	14
<b>8</b>	<b>ATTIVITÀ OPERATIVE</b>	<b>15</b>
8.1	Pianificazione e controllo operativi.....	15
8.2	Requisiti per i prodotti e i servizi.....	15
8.2.1	Comunicazione con il cliente.....	15
8.2.2	Determinazione dei requisiti relativi ai prodotti e servizi.....	15
8.2.3	Riesame dei requisiti relativi ai prodotti e servizi.....	16

8.2.4	Modifiche ai requisiti per i prodotti e servizi.....	16
8.3	Progettazione e sviluppo di prodotti e servizi.....	16
8.3.1	Generalità.....	16
8.3.2	Pianificazione della progettazione e sviluppo.....	16
8.3.3	Input alla progettazione e sviluppo.....	17
8.3.4	Controlli della progettazione e sviluppo.....	17
8.3.5	Output della progettazione e sviluppo.....	17
8.3.6	Modifiche della progettazione e sviluppo.....	17
8.4	Controllo dei processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno.....	18
8.4.1	Generalità.....	18
8.4.2	Tipo ed estensione del controllo.....	18
8.4.3	Informazioni ai fornitori esterni.....	18
8.5	Produzione ed erogazione dei servizi.....	19
8.5.1	Controllo della produzione e dell'erogazione dei servizi.....	19
8.5.2	Identificazione e rintracciabilità.....	19
8.5.3	Proprietà che appartengono ai clienti o ai fornitori esterni.....	19
8.5.4	Preservazione.....	19
8.5.5	Attività post-consegna.....	20
8.5.6	Controllo delle modifiche.....	20
8.6	Rilascio di prodotti e servizi.....	20
8.7	Controllo degli output non conformi.....	20
<b>9</b>	<b>VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>21</b>
9.1	Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione.....	21
9.1.1	Generalità.....	21
9.1.2	Soddisfazione del cliente.....	21
9.1.3	Analisi e valutazione.....	21
9.2	Audit interno.....	21
9.3	Riesame di direzione.....	22
9.3.1	Generalità.....	22
9.3.2	Input al riesame di direzione.....	22
9.3.3	Output del riesame di direzione.....	22
<b>10</b>	<b>MIGLIORAMENTO</b>	<b>23</b>
10.1	Generalità.....	23
10.2	Non conformità e azioni correttive.....	23
10.3	Miglioramento continuo.....	23
<b>APPENDICE A</b> (informativa)	<b>CHIARIMENTI SU NUOVA STRUTTURA, TERMINOLOGIA E CONCETTI</b>	<b>24</b>
prospetto A.1	Principali differenze terminologiche tra la ISO 9001:2008 e la ISO 9001:2015.....	24
<b>APPENDICE B</b> (informativa)	<b>ALTRE NORME INTERNAZIONALI RIGUARDANTI LA GESTIONE PER LA QUALITÀ E I SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ SVILUPPATE DALL'ISO/TC 176</b>	<b>28</b>
prospetto B.1	Relazione tra le altre norme internazionali riguardanti la gestione per la qualità e i sistemi di gestione per la qualità ed i punti della presente norma internazionale.....	31
	<b>BIBLIOGRAFIA</b>	<b>32</b>



**PREMESSA**

Il presente documento (EN ISO 9001:2015) è stato elaborato dal Comitato Tecnico ISO/TC 176 "Gestione per la qualità e assicurazione della qualità".

Alla presente norma europea deve essere attribuito lo status di norma nazionale, o mediante pubblicazione di un testo identico o mediante notifica di adozione, al più tardi entro marzo 2016, e le norme nazionali in contrasto devono essere ritirate al più tardi entro marzo 2016.

Si richiama l'attenzione alla possibilità che alcuni degli elementi del presente documento possano essere oggetto di brevetti. Il CEN (e/o il CENELEC) non deve(devono) essere ritenuto(i) responsabile(i) di avere citato tali brevetti.

Il presente documento sostituisce la EN ISO 9001:2008.

Il presente documento è stato elaborato nell'ambito di un mandato conferito al CEN dalla Commissione Europea e dall'Associazione Europea di Libero Scambio, ed è di supporto ai requisiti essenziali della(e) Direttiva(e) UE.

In conformità alle Regole Comuni CEN/CENELEC, gli enti nazionali di normazione dei seguenti Paesi sono tenuti a recepire la presente norma europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Ex Jugoslava di Macedonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Ungheria.

**Notifica di adozione**

Il testo della ISO 9001:2015 è stato approvato dal CEN come EN ISO 9001:2015 senza alcuna modifica.

## 0.1

**Generalità**

Per un'organizzazione l'adozione di un sistema di gestione per la qualità è una decisione strategica che può aiutare a migliorare la sua prestazione complessiva e costituire una solida base per iniziative di sviluppo sostenibile.

I benefici potenziali per un'organizzazione, derivanti dall'attuazione di un sistema di gestione per la qualità basato sulla presente norma internazionale, sono:

- a) la capacità di fornire con regolarità prodotti e servizi che soddisfino i requisiti del cliente e quelli cogenti <sup>\*)</sup> applicabili;
- b) facilitare le opportunità per accrescere la soddisfazione del cliente;
- c) affrontare rischi e opportunità associati al suo contesto e ai suoi obiettivi;
- d) la capacità di dimostrare la conformità ai requisiti specificati del sistema di gestione per la qualità.

La presente norma internazionale può essere utilizzata da parti interne ed esterne.

Non è intenzione della presente norma internazionale sottintendere come necessari:

- l'uniformità della struttura dei diversi sistemi di gestione per la qualità;
- l'allineamento della documentazione alla struttura dei punti della presente norma internazionale;
- l'utilizzo della specifica terminologia della presente norma internazionale, all'interno dell'organizzazione.

I requisiti del sistema di gestione per la qualità specificati nella presente norma internazionale sono complementari ai requisiti dei prodotti e dei servizi.

La presente norma internazionale utilizza l'approccio per processi, che incorpora il ciclo *Plan-Do-Check-Act* (PDCA) e il *risk-based thinking*.

L'approccio per processi permette a un'organizzazione di pianificare i propri processi e le loro interazioni.

Il ciclo PDCA permette all'organizzazione di assicurare che i propri processi siano adeguatamente dotati di risorse e gestiti, e che le opportunità di miglioramento siano determinate e si agisca di conseguenza.

Il *risk-based thinking* permette all'organizzazione di determinare i fattori che potrebbero fare deviare i suoi processi e il suo sistema di gestione per la qualità dai risultati pianificati, di mettere in atto controlli preventivi per minimizzare gli effetti negativi e massimizzare le opportunità, quando esse si presentano (vedere punto A.4).

Soddisfare con regolarità i requisiti e affrontare le esigenze e le aspettative future rappresenta una sfida per le organizzazioni, in un contesto sempre più dinamico e complesso. Per raggiungere questo obiettivo, l'organizzazione potrebbe ritenere necessaria l'adozione di varie forme di miglioramento, oltre alla correzione e al miglioramento continuo, quali: cambiamenti radicali (*breakthrough change*), innovazione e riorganizzazione.

Nella presente norma internazionale sono utilizzate le seguenti forme verbali:

- "deve" indica un requisito;
- "dovrebbe" indica una raccomandazione;
- "può" <sup>\*\*) (may)</sup> indica un permesso;
- "può" <sup>\*\*) (can)</sup> indica una possibilità o capacità.

Le informazioni identificate come "NOTA" sono una guida per comprendere o per chiarire il requisito correlato.

\*) Nota Nazionale - Per "requisiti cogenti" si intendono, nel seguito, l'insieme dei requisiti obbligatori, in particolare i requisiti legislativi (statutory) e regolamentari (regulatory) di cui alla ISO 9000:2015, punti 3.6.6 e 3.6.7.

\*\*) Nota Nazionale - Nella presente norma è utilizzato lo stesso verbo per la traduzione in italiano di "may" e "can". La diversa accezione è desumibile dal contesto relativo alla specifica frase.

## 0.2

**Principi di gestione per la qualità**

La presente norma internazionale si basa sui principi di gestione per la qualità descritti nella ISO 9000. Le descrizioni comprendono l'enunciazione di ciascuno dei principi, il fondamento logico per il quale il principio è importante per l'organizzazione, alcuni esempi di benefici associati al principio ed esempi di tipiche azioni per migliorare le prestazioni dell'organizzazione, in applicazione del principio.

I principi di gestione per la qualità sono:

- la focalizzazione sul cliente;
- la leadership;
- la partecipazione attiva delle persone;
- l'approccio per processi;
- il miglioramento;
- il processo decisionale basato sulle evidenze;
- la gestione delle relazioni.

## 0.3

**Approccio per Processi**

## 0.3.1

**Generalità**

La presente norma internazionale promuove l'adozione di un approccio per processi nello sviluppare, attuare e migliorare l'efficacia di un sistema di gestione per la qualità, al fine di accrescere la soddisfazione del cliente attraverso il soddisfacimento dei requisiti del cliente stesso. Il punto 4.4 comprende specifici requisiti considerati essenziali per l'adozione di un approccio per processi.

Comprendere e gestire processi correlati come un sistema contribuisce all'efficacia e all'efficienza dell'organizzazione nel conseguire i propri risultati attesi. Questo approccio permette all'organizzazione di tenere sotto controllo le interrelazioni e le interdipendenze fra i processi del sistema, in modo che le prestazioni complessive dell'organizzazione stessa possano essere incrementate.


L'approccio per processi implica la definizione sistematica e la gestione dei processi e delle loro interazioni, in modo da conseguire i risultati attesi in conformità alla politica per la qualità e agli indirizzi strategici dell'organizzazione. La gestione dei processi e del sistema nel suo complesso può essere realizzata utilizzando il ciclo PDCA (vedere punto 0.3.2), con un orientamento generale al *risk based thinking* (vedere punto 0.3.3), volto a cogliere le opportunità e a prevenire risultati indesiderati.

L'applicazione dell'approccio per processi all'interno di un sistema di gestione per la qualità permette:

- a) di comprendere i requisiti e di soddisfarli in modo coerente;
- b) di considerare i processi in termini di valore aggiunto;
- c) il conseguimento di efficaci prestazioni di processo;
- d) il miglioramento dei processi sulla base della valutazione di dati e informazioni.

La figura 1 fornisce una rappresentazione schematica di un qualsivoglia processo e mostra l'interazione dei suoi elementi. I punti di monitoraggio e di misurazione, che sono necessari per il controllo, sono specifici per ogni processo e variano a seconda dei rischi connessi.


figura 1 Rappresentazione schematica degli elementi di un singolo processo



## 0.3.2

**Ciclo Plan-Do-Check-Act**

Il ciclo PDCA può essere applicato a tutti i processi e al sistema di gestione per la qualità nel suo insieme. La figura 2 illustra come i punti da 4 a 10 possono essere raggruppati in relazione al ciclo PDCA.



Nota: I numeri tra parentesi fanno riferimento ai punti di cui alla presente norma internazionale.

Il ciclo PDCA può essere brevemente descritto come segue:

- **Plan (Pianificare):** stabilire gli obiettivi del sistema e i suoi processi, e le risorse necessarie per fornire risultati in conformità ai requisiti del cliente e alle politiche dell'organizzazione, e identificare e affrontare i rischi e le opportunità;
- **Do (Fare):** attuare ciò che è stato pianificato;
- **Check (Verificare):** monitorare e (quando applicabile) misurare i processi e i prodotti e servizi risultanti, a fronte delle politiche, degli obiettivi, dei requisiti e delle attività pianificate, e riferire sui risultati;
- **Act (Agire):** intraprendere azioni per migliorare le prestazioni, per quanto necessario.

### 0.3.3

#### Risk-based thinking

Il *risk-based thinking* (vedere punto A.4) è essenziale per il conseguimento di un efficace sistema di gestione per la qualità. Il concetto di *risk-based thinking* era implicito nelle edizioni precedenti della presente norma internazionale, comprendendo, per esempio, la conduzione di azioni preventive per eliminare potenziali non conformità, l'analisi di ogni non conformità verificatasi, e l'adozione di azioni per prevenirne il ripetersi, appropriate agli effetti della non conformità stessa.

Per essere conforme ai requisiti della presente norma internazionale, un'organizzazione ha l'esigenza di pianificare e attuare azioni che affrontino rischi e opportunità. Affrontare sia i rischi sia le opportunità costituisce una base per accrescere l'efficacia del sistema di gestione per la qualità, conseguendo risultati migliori e prevenendo gli effetti negativi.

Le opportunità possono emergere come esito di una situazione favorevole al raggiungimento di un risultato atteso; per esempio, un insieme di circostanze che permettono all'organizzazione di attrarre clienti, sviluppare nuovi prodotti e servizi, ridurre gli sprechi o migliorare la produttività. Le azioni per cogliere le opportunità possono anche comprendere una considerazione dei rischi associati. Il rischio è l'effetto dell'incertezza e ogni siffatta incertezza può avere effetti positivi o negativi. Uno scostamento positivo risultante da un rischio può fornire un'opportunità, ma non tutti gli effetti positivi di un rischio si traducono in opportunità.

#### 0.4

#### Relazione con altre norme di sistemi di gestione

La presente norma internazionale applica il quadro di riferimento che l'ISO ha sviluppato allo scopo di migliorare l'allineamento fra le proprie norme internazionali di sistemi di gestione (vedere punto A.1).

La presente norma internazionale consente a un'organizzazione di utilizzare l'approccio per processi, associato al ciclo PDCA e al *risk-based thinking*, al fine di allineare o integrare il proprio sistema di gestione per la qualità con i requisiti di altre norme di sistemi di gestione.

La presente norma internazionale fa riferimento alla ISO 9000 e alla ISO 9004 come segue:

- ISO 9000 - *Sistemi di gestione per la qualità - Fondamenti e vocabolario* costituisce la premessa essenziale per un'appropriata comprensione e attuazione della presente norma internazionale;
- ISO 9004 - *Gestire un'organizzazione per il successo durevole - L'approccio della gestione per la qualità* costituisce una guida per le organizzazioni che decidono di andare oltre i requisiti della presente norma internazionale.

L'appendice B fornisce dettagli su altre norme internazionali riguardanti la gestione per la qualità e i sistemi di gestione per la qualità, sviluppate dall'ISO/TC 176.

La presente norma internazionale non comprende requisiti specifici di altri sistemi di gestione, come quelli per la gestione ambientale, per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro, o per la gestione finanziaria.

Per numerosi settori sono state sviluppate specifiche norme settoriali di sistemi di gestione, basate sui requisiti della presente norma internazionale. Alcune fra queste norme specificano requisiti aggiuntivi del sistema di gestione per la qualità, mentre altre si limitano a fornire guide per l'applicazione della presente norma internazionale nell'ambito di un particolare settore.

Sul sito web dell'ISO/TC 176/SC2 ([www.iso.org/tc176/sc02/public](http://www.iso.org/tc176/sc02/public)), liberamente accessibile, si può trovare una matrice che illustra la correlazione fra i punti della presente edizione della norma internazionale e quelli dell'edizione precedente (ISO 9001:2008).

1

**SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

La presente norma internazionale specifica i requisiti di un sistema di gestione per la qualità quando un'organizzazione:

- a) ha l'esigenza di dimostrare la propria capacità di fornire con regolarità prodotti o servizi che soddisfano i requisiti del cliente e i requisiti cogenti applicabili; e
- b) mira ad accrescere la soddisfazione del cliente tramite l'applicazione efficace del sistema, compresi i processi per migliorare il sistema stesso e assicurare la conformità ai requisiti del cliente e ai requisiti cogenti applicabili.

Tutti i requisiti della presente norma internazionale sono di carattere generale e previsti per essere applicabili a tutte le organizzazioni, indipendentemente da tipo o dimensione, o dai prodotti forniti e servizi erogati.

Nota 1 Nella presente norma internazionale i termini "prodotto" o "servizio" si applicano unicamente ai prodotti e servizi destinati ad un cliente o da esso richiesti.

Nota 2 È possibile che i requisiti cogenti siano espressi come requisiti legali.

2

**RIFERIMENTI NORMATIVI**

I seguenti documenti, in tutto o in parte, sono richiamati con carattere normativo nel presente documento e sono indispensabili per la sua applicazione. Per quanto riguarda i riferimenti datati, si applica esclusivamente l'edizione citata. Per i riferimenti non datati vale l'ultima edizione del documento a cui si fa riferimento (compresi gli aggiornamenti).

ISO 9000:2015      Quality management systems - Fundamentals and vocabulary

3

**TERMINI E DEFINIZIONI**

Ai fini del presente documento, si applicano i termini e le definizioni di cui alla ISO 9000:2015.

4

**CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE**

4.1

**Comprendere l'organizzazione e il suo contesto**

L'organizzazione deve determinare i fattori esterni e interni rilevanti per le sue finalità e indirizzi strategici e che influenzano la sua capacità di conseguire il(i) risultato(i) atteso(i) per il proprio sistema di gestione per la qualità.

L'organizzazione deve monitorare e riesaminare le informazioni che riguardano tali fattori esterni e interni.

Nota 1 I fattori possono comprendere fattori positivi e negativi, o condizioni da considerare.

Nota 2 La comprensione del contesto esterno può essere facilitata considerando i fattori che emergono dagli ambienti legale, tecnologico, competitivo, di mercato, culturale, sociale ed economico, sia esso internazionale, nazionale, regionale o locale.

Nota 3 La comprensione del contesto interno può essere facilitata considerando i fattori relativi a valori, cultura, conoscenza e prestazioni dell'organizzazione.

4.2

**Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate**

Dato il loro effetto, o effetto potenziale, sulla capacità dell'organizzazione di fornire con regolarità prodotti e servizi che soddisfino i requisiti del cliente e quelli cogenti applicabili, l'organizzazione deve determinare:

- a) le parti interessate rilevanti per il sistema di gestione per la qualità;
- b) i requisiti di tali parti interessate che sono rilevanti per il sistema di gestione per la qualità.

L'organizzazione deve monitorare e riesaminare le informazioni che riguardano tali parti interessate e i loro requisiti rilevanti.

**4.3****Determinare il campo di applicazione del sistema di gestione per la qualità**

L'organizzazione deve determinare i confini e l'applicabilità del sistema di gestione per la qualità per stabilirne il campo di applicazione.

Nel determinare il campo di applicazione, l'organizzazione deve considerare:

- a) i fattori esterni e interni di cui al punto 4.1;
- b) i requisiti delle parti interessate rilevanti di cui al punto 4.2;
- c) i prodotti e i servizi dell'organizzazione.

L'organizzazione deve applicare tutti i requisiti della presente norma internazionale se essi sono applicabili nell'ambito del campo di applicazione determinato del suo sistema di gestione per la qualità.

Il campo di applicazione del sistema di gestione per la qualità dell'organizzazione deve essere disponibile e mantenuto come informazione documentata. Esso deve dichiarare i tipi di prodotti e servizi coperti, e fornire la giustificazione per ogni requisito della presente norma internazionale che l'organizzazione determina non applicabile al campo di applicazione del proprio sistema di gestione per la qualità.

La conformità alla presente norma internazionale può essere dichiarata solo se i requisiti determinati come non applicabili non influenzano la capacità o la responsabilità dell'organizzazione di assicurare la conformità dei propri prodotti e servizi e l'aumento della soddisfazione del cliente.

**4.4****Sistema di gestione per la qualità e relativi processi****4.4.1**

L'organizzazione deve stabilire, attuare, mantenere e migliorare in modo continuo un sistema di gestione per la qualità, compresi i processi necessari e le loro interazioni, in conformità ai requisiti della presente norma internazionale.

L'organizzazione deve determinare i processi necessari per il sistema di gestione per la qualità e la loro applicazione nell'ambito di tutta l'organizzazione e deve:

- a) determinare gli input necessari e gli output attesi da tali processi;
- b) determinare la sequenza e l'interazione di tali processi;
- c) determinare e applicare i criteri e i metodi (compresi il monitoraggio, le misurazioni e gli indicatori di prestazione correlati), necessari ad assicurare l'efficace funzionamento e la tenuta sotto controllo di tali processi;
- d) determinare le risorse necessarie per tali processi e assicurarne la disponibilità;
- e) attribuire le responsabilità e le autorità per tali processi;
- f) affrontare i rischi e le opportunità come determinati in conformità ai requisiti di cui al punto 6.1;
- g) valutare tali processi e attuare ogni modifica necessaria per assicurare che tali processi conseguano i risultati attesi;
- h) migliorare i processi e il sistema di gestione per la qualità.

**4.4.2**

L'organizzazione deve, nella misura necessaria:

- a) mantenere informazioni documentate per supportare il funzionamento dei propri processi;
- b) conservare informazioni documentate affinché si possa avere fiducia nel fatto che i processi sono condotti come pianificato.

5

**LEADERSHIP****5.1 Leadership e impegno****5.1.1 Generalità**

L'alta direzione deve dimostrare leadership e impegno nei riguardi del sistema di gestione per la qualità:

- a) assumendosi la responsabilità dell'efficacia del sistema di gestione per la qualità;
- b) assicurando che siano stabiliti la politica e gli obiettivi per la qualità relativi al sistema di gestione per la qualità e che essi siano compatibili con il contesto e con gli indirizzi strategici dell'organizzazione;
- c) assicurando l'integrazione dei requisiti del sistema di gestione per la qualità nei processi di business dell'organizzazione;
- d) promuovendo l'utilizzo dell'approccio per processi e del *risk-based thinking*;
- e) assicurando la disponibilità delle risorse necessarie al sistema di gestione per la qualità;
- f) comunicando l'importanza di una gestione per la qualità efficace, e della conformità ai requisiti del sistema di gestione per la qualità;
- g) assicurando che il sistema di gestione per la qualità consegua i risultati attesi;
- h) facendo partecipare attivamente, guidando e sostenendo le persone affinché contribuiscano all'efficacia del sistema di gestione per la qualità;
- i) promuovendo il miglioramento;
- j) fornendo sostegno agli altri pertinenti ruoli gestionali per dimostrare la loro leadership, come essa si applica alle rispettive aree di responsabilità.

Nota Nella presente norma internazionale, il termine "business" può essere inteso, in senso ampio, come riferito a quelle attività che caratterizzano la ragion d'essere dell'organizzazione, sia quest'ultima pubblica, privata, a scopo di lucro o no profit.

**5.1.2 Focalizzazione sul cliente**

L'alta direzione deve dimostrare leadership e impegno riguardo alla focalizzazione sul cliente, assicurando che:

- a) siano determinati, compresi e soddisfatti con regolarità i requisiti del cliente e i requisiti cogenti applicabili;
- b) siano determinati e affrontati i rischi e le opportunità che possono influenzare la conformità dei prodotti e servizi e la capacità di accrescere la soddisfazione del cliente;
- c) sia mantenuta la focalizzazione sull'aumento della soddisfazione del cliente.

**5.2 Politica****5.2.1 Stabilire la politica per la qualità**

L'alta direzione deve stabilire, attuare e mantenere una politica per la qualità che:

- a) sia appropriata alle finalità e al contesto dell'organizzazione e supporti i suoi indirizzi strategici;
- b) costituisca un quadro di riferimento per fissare gli obiettivi per la qualità;
- c) comprenda un impegno a soddisfare i requisiti applicabili;
- d) comprenda un impegno per il miglioramento continuo del sistema di gestione per la qualità.

## 5.2.2

**Comunicare la politica per la qualità**

La politica per la qualità deve:

- a) essere disponibile e mantenuta come informazione documentata;
- b) essere comunicata, compresa e applicata all'interno dell'organizzazione;
- c) essere disponibile alle parti interessate rilevanti, per quanto appropriato.

## 5.3

**Ruoli, responsabilità e autorità nell'organizzazione**

L'alta direzione deve assicurare che le responsabilità e le autorità per i ruoli pertinenti siano assegnate, comunicate e comprese all'interno dell'organizzazione.

L'alta direzione deve assegnare le responsabilità e autorità per:

- a) assicurare che il sistema di gestione per la qualità sia conforme ai requisiti della presente norma internazionale;
- b) assicurare che i processi stiano producendo gli output attesi;
- c) riferire, in particolare all'alta direzione, sulle prestazioni del sistema di gestione per la qualità e sulle opportunità di miglioramento (vedere punto 10.1);
- d) assicurare la promozione della focalizzazione sul cliente nell'ambito dell'intera organizzazione;
- e) assicurare che l'integrità del sistema di gestione per la qualità sia mantenuta, quando vengono pianificate e attuate modifiche al sistema stesso.

## 6

**PIANIFICAZIONE**

## 6.1

**Azioni per affrontare rischi e opportunità**

## 6.1.1

Nel pianificare il sistema di gestione per la qualità, l'organizzazione deve considerare i fattori di cui al punto 4.1 e i requisiti di cui al punto 4.2 e determinare i rischi e le opportunità che è necessario affrontare per:

- a) fornire assicurazione che il sistema di gestione per la qualità possa conseguire il(i) risultato(i) atteso(i);
- b) accrescere gli effetti desiderati;
- c) prevenire, o ridurre, gli effetti indesiderati;
- d) conseguire il miglioramento.

## 6.1.2

L'organizzazione deve pianificare:

- a) le azioni per affrontare questi rischi e opportunità;
- b) le modalità per:
  - 1) integrare e attuare le azioni nei processi del proprio sistema di gestione per la qualità (vedere punto 4.4);
  - 2) valutare l'efficacia di tali azioni.

Le azioni intraprese per affrontare i rischi e le opportunità devono essere proporzionate all'impatto potenziale sulla conformità di prodotti e servizi.

Nota 1 Le opzioni per affrontare i rischi possono comprendere: evitare il rischio, assumersi il rischio in modo da perseguire un'opportunità, rimuovere la fonte di rischio, modificare la probabilità o le conseguenze, condividere il rischio, o ritenere il rischio sulla base di una decisione informata.

Nota 2 Le opportunità possono comprendere l'adozione di nuove prassi, il lancio di nuovi prodotti, l'apertura di nuovi mercati, l'indirizzarsi a nuovi clienti, la creazione di partnership, l'utilizzo di nuove tecnologie e altre possibilità desiderabili e praticabili per affrontare le esigenze dell'organizzazione o dei relativi clienti.

---

**6.2 Obiettivi per la qualità e pianificazione per il loro raggiungimento**

---

**6.2.1** L'organizzazione deve stabilire gli obiettivi per la qualità relativi alle funzioni, ai livelli e ai processi pertinenti, necessari per il sistema di gestione per la qualità.

Gli obiettivi per la qualità devono:

- a) essere coerenti con la politica per la qualità;
- b) essere misurabili;
- c) tenere in considerazione i requisiti applicabili;
- d) essere pertinenti alla conformità dei prodotti e servizi e all'aumento della soddisfazione del cliente;
- e) essere monitorati;
- f) essere comunicati;
- g) essere aggiornati per quanto appropriato.

L'organizzazione deve mantenere informazioni documentate sugli obiettivi per la qualità.

**6.2.2** Nel pianificare come raggiungere i propri obiettivi per la qualità, l'organizzazione deve determinare:

- a) cosa sarà fatto;
- b) quali risorse saranno richieste;
- c) chi ne sarà responsabile;
- d) quando sarà completato;
- e) come saranno valutati i risultati.

**6.3 Pianificazione delle modifiche**

Quando l'organizzazione determina l'esigenza di modifiche al sistema di gestione per la qualità, queste devono essere effettuate in modo pianificato (vedere punto 4.4).

L'organizzazione deve considerare:

- a) le finalità delle modifiche e le loro potenziali conseguenze;
- b) l'integrità del sistema di gestione per la qualità;
- c) la disponibilità di risorse;
- d) l'allocazione o la riallocazione delle responsabilità e autorità.

---

**7 SUPPORTO****7.1 Risorse****7.1.1 Generalità**

L'organizzazione deve determinare e fornire le risorse necessarie per l'istituzione, l'attuazione, il mantenimento e il miglioramento continuo del sistema di gestione per la qualità.

L'organizzazione deve considerare:

- a) le capacità delle risorse esistenti al proprio interno e i vincoli che gravano su di esse;
- b) che cosa ottenere dai fornitori esterni.

**7.1.2 Persone**

L'organizzazione deve determinare e rendere disponibili le persone necessarie per l'efficace attuazione del proprio sistema di gestione per la qualità e per il funzionamento e il controllo dei suoi processi.

**7.1.3****Infrastruttura**

L'organizzazione deve determinare, mettere a disposizione e mantenere l'infrastruttura necessaria per il funzionamento dei suoi processi e per conseguire la conformità dei prodotti e servizi.

Nota L'infrastruttura può comprendere:

- a) edifici e relativi impianti;
- b) apparecchiature, compresi hardware e software;
- c) risorse per il trasporto;
- d) tecnologie dell'informazione e comunicazione.

**7.1.4****Ambiente per il funzionamento dei processi**

L'organizzazione deve determinare, mettere a disposizione e mantenere l'ambiente necessario per il funzionamento dei suoi processi e per conseguire la conformità dei prodotti e servizi.

Nota Un ambiente idoneo può consistere in una combinazione di fattori umani e fisici, quali quelli di natura:

- a) sociale (per esempio condizioni non discriminatorie, tranquille, non conflittuali);
- b) psicologica (per esempio riduzione dello stress, prevenzione del *burnout*, protezione emotiva);
- c) fisica (per esempio temperatura, calore, umidità, illuminazione, flusso d'aria, igiene, rumore).

Questi fattori possono differire in modo sostanziale in funzione dei prodotti forniti e dei servizi erogati.

**7.1.5****Risorse per il monitoraggio e la misurazione**

## 7.1.5.1

## Generalità

Quando il monitoraggio o la misurazione sono utilizzati per verificare la conformità dei prodotti e servizi ai requisiti, l'organizzazione deve determinare e mettere a disposizione le risorse necessarie per assicurare risultati validi e affidabili.

L'organizzazione deve assicurare che le risorse messe a disposizione:

- a) siano adatte allo specifico tipo di attività di monitoraggio e misurazione da intraprendere;
- b) siano mantenute al fine di assicurare la loro continua idoneità allo scopo.

L'organizzazione deve conservare appropriate informazioni documentate quale evidenza dell'idoneità allo scopo delle risorse per il monitoraggio e la misurazione.

## 7.1.5.2

## Riferibilità delle misurazioni

Quando la riferibilità delle misurazioni è un requisito o è considerato dall'organizzazione una componente essenziale per fornire fiducia circa la validità dei risultati di misura, le apparecchiature di misura devono essere:

- a) tarate e/o verificate a intervalli specificati o prima dell'utilizzo, a fronte di campioni di misura riferibili a campioni di riferimento internazionali o nazionali; qualora tali campioni non esistano, la base utilizzata per la taratura o verifica deve essere conservata come informazione documentata;
- b) identificate affinché ne sia determinato lo stato;
- c) salvaguardate da regolazioni, danni o deterioramenti che potrebbero invalidare il loro stato di taratura e i conseguenti risultati di misura.

Quando un'apparecchiatura di misura viene riscontrata non adatta all'utilizzo previsto, l'organizzazione deve determinare se la validità dei risultati di misura precedenti sia stata influenzata negativamente e intraprendere azioni appropriate, per quanto necessario.

## 7.1.6

**Conoscenza organizzativa**

L'organizzazione deve determinare la conoscenza necessaria per il funzionamento dei propri processi e per conseguire la conformità di prodotti e servizi.

Tale conoscenza deve essere mantenuta e messa a disposizione, nella misura necessaria.

Nell'affrontare le esigenze e tendenze di cambiamento, l'organizzazione deve considerare la propria conoscenza attuale e determinare come acquisire o accedere ad ogni necessaria conoscenza aggiuntiva e aggiornamenti richiesti.

Nota 1 La conoscenza organizzativa è la conoscenza specifica dell'organizzazione, maturata generalmente attraverso l'esperienza. Queste informazioni sono utilizzate e condivise al fine di conseguire gli obiettivi dell'organizzazione.

Nota 2 La conoscenza organizzativa può essere basata su:

- a) risorse interne (per esempio proprietà intellettuale; conoscenze maturate con l'esperienza; lezioni apprese da insuccessi o da progetti che hanno avuto successo; acquisizione e condivisione di conoscenze ed esperienze non documentate; risultati dei miglioramenti ottenuti nei processi, prodotti e servizi);
- b) risorse esterne (per esempio norme; fonti accademiche; conferenze; raccolta di conoscenze da clienti o fornitori esterni).

## 7.2

**Competenza**

L'organizzazione deve:

- a) determinare le competenze necessarie per la(e) persona(e) che svolge(ono) attività lavorative sotto il suo controllo e che influenzano le prestazioni e l'efficacia del sistema di gestione per la qualità;
- b) assicurare che queste persone siano competenti sulla base di istruzione, formazione<sup>\*\*\*</sup>, o esperienza appropriate;
- c) ove applicabile, intraprendere azioni per acquisire le necessarie competenze e valutare l'efficacia delle azioni intraprese;
- d) conservare appropriate informazioni documentate quale evidenza delle competenze.

Nota Le azioni applicabili possono comprendere, per esempio: il provvedere alla formazione, il mentoring, o la riallocazione delle persone attualmente impiegate; oppure l'assunzione o l'incarico a contratto di persone competenti.

## 7.3

**Consapevolezza**

L'organizzazione deve assicurare che le persone che svolgono un'attività lavorativa sotto il suo controllo siano consapevoli:

- a) della politica per la qualità;
- b) dei pertinenti obiettivi per la qualità;
- c) del proprio contributo all'efficacia del sistema di gestione per la qualità, compresi i benefici derivanti dal miglioramento delle prestazioni;
- d) delle implicazioni derivanti dal non essere conformi ai requisiti del sistema di gestione per la qualità.

## 7.4

**Comunicazione**

L'organizzazione deve determinare le comunicazioni interne ed esterne pertinenti al sistema di gestione per la qualità, includendo:

- a) cosa vuole comunicare;
- b) quando comunicare;
- c) con chi comunicare;
- d) come comunicare;
- e) chi comunica.

\*\*\*) Nota Nazionale - Il termine "formazione" (training) è da intendersi in un'ampia accezione che comprende l'addestramento.

**7.5 Informazioni documentate****7.5.1 Generalità**

Il sistema di gestione per la qualità dell'organizzazione deve comprendere:

- a) le informazioni documentate richieste dalla presente norma internazionale;
- b) le informazioni documentate che l'organizzazione determina necessarie per l'efficacia del sistema di gestione per la qualità.

Nota L'estensione delle informazioni documentate del sistema di gestione per la qualità può variare da un'organizzazione all'altra in base a:

- la dimensione dell'organizzazione e il suo tipo di attività, processi, prodotti e servizi;
- la complessità dei processi e delle loro interazioni;
- la competenza delle persone.

**7.5.2 Creazione e aggiornamento**

Nel creare e aggiornare le informazioni documentate, l'organizzazione deve assicurare appropriati:

- a) identificazione e descrizione (per esempio titolo, data, autore o numero di riferimento);
- b) formato (per esempio lingua, versione del software, grafica) e supporto (per esempio cartaceo, elettronico);
- c) riesame e approvazione in merito all'idoneità e all'adeguatezza.

**7.5.3 Controllo delle informazioni documentate**

7.5.3.1 Le informazioni documentate richieste dal sistema di gestione per la qualità e dalla presente norma internazionale devono essere tenute sotto controllo per assicurare che:

- a) siano disponibili e idonee all'utilizzo, dove e quando necessario;
- b) siano adeguatamente protette (per esempio da perdita di riservatezza, utilizzo improprio, o perdita d'integrità).

7.5.3.2 Per tenere sotto controllo le informazioni documentate l'organizzazione deve intraprendere le seguenti attività, per quanto applicabile:

- a) distribuzione, accesso, reperimento e utilizzo;
- b) archiviazione e preservazione, compreso il mantenimento della leggibilità;
- c) tenuta sotto controllo delle modifiche (per esempio controllo delle versioni);
- d) conservazione ed eliminazione.

Le informazioni documentate di origine esterna, determinate come necessarie dall'organizzazione per la pianificazione e per il funzionamento del sistema di gestione per la qualità, devono essere identificate, per quanto appropriato, e tenute sotto controllo.

Le informazioni documentate conservate come evidenza di conformità devono essere protette da alterazioni involontarie.

Nota L'accesso può comportare una decisione in merito ai permessi di sola visione delle informazioni documentate, o ai permessi e autorità per visualizzarle e modificarle.

8

**ATTIVITÀ OPERATIVE**

8.1

**Pianificazione e controllo operativi**

L'organizzazione deve pianificare, attuare e tenere sotto controllo i processi (vedere punto 4.4) necessari per soddisfare i requisiti per la fornitura di prodotti ed erogazione di servizi e per attuare le azioni determinate al punto 6:

- a) determinando i requisiti per i prodotti e servizi;
- b) stabilendo i criteri per:
  - 1) i processi;
  - 2) l'accettazione di prodotti e servizi;
- c) determinando le risorse necessarie per conseguire la conformità ai requisiti relativi ai prodotti e servizi;
- d) attuando il controllo dei processi in conformità ai criteri;
- e) determinando, mantenendo e conservando le informazioni documentate nella misura necessaria:
  - 1) ad avere fiducia che i processi siano stati effettuati come pianificato;
  - 2) per dimostrare la conformità dei prodotti e servizi ai relativi requisiti.

L'output di tale pianificazione deve essere adatto alle attività operative dell'organizzazione.

L'organizzazione deve tenere sotto controllo le modifiche pianificate e riesaminare le conseguenze dei cambiamenti involontari, intraprendendo azioni per mitigare ogni effetto negativo, per quanto necessario.

L'organizzazione deve assicurare che i processi affidati all'esterno siano tenuti sotto controllo (vedere punto 8.4).

8.2

**Requisiti per i prodotti e i servizi**

8.2.1

**Comunicazione con il cliente**

La comunicazione con i clienti deve comprendere:

- a) la fornitura di informazioni relative ai prodotti e servizi;
- b) la gestione delle richieste, contratti o ordini, comprese le modifiche;
- c) l'ottenimento, dal cliente, di informazioni di ritorno relative ai prodotti e servizi, compresi i reclami del cliente stesso;
- d) la gestione o la tenuta sotto controllo della proprietà del cliente;
- e) la definizione di specifici requisiti per le azioni di emergenza, quando pertinente.

8.2.2

**Determinazione dei requisiti relativi ai prodotti e servizi**

Nei determinare i requisiti dei prodotti e dei servizi da offrire ai clienti, l'organizzazione deve assicurare che:

- a) siano definiti i requisiti dei prodotti e servizi, compresi:
  - 1) ogni eventuale requisito cogente applicabile;
  - 2) quelli ritenuti necessari dall'organizzazione;
- b) l'organizzazione sia in grado di corrispondere a quanto essa dichiara in relazione ai prodotti e servizi offerti.

**8.2.3 Riesame dei requisiti relativi ai prodotti e servizi**

## 8.2.3.1

L'organizzazione deve assicurare che essa possiede la capacità di soddisfare i requisiti dei prodotti e servizi da offrire ai clienti. Prima di impegnarsi a fornire prodotti e servizi al cliente, l'organizzazione deve condurre un riesame che comprenda:

- a) i requisiti specificati dal cliente, compresi i requisiti per le attività di consegna e post-consegna;
- b) i requisiti non stabiliti dal cliente, ma necessari per l'utilizzo specificato o atteso, quando conosciuto;
- c) i requisiti specificati dall'organizzazione;
- d) i requisiti cogenti applicabili ai prodotti e ai servizi;
- e) i requisiti del contratto o dell'ordine che differiscono da quelli espressi in precedenza.

L'organizzazione deve assicurare che siano risolte le differenze fra i requisiti del contratto o dell'ordine e quelli espressi in precedenza.

Qualora il cliente non fornisca una dichiarazione documentata dei propri requisiti, i requisiti del cliente devono essere confermati dall'organizzazione prima di essere accettati.

Nota In alcune situazioni, come nel caso di vendite via internet, un riesame formale è impraticabile per ogni ordine. Invece, il riesame può riguardare le pertinenti informazioni sul prodotto, quali cataloghi.

## 8.2.3.2

L'organizzazione deve conservare informazioni documentate, per quanto applicabile:

- a) dei risultati del riesame;
- b) di ogni nuovo requisito per i prodotti e servizi.

## 8.2.4

**Modifiche ai requisiti per i prodotti e servizi**

Quando i requisiti di prodotti e servizi vengono modificati, l'organizzazione deve assicurare che le pertinenti informazioni documentate siano aggiornate e che le persone pertinenti siano rese consapevoli in merito ai requisiti modificati.

## 8.3

**Progettazione e sviluppo di prodotti e servizi**

## 8.3.1

**Generalità**

L'organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere un processo di progettazione e sviluppo appropriato ad assicurare la successiva fornitura di prodotti ed erogazione di servizi.

## 8.3.2

**Pianificazione della progettazione e sviluppo**

Nel determinare le fasi e i controlli per la progettazione e sviluppo, l'organizzazione deve considerare:

- a) la natura, la durata e la complessità delle attività di progettazione e sviluppo;
- b) le fasi necessarie del processo, compresi i riesami della progettazione e sviluppo applicabili;
- c) le necessarie attività di verifica e validazione della progettazione e sviluppo;
- d) le responsabilità e le autorità coinvolte nel processo di progettazione e sviluppo;
- e) le esigenze di risorse interne ed esterne per la progettazione e sviluppo di prodotti e servizi;
- f) l'esigenza di tenere sotto controllo le interfacce fra le persone coinvolte nel processo di progettazione e sviluppo;
- g) l'esigenza di coinvolgere clienti e utilizzatori nel processo di progettazione e sviluppo;
- h) i requisiti per la successiva fornitura di prodotti ed erogazione di servizi;
- i) il livello di controllo del processo di progettazione e sviluppo atteso dai clienti e dalle altre parti interessate rilevanti;
- j) le informazioni documentate necessarie per dimostrare che i requisiti relativi alla progettazione e sviluppo sono stati soddisfatti.

**8.3.3****Input alla progettazione e sviluppo**

L'organizzazione deve determinare i requisiti essenziali per gli specifici tipi di prodotti e servizi da progettare e sviluppare. L'organizzazione deve considerare:

- a) i requisiti funzionali e prestazionali;
- b) le informazioni derivanti da precedenti analoghe attività di progettazione e sviluppo;
- c) i requisiti cogenti;
- d) le norme o i codici di condotta che l'organizzazione si è impegnata a mettere in atto;
- e) le potenziali conseguenze di guasto dovute alla natura dei prodotti e servizi.

Gli input devono essere adeguati, in relazione alle finalità della progettazione e sviluppo, completi e univoci.

Eventuali conflitti fra gli input alla progettazione e sviluppo devono essere risolti.

L'organizzazione deve conservare informazioni documentate sugli input alla progettazione e sviluppo.

**8.3.4****Controlli della progettazione e sviluppo**

L'organizzazione deve effettuare controlli sul processo di progettazione e sviluppo in modo da assicurare che:

- a) siano definiti i risultati da conseguire;
- b) siano condotti riesami allo scopo di valutare la capacità dei risultati della progettazione e sviluppo di soddisfare i requisiti;
- c) siano condotte attività di verifica per assicurare che gli output della progettazione e sviluppo soddisfino i requisiti di input;
- d) siano condotte attività di validazione per assicurare che i prodotti e servizi risultanti soddisfino i requisiti per l'applicazione specificata o per l'utilizzo previsto;
- e) sia intrapresa ogni azione necessaria su problemi determinati durante i riesami o le attività di verifica e validazione;
- f) siano conservate le informazioni documentate di tali attività.

Nota I riesami, la verifica e la validazione della progettazione e sviluppo hanno finalità differenti. Essi possono essere condotti separatamente o in qualsiasi combinazione, nel modo adatto ai prodotti e servizi dell'organizzazione.

**8.3.5****Output della progettazione e sviluppo**

L'organizzazione deve assicurare che gli output della progettazione e sviluppo:

- a) soddisfino i requisiti di input;
- b) siano idonei per i successivi processi di fornitura di prodotti ed erogazione di servizi;
- c) comprendano o facciano riferimento ai requisiti di monitoraggio e misurazione, per quanto appropriato, e ai criteri di accettazione;
- d) specifichino le caratteristiche dei prodotti e servizi che sono essenziali per le relative finalità previste e per la loro sicura e appropriata fornitura/erogazione.

L'organizzazione deve conservare informazioni documentate relative agli output della progettazione e sviluppo.

**8.3.6****Modifiche della progettazione e sviluppo**

L'organizzazione deve identificare, riesaminare e tenere sotto controllo le modifiche effettuate durante o successivamente alla progettazione e sviluppo di prodotti e servizi, nella misura necessaria per assicurare che non vi siano impatti negativi sulla conformità ai requisiti.

L'organizzazione deve conservare informazioni documentate relative:

- a) alle modifiche alla progettazione e sviluppo;
- b) ai risultati dei riesami;
- c) alle autorizzazioni delle modifiche;
- d) alle azioni intraprese per prevenire impatti negativi.

**8.4 Controllo dei processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno****8.4.1 Generalità**

L'organizzazione deve assicurare che i processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno siano conformi ai requisiti.

L'organizzazione deve determinare i controlli da attuare sui processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno, quando:

- a) prodotti e servizi di fornitori esterni sono destinati ad essere incorporati nei prodotti e servizi dell'organizzazione;
- b) prodotti e servizi sono forniti direttamente al(ai) cliente(i) da fornitori esterni, per conto dell'organizzazione;
- c) un processo, o una sua parte, viene fornito da un fornitore esterno, quale esito di una decisione dell'organizzazione.

L'organizzazione deve determinare e applicare criteri per la valutazione, selezione, monitoraggio delle prestazioni e per la ri-valutazione dei fornitori esterni, sulla base della loro capacità di fornire processi o prodotti e servizi conformi ai requisiti. L'organizzazione deve conservare informazioni documentate di queste attività e di ogni necessaria azione che scaturisce dalle valutazioni.

**8.4.2 Tipo ed estensione del controllo**

L'organizzazione deve assicurare che i processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno non influenzino negativamente la capacità dell'organizzazione di rilasciare con regolarità, ai propri clienti, prodotti e servizi conformi.

L'organizzazione deve:

- a) assicurare che i processi forniti dall'esterno rimangano sotto il controllo del proprio sistema di gestione per la qualità;
- b) definire sia i controlli che essa intende applicare al fornitore esterno, sia quelli che intende applicare agli output risultanti;
- c) tenere in considerazione:
  - 1) l'impatto potenziale dei processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno sulla capacità dell'organizzazione di soddisfare con regolarità i requisiti del cliente e quelli cogenti applicabili;
  - 2) l'efficacia dei controlli attuati dal fornitore esterno;
- d) determinare le verifiche o altre attività, necessarie ad assicurare che i processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno soddisfino i requisiti.

**8.4.3 Informazioni ai fornitori esterni**

L'organizzazione deve assicurare l'adeguatezza dei requisiti specificati prima della loro comunicazione al fornitore esterno.

L'organizzazione deve comunicare ai fornitori esterni i requisiti relativi a:

- a) i processi, prodotti e servizi da fornire;
- b) l'approvazione:
  - 1) di prodotti e servizi;
  - 2) di metodi, processi e apparecchiature;
  - 3) del rilascio di prodotti e servizi;
- c) la competenza, comprese le eventuali qualifiche delle persone;
- d) le interazioni fra il fornitore esterno e l'organizzazione;
- e) il controllo e monitoraggio da applicare sulle prestazioni del fornitore esterno da parte dell'organizzazione;
- f) le attività di verifica o di validazione che l'organizzazione, o i suoi clienti, intendono effettuare presso le sedi del fornitore esterno.

**8.5 Produzione ed erogazione dei servizi****8.5.1 Controllo della produzione e dell'erogazione dei servizi**

L'organizzazione deve attuare la produzione e l'erogazione dei servizi in condizioni controllate.

Le condizioni controllate devono comprendere, per quanto applicabile:

- a) la disponibilità di informazioni documentate che definiscano:
  - 1) le caratteristiche dei prodotti da realizzare, dei servizi da erogare o delle attività da eseguire;
  - 2) i risultati da conseguire;
- b) la disponibilità e l'utilizzo di idonee risorse per il monitoraggio e la misurazione;
- c) l'attuazione di attività di monitoraggio e misurazione in fasi appropriate, per verificare che i criteri per il controllo dei processi o degli output, e i criteri di accettazione di prodotti e servizi, siano stati soddisfatti;
- d) l'utilizzo di infrastrutture e ambienti idonei per il funzionamento dei processi;
- e) la designazione di persone competenti, comprese le eventuali qualifiche richieste;
- f) la validazione, e periodica rivalidazione, della capacità di conseguire i risultati pianificati per i processi di produzione e di erogazione dei servizi, quando gli output risultanti non possano essere verificati per mezzo di successivi monitoraggio o misurazione;
- g) l'attuazione di azioni atte a prevenire l'errore umano;
- h) l'attuazione di attività di rilascio, consegna e post- consegna.

**8.5.2 Identificazione e rintracciabilità**

L'organizzazione deve utilizzare mezzi idonei per identificare gli output, quando ciò è necessario per assicurare la conformità dei prodotti e dei servizi.

L'organizzazione deve identificare lo stato degli output a fronte dei requisiti di monitoraggio e misurazione, durante tutta la produzione e l'erogazione dei servizi.

Quando la rintracciabilità è un requisito, l'organizzazione deve tenere sotto controllo l'univoca identificazione degli output e deve conservare le informazioni documentate necessarie a consentire detta rintracciabilità.

**8.5.3 Proprietà che appartengono ai clienti o ai fornitori esterni**

L'organizzazione deve aver cura della proprietà dei clienti o dei fornitori esterni, quando essa si trova sotto il suo controllo o viene da essa utilizzata.

L'organizzazione deve identificare, verificare, proteggere e salvaguardare la proprietà del cliente o del fornitore esterno, messa a disposizione per essere utilizzata o per essere incorporata nei prodotti e servizi.

Quando la proprietà del cliente o del fornitore esterno viene persa, danneggiata o altrimenti riscontrata inadatta all'utilizzo, l'organizzazione deve riferire ciò al cliente o al fornitore esterno e conservare informazioni documentate su quanto accaduto.

Nota La proprietà del cliente o del fornitore esterno può comprendere materiali, componenti, strumenti e apparecchiature, siti, proprietà intellettuali o dati personali.

**8.5.4 Preservazione**

L'organizzazione deve preservare gli output durante la produzione e l'erogazione dei servizi, nella misura necessaria ad assicurare la conformità ai requisiti.

Nota La preservazione può comprendere l'identificazione, la movimentazione, il controllo della contaminazione, l'imballaggio, lo stoccaggio, la trasmissione o il trasporto, e la protezione.

**8.5.5****Attività post-consegna**

L'organizzazione deve soddisfare i requisiti relativi alle attività post-consegna associate ai prodotti e ai servizi.

Nel determinare l'estensione delle attività post-consegna necessarie, l'organizzazione deve considerare:

- a) i requisiti cogenti;
- b) le potenziali conseguenze indesiderate associate ai propri prodotti e servizi;
- c) la natura, l'utilizzo e la durata di vita attesa dei suoi prodotti e servizi;
- d) i requisiti del cliente;
- e) le informazioni di ritorno da parte del cliente.

Nota Le attività post-consegna possono comprendere interventi in garanzia, obblighi contrattuali, come per esempio i servizi di manutenzione, e i servizi supplementari, quali il riciclo o lo smaltimento finale.

**8.5.6****Controllo delle modifiche**

L'organizzazione deve riesaminare e tenere sotto controllo le modifiche alla produzione o all'erogazione dei servizi, nella misura necessaria ad assicurare la continua conformità ai requisiti.

L'organizzazione deve conservare informazioni documentate che descrivano i risultati dei riesami delle modifiche, la(e) persona(e) che autorizza(no) la modifica e ogni azione necessaria derivante dal riesame.

**8.6****Rilascio di prodotti e servizi**

L'organizzazione deve attuare, in fasi appropriate, quanto pianificato, per verificare che i requisiti dei prodotti e dei servizi siano stati soddisfatti.

Il rilascio dei prodotti e l'erogazione dei servizi al cliente non devono essere effettuati prima che quanto pianificato sia stato completato in modo soddisfacente, salvo diversa approvazione da parte di un'autorità competente e, ove applicabile, del cliente.

L'organizzazione deve conservare informazioni documentate circa il rilascio dei prodotti e servizi. Tali informazioni devono comprendere:

- a) l'evidenza della conformità ai criteri di accettazione;
- b) la riferibilità alla(e) persona(e) autorizzata(e) al rilascio.

**8.7****Controllo degli output non conformi****8.7.1**

L'organizzazione deve assicurare che gli output non conformi ai requisiti siano identificati e tenuti sotto controllo, in modo da prevenirne l'utilizzo o la consegna involontari.

L'organizzazione deve intraprendere azioni appropriate in base alla natura della non conformità e al suo effetto sulla conformità dei prodotti e dei servizi. Ciò si deve applicare anche ai prodotti e servizi riscontrati non conformi dopo la consegna dei prodotti, durante o dopo l'erogazione dei servizi.

L'organizzazione deve trattare gli output non conformi in uno o più dei modi seguenti:

- a) correzione;
- b) segregazione, contenimento, restituzione o sospensione della fornitura di prodotti ed erogazione di servizi;
- c) informazione al cliente;
- d) ottenimento di autorizzazioni per l'accettazione in concessione.

Quando gli output non conformi vengono corretti, deve essere verificata la conformità ai requisiti.

**8.7.2**

L'organizzazione deve conservare informazioni documentate che:

- a) descrivano la non conformità;
- b) descrivano le azioni adottate;
- c) descrivano ogni concessione ottenuta;
- d) identifichino l'autorità che decide le azioni in riferimento alla non conformità.

**9**

## **VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

**9.1**

### **Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione**

**9.1.1**

#### **Generalità**

L'organizzazione deve determinare:

- a) cosa è necessario monitorare e misurare;
- b) i metodi per il monitoraggio, la misurazione, l'analisi e la valutazione, necessari per assicurare risultati validi;
- c) quando il monitoraggio e la misurazione devono essere eseguiti;
- d) quando i risultati del monitoraggio e della misurazione devono essere analizzati e valutati.

L'organizzazione deve valutare le prestazioni e l'efficacia del sistema di gestione per la qualità.

L'organizzazione deve conservare appropriate informazioni documentate quale evidenza dei risultati.

**9.1.2**

#### **Soddisfazione del cliente**

L'organizzazione deve monitorare la percezione del cliente riguardo al grado in cui le sue esigenze e aspettative sono state soddisfatte. L'organizzazione deve determinare i metodi per ottenere, monitorare e riesaminare queste informazioni.

Nota Esempi di monitoraggio della percezione del cliente possono comprendere indagini sui clienti, informazioni di ritorno da parte del cliente sui prodotti forniti e servizi erogati, riunioni con i clienti, analisi delle quote di mercato, espressioni di gradimento, richieste di interventi in garanzia e rapporti dei venditori.

**9.1.3**

#### **Analisi e valutazione**

L'organizzazione deve analizzare e valutare i dati e le informazioni appropriati che emergono dal monitoraggio e dalla misurazione.

I risultati dell'analisi devono essere utilizzati per valutare:

- a) la conformità di prodotti e servizi;
- b) il grado di soddisfazione del cliente;
- c) le prestazioni e l'efficacia del sistema di gestione per la qualità;
- d) se la pianificazione è stata condotta efficacemente;
- e) l'efficacia delle azioni intraprese per affrontare i rischi e le opportunità;
- f) le prestazioni dei fornitori esterni;
- g) l'esigenza di miglioramenti del sistema di gestione per la qualità.

Nota I metodi per analizzare i dati possono comprendere tecniche statistiche.

**9.2**

#### **Audit interno**

**9.2.1**

L'organizzazione deve condurre, a intervalli pianificati, audit interni allo scopo di fornire informazioni per accertare se il sistema di gestione per la qualità:

- a) è conforme ai:
  - 1) requisiti propri dell'organizzazione relativi al suo sistema di gestione per la qualità;
  - 2) requisiti della presente norma internazionale;
- b) è efficacemente attuato e mantenuto.

**9.2.2**

L'organizzazione deve:

- a) pianificare, stabilire, attuare e mantenere uno o più programmi di audit comprensivi di frequenza, metodi, responsabilità, requisiti di pianificazione e reporting, che devono tenere in considerazione l'importanza dei processi coinvolti, i cambiamenti che influiscono sull'organizzazione, e i risultati degli audit precedenti;
- b) definire i criteri e il campo di applicazione per ciascun audit;
- c) selezionare gli auditor e condurre gli audit in modo tale da assicurare l'obiettività e l'imparzialità del processo di audit;
- d) assicurare che i risultati degli audit siano riportati al pertinente livello direzionale;
- e) adottare correzioni e azioni correttive appropriate senza indebito ritardo;
- f) conservare informazioni documentate quale evidenza dell'attuazione del programma di audit e dei risultati di audit.

Nota Vedere la ISO 19011 come guida.

**9.3****Riesame di direzione****9.3.1****Generalità**

L'alta direzione deve, a intervalli pianificati, riesaminare il sistema di gestione per la qualità dell'organizzazione, per assicurarne la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia, nonché l'allineamento agli indirizzi strategici dell'organizzazione.

**9.3.2****Input al riesame di direzione**

Il riesame di direzione deve essere pianificato e condotto prendendo in considerazione:

- a) lo stato delle azioni derivanti da precedenti riesami di direzione;
- b) i cambiamenti nei fattori esterni e interni che sono rilevanti per il sistema di gestione per la qualità;
- c) le informazioni sulle prestazioni e sull'efficacia del sistema di gestione per la qualità, compresi gli andamenti relativi:
  - 1) alla soddisfazione del cliente e alle informazioni di ritorno dalle parti interessate rilevanti;
  - 2) alla misura in cui gli obiettivi per la qualità sono stati raggiunti;
  - 3) alle prestazioni di processo e alla conformità di prodotti e servizi;
  - 4) alle non conformità e alle azioni correttive;
  - 5) ai risultati del monitoraggio e della misurazione;
  - 6) ai risultati di audit;
  - 7) alle prestazioni dei fornitori esterni;
- d) l'adeguatezza delle risorse;
- e) l'efficacia delle azioni intraprese per affrontare i rischi e le opportunità (vedere punto 6.1);
- f) le opportunità di miglioramento.

**9.3.3****Output del riesame di direzione**

Gli output del riesame di direzione devono comprendere decisioni e azioni relative a:

- a) opportunità di miglioramento;
- b) ogni esigenza di modifica al sistema di gestione per la qualità;
- c) risorse necessarie.

L'organizzazione deve conservare informazioni documentate quale evidenza dei risultati dei riesami di direzione.

**10****MIGLIORAMENTO****10.1****Generalità**

L'organizzazione deve determinare e selezionare opportunità di miglioramento e attuare ogni azione necessaria per soddisfare i requisiti del cliente e accrescerne la soddisfazione.

Queste devono comprendere:

- a) il miglioramento dei prodotti e dei servizi, per soddisfare i requisiti, così come per affrontare le esigenze e le aspettative future;
- b) la correzione, la prevenzione o la riduzione degli effetti indesiderati;
- c) il miglioramento delle prestazioni e dell'efficacia del sistema di gestione per la qualità.

Nota Esempi di miglioramento possono comprendere correzioni, azioni correttive, miglioramento continuo, cambiamenti radicali (*breakthrough change*), innovazione e riorganizzazione.

**10.2****Non conformità e azioni correttive****10.2.1**

Quando si verifica una non conformità, comprese quelle che emergono dai reclami, l'organizzazione deve:

- a) reagire alla non conformità e, per quanto applicabile:
  - 1) intraprendere azioni per tenerla sotto controllo e correggerla;
  - 2) affrontarne le conseguenze;
- b) valutare l'esigenza di azioni per eliminare la(e) causa(e) della non conformità, in modo che non si ripeta o non si verifichi altrove:
  - 1) riesaminando e analizzando la non conformità;
  - 2) determinando le cause della non conformità;
  - 3) determinando se esistono o potrebbero verificarsi non conformità simili;
- c) attuare ogni azione necessaria;
- d) riesaminare l'efficacia di ogni azione correttiva intrapresa;
- e) aggiornare, se necessario, i rischi e le opportunità determinati nel corso della pianificazione;
- f) effettuare, se necessario, modifiche al sistema di gestione per la qualità.

Le azioni correttive devono essere adeguate agli effetti delle non conformità riscontrate.

**10.2.2**

L'organizzazione deve conservare informazioni documentate quale evidenza:

- a) della natura delle non conformità e di ogni successiva azione intrapresa;
- b) dei risultati di ogni azione correttiva.

**10.3****Miglioramento continuo**

L'organizzazione deve migliorare in modo continuo l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di gestione per la qualità.

L'organizzazione deve considerare i risultati dell'analisi e valutazione, e gli output del riesame di direzione, per determinare se ci sono esigenze od opportunità che devono essere considerate come parte del miglioramento continuo.

## APPENDICE A CHIARIMENTI SU NUOVA STRUTTURA, TERMINOLOGIA E CONCETTI (informativa)

### A.1 Struttura e terminologia

La struttura dei punti (ossia la sequenza dei punti stessi) e parte della terminologia della presente edizione della norma internazionale sono stati modificati rispetto alla edizione precedente (ISO 9001:2008) per migliorare l'allineamento con altre norme di sistemi di gestione.

Nella presente norma internazionale non vi sono requisiti che impongano l'applicazione della sua struttura e della sua terminologia alle informazioni documentate del sistema di gestione per la qualità di un'organizzazione.

La struttura dei punti è finalizzata a fornire una presentazione coerente dei requisiti, anziché un modello per documentare le politiche, gli obiettivi e i processi di un'organizzazione. La struttura e i contenuti delle informazioni documentate relative ad un sistema di gestione per la qualità possono in molti casi risultare più rilevanti per i suoi utilizzatori, se tali da riguardare sia i processi attuati dall'organizzazione, sia le informazioni mantenute per altri scopi.

Non vi sono requisiti che impongano di sostituire i termini utilizzati da un'organizzazione con i termini che la presente norma internazionale utilizza per specificare i requisiti del sistema di gestione per la qualità. Le organizzazioni possono decidere di utilizzare i termini che meglio si adattano alle loro attività operative (per esempio: utilizzando "registrazioni", "documentazione" o "protocolli", invece che "informazioni documentate"; o "fornitore", "partner" o "venditore", invece che "fornitore esterno"). Il prospetto A.1 illustra le principali differenze terminologiche tra la presente edizione della norma internazionale e l'edizione precedente.

prospetto A.1

#### Principali differenze terminologiche tra la ISO 9001:2008 e la ISO 9001:2015

ISO 9001:2008	ISO 9001:2015
Prodotti	Prodotti e servizi
Esclusioni	Non utilizzato (vedere punto A.5 per chiarimenti sull'applicabilità)
Rappresentante della direzione	Non utilizzato (analoghe responsabilità e autorità vengono assegnate ma non vi è il requisito di avere un singolo rappresentante della direzione)
Documentazione, manuale della qualità, procedure documentate, registrazioni	Informazioni documentate
Ambiente di lavoro	Ambiente per il funzionamento dei processi
Apparecchiature di monitoraggio e di misurazione	Risorse per il monitoraggio e la misurazione
Prodotto approvvigionato	Prodotti e servizi forniti dall'esterno
Fornitore	Fornitore esterno

### A.2 Prodotti e servizi

La ISO 9001:2008 utilizzava il termine "prodotto" per comprendere tutte le categorie di output. La presente edizione della norma internazionale utilizza invece "prodotti e servizi". Il termine "prodotti e servizi" comprende tutte le categorie di output (hardware, servizi, software e materiali da processo continuo).

La specifica introduzione di "servizi" è intesa a mettere in luce le differenze fra i prodotti e i servizi nell'applicazione di alcuni requisiti. La caratteristica dei servizi è che almeno una parte dell'output è realizzata all'interfaccia con il cliente. Questo significa, per esempio, che la conformità ai requisiti non può necessariamente essere confermata prima dell'erogazione del servizio stesso.

Nella maggior parte dei casi, i termini "prodotti" e "servizi" sono utilizzati insieme. La maggior parte degli output che le organizzazioni forniscono ai clienti, o che ad esse sono forniti da fornitori esterni, comprendono sia prodotti sia servizi. Per esempio, a un prodotto tangibile o intangibile possono essere associati dei servizi, ovvero a un servizio può essere associato un prodotto tangibile o intangibile.

---

**A.3****Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate**

Il punto 4.2 specifica i requisiti che richiedono all'organizzazione di determinare le parti interessate che sono rilevanti per il sistema di gestione per la qualità e i requisiti di tali parti interessate. Tuttavia, il punto 4.2 non implica un'estensione dei requisiti del sistema di gestione per la qualità oltre lo scopo e campo di applicazione della presente norma internazionale. Come dichiarato nello scopo e campo di applicazione, la presente norma internazionale è applicabile laddove un'organizzazione abbia l'esigenza di dimostrare la propria capacità di fornire con regolarità prodotti e servizi che soddisfano i requisiti del cliente e quelli cogenti applicabili, e miri ad accrescere la soddisfazione del cliente.

Nella presente norma internazionale non vi sono requisiti che richiedano all'organizzazione di considerare le parti interessate laddove essa ha deciso che tali parti non sono rilevanti per il suo sistema di gestione per la qualità. Spetta all'organizzazione decidere se un particolare requisito di una parte interessata rilevante è rilevante per il suo sistema di gestione per la qualità.

---

**A.4****Risk-based thinking**

Il concetto di *risk-based thinking* era implicito nelle precedenti edizioni della presente norma internazionale, per esempio attraverso i requisiti relativi a pianificazione, riesame e miglioramento. La presente norma internazionale specifica requisiti che richiedono all'organizzazione di comprendere il proprio contesto (vedere punto 4.1) e di determinare i rischi, come base per la pianificazione (vedere punto 6.1). Ciò rappresenta l'applicazione del *risk-based thinking* per pianificare e attuare i processi del sistema di gestione per la qualità (vedere punto 4.4) ed è di supporto nella determinazione dell'estensione delle informazioni documentate.

Una delle finalità essenziali di un sistema di gestione per la qualità è quella di agire come strumento preventivo. Di conseguenza, la presente norma internazionale non contiene un punto o un sottopunto a sé stante, relativo alle azioni preventive. Il concetto di azione preventiva viene espresso attraverso l'impiego del *risk-based thinking* nella formulazione dei requisiti del sistema di gestione per la qualità.

Il *risk-based thinking* applicato nella presente norma internazionale ha consentito una certa riduzione dei requisiti prescrittivi, e la loro sostituzione con requisiti di natura prestazionale. C'è una maggiore flessibilità rispetto alla ISO 9001:2008 nei requisiti riguardanti i processi, le informazioni documentate e le responsabilità organizzative.

Sebbene il punto 6.1 specifichi che l'organizzazione deve pianificare azioni per affrontare i rischi, non vi sono requisiti che richiedano metodi formali per la gestione del rischio o un processo documentato di gestione del rischio. Le organizzazioni possono decidere se sviluppare o meno una metodologia di gestione del rischio più estesa rispetto a quanto richiesto dalla presente norma internazionale, per esempio attraverso l'applicazione di altre guide o norme.

Non tutti i processi di un sistema di gestione per la qualità comportano lo stesso livello di rischio in termini di capacità dell'organizzazione di raggiungere i propri obiettivi, e gli effetti dell'incertezza non sono gli stessi per tutte le organizzazioni. Stando ai requisiti del punto 6.1, l'organizzazione è responsabile della propria applicazione del *risk-based thinking* e delle azioni che intraprende per affrontare i rischi, compreso se conservare o meno informazioni documentate come evidenze della propria determinazione dei rischi.

**A.5****Applicabilità**

La presente norma internazionale non fa riferimento ad "esclusioni" in relazione all'applicabilità dei propri requisiti relativi al sistema di gestione per la qualità dell'organizzazione. Tuttavia, un'organizzazione può riesaminare l'applicabilità dei requisiti in funzione della propria dimensione o complessità, del modello di gestione che adotta, della gamma delle proprie attività e della natura dei rischi e delle opportunità che essa incontra.

I requisiti relativi all'applicabilità sono oggetto del punto 4.3, che definisce le condizioni alle quali un'organizzazione può decidere che un requisito non può essere applicato a eventuali processi compresi nel campo di applicazione del proprio sistema di gestione per la qualità. L'organizzazione può decidere che un requisito non è applicabile solo se la propria decisione non comporta il mancato conseguimento della conformità di prodotti e servizi.

**A.6****Informazioni documentate**

Come elemento di allineamento ad altre norme di sistemi di gestione, è stato adottato, senza significative modifiche, il punto comune sulle "informazioni documentate" (vedere punto 7.5). Ove appropriato, in tutte le altre parti della presente norma internazionale, il testo è stato allineato con i requisiti di tale punto. Di conseguenza, per tutti i requisiti relativi ai documenti, è stato utilizzato il termine "informazioni documentate".

Laddove la ISO 9001:2008 utilizzava una specifica terminologia, come "documento" o "procedure documentate", "manuale della qualità" o "piano della qualità", la presente edizione della norma internazionale definisce requisiti che prescrivono di "mantenere informazioni documentate (*maintain documented information*)".

Laddove la ISO 9001:2008 utilizzava il termine "registrazioni" per indicare documenti necessari a fornire evidenza della conformità a requisiti, ciò è ora espresso con il requisito di "conservare informazioni documentate (*retain documented information*)". L'organizzazione è responsabile di determinare quali informazioni documentate è necessario conservare, la durata e il mezzo utilizzato per la conservazione.

Un requisito di "mantenere" informazioni documentate non esclude la possibilità che l'organizzazione possa anche avere l'esigenza di "conservare" le medesime informazioni documentate per un particolare scopo, per esempio al fine di conservare la precedente versione di dette informazioni.

Laddove la presente norma internazionale fa riferimento a "informazioni", invece che a "informazioni documentate" (per esempio al punto 4.1: "L'organizzazione deve monitorare e riesaminare le informazioni che riguardano tali fattori esterni e interni"), non sussiste il requisito che tali informazioni siano documentate. In tali casi, l'organizzazione può decidere se sia o meno necessario o appropriato mantenere informazioni documentate.

**A.7****Conoscenza organizzativa**

Il punto 7.1.6 della presente norma internazionale tratta l'esigenza di determinare e gestire la conoscenza in possesso dell'organizzazione, per assicurare il funzionamento dei suoi processi e che essa possa conseguire la conformità di prodotti e servizi.

I requisiti che riguardano la conoscenza organizzativa sono stati introdotti allo scopo di:

- a) salvaguardare l'organizzazione dalla perdita delle conoscenze, per esempio a causa:
  - dell'avvicendamento del personale;
  - della mancata acquisizione e condivisione delle informazioni;
- b) incoraggiare l'organizzazione ad acquisire conoscenze, per esempio attraverso:
  - l'apprendimento dall'esperienza;
  - il *mentoring* ;
  - il *benchmarking*.

**A.8****Controllo dei processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno**

Al punto 8.4 sono trattate tutte le forme di fornitura esterna di processi, prodotti e servizi, per esempio attraverso:

- a) l'acquisto da un fornitore;
- b) un accordo con una società collegata;
- c) processi affidati ad un fornitore esterno.

L'affidamento all'esterno (*outsourcing*) ha sempre la caratteristica essenziale di un servizio, dal momento che esso comporta almeno un'attività necessariamente condotta all'interfaccia fra il fornitore e l'organizzazione.

I controlli necessari alla fornitura esterna possono variare ampiamente in funzione della natura dei processi, prodotti e servizi. L'organizzazione può applicare il *risk-based thinking* per determinare il tipo e l'estensione dei controlli appropriati a specifici fornitori esterni e ai processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno.

Le norme internazionali descritte nella presente appendice sono state sviluppate dall'ISO/TC 176 allo scopo di fornire informazioni di supporto alle organizzazioni che applicano la presente norma internazionale, nonché di fornire una guida per le organizzazioni che decidono di andare oltre i suoi requisiti. La guida o i requisiti contenuti nei documenti elencati nella presente appendice non aggiungono o modificano i requisiti di cui alla presente norma internazionale.

Il prospetto B.1 illustra la relazione tra queste norme e i punti pertinenti della presente norma internazionale.

La presente appendice non comprende riferimenti alle norme sulla gestione per la qualità specifiche di settore sviluppate dall'ISO/TC 176.

La presente norma internazionale è una delle tre norme fondamentali elaborate dall'ISO/TC 176.

- La ISO 9000 *Sistemi di gestione per la qualità - Fondamenti e vocabolario* fornisce un background essenziale per una comprensione e attuazione appropriate della presente norma internazionale. I principi di gestione per la qualità sono descritti in dettaglio nella ISO 9000 e sono stati tenuti in considerazione durante l'elaborazione della presente norma internazionale. Questi principi non sono di per sé stessi requisiti, ma costituiscono la base dei requisiti specificati nella presente norma internazionale. La ISO 9000 definisce inoltre i termini, le definizioni e i concetti utilizzati nella presente norma internazionale.
- La ISO 9001 (la presente norma internazionale) specifica requisiti che sono primariamente finalizzati a infondere fiducia nei prodotti e servizi forniti da un'organizzazione e, quindi, ad accrescere la soddisfazione del cliente. Si ritiene inoltre che una sua corretta attuazione possa portare altri benefici organizzativi, come un miglioramento nella comunicazione interna, una migliore comprensione e tenuta sotto controllo dei processi dell'organizzazione.
- La ISO 9004 *Gestire un'organizzazione per il successo durevole - L'approccio della gestione per la qualità* fornisce una guida per le organizzazioni che decidono di andare oltre i requisiti della presente norma internazionale, di trattare uno spettro più ampio di aspetti che possono portare a un miglioramento delle prestazioni complessive dell'organizzazione. La ISO 9004 comprende una guida su una metodologia di auto-valutazione di modo che un'organizzazione sia in grado di valutare il livello di maturità del proprio sistema di gestione per la qualità.

Le norme internazionali delineate nel seguito possono assistere le organizzazioni quando esse definiscono o cercano di migliorare i loro sistemi di gestione per la qualità, i loro processi o le loro attività.

- La ISO 10001 *Gestione per la qualità - Soddisfazione del cliente - Linee guida per i codici di condotta delle organizzazioni* fornisce una guida ad un'organizzazione per determinare se le sue disposizioni relative alla soddisfazione del cliente rispettino le esigenze e aspettative del cliente stesso. Il suo utilizzo può accrescere la fiducia del cliente in un'organizzazione e migliorare la comprensione del cliente stesso circa cosa attendersi da un'organizzazione, riducendo pertanto la probabilità di incomprensioni e reclami.
- La ISO 10002 *Gestione per la qualità - Soddisfazione del cliente - Linee guida per il trattamento dei reclami nelle organizzazioni* fornisce una guida sul processo di trattamento dei reclami riconoscendo e trattando le esigenze e aspettative dei reclamanti e risolvendo ogni reclamo ricevuto. La ISO 10002 descrive un processo di trattamento dei reclami aperto, efficace e di facile utilizzo, compresa la formazione delle persone. La norma fornisce inoltre una guida per le piccole imprese.

- ISO 10003 *Gestione per la qualità - Soddisfazione del cliente Linee guida per la risoluzione delle dispute all'esterno delle organizzazioni* fornisce una guida per una risoluzione esterna, efficace ed efficiente, delle dispute riguardanti reclami relativi al prodotto. La risoluzione delle dispute fornisce un percorso verso il risarcimento quando le organizzazioni non rimediano, al loro interno, ad un reclamo. La maggior parte dei reclami può essere risolta positivamente all'interno dell'organizzazione, senza procedure di contenzioso.
- La ISO 10004 *Gestione per la qualità - Soddisfazione del cliente - Linee guida per il monitoraggio e la misurazione* fornisce delle linee guida per azioni finalizzate ad accrescere la soddisfazione del cliente e determinare le opportunità di miglioramento per i prodotti, processi e caratteristiche ai quali il cliente attribuisce valore. Tali azioni possono rafforzare la fedeltà del cliente e agevolare la fidelizzazione.
- La ISO 10005 *Sistemi di gestione per la qualità - Linee guida per i piani della qualità* fornisce una guida su come definire e utilizzare piani della qualità come un mezzo per correlare i requisiti di processo, prodotto, progetto o contratto, a metodi di lavoro e prassi che supportano la realizzazione del prodotto stesso. I benefici dello stabilire un piano della qualità sono un'accresciuta fiducia che i requisiti saranno soddisfatti, che i processi sono sotto controllo e la motivazione che ciò può infondere nelle persone coinvolte.
- La ISO 10006 *Sistemi di gestione per la qualità - Linee guida per la gestione per la qualità nei progetti* è applicabile a progetti di piccole così come di grandi dimensioni, da semplici a complessi, da un singolo progetto fino ad essere parte di un insieme di progetti. La ISO 10006 è utilizzabile da parte del personale che gestisce i progetti e da coloro i quali hanno l'esigenza di assicurare che le loro organizzazioni applicano le prassi contenute nelle norme ISO sui sistemi di gestione per la qualità.
- La ISO 10007 *Sistemi di gestione per la qualità - Linee guida per la gestione della configurazione* è finalizzata ad assistere le organizzazioni che applicano la gestione della configurazione ai fini della direzione tecnica e amministrativa lungo il ciclo di vita di un prodotto. La gestione della configurazione può essere utilizzata per soddisfare i requisiti di identificazione e rintracciabilità del prodotto specificati nella presente norma internazionale.
- La ISO 10008 *Gestione per la qualità - Soddisfazione del cliente - Linee guida per le transazioni di commercio elettronico business-to-consumer* fornisce una guida su come le organizzazioni possono attuare un efficace ed efficiente sistema per le transazioni di commercio elettronico *business-to-consumer* (B2C ECT) e fornire pertanto una base per una maggiore fiducia nelle B2C ECT da parte dei clienti, aumentando la capacità delle organizzazioni di soddisfare i clienti e aiutando le stesse nel ridurre reclami e dispute.
- La ISO 10012 *Sistemi di gestione della misurazione - Requisiti per i processi e le apparecchiature di misurazione* fornisce una guida per la gestione dei processi di misurazione e la conferma metrologica delle apparecchiature di misura utilizzati per supportare e dimostrare la conformità ai requisiti metrologici. La ISO 10012 specifica i criteri di gestione per la qualità per un sistema di gestione della misurazione, al fine di assicurare il soddisfacimento dei requisiti metrologici.
- L'ISO/TR 10013 *Linee guida per la documentazione relativa al sistema di gestione per la qualità* fornisce linee guida per lo sviluppo e il mantenimento della documentazione necessaria ad un sistema di gestione per la qualità. L'ISO/TR 10013 può essere utilizzato per documentare altri sistemi di gestione oltre a quelli di cui alle norme ISO sui sistemi di gestione per la qualità, per esempio i sistemi di gestione ambientale e i sistemi di gestione della sicurezza.
- La ISO 10014 *Gestione per la qualità - Linee guida per la realizzazione di benefici economici e finanziari* è rivolta all'alta direzione. Essa fornisce linee guida per realizzare benefici economici e finanziari attraverso l'applicazione dei principi della gestione per la qualità. Essa facilita l'applicazione dei principi di gestione e la selezione dei metodi e strumenti che consentono il successo sostenibile di un'organizzazione.

- La ISO 10015 *Gestione per la qualità - Linee guida per la formazione* fornisce linee guida per assistere le organizzazioni nell'affrontare le questioni relative alla formazione. La ISO 10015 può essere applicata ogni qual volta è richiesta una guida per interpretare riferimenti alla "istruzione" e alla "formazione" nell'ambito delle norme ISO sui sistemi di gestione per la qualità. Ogni riferimento alla "formazione" comprende tutti i tipi di istruzione e formazione.
- L'ISO/TR 10017 *Guida alle tecniche statistiche per la ISO 9001:2000* spiega le tecniche statistiche che derivano dalla variabilità che può essere osservata a livello di comportamento e risultati dei processi, anche in condizioni di apparente stabilità. Le tecniche statistiche permettono un migliore utilizzo dei dati disponibili a supporto del processo decisionale e, pertanto, facilitano il miglioramento continuo della qualità di prodotti e processi, al fine di conseguire la soddisfazione del cliente.
- La ISO 10018 *Gestione per la qualità - Linee guida per il coinvolgimento e la competenza delle persone* fornisce linee guida che riguardano il coinvolgimento e la competenza delle persone. Un sistema di gestione per la qualità dipende dal coinvolgimento di persone competenti e dal modo in cui esse sono introdotte e integrate nell'organizzazione. È fondamentale determinare, sviluppare e valutare le conoscenze, abilità, comportamenti e ambienti di lavoro richiesti.
- La ISO 10019 *Linee guida per la selezione di consulenti dei sistemi di gestione per la qualità e per l'uso dei loro servizi* fornisce una guida per la selezione dei consulenti di sistemi di gestione per la qualità e per l'utilizzo dei loro servizi. Essa fornisce una guida per il processo di valutazione della competenza di un consulente di sistemi di gestione per la qualità, e fornisce fiducia che le esigenze e aspettative dell'organizzazione, riguardanti i servizi di consulenza, saranno soddisfatte.
- La ISO 19011 *Linee guida per audit di sistemi di gestione* fornisce una guida circa la gestione di un programma di audit, la pianificazione e conduzione di un audit di un sistema di gestione, così come sulla competenza e valutazione di un auditor e di un gruppo di audit. La ISO 19011 è prevista per essere applicata da parte di auditor, organizzazioni che attuano sistemi di gestione e organizzazioni che necessitano di condurre audit di sistemi di gestione.

**Relazione tra le altre norme internazionali riguardanti la gestione per la qualità e i sistemi di gestione per la qualità ed i punti della presente norma internazionale**

Altre norme internazionali	Punti della presente norma internazionale						
	4	5	6	7	8	9	10
ISO 9000	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti
ISO 9004	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti
ISO 10001					8.2.2, 8.5.1	9.1.2	
ISO 10002					8.2.1	9.1.2	10.2.1
ISO 10003						9.1.2	
ISO 10004						9.1.2, 9.1.3	
ISO 10005		5.3	6.1, 6.2	Tutti	Tutti	9.1	10.2
ISO 10006	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti
ISO 10007					8.5.2		
ISO 10008	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti
ISO 10012				7.1.5			
ISO/TR 10013				7.5			
ISO 10014	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti
ISO 10015				7.2			
ISO/TR 10017			6.1	7.1.5		9.1	
ISO 10018	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti
ISO 10019					8.4		
ISO 19011						9.2	

NOTA "Tutti" indica che tutti i sottopunti relativi allo specifico punto della presente norma internazionale sono correlati all'altra norma internazionale.

**BIBLIOGRAFIA**

- [1] ISO 9004 Managing for the sustained success of an organization - A quality management approach
- [2] ISO 10001 Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for codes of conduct for organizations
- [3] ISO 10002 Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for complaints handling in organizations
- [4] ISO 10003 Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for dispute resolution external to organizations
- [5] ISO 10004 Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for monitoring and measuring
- [6] ISO 10005 Quality management systems - Guidelines for quality plans
- [7] ISO 10006 Quality management systems - Guidelines for quality management in projects
- [8] ISO 10007 Quality management systems - Guidelines for configuration management
- [9] ISO 10008 Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for business-to-consumer electronic commerce transactions
- [10] ISO 10012 Measurement management systems - Requirements for measurement processes and measuring equipment
- [11] ISO/TR 10013 Guidelines for quality management system documentation
- [12] ISO 10014 Quality management - Guidelines for realizing financial and economic benefits
- [13] ISO 10015 Quality management - Guidelines for training
- [14] ISO/TR 10017 Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2000
- [15] ISO 10018 Quality management - Guidelines on people involvement and competence
- [16] ISO 10019 Guidelines for the selection of quality management system consultants and use of their services
- [17] ISO 14001 Environmental management systems - Requirements with guidance for use
- [18] ISO 19011 Guidelines for auditing management systems
- [19] ISO 31000 Risk management - Principles and guidelines
- [20] ISO 37500 Guidance on outsourcing
- [21] ISO/IEC 90003 Software engineering - Guidelines for the application of ISO 9001:2008 to computer software
- [22] IEC 60300-1 Dependability management - Part 1: Guidance for management and application
- [23] IEC 61160 Design review
- [24] Quality management principles, ISO<sup>1)</sup>
- [25] Selection and use of the ISO 9000 family of standards, ISO<sup>1)</sup>
- [26] ISO 9001 for Small Businesses - What to do, ISO<sup>1)</sup>
- [27] Integrated use of management system standards, ISO<sup>1)</sup>
- [28] [www.iso.org/tc176/sc02/public](http://www.iso.org/tc176/sc02/public)
- [29] [www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup](http://www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup)

---

1) Disponibile sul sito web: <http://www.iso.org>.





Via Sannio, 2 - 20137 Milano  
Via delle Colonnelle, 18 - 00186 Roma  
[www.uni.com](http://www.uni.com)

Riproduzione vietata  
Legge 22 aprile 1941 N° 633  
e successivi aggiornamenti.

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

**DIRETTIVA 98/34/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
**del 22 giugno 1998**  
**che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni**  
**tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione** | 98/48/CE  
(GU n. L 204 del 21. 7. 1998, pag. 37)

Modificata da:

	Gazzetta ufficiale		
	n.	pagina	data
Direttiva 98/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998	L 217	18	5. 8. 1998

**DIRETTIVA 98/34/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 22 giugno 1998  
che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni  
tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione**

98/48/CE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare gli articoli 100 A, 213 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

- (1) considerando che la direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (4), è stata modificata a più riprese e in maniera sostanziale; che, a fini di razionalità e chiarezza, occorre procedere alla codificazione della suddetta direttiva;
- (2) considerando che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne entro cui sia garantita la libera circolazione dei beni, delle persone, dei servizi e dei capitali; che dunque il divieto di restrizioni quantitative nonché di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative per gli scambi di merci costituisce uno dei fondamenti della Comunità;
- (3) considerando che, per assicurare il buon funzionamento del mercato interno, è opportuno garantire la massima trasparenza delle iniziative nazionali intese ad introdurre norme e regolamenti tecnici;
- (4) considerando che gli ostacoli agli scambi dei prodotti, derivanti dalle regolamentazioni tecniche relative agli stessi, sono ammissibili soltanto se sono necessari per soddisfare esigenze imperative e se perseguono un obiettivo di interesse generale di cui costituiscono la garanzia basilare;
- (5) considerando che è indispensabile che la Commissione disponga, prima dell'adozione delle disposizioni tecniche, delle necessarie informazioni; che gli Stati membri, che in forza dell'articolo 5 del trattato debbono agevolare lo svolgimento dei suoi compiti, devono pertanto notificarle i loro progetti nel settore delle regolamentazioni tecniche;

(1) GU C 78 del 12. 3. 1997, pag. 4.

(2) GU C 133 del 28. 4. 1997, pag. 5.

(3) Parere del Parlamento europeo del 17 settembre 1997 (GU C 304 del 6. 10. 1997, pag. 79), posizione comune del Consiglio del 23 febbraio 1998 (GU C 110 dell'8. 4. 1998, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 30 aprile 1998 (GU C 152 del 18. 5. 1998). Decisione del Consiglio del 28 maggio 1998.

(4) GU L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 96/139/CE della Commissione (GU L 32 del 10. 2. 1996, pag. 31).

- (6) considerando che tutti gli Stati membri debbono essere altresì informati delle regolamentazioni tecniche progettate da uno di essi;
- (7) considerando che il mercato interno ha lo scopo di assicurare un contesto favorevole alla competitività delle imprese; che un migliore sfruttamento da parte delle imprese dei vantaggi inerenti a detto mercato esige, in particolare, una maggiore informazione; che, di conseguenza, occorre prevedere la possibilità per gli operatori economici di far conoscere la loro valutazione sull'incidenza delle regolamentazioni tecniche nazionali progettate dagli altri Stati membri mediante la regolare pubblicazione dei titoli dei progetti notificati e mediante le disposizioni relative alla riservatezza di detti progetti;
- (8) considerando che pertanto è opportuno, ai fini della certezza giuridica, che gli Stati membri rendano pubblico che una regola tecnica nazionale è stata adottata nel rispetto delle formalità della presente direttiva;
- (9) considerando che, per quanto riguarda le regolamentazioni tecniche relative ai prodotti, le misure destinate ad assicurare il buon funzionamento del mercato o a proseguirne il compimento implicano, in particolare, una maggiore trasparenza dei progetti nazionali nonché un'estensione dei motivi e delle condizioni di valutazione delle possibili conseguenze sul mercato dei regolamenti progettati;
- (10) considerando che in questa prospettiva è necessario valutare l'insieme delle prescrizioni imposte per il prodotto e tener conto dell'evoluzione delle prassi nazionali in materia di regolamentazione dei prodotti;
- (11) considerando che i requisiti diversi dalle specificazioni tecniche che riguardano il ciclo di vita del prodotto dopo la sua commercializzazione possono pregiudicare la libera circolazione dello stesso o creare degli ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno;
- (12) considerando che è necessario chiarire la nozione di regola tecnica de facto; che, in particolare, le disposizioni con le quali l'autorità pubblica si riferisce a dette specificazioni tecniche o ad altri requisiti o promuove la loro osservanza nonché le disposizioni concernenti prodotti alle quali l'autorità pubblica è associata, al fine dell'interesse pubblico, hanno l'effetto di conferire all'osservanza di tali requisiti o specificazioni una forza vincolante maggiore di quella derivante, di norma, dalla loro origine;
- (13) considerando che la Commissione e gli Stati membri debbono inoltre poter disporre del termine necessario per proporre modifiche della misura progettata, al fine di eliminare o ridurre gli ostacoli alla libera circolazione delle merci che possono derivarne;
- (14) considerando che lo Stato membro interessato deve tener conto di queste proposte di modifica nella stesura del testo definitivo della misura progettata;

- (15) considerando che il mercato interno implica, in particolare nel caso in cui sia impossibile attuare il principio del reciproco riconoscimento da parte degli Stati membri, che la Commissione adotti o proponga l'adozione di atti comunitari cogenti; che un termine di differimento specifico è stato introdotto per evitare che l'adozione di misure nazionali comprometta l'adozione di atti comunitari cogenti del Consiglio o della Commissione nello stesso settore;
- (16) considerando che lo Stato membro di cui trattasi deve, in virtù degli obblighi generali derivanti dall'articolo 5 del trattato, soprassedere all'attuazione della misura progettata durante un termine sufficientemente lungo per permettere l'esame in comune delle modifiche proposte oppure l'elaborazione della proposta di un atto cogente del Consiglio o l'adozione di un atto cogente della Commissione; che i termini fissati nell'accordo dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio, del 28 maggio 1969, relativo allo «status quo» e all'informazione della Commissione <sup>(1)</sup>, modificato dall'accordo del 5 marzo 1973 <sup>(2)</sup>, si sono rivelati insufficienti nei casi citati e che debbono pertanto essere previsti termini più lunghi;
- (17) considerando che la procedura dello «status quo» e di informazione della Commissione contemplata nell'accordo del 28 maggio 1969 summenzionato resta applicabile per i prodotti ad esso soggetti che non rientrano nella presente direttiva;
- (18) considerando che, con la finalità di facilitare l'adozione da parte del Consiglio delle misure comunitarie, è opportuno che gli Stati membri si astengano dall'adottare una regola tecnica quando il Consiglio ha deciso una posizione comune su una proposta della Commissione, relativa alla stessa materia;
- (19) considerando che, nella realtà, le norme tecniche nazionali possono avere sulla libera circolazione delle merci gli stessi effetti delle regolamentazioni tecniche;
- (20) considerando che appare pertanto necessario garantire l'informazione della Commissione sui progetti di norme con modalità analoghe a quelle che hanno caratterizzato le regolamentazioni tecniche; che, in forza dell'articolo 213 del trattato, per svolgere i compiti ad essa affidati la Commissione può raccogliere qualsiasi informazione e procedere ad ogni verifica necessaria, nei limiti e alle condizioni fissati dal Consiglio conformemente alle disposizioni del trattato stesso;
- (21) considerando che appare pertanto necessario che gli Stati membri e gli organismi di normalizzazione siano informati delle norme progettate dagli organismi di normalizzazione degli altri Stati membri;

<sup>(1)</sup> GU C 76 del 17. 6. 1969, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU C 9 del 15. 3. 1973, pag. 3.

- (22) considerando che la necessità di una notifica sistematica esiste in realtà soltanto per le nuove materie della normalizzazione e a condizione che siffatte materie trattate a livello nazionale possano dar luogo a differenze, tra le norme nazionali, tali da perturbare il funzionamento del mercato; che ogni notifica o comunicazione ulteriore in merito all'evoluzione dei lavori nazionali deve dipendere dall'interesse per questi lavori espresso da coloro ai quali è stata in precedenza notificata una nuova materia;
- (23) considerando che la Commissione deve peraltro avere la possibilità di chiedere la comunicazione dei programmi nazionali di normalizzazione, in tutto o in parte, al fine di poter esaminare le evoluzioni della normalizzazione in determinati settori economici;
- (24) considerando che il sistema di normalizzazione europeo dev'essere organizzato dalle e per le parti interessate, e basato sulla coerenza, la trasparenza, l'apertura, il consenso, l'indipendenza nei confronti degli interessi particolari, l'efficacia e la presa di decisione sulla base delle rappresentanze nazionali;
- (25) considerando che il funzionamento della normalizzazione nella Comunità deve basarsi sui diritti fondamentali spettanti agli organismi nazionali di normalizzazione, quali la possibilità di ottenere progetti di norme, di conoscere il seguito dato alle osservazioni presentate, di essere associati ai lavori nazionali di normalizzazione o ancora di chiedere la redazione di norme europee in luogo delle norme nazionali; che incombe agli Stati membri prendere le misure utili in loro potere affinché i loro organismi di normalizzazione rispettino questi diritti;
- (26) considerando che le disposizioni concernenti lo status quo dei programmi nazionali di normalizzazione durante l'elaborazione di una norma europea devono essere coerenti con le disposizioni in merito adottate dagli organismi di normalizzazione nel quadro degli organismi europei di normalizzazione;
- (27) considerando che è opportuno istituire un comitato permanente, i cui membri siano designati dagli Stati membri, incaricato di aiutare la Commissione nell'esame dei progetti di norme nazionali e di cooperare ai suoi sforzi per ovviare agli eventuali inconvenienti di dette norme sulla libera circolazione dei prodotti;
- (28) considerando che è d'uopo consultare il comitato permanente in merito ai progetti di invito all'elaborazione di una norma, di cui alla presente direttiva;
- (29) considerando che la presente direttiva deve lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per la trasposizione delle direttive indicati all'allegato III, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

Ai sensi della presente direttiva si intende per:

1) «prodotto»: i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli, compresi i prodotti della pesca;

2) «servizio»: qualsiasi servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi.

Ai fini della presente definizione si intende:

— «a distanza»: un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti;

— «per via elettronica»: un servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici;

— «a richiesta individuale di un destinatario di servizi»: un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale.

Nell'allegato V figura un elenco indicativo di servizi non contemplati da tale definizione.

La presente direttiva non si applica:

— ai servizi di radiodiffusione sonora,

— ai servizi di radiodiffusione televisiva di cui all'articolo 1, lettera a) della direttiva 89/552/CEE (1).

3) «specificazione tecnica»: una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità.

98/34/CE

98/48/CE

98/34/CE – 98/48/CE

(1) GU L 298 del 17. 10. 1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE (GU L 202 del 30. 7. 1997, pag. 1).

<p>Il termine «specificazione tecnica» comprende anche i metodi e i procedimenti di produzione relativi ai prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, del trattato, ai prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, nonché ai medicinali definiti all'articolo 1 della direttiva 65/65/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, così come i metodi e i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi;</p>	98/34/CE
<p>4) «altro requisito»: un requisito diverso da una specificazione tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell'ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione;</p>	98/48/CE
<p>5) «regola relativa ai servizi»: un requisito di natura generale relativo all'accesso alle attività di servizio di cui al punto 2 e al loro esercizio, in particolare le disposizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi e al destinatario di servizi, ad esclusione delle regole che non riguardino specificamente i servizi ivi definiti.</p> <p>La presente direttiva non si applica a regole concernenti questioni che costituiscono oggetto di una normativa comunitaria in materia di servizi di telecomunicazione, quali definiti dalla direttiva 90/387/CEE <sup>(2)</sup>.</p> <p>La presente direttiva non si applica a regole concernenti questioni che costituiscono oggetto di una normativa comunitaria in materia di servizi finanziari, quali elencati in modo non esauriente nell'allegato VI della presente direttiva.</p> <p>Ad eccezione dell'articolo 8, paragrafo 3, la presente direttiva non si applica alle regole emanate dai o per i mercati regolamentati a norma della direttiva 93/22/CEE, da o per altri mercati o organi che effettuano operazioni di compensazione o di pagamento su tali mercati.</p> <p>Ai fini della presente definizione:</p>	98/48/CE
<p><sup>(1)</sup> Direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (GU L 22 del 9. 2. 1965, pag. 369/65). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/39/CEE (GU L 214 del 24. 8. 1993, pag. 22).</p> <p><sup>(2)</sup> GU L 192 del 24. 7. 1990, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 97/51/CE (GU L 295 del 29. 10. 1997, pag. 23).</p>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>— una regola si considera riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione quando, alla luce della sua motivazione e del testo del relativo dispositivo, essa si pone come finalità e obiettivo specifici, nel suo insieme o in alcune disposizioni puntuali, di disciplinare in modo esplicito e mirato tali servizi;</li> <li>— una regola non si considera riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione se essa riguarda tali servizi solo in modo implicito o incidentale.</li> </ul>	98/48/CE
<p><u>6)</u> «norma»: una specificazione tecnica approvata da un organismo riconosciuto ad attività normativa, per applicazione ripetuta o continua, la cui osservazione non sia obbligatoria, e che appartenga ad una delle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— norma internazionale: norma che è adottata da un'organizzazione internazionale di normalizzazione e che viene messa a disposizione del pubblico;</li> <li>— norma europea: norma che è adottata da un organismo europeo di normalizzazione e che viene messa a disposizione del pubblico;</li> <li>— norma nazionale: norma che è adottata da un organismo nazionale di normalizzazione e che viene messa a disposizione del pubblico;</li> </ul>	98/34/CE – 98/48/CE
<p><u>7)</u> «programma di normalizzazione»: un piano di lavoro predisposto da un organismo riconosciuto ad attività normativa e recante l'elenco delle materie costituenti oggetto dei lavori di normalizzazione;</p>	98/48/CE
<p><u>8)</u> «progetto di norma»: il documento contenente il testo delle specificazioni tecniche per una determinata materia, predisposto ai fini dell'adozione secondo la procedura di normalizzazione nazionale, quale risulta dai lavori preparatori e qual è distribuito ai fini di inchiesta pubblica o commento;</p>	98/48/CE
<p><u>9)</u> «organismo europeo di normalizzazione»: un organismo menzionato nell'allegato I;</p>	98/48/CE
<p><u>10)</u> «organismo nazionale di normalizzazione»: un organismo menzionato nell'allegato II;</p>	98/48/CE
<p>11) «regola tecnica»: una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l'utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all'articolo 10, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi.</p> <p>Costituiscono in particolare regole tecniche de facto:</p>	98/48/CE

- le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro che fanno riferimento o a specificazioni tecniche o ad altri requisiti o a regole relative ai servizi, o a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono a loro volta a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
- gli accordi facoltativi dei quali l'autorità pubblica è parte contraente e che, nell'interesse generale mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti, o di regole relative ai servizi, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici;
- le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi promuovendo l'osservanza di tali specificazioni tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi; non sono contemplati le specificazioni tecniche, o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con i regimi nazionali di sicurezza sociale.

Si tratta delle regole tecniche stabilite dalle autorità designate dagli Stati membri e che figurano in un elenco che la Commissione deve elaborare anteriormente al 5 agosto 1999 nell'ambito del comitato di cui all'articolo 5.

Tale elenco è modificato secondo questa stessa procedura.

- 12) «progetto di regola tecnica»: il testo di una specificazione tecnica o di un altro requisito o di una regola relativa ai servizi, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per adottarlo o farlo adottare come regola tecnica e che si trovi in una fase preparatoria in cui sia ancora possibile apportarvi emendamenti sostanziali.

La presente direttiva non si applica alle misure che gli Stati membri ritengono necessarie nel contesto del trattato per garantire la protezione delle persone, e segnatamente dei lavoratori, in occasione dell'impiego di prodotti, a condizione che tali misure non influiscano sui prodotti stessi.

98/48/CE

98/34/CE

98/34/CE

*Articolo 2*

1. La Commissione e gli organismi di normalizzazione indicati negli allegati I e II sono informati delle nuove materie per le quali gli organismi nazionali di cui all'allegato II hanno deciso, iscrivendole nel loro programma di normalizzazione, di stabilire una norma o di modificarla, salvo quando si tratti del recepimento identico o equivalente di una norma internazionale od europea.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 indicano in particolare se la norma di cui trattasi:

- costituisce recepimento non equivalente di una norma internazionale,
- costituisce una nuova norma nazionale, oppure
- costituisce la modifica di una norma nazionale.

La Commissione, sentito il comitato di cui all'articolo 5, può fissare le regole per la presentazione codificata di tali informazioni, nonché uno schema e dei criteri secondo i quali queste informazioni dovranno essere presentate per facilitarne la valutazione.

3. La Commissione può esigere la comunicazione, in tutto o in parte, dei programmi di normalizzazione.

Essa tiene tale informazione a disposizione degli Stati membri in una forma che consenta la valutazione e il confronto dei diversi programmi.

4. Se del caso la Commissione modifica l'allegato II sulla base di comunicazioni effettuate dagli Stati membri.

5. Il Consiglio decide, dietro proposta della Commissione, in merito ad ogni eventuale modifica dell'allegato I.

*Articolo 3*

Gli organismi di normalizzazione di cui agli allegati I e II, nonché la Commissione, ricevono a loro richiesta tutti i progetti di norma. Essi sono tenuti informati dall'organismo in questione del seguito dato alle eventuali osservazioni che essi hanno formulato in merito a tali progetti.

*Articolo 4*

1. Gli Stati membri prendono tutte le misure idonee affinché i loro organismi di normalizzazione:

- comunichino le informazioni conformemente agli articoli 2 e 3;
- rendano pubblici i progetti di norme in modo da consentire la presentazione di osservazioni da parte di soggetti stabiliti in altri Stati membri;
- accordino agli altri organismi di cui all'allegato II il diritto di partecipare passivamente o attivamente (con l'invio di un osservatore) ai lavori previsti;

— non si oppongano a che un soggetto di normalizzazione del loro programma di lavoro sia trattato a livello europeo secondo le norme definite dagli organismi europei di normalizzazione e non intraprendano alcuna azione che possa pregiudicare una decisione in merito.

98/34/CE

2. Gli Stati membri si astengono in particolare da qualsiasi atto di riconoscimento, di omologazione o di utilizzazione realizzato mediante riferimento ad una norma nazionale adottata in violazione degli articoli 2, 3 e del paragrafo 1 del presente articolo.

#### *Articolo 5*

È istituito un comitato permanente composto da rappresentanti designati dagli Stati membri che possono farsi assistere da esperti o consulenti e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

#### *Articolo 6*

1. Il comitato si riunisce almeno due volte all'anno con i rappresentanti degli organismi di normalizzazione di cui agli allegati I e II.

Il comitato si riunisce in una composizione specifica per esaminare le questioni relative ai servizi della società dell'informazione.

98/48/CE

2. La Commissione presenta al comitato una relazione sulla realizzazione e l'applicazione delle procedure previste dalla presente direttiva e proposte per eliminare gli ostacoli agli scambi, esistenti o prevedibili.

98/34/CE

3. Il comitato prende posizione sulle comunicazioni e sulle proposte di cui al paragrafo 2 e al riguardo può in particolare chiedere alla Commissione:

- d'invitare gli organismi europei di normalizzazione ad elaborare, entro un termine determinato, una norma europea;
- di far sì che, se necessario, allo scopo di evitare ostacoli agli scambi, gli Stati membri interessati decidano, in un primo tempo tra di essi, le misure appropriate;
- di prendere qualsiasi disposizione necessaria;
- di individuare i settori per i quali risulta necessaria una armonizzazione e di avviare, eventualmente, gli opportuni lavori di armonizzazione in un settore determinato.

4. La Commissione deve consultare il comitato:

- a) prima di ogni modifica degli elenchi che figurano agli allegati I e II (articolo 2, paragrafo 1);

- b) al momento della fissazione delle norme di presentazione codificata dell'informazione, dello schema e dei criteri secondo cui dovranno essere presentati i programmi di normalizzazione (articolo 2, paragrafo 2);
- c) al momento della scelta del sistema pratico da applicare per lo scambio di informazioni previsto dalla presente direttiva e delle eventuali modifiche da apportarvi;
- d) al momento del riesame del funzionamento del sistema istituito dalla presente direttiva;
- e) in merito alle domande trasmesse agli organismi di normalizzazione di cui al paragrafo 3, primo trattino.

98/34/CE

5. Il comitato può essere consultato dalla Commissione su qualsiasi progetto preliminare di regola tecnica da essa ricevuto.

6. Dietro richiesta del presidente o di uno Stato membro, può essere sottoposto al comitato qualsiasi problema relativo all'applicazione della presente direttiva.

7. I lavori del comitato e le informazioni da sottoporli hanno carattere riservato.

Tuttavia, prendendo le necessarie precauzioni, il comitato e le amministrazioni nazionali possono consultare persone fisiche o giuridiche anche appartenenti al settore privato.

8. Per quanto riguarda le regole relative ai servizi, la Commissione e il comitato possono consultare persone fisiche o giuridiche provenienti dal settore industriale o dal mondo accademico e, ove possibile, organismi rappresentativi in grado di fornire una consulenza qualificata sugli obiettivi e le conseguenze a livello sociale e di società di qualsiasi progetto di regola relativa ai servizi e prendere atto della loro opinione ogniqualvolta ne sia fatta richiesta.

98/48/CE

#### *Articolo 7*

1. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinché, durante l'elaborazione di una norma europea di cui all'articolo 6, paragrafo 3, primo trattino o dopo la sua approvazione, i loro organismi di normalizzazione non intraprendano alcuna azione che possa recare pregiudizio all'armonizzazione prevista e, in particolare, nel settore in questione essi non pubblichino una norma nazionale nuova o riveduta che non sia interamente conforme a una norma europea già esistente.

98/34/CE

2. Il paragrafo 1 non si applica ai lavori degli organismi di normalizzazione intrapresi su richiesta delle pubbliche autorità per fissare, per determinati prodotti, specificazioni tecniche o una norma in previsione dell'elaborazione di una regola tecnica per tali prodotti.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, qualsiasi richiesta di cui al primo comma come progetto di regola tecnica e indicano i motivi che ne giustificano la formulazione.

98/34/CE

*Articolo 8*

1. Fatto salvo l'articolo 10, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale e europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto.

All'occorrenza, e a meno che non sia già stato trasmesso in relazione con una comunicazione precedente, gli Stati membri comunicano contemporaneamente il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica.

Gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione secondo le modalità summenzionate qualora essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino il campo di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti.

Quando il progetto di regola tecnica mira in particolare a limitare la commercializzazione o l'utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un prodotto chimico, segnatamente per motivi di salute pubblica o di tutela dei consumatori o dell'ambiente, gli Stati membri comunicano anche un riassunto oppure gli estremi dei dati pertinenti relativi alla sostanza, al preparato o al prodotto in questione e di quelli relativi ai prodotti di sostituzione conosciuti e disponibili, se tali informazioni sono disponibili, nonché le conseguenze previste delle misure per quanto riguarda la salute pubblica o la tutela del consumatore e dell'ambiente, con un'analisi dei rischi effettuata, all'occorrenza, secondo i principi generali di valutazione dei rischi dei prodotti chimici di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 793/93 <sup>(1)</sup> ove si tratti d'una sostanza già esistente, o di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 67/548/CEE <sup>(2)</sup> nel caso di una nuova sostanza.

98/34/CE

La Commissione comunica senza indugio agli altri Stati membri il progetto di regola tecnica e tutti i documenti che le sono stati trasmessi. Essa può anche sottoporre il progetto al parere del comitato di cui all'articolo 5 e, se del caso, del comitato competente del settore in questione.

Per quanto concerne le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi di cui all'articolo 1, punto 11), secondo comma, terzo trattino, le osservazioni o i pareri circostanziati della Commissione o degli Stati membri possono basarsi unicamente sugli aspetti che costituiscano eventualmente ostacoli agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell'operatore di servizi, e non sugli elementi fiscali o finanziari della misura.

98/48/CE

2. La Commissione e gli Stati membri possono inviare allo Stato membro che ha presentato il progetto di regola tecnica osservazioni di cui lo Stato membro terrà conto, per quanto possibile, nella stesura definitiva della regola tecnica.

98/34/CE

3. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione il testo definitivo della regola tecnica.

4. Le informazioni fornite ai sensi del presente articolo non sono considerate riservate, a meno che lo Stato membro autore della notifica ne presenti richiesta esplicita. Qualsiasi richiesta in tal senso deve essere motivata.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (GU L 84 del 5. 4. 1993, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196 del 16. 8. 1967, pag. 1). Direttiva modificata dalla direttiva 92/32/CEE del Consiglio (GU L 154 del 5. 6. 1992, pag. 1).

In caso di simile richiesta, il comitato di cui all'articolo 5 e le amministrazioni nazionali, prese le debite precauzioni, hanno la facoltà di consultare, ai fini di una perizia, persone fisiche o giuridiche che possono appartenere al settore privato.

98/34/CE

5. Se un progetto di regola tecnica fa parte di una misura la cui comunicazione in fase di progetto è prevista da un altro atto comunitario, gli Stati membri possono effettuare la comunicazione di cui al paragrafo 1 in forza di quest'altro atto, a condizione di indicare formalmente che essa vale anche ai fini della presente direttiva.

La mancanza di reazione della Commissione nel quadro della presente direttiva in merito ad un progetto di regola tecnica non pregiudica la decisione che potrebbe essere presa nel quadro di altri atti comunitari.

#### *Articolo 9*

1. Gli Stati membri rinviando l'adozione di un progetto di regola tecnica di tre mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri rinviando:

98/48/CE

- di quattro mesi l'adozione di un progetto di regola tecnica avente forma di accordo facoltativo a norma dell'articolo 1, punto 11), secondo comma, secondo trattino,
- fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5, di sei mesi l'adozione di qualsiasi altro progetto di regola tecnica (esclusi i progetti relativi ai servizi),

a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, se essa o un altro Stato membro emette, nei tre mesi successivi a tale data, un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato interno,

- fatti salvi i paragrafi 4 e 5, di quattro mesi l'adozione di un progetto di regola relativa ai servizi, a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, se essa o un altro Stato membro emette, nei tre mesi successivi a tale data, un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento degli operatori di servizi nell'ambito del mercato interno.

Per quanto riguarda i progetti di regole relative ai servizi, i pareri circostanziati della Commissione o degli Stati membri non possono pregiudicare misure di politica culturale, in particolare nel settore audiovisivo, che gli Stati potrebbero adottare secondo il diritto comunitario, tenendo conto della loro diversità linguistica, delle specificità nazionali e regionali, nonché dei loro patrimoni culturali.

98/48/CE

Lo Stato membro interessato riferisce alla Commissione sul seguito che esso intende dare a tali pareri circostanziati. La Commissione commenta tale reazione.

Per quanto riguarda le regole relative ai servizi, lo Stato membro interessato indica, se del caso, i motivi per i quali non sia possibile tenere conto dei pareri circostanziati.

3. Gli Stati membri rinviando l'adozione di un progetto di regola tecnica, esclusi i progetti di regole relative ai servizi, di dodici mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, se la Commissione, nei tre mesi successivi a tale data, comunica la sua intenzione di proporre o di adottare una direttiva, un regolamento o una decisione in materia a norma dell'articolo 189 del trattato.

4. Gli Stati membri rinviando l'adozione di un progetto di regola tecnica di dodici mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 se, nei tre mesi successivi a tale data, la Commissione comunica la constatazione che il progetto di regola tecnica concerne una materia oggetto di una proposta di direttiva, di regolamento o di decisione presentata al Consiglio conformemente all'articolo 189 del trattato.

98/34/CE

5. Se il Consiglio adotta una posizione comune durante il termine di differimento di cui ai paragrafi 3 e 4, tale periodo viene esteso a diciotto mesi fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 6.

6. Gli obblighi di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 cessano:

- se la Commissione informa gli Stati membri che essa rinuncia alla sua intenzione di proporre o di adottare un atto comunitario cogente;
- se la Commissione informa gli Stati membri del ritiro della sua proposta o del suo progetto; oppure
- all'adozione di un atto comunitario cogente da parte del Consiglio o della Commissione.

7. I paragrafi da 1 a 5 non sono applicabili allorché uno Stato membro:

98/48/CE

- per motivi urgenti giustificati da una situazione grave e imprevedibile inerente alla tutela della salute delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali o alla sicurezza e, per le regole relative ai servizi, giustificati anche da motivi di ordine pubblico, in particolare in materia di tutela dei minori, si trovi nella necessità di elaborare in tempi brevissimi regole tecniche da adottare e mettere in vigore con effetto immediato, senza alcuna possibilità di consultazione, oppure
- per motivi urgenti giustificati da una situazione grave inerente alla tutela della sicurezza e integrità del sistema finanziario e in particolare ai fini della tutela dei depositanti, degli investitori e degli assicurati, si trovi nella necessità di adottare e mettere in vigore in tempi brevissimi regole relative ai servizi finanziari.

Lo Stato membro indica, nella comunicazione di cui all'articolo 8, i motivi che giustificano l'urgenza delle misure in questione. La Commissione si pronuncia su tale comunicazione nel più breve tempo possibile. Essa prende le misure opportune in caso di ricorso abusivo a questa procedura. Il Parlamento europeo è tenuto informato dalla Commissione.

#### *Articolo 10*

1. Gli articoli 8 e 9 non si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative o agli accordi facoltativi con i quali gli Stati membri:

- si conformano agli atti comunitari vincolanti che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche o di regole relative ai servizi;
- soddisfano gli impegni derivanti da un accordo internazionale, che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche o di regole comuni relative ai servizi comuni nella Comunità;
- fanno uso di clausole di salvaguardia previste in atti comunitari cogenti;
- applicano l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 92/59/CEE <sup>(1)</sup>;
- si limitano ad eseguire una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee;
- si limitano a modificare una regola tecnica a norma dell'articolo 1, punto 11) in conformità con una domanda della Commissione diretta ad eliminare un ostacolo agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell'operatore di servizi.

<sup>(1)</sup> Direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 228 dell'11. 8. 1992, pag. 24).

2. L'articolo 9 non si applica alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri recanti divieti di fabbricazione, nella misura in cui esse non ostacolano la libera circolazione dei prodotti.

98/34/CE

3. L'articolo 9, paragrafi 3-6 non si applica agli accordi facoltativi di cui all'articolo 1, punto 11), secondo comma, secondo trattino.

98/48/CE

4. L'articolo 9 non si applica alle specificazioni tecniche o ad altri requisiti o alle regole relative ai servizi di cui all'articolo 1, punto 11, secondo comma, terzo trattino.

#### *Articolo 11*

98/34/CE

La Commissione riferisce ogni due anni al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale sui risultati dell'applicazione della presente direttiva. Gli elenchi delle attività di normalizzazione affidate alle organizzazioni europee di normalizzazione ai sensi della presente direttiva, nonché le statistiche sulle notifiche ricevute, sono pubblicati annualmente nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

#### *Articolo 12*

Quando gli Stati membri adottano una regola tecnica, questa contiene un riferimento alla presente direttiva o è corredata di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

#### *Articolo 13*

1. Le direttive e le decisioni indicate nell'allegato III, parte A sono abrogate, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per la trasposizione indicati nell'allegato III, parte B.

2. I riferimenti alle direttive e decisioni abrogate devono intendersi come fatti alla presente direttiva e devono essere letti secondo la tabella di concordanza di cui all'allegato IV.

#### *Articolo 14*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

#### *Articolo 15*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

*ALLEGATO I*

**ORGANISMI EUROPEI DI NORMALIZZAZIONE**

CEN

Comitato europeo di normalizzazione

CENELEC

Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica

ETSI

Istituto europeo norme e telecomunicazioni

98/34/CE

*ALLEGATO II*

98/34/CE

**ORGANISMI NAZIONALI DI NORMALIZZAZIONE**

1. BELGIO  
IBN/BIN  
Institut belge de normalisation  
Belgisch Instituut voor Normalisatie  
CEB/BEC  
Comité électrotechnique belge  
Belgisch Elektrotechnisch Comité
2. DANIMARCA  
DS  
Dansk Standard  
NTA  
Telestyrelsen, National Telecom Agency
3. GERMANIA  
DIN  
Deutsches Institut für Normung e. V.  
DKE  
Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE
4. GRECIA  
EAOT  
Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης
5. SPAGNA  
AENOR  
Asociación Española de Normalización y Certificación
6. FRANCIA  
AFNOR  
Association française de normalisation  
UTE  
Union technique de l'électricité — Bureau de normalisation  
auprès de l'AFNOR
7. IRLANDA  
NSAI  
National Standards Authority of Ireland  
ETCI  
Electrotechnical Council of Ireland
8. ITALIA  
UNI <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> L'UNI e il CEI, in collaborazione con l'Istituto superiore delle Poste e Telecomunicazioni e il ministero dell'Industria, hanno affidato il lavoro da svolgere nell'ambito dell'ETSI al CONCIT (Comitato nazionale di coordinamento per le tecnologie dell'informazione).

<p>Ente nazionale italiano di unificazione CEI <sup>(1)</sup> Comitato elettrotecnico italiano</p> <p>9. LUSSEMBURGO ITM Inspection du travail et des mines SEE Service de l'énergie de l'État</p> <p>10. PAESI BASSI NNI Nederlands Normalisatie Instituut NEC Nederlands Elektrotechnisch Comité</p> <p>11. AUSTRIA ÖN Österreichisches Normungsinstitut ÖVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik</p> <p>12. PORTOGALLO IPQ Instituto Português da Qualidade</p> <p>13. REGNO UNITO BSI British Standards Institution BEC British Electrotechnical Committee</p> <p>14. FINLANDIA SFS Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Finlands Standardiseringsförbund SFS rf THK/TFC Telehallintokeskus Teleförvaltningscentralen SESKO Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys SESKO ry Finlands Elektrotekniska Standardiseringsförening SESKO</p>	<p>98/34/CE</p>
--	-----------------

<sup>(1)</sup> L'UNI e il CEI, in collaborazione con l'Istituto superiore delle Poste e Telecomunicazioni e il ministero dell'Industria, hanno affidato il lavoro da svolgere nell'ambito dell'ETSI al CONCIT (Comitato nazionale di coordinamento per le tecnologie dell'informazione).

15. SVEZIA	98/34/EK
SIS	
Standardiseringen i Sverige	
SEK	
Svenska elektriska kommissionen	
ITS	
Informationstekniska standardiseringen	

*ALLEGATO III*

## PARTE A

**Direttive e decisioni abrogate***(di cui all'articolo 13)*

Direttiva 83/189/CEE del Consiglio e sue modifiche successive

Direttiva 88/182/CEE del Consiglio

Decisione 90/230/CEE della Commissione

Decisione 92/400/CEE della Commissione

Direttiva 94/10/CE del Parlamento e del Consiglio

Decisione 96/139/CE della Commissione

## PARTE B

**Elenco dei termini per la trasposizione nel diritto nazionale***(di cui all'articolo 13)*

Direttiva	Data limite di trasposizione
83/189/CEE (GU L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8)	31. 3. 1984
88/182/CEE (GU L 81 del 26. 3. 1988, pag. 75)	1. 1. 1989
94/10/CE (GU L 100 del 19. 4. 1994, pag. 30)	1. 7. 1995

98/34/CE

*ALLEGATO IV*  
**TABELLA DI CONCORDANZA**

98/34/CE

Direttiva 83/189/CEE	Presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6	Articolo 6
Articolo 7	Articolo 7
Articolo 8	Articolo 8
Articolo 9	Articolo 9
Articolo 10	Articolo 10
Articolo 11	Articolo 11
Articolo 12	Articolo 12
–	Articolo 13
–	Articolo 14
–	Articolo 15
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Allegato II
–	Allegato III
–	Allegato IV

## ALLEGATO V

98/48/CE

**Elenco indicativo dei servizi non contemplati dall'articolo 1, punto, 2), secondo comma**

1. *Servizi non forniti «a distanza»*

Servizi forniti in presenza del prestatario e del destinatario, anche se mediante dispositivi elettronici:

  - a) esame o trattamento in un gabinetto medico mediante attrezzature elettroniche, ma con la presenza del paziente,
  - b) consultazione di un catalogo elettronico in un negozio in presenza del cliente,
  - c) prenotazione di biglietti aerei attraverso una rete informatica in un'agenzia viaggi in presenza del cliente,
  - d) giochi elettronici messi a disposizione di un giocatore presente in una sala giochi.
2. *Servizi non forniti «per via elettronica»*
  - Servizi a contenuto materiale anche se implicano l'utilizzazione di dispositivi elettronici:
    - a) distributori automatici di biglietti (banconote, biglietti ferroviari),
    - b) accesso a reti stradali, parcheggi, ecc. a pagamento, anche se all'entrata e/o all'uscita intervengono dispositivi elettronici per controllare l'accesso e/o garantire il corretto pagamento.
  - Servizi non in linea: distribuzione di cd-rom e di software su dischetti
  - Servizi non forniti attraverso sistemi elettronici di archiviazione/trattamento di dati:
    - a) servizi di telefonia vocale,
    - b) servizi telefax/telex,
    - c) servizi forniti mediante telefonia vocale o telefax,
    - d) consulto medico per telefono/telefax,
    - e) consulenza legale per telefono /telefax,
    - f) marketing diretto per telefono/telefax.
3. *Servizi non forniti «a richiesta individuale di un destinatario di servizi»*

Servizi forniti mediante invio di dati senza una richiesta individuale e destinati alla ricezione simultanea da parte di un numero illimitato di destinatari (trasmissione da punto a multipunto):

  - a) servizi di radiodiffusione televisiva [compresi i servizi near-video on-demand (N-Vod)] di cui all'articolo 1, lettera a) della direttiva 89/552/CEE,
  - b) servizi di radiodiffusione sonora,
  - c) teletesto (televisivo).

*ALLEGATO VI*

98/48/CE

**Elenco indicativo dei servizi finanziari di cui all'articolo 1, punto 5), terzo comma**

- Servizi d'investimento
- Operazioni di assicurazione e riassicurazione
- Servizi bancari
- Operazioni relative ai fondi di pensione
- Servizi concernenti operazioni a termine o in opzione

Tali servizi comprendono in particolare:

- a) i servizi di investimento di cui all'allegato della direttiva 93/22/CEE <sup>(1)</sup>, i servizi di organismi di investimento collettivo;
- b) i servizi concernenti attività che beneficiano del riconoscimento reciproco, di cui all'allegato della direttiva 89/646/CEE <sup>(2)</sup>;
- c) le operazioni che riguardano attività di assicurazione e riassicurazione di cui:
  - all'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE <sup>(3)</sup>,
  - all'allegato della direttiva 79/267/CEE <sup>(4)</sup>,
  - alla direttiva 64/225/CEE <sup>(5)</sup>,
  - alle direttive 92/49/CEE <sup>(6)</sup> e 92/96/CEE <sup>(7)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 141 dell'11. 6. 1993, pag. 27.

<sup>(2)</sup> GU L 386 del 30. 12. 1989, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 92/30/CEE (GU L 110 del 28. 4. 1992, pag. 52).

<sup>(3)</sup> GU L 228 del 16. 8. 1973, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/49/CEE (GU L 228 dell'11. 8. 1992, pag. 1).

<sup>(4)</sup> GU L 63 del 13. 3. 1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/619/CEE (GU L 330 del 29. 11. 1990, pag. 50).

<sup>(5)</sup> GU 56 del 4. 4. 1964, pag. 878/64. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1973.

<sup>(6)</sup> GU L 228 dell'11. 8. 1992, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU L 360 del 9. 12. 1992, pag. 1.

## Disposizioni in materia di equo compenso e di tutela delle prestazioni professionali

**Numero della legge:** 6

**Data:** 12 aprile 2019

**Numero BUR:** 31

**Data BUR:** 16/04/2019

### Art. 1

*(Oggetto e finalità)*

1. La presente legge detta disposizioni per la promozione e la valorizzazione delle attività professionali nonché per il contrasto dell'evasione fiscale, riconoscendo il diritto dei professionisti, compresi i soggetti che svolgono le professioni non organizzate disciplinate dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) e successive modifiche, all'equo compenso e tutelando le prestazioni rese dagli stessi, sulla base di istanze autorizzative presentate per conto di privati cittadini o di imprese alla pubblica amministrazione o rese su incarico affidato dalla stessa.

### Art. 2

*(Equo compenso e clausole vessatorie)*

1. La Regione, gli enti strumentali e le società controllate, garantiscono, nell'affidamento e nell'esecuzione degli incarichi conferiti a professionisti, il diritto all'equo compenso nonché contrastano l'inserimento di clausole vessatorie, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche e in particolare dall'articolo 19 quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e successive modifiche.

2. Ai fini di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta atti di indirizzo (**I**) nei confronti delle strutture competenti regionali, degli enti strumentali e delle società controllate, prevedendo in particolare che:

a) negli atti relativi alle procedure di affidamento i compensi professionali siano determinati sulla base dei parametri stabiliti dai decreti ministeriali adottati per le specifiche professionalità e che gli stessi, così individuati, siano utilizzati quale criterio o base di riferimento per determinare l'importo a base di gara;

b) in relazione agli atti relativi alle procedure di affidamento, i compensi professionali dovuti a coloro che svolgono professioni ordinarie per le quali non sono stati individuati specifici parametri per la determinazione dei compensi e a coloro che svolgono professioni non organizzate disciplinate dalla l. 4/2013 siano proporzionati alla quantità, alla qualità e al contenuto delle caratteristiche delle prestazioni tenendo conto, ove possibile, di omologhe attività svolte da altre categorie professionali;

c) nella predisposizione dei contratti di incarico professionale il divieto dell'inserimento di clausole vessatorie così come definite all'articolo 13 bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) e successive modifiche.

3. La Regione promuove l'applicazione degli atti di indirizzo di cui al comma 2 da parte degli enti locali, nello svolgimento delle procedure di affidamento di incarichi professionali.

### Art. 3

*(Tutela delle prestazioni professionali in fase di presentazione alla pubblica amministrazione di istanza autorizzativa o d'istanza a intervento diretto)*

1. La presentazione alla pubblica amministrazione dell'istanza autorizzativa o dell'istanza a intervento diretto, prevista dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali, deve essere corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta dal committente, unitamente alla copia fotostatica di un documento d'identità in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche.

#### **Art. 4**

*(Pagamenti per la prestazione professionale effettuata)*

1. L'amministrazione, al momento del rilascio dell'atto autorizzativo o della ricezione di istanze a intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali o comunque esecutori dell'opera professionale, redatta nelle forme di cui al d.p.r. 445/2000 secondo il modello adottato dalla Giunta regionale con propria deliberazione (1), attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente, anche attraverso copia della fattura o parcella di pagamento.

2. La mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 costituisce motivo ostativo per il completamento del procedimento amministrativo fino all'avvenuta integrazione. La richiesta di integrazione viene effettuata dagli uffici interessati del procedimento amministrativo.

3. Per le prestazioni professionali svolte su incarico della pubblica amministrazione, la chiusura delle procedure tecnico-amministrative è subordinata all'approvazione degli atti relativi al pagamento delle spettanze del professionista o dei professionisti incaricati.

#### **Art. 5**

*(Disposizioni relative alle strutture sanitarie e clausola di salvaguardia)*

1. Compatibilmente con le competenze attribuite al Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario regionale sono adottate specifiche misure dirette a garantire l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei confronti degli enti delle aziende del servizio sanitario regionale e delle strutture accreditate.

#### **Art. 6**

*(Relazione annuale)*

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale riferisce alle commissioni consiliari competenti in materia di lavoro e sviluppo economico sullo stato di attuazione e sugli effetti delle disposizioni dettate dalla presente legge.

#### **Art. 7**

*(Monitoraggio)*

1. La Consulta regionale dei lavoratori atipici iscritti alla gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei liberi professionisti del Lazio, istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 112, della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, monitora lo stato di attuazione della presente legge e formula proposte e indirizzi operativi volti a promuoverne l'applicazione, al fine di garantire la tutela e la valorizzazione delle professioni di cui all'articolo 1.

**Art. 8**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

**Art. 9**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

**Note:**

(1) Vedi deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2020, n. 22 pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 18 febbraio 2020, n. 14

**Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.**

**REGIONE LAZIO**

DELIBERAZIONE N. 22 DEL 28/01/2020

GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA N. 1016 DEL 27/01/2020

<b>STRUTTURA PROPONENTE</b>	<i>Direzione:</i> LAVORO  <i>Area:</i>		
Prot. n. _____ del _____ <b>OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:</b>  Indirizzi in materia di equo compenso per l'acquisizione delle prestazioni professionali. legge regionale 12 aprile 2019, n. 6 "Disposizioni in materia di equo compenso e di tutela delle prestazioni professionali".			
<p>(CONSOLANDI SILVIA) (CAPUTO ROMINA) (M. NOCCIOLI)</p> <p>L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE</p>			
<b>ASSESSORATO PROPONENTE</b>	LAVORO E NUOVI DIRITTI, FORMAZIONE, SCUOLA E DIR. ALLO STUDIO UNIV., POLITICHE PER LA RICOSTRUZIONE  <p>(Di Berardino Claudio) L'ASSESSORE</p>		
<b>DI CONCERTO</b>	_____  IL DIRETTORE		
<b>ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.LE CONS.RE</b> <input type="checkbox"/>			
<b>COMMISSIONE CONSILIARE:</b>  <b>Data dell' esame:</b>  <b>con osservazioni</b> <input type="checkbox"/> <b>senza osservazioni</b> <input type="checkbox"/>		<b>VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:</b> <input type="checkbox"/>  IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio	
<b>SEGRETERIA DELLA GIUNTA</b>		<b>Data di ricezione: 27/01/2020 prot. 29</b>	
<b>ISTRUTTORIA:</b> _____ _____ _____ _____			
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	
_____ IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA		_____ IL PRESIDENTE	

Oggetto: Indirizzi in materia di equo compenso per l'acquisizione delle prestazioni professionali. legge regionale 12 aprile 2019, n. 6 *“Disposizioni in materia di equo compenso e di tutela delle prestazioni professionali”*.

### LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al lavoro e nuovi diritti, formazione, scuola e diritto allo studio universitario, politiche per la ricostruzione

**VISTO** l'articolo 36 della Costituzione Italiana;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio, con particolare riferimento all'art. 6 comma 5 a norma del quale *“la Regione riconosce nel diritto al lavoro di ogni persona e nella funzione sociale del lavoro valori fondamentali ed irrinunciabili ai quali ispirare la propria attività e assume iniziative per rendere effettivo tale diritto”*;

**VISTA** la legge 13 dicembre 2012, n. 247 *“Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”*;

**VISTA** la legge 14 gennaio 2013, n. 4 *“Disposizioni in materia di professioni non organizzate”*;

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (*Codice dei contratti pubblici*), come integrato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*, e in particolare l'articolo 24 che, nel disciplinare i servizi di progettazione di lavori pubblici,

- stabilisce che il compenso sia commisurato al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività svolte;
- dispone che i corrispettivi individuati siano utilizzati quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento del servizio;
- vieta alle Pubbliche Amministrazioni di condizionare la corresponsione dei compensi al finanziamento dell'opera progettata, nonché di prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso;

**PRESO ATTO** che il decreto legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n.172 *“Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”*, nell'art.19 *quaterdecies*, introduttivo dell'articolo 13 *bis* della legge n. 247/2012 in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati,

- considera equo il compenso che risulti proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione;
- individua le clausole da ritenere vessatorie;
- estende il principio definito dell'equo compenso alle prestazioni rese da tutti i professionisti, prevedendo che *“La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti”*;

**VISTA** la legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 *“Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie”* e, in particolare, l'articolo 2, comma 112 il quale così recita *“Ai sensi dell'articolo 75 dello Statuto, è istituita, presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavoro, la Consulta regionale dei lavoratori atipici iscritti alla gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei libero professionisti del Lazio, di seguito denominata Consulta, quale organismo permanente di consultazione in relazione alle politiche regionali in materia di lavoro”*;

**VISTA** la legge regionale 12 aprile 2019, n. 6 *“Disposizioni in materia di equo compenso e di tutela delle prestazioni professionali”* e in particolare

- l'art. 2 comma 2 che prevede *“[...] la Giunta regionale adotta atti di indirizzo nei confronti delle strutture competenti regionali, degli enti strumentali e delle società controllate [...]”*;
- l'art. 4 comma 1 che statuisce *“L'amministrazione, al momento del rilascio dell'atto autorizzativo o della ricezione di istanze a intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali o comunque esecutori dell'opera professionale, redatta nelle forme di cui al d.p.r. 445/2000 secondo il modello adottato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, anche attraverso copia della fattura o parcella di pagamento”*.

#### **VISTE**

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 12 del 15 gennaio 2019 *“Indirizzi in materia di equo compenso per l'acquisizione delle prestazioni professionali forensi”*;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 19 del 22 gennaio 2019 *“Deliberazione della Giunta regionale n. 12 del 15 gennaio 2019 avente ad oggetto “Indirizzi in materia di equo compenso per l'acquisizione delle prestazioni professionali”*;

**CONSIDERATO** che tali disposizioni intendono superare il fenomeno che, soprattutto per effetto della abolizione dei tariffari, ha visto molte Amministrazioni prevedere compensi non correttamente parametrati alla qualità e quantità delle prestazioni richieste, caratterizzando le procedure di affidamento di servizi professionali;

**RITENUTO** che il valore sociale ed economico delle prestazioni professionali debba essere pienamente riconosciuto dall'Amministrazione regionale, che deve essere impegnata ad applicare il principio dell'equo compenso nelle proprie procedure di affidamento;

**RAVVISATA** la conseguente necessità di adottare specifici indirizzi nei confronti delle strutture competenti regionali, degli enti strumentali e delle società controllate della Regione in ossequio alle previsioni dell'art. 2 della sopra citata Legge regionale n. 6/2019;

**RITENUTO** al riguardo di stabilire che nelle procedure di acquisizione di servizi professionali i compensi debbano essere determinati, come previsto dal d.lgs. n. 50/2016 e dal d.l. n. 148/2017 introduttivo dell'articolo 13-bis della legge n. 247/2012, sulla base dei parametri fissati con decreti ministeriali relativamente alle diverse professioni ai fini della liquidazione dei compensi da parte degli organi giurisdizionali;

**RITENUTO** pertanto che i compensi come sopra determinati, nel caso di procedure concorsuali, devono essere presi a riferimento per individuare l'importo a base di gara, avendo cura di utilizzare, nei relativi avvisi pubblici, formule che scoraggino i ribassi eccessivi;

**DATO ATTO** che attualmente sono vigenti e devono essere applicati i seguenti decreti ministeriali:

- per gli avvocati, il decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 *“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”*;
- per i commercialisti, il Decreto Ministero della giustizia 20 luglio 2012, n. 140 *“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”*;

- per i notai e gli assistenti sociali, il Decreto Ministero della giustizia 2 agosto 2013, n. 106 *“Regolamento recante integrazioni e modificazioni al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”*;
- per i consulenti del lavoro, il Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali 21 febbraio 2013, n. 46 *“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi spettanti agli iscritti all'albo dei consulenti del lavoro”*;
- per le professioni sanitarie (Medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica), il decreto del Ministero della Salute 19 luglio 2016, n.165 *“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica”*;
- per le professioni tecniche come agrotecnico, architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito agrario, perito industriale, tecnologo alimentare, le tabelle del Decreto Ministero della giustizia 17 giugno 2016 *“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”*;

**RITENUTO** di impartire agli Uffici regionali, agli enti strumentali e alle società controllate della Regione Lazio i seguenti indirizzi in materia di procedure di acquisizione di servizi professionali affinché sia evitato il ricorso a criteri di valutazione delle offerte potenzialmente idonei ad alterare l'equilibrio tra le prestazioni professionali da effettuare e il compenso stabilito nonché l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto vessatorio:

- a) negli atti relativi alle procedure di affidamento, gli importi dei compensi professionali, da utilizzare quale criterio o base di riferimento per individuare il prezzo a base di gara, devono essere determinati sulla base dei parametri stabiliti dai decreti ministeriali adottati per le specifiche professionalità.
- b) negli avvisi pubblici relativi alle procedure di affidamento di cui alla lettera precedente, devono essere utilizzate formule che scoraggino i ribassi eccessivi. Il compenso finale dovrà essere conforme ai già menzionati parametri;
- c) nell'impostazione degli atti delle procedure di affidamento, i compensi professionali dovuti a coloro che svolgono professioni ordinarie per le quali non sono stati individuati specifici parametri per la determinazione dei compensi e a coloro che svolgono professioni non organizzate disciplinate dalla Legge n. 4/2013 devono essere proporzionati alla quantità, alla qualità e al contenuto delle caratteristiche delle prestazioni, tenendo conto, ove possibile, di omologhe attività svolte da altre categorie professionali;
- d) nella predisposizione del contratto di incarico professionale, fatta salva la previsione di cui all'art. 5 della L.R. n. 6/2019, non devono essere inserite clausole “vessatorie”, come configurate dall'art.13 bis della legge 31 dicembre 2012, n.247 e in particolare le clausole che consistono:
  - 1) nella riserva per l'Amministrazione della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
  - 2) nell'attribuzione all'Amministrazione della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

- 3) nell'attribuzione all'Amministrazione della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;
  - 4) nella previsione di clausole che impongono al professionista l'anticipazione di spese ovvero la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto del contratto;
  - 5) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
  - 6) nella previsione che, in ipotesi di nuovo contratto sostitutivo di altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente contratto, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
  - 7) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto;
- e) nella specifica ipotesi di predisposizione del contratto di incarico professionale con un avvocato del libero foro, sono da considerarsi vessatorie le clausole che consistono nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte.

**RITENUTO** necessario, altresì, adottare il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatto ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, del professionista in merito al pagamento delle proprie spettanze da parte del committente, come previsto dal citato art. 4 comma 1 della L.R. n. 6/2019 di cui all'allegato A alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**RITENUTO** necessario, altresì, rimandare a specifico atto l'adozione di apposite misure dirette a garantire l'applicazione delle disposizioni della l.r. 6/2019 nei confronti degli enti, delle aziende del servizio sanitario regionale e delle strutture regionali sanitarie accreditate in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 della citata legge regionale.

**ATTESO CHE** il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

#### **DELIBERA**

1. di impartire agli Uffici regionali, agli enti strumentali e alle società controllate della Regione Lazio i seguenti indirizzi in materia di procedure di acquisizione di servizi professionali:
  - a) negli atti relativi alle procedure di affidamento, gli importi dei compensi professionali, da utilizzare quale criterio o base di riferimento per individuare il prezzo a base di gara, devono essere determinati sulla base dei parametri stabiliti dai decreti ministeriali adottati per le specifiche professionalità.
  - b) negli avvisi pubblici relativi alle procedure di affidamento di cui alla lettera precedente, devono essere utilizzate formule che scoraggino i ribassi eccessivi. Il compenso finale dovrà essere conforme ai già menzionati parametri;
  - c) nell'impostazione degli atti delle procedure di affidamento, i compensi professionali dovuti a coloro che svolgono professioni ordinistiche per le quali non sono stati individuati specifici parametri per la determinazione dei compensi e a coloro che svolgono professioni non organizzate disciplinate dalla Legge n. 4/2013 devono essere proporzionati alla quantità, alla qualità e al contenuto delle caratteristiche delle prestazioni, tenendo conto, ove possibile, di omologhe attività svolte da altre categorie professionali;

- d) nella predisposizione del contratto di incarico professionale, fatta salva la previsione di cui all'art. 5 della L.R. n. 6/2019, non devono essere inserite clausole "vessatorie", come configurate dall'art. 13 bis della legge 31 dicembre 2012, n.247 e in particolare le clausole che consistono:
- 1) nella riserva per l'Amministrazione della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
  - 2) nell'attribuzione all'Amministrazione della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
  - 3) nell'attribuzione all'Amministrazione della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;
  - 4) nella previsione di clausole che impongono al professionista l'anticipazione di spese ovvero la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto del contratto;
  - 5) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
  - 6) nella previsione che, in ipotesi di nuovo contratto sostitutivo di altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente contratto, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
  - 7) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.;
- e) nella specifica ipotesi di predisposizione del contratto di incarico professionale con un avvocato del libero foro, sono da considerarsi vessatorie le clausole che consistono nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte.

2. Che, allo scopo di verificare il pagamento per la prestazione professionale, l'attestazione dello stesso da parte dell'amministrazione avvenga con ricezione della copia della fattura elettronica, ovvero attraverso il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatto da parte del professionista ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A" e di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Di rimandare a specifico atto l'adozione di apposite misure dirette a garantire l'applicazione delle disposizioni della l.r. 6/2019 nei confronti degli enti, delle aziende del servizio sanitario regionale e delle strutture regionali sanitarie accreditate in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 della citata legge regionale.

Dall'attuazione delle disposizioni della presente deliberazione non derivano oneri a carico della finanza regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.L. e sul sito istituzionale della Regione Lazio.



All.A

**Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  
- ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 -  
della/ del professionista in merito al pagamento delle proprie spettanze  
da parte del committente (art. 4 legge regionale Lazio 12 aprile 2019 n. 6)**

• *Dati della/del professionista*

La/il sottoscritta/o \_\_\_\_\_  
nata/o \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ identificata/o con documento di  
riconoscimento allegato alla presente dichiarazione: tipo documento \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_ iscritto a  
Ordine / Albo/ Collegio professionale Associazione professionale di categoria ex L. 4/2013  
\_\_\_\_\_ della provincia di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_  
PEC/mail \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ in qualità di: progettista  tecnico incaricato  altro  *specificare*  
\_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_ prestazione:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

• *Dati del committente*

Incarico ricevuto da \_\_\_\_\_ nata/o a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
(eventualmente) Titolare/rappresentante legale della ditta/società \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ C.F./P.I. \_\_\_\_\_ SEDE \_\_\_\_\_

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di esibizione o uso di atti falsi, nonché della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento, come richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

**DICHIARA**

che per la prestazione professionale sopra indicata ha ricevuto il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente, nei termini stabiliti dalla lettera o contratto di incarico sottoscritto dalle parti in data \_\_\_\_\_

Dati del pagamento:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Si allega:

- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità

Con la firma della presente, la/il sottoscritt\_\_\_\_\_ dichiara di essere informat\_\_ sul fatto che i dati contenuti nella presente saranno utilizzati solo a fini di raccolta e trattamento connessi a compiti istituzionali, limitatamente a quanto necessario, per rispondere alla richiesta di intervento che li riguarda, in osservanza del d.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

La/Il professionista

Luogo \_\_\_\_\_, data \_\_\_\_\_

Copia

*Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.*

Copia



## **Guida CEN 14**

# **Linee guida di indirizzo per le attività di normazione sulla qualificazione delle professioni e del personale**

**Edizione italiana a cura di UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione**

**Aprile 2011**



---

**CEN - European Committee for Standardization**

Avenue Marnixlaan 17 - B – 1000 Brussels

Tel: +32 2 550 08 11 - Fax: +32 2 550 08 19

[www.cen.eu](http://www.cen.eu)



representa l'Italia presso le organizzazioni di normazione europea (CEN) e mondiale (ISO)

---

© Traduzione italiana a cura di UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione

Via Sannio 2 - 20137 Milano

Telefono 02 700241 - [www.uni.com](http://www.uni.com) - [uni@uni.com](mailto:uni@uni.com)

Tutti i diritti sono riservati. I contenuti possono essere riprodotti o diffusi a condizione che sia citata la fonte

Progetto grafico, impaginazione e redazione dei testi a cura di UNI

Finito di stampare nell'Aprile 2011

**Guida CEN 14**  
**Linee guida di indirizzo per le attività di normazione sulla qualificazione delle professioni e del personale**

## Sommario

Premessa .....	4
Introduzione .....	4
1      Scopo e campo di applicazione .....	6
2      Concetti fondamentali .....	7
3      Fase pre-normativa .....	8
4      Elaborazione della norma .....	11
Appendice A - Quadro legislativo UE .....	19
Appendice B - Elenco dei termini e delle definizioni fondamentali per le norme QPP .....	20
Bibliografia .....	27



## Premessa

Il presente documento (Guida CEN 14:2010) è stato elaborato dal CEN/BT/WG 192 “Qualificazioni delle professioni/del personale”, la cui segreteria è affidata all’UNI. In seguito la Guida è stata adottata dal CEN Technical Board con la Risoluzione BT 2/2010.

Le bozze delle guide adottate dal Comitato o Gruppo competente sono distribuite agli enti nazionali per il voto.

La pubblicazione come Guida richiede l’approvazione per maggioranza degli enti nazionali votanti.

## Introduzione

La prima discussione di un possibile intervento del CEN sulla qualificazione del personale emerse nel Bureau Technique del CEN in relazione a situazioni specifiche. In quell’occasione il CEN/BT riconobbe che erano già state pubblicate norme che in qualche modo trattavano della qualificazione delle professioni/del personale in diversi settori specifici e che crescente era la richiesta per nuovi progetti.

Il CEN/BT ha riconosciuto la necessità di assicurare la pertinenza delle norme sulla QPP con l’interesse del mercato e la loro reciproca compatibilità, e ha convenuto che ciò potrebbe essere facilitato da una guida di indirizzo al fine di analizzare le condizioni per dare inizio all’attività normativa sull’argomento e fornire gli strumenti per elaborare tali norme (rif: Risoluzione BT C060/2006).

Il sistema CEN dovrebbe occuparsi della qualificazione delle professioni/del personale in maniera attenta e coerente, in modo da prevenire la diffusione in Europa di differenti strategie sull’argomento, e possibili conseguenti interpretazioni errate che potrebbero danneggiare l’immagine del sistema CEN.

La *“Direttiva 2005/36/CE del Consiglio e del Parlamento Europeo del 7 settembre 2005 sul riconoscimento delle qualifiche professionali”* è stata identificata dal CEN/BT/WG come il principale riferimento legislativo a livello europeo in tema di qualificazioni delle professioni/del personale. L’Appendice A fornisce particolari sul quadro UE, mentre il punto 3 offre un quadro del rapporto tra normazione e legislazione, e suggerimenti su un possibile spazio per la normazione nel campo della qualificazione delle professioni/del personale per evitare di ostacolare la libera circolazione.

NOTA In tutta la presente Guida ci si riferisce all’espressione “Qualificazione delle professioni e del personale” con l’abbreviazione “QPP”.

Per evitare la creazione di barriere al libero mercato delle professioni, la qualificazione deve essere considerata come lo strumento per garantire la corretta prestazione all’interno di un processo. Facendo attenzione all’efficienza globale di un processo, le norme sulla QPP dovrebbero specificare in che modo sia possibile capire, valutare e verificare se un professionista sia in grado di fornire l’esatta prestazione che ci si aspetta dall’essere parte di un processo vincente.

Al fine di assicurare che le norme europee sulla QPP siano utili, autorevoli e rispettate, è di fondamentale importanza che esse rispecchino reali esigenze di mercato e che siano compatibili fra loro per facilitare la loro possibile applicazione.

L'obiettivo della presente Guida è assistere gli estensori delle norme (nuove o revisionate) sulla QPP, per assicurare che le norme rispecchino il criterio fondamentale della pertinenza per il mercato citato prima, senza causare complicazioni al mercato europeo o creare barriere alla libera circolazione.

L'utilizzo di queste linee guida dovrebbe anche contribuire a garantire la compatibilità e migliorare l'allineamento tra le norme sulla QPP cercando possibilmente di facilitarne un'applicazione combinata.

La presente Guida è destinata ad essere utilizzata dagli estensori di norme che affrontano la QPP, ed è rivolta a chi si occupa dell'elaborazione di norme europee. Tuttavia si raccomanda ai membri CEN di beneficiarne anche per l'elaborazione di specifici documenti nazionali.

Il presente documento vuole offrire possibili soluzioni alla domanda se e come la normazione può contribuire al processo QPP.

Il presente documento è stato elaborato avendo come punto di riferimento la qualificazione della persona. Tuttavia possono esserci richieste di estendere il concetto di qualificazione a un'organizzazione. Il presente documento non considera tali casi, ma si presume che tale approccio si possa applicare anche alle organizzazioni.

La verifica da parte del CEN/BT/WG 192 di un campione di norme europee ed internazionali sulla QPP ha dimostrato che, al momento della pubblicazione della presente Guida, la QPP era già stata affrontata da diversi settori tecnici in vari modi. Tramite una classificazione, l'analisi delle norme esistenti ha permesso di individuare un possibile schema a struttura modulare e sono stati identificati tre principali tipi di norme, che rispecchiano gli approcci del mercato alla QPP:

- le norme che principalmente specificano la professionalità focalizzandosi sulle *competenze*;
- le norme che definiscono principalmente i *compiti* da svolgere;
- le norme che principalmente forniscono specifiche sulla *valutazione* delle competenze.

Sulla base dello studio effettuato dal CEN/BT/WG 192, la presente Guida fornisce uno schema modulare ai fini della strutturazione delle norme sulla QPP con le relative spiegazioni.

Lo schema modulare fornisce un orientamento basilare, chiaro e ben strutturato per gli estensori delle norme che hanno l'esigenza di definire l'approccio metodologico e scegliere gli elementi pertinenti da inserire in una norma QPP.

Lo schema dovrebbe essere considerato come una lista di controllo di tutti gli elementi che potrebbero essere inclusi in una norma QPP, tra i quali gli estensori delle norme potrebbero sviluppare quelli di maggior interesse. Lo schema dovrebbe anche aiutare nell'identificazione di tutti gli altri elementi che dovrebbero essere presenti in una norma QPP al fine di permettere il



processo di qualificazione, di tenere conto di tutti i possibili utilizzatori della norma, di assicurare la pertinenza per il mercato e di non creare ostacoli alla libera circolazione.

Per quanto riguarda la terminologia, a seguito dell'incarico "di raccogliere termini e definizioni di base", affidato al CEN/BT/WG 192 dal CEN/BT con Risoluzione BT C060/2006, il CEN/BT/WG 192 ha dimostrato la necessità di una tassonomia nel settore QPP e di un ulteriore approfondimento dell'argomento.

Tuttavia, quando la presente Guida è stata sottoposta, in forma di bozza, all'approvazione del CEN/BT, non era ancora disponibile nessun documento specifico sulla terminologia nel settore QPP.

Per assicurare che la normazione sulla QPP possa realmente contribuire alla libera circolazione senza creare barriere, il vocabolario dovrebbe considerare qualsiasi definizione disponibile a livello CE, e chiarire la differenza tra QPP e professioni regolamentate.

## **1 Scopo e campo di applicazione**

La presente Guida è destinata a supportare chi elabora le norme per esprimere i requisiti sulla QPP, in modo chiaro e uniforme, e permettere loro di valutare e facilitare nuove potenziali iniziative sulla QPP in modo coerente ed efficiente all'interno del Mercato Europeo.

Nella presente Guida il termine "qualificazione" delle professioni/del personale è utilizzato facendo riferimento al "processo" normativo della qualifica di una persona come il candidato a svolgere correttamente un determinato compito.

La Guida non considera la qualificazione come titolo professionale, o come il risultato formale di un processo di valutazione secondo cui un individuo ha raggiunto risultati di apprendimento in riferimento a parametri definiti.

La Guida contiene raccomandazioni riguardanti la fase pre-normativa, le regole di stesura delle norme e le indicazioni sulla terminologia, aspetto quest'ultimo da considerare come elemento fondamentale e prezioso strumento pratico nell'elaborazione di una norma QPP.

La presente Guida considera due fasi del processo normativo, la fase pre-normativa (vedere Punto 3) e la fase di stesura della norma (vedere Punto 4), e nell'ambito di queste due fasi, considera i seguenti aspetti:

- le linee guida di indirizzo politico, cioè fornisce una guida per la valutazione di una proposta di norma sul processo di QPP. In relazione a ciò, il Punto 3 intende fornire una risposta alla domanda se la normazione possa contribuire al processo di QPP, sulla base dello "stato dell'arte" della QPP, che fa riferimento alla relazione tra la normazione e la legislazione, riportando principalmente il quadro legislativo UE;
- le linee guida "operative", cioè fornisce una guida per la strutturazione delle norme europee sulla QPP fornendo uno schema modulare con le raccomandazioni su come affrontare la tematica della QPP. Il Punto 4 intende fornire una risposta alla domanda su come la normazione possa contribuire al processo QPP nei casi in cui, a seguito di una appropriata valutazione

di una richiesta del mercato di elaborare una norma su aspetti della QPP, si ritenga che la richiesta possa essere soddisfatta.

I punti 3 e 4 sottolineano le azioni significative in relazione alle diverse fasi dei processi di pre-normazione e di stesura della norma.

NOTA 1 Ogni volta che nella presente Guida è utilizzato il termine “norma”, si intende l’intero gruppo di CEN deliverables [cioè le Norme Europee, le Guide CEN (CENELEC), le Specifiche Tecniche, i Rapporti Tecnici, i Workshop Agreements] a meno che non si faccia riferimento ad uno specifico tipo di documento.

NOTA 2 Ogni volta che nella presente Guida è utilizzato il termine commissione tecnica (TC), sono inclusi tutti gli organi tecnici CEN che elaborano documenti normativi.

## 2 Concetti fondamentali

Per l’applicazione della presente Guida, bisognerebbe fare riferimento ai seguenti documenti:

CEN/CENELEC Internal Regulations - Part 3, 2009, *Rules for the structure and drafting of CEN/CENELEC Publications (ISO/IEC Directives Part 2, modified)*.

Inoltre, questo punto fornisce una spiegazione sull’utilizzo di alcuni concetti fondamentali trattati nel presente documento.

NOTA L’identificazione di termini e definizioni è oggetto di attività di normazione e non rientra nello scopo e campo di applicazione di una guida CEN preparata da un CEN/BT/WG.

La presente Guida fa riferimento ai seguenti concetti fondamentali, il cui significato è riportato per facilitare la comprensione e l’utilizzo efficace della Guida.

Per la definizione dei concetti seguenti, è stato preso in considerazione lo European Qualifications Framework (EQF)<sup>1)</sup> e le definizioni contenute nelle principali norme europee ed internazionali, considerate nello studio preparatorio che ha condotto alla presente Guida:

- “competenze” (competence) comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e di autonomia;
- “abilità” (skills) indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti);
- “conoscenze” (knowledge) risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad

1) L’EQF è lo strumento di riferimento della Commissione Europea per il confronto dei diversi livelli di qualificazione dei vari sistemi di qualifica. Vedere la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro Europeo delle Qualifiche per l’apprendimento permanente.



un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.

### 3 Fase pre-normativa

#### **Analisi della richiesta di una norma QPP esaminando lo “stato dell’arte” e analisi delle aspettative del richiedente**

Quando “un normatore”, responsabile della stesura di documenti normativi, (ad esempio: un Organo Tecnico CEN o un Ente di norme che è un Membro CEN) riceve la richiesta di elaborare un documento normativo che tratti gli aspetti riguardanti la QPP, i contenuti della proposta dovrebbero essere interpretati alla luce dello “stato dell’arte” della QPP, e si dovrebbero identificare le aspettative del richiedente.

È necessario raccogliere e analizzare informazioni sulla situazione generale del settore professionale, con specifico riferimento al quadro legislativo UE, e possibilmente alle situazioni nazionali di QPP. È inoltre necessario raccogliere ed analizzare informazioni sulle possibili relazioni tra legislazione e normazione a livello nazionale nel settore a cui la proposta è indirizzata.

È necessario prendere in considerazione qualsiasi norma (progetto di norma) nazionale, europea (CEN) o internazionale (ISO), esistente sull’argomento specifico. Si dovrebbe esaminare l’attività dell’ISO a disposizione, in conformità alle Regole Interne del CEN/CENELEC e alla politica di Interesse Globale. Si dovrebbe valutare se esistono norme (progetti) internazionali valide come documento di riferimento e se tale attività possa essere sviluppata nell’ambito del Vienna Agreement.

Laddove può intervenire, la normazione non dovrebbe ostacolare la libera circolazione né creare barriere; al contrario, qualsiasi norma sulla QPP dovrebbe agevolare la mobilità. A questo scopo si dovrebbe studiare attentamente il complesso legame tra normazione e legislazione, in modo che le norme siano concepite come un chiaro strumento per gli utilizzatori, e non portino a fraintendimenti rispetto alla legislazione nazionale ed europea esistente.

Nel rispondere alla domanda fondamentale se la normazione può contribuire al processo di QPP, si devono considerare due contesti, quello obbligatorio (legislazione UE) e quello volontario (normazione). All’interno della complessa relazione tra normazione e legislazione deve essere chiarito se la professione:

- a) è regolamentata dalla legislazione della Comunità Europea;
- b) è trattata dalla legislazione della Comunità Europea, e al CEN è affidata la QPP;
- c) è una per la quale la legislazione della Comunità Europea richiede una qualificazione, senza specificare a chi è affidata la qualificazione;
- d) è regolamentata da una legislazione nazionale;
- e) manca qualsiasi requisito per la qualificazione.

Si dovrebbe prestare particolare attenzione all’esistenza nel settore della QPP di una direttiva europea: Direttiva 2005/36/CE del Consiglio e Parlamento Europeo del 7 settembre 2005 sul

riconoscimento delle qualifiche professionali; e di alcune direttive specifiche che si applicano a certe specifiche professioni (vedere Appendice A).

In riferimento alla relazione chiarita in precedenza tra normazione e legislazione, le norme non possono aggiungere alcun valore alle sette professioni in cui i requisiti sono stati armonizzati a livello legislativo UE.

Invece, si possono trovare alcuni spazi per la normazione nelle possibili soluzioni alternative descritte in seguito.

La normazione può intervenire nel campo delle professioni che non sono state regolamentate da alcuno Stato Membro, per esempio se un'associazione professionale sceglie di rivolgersi all'ambito della normazione volontaria.

Inoltre, considerando che la CE ha sempre guardato alla normazione come ad un mezzo per favorire la libera circolazione (in termini di beni, servizi e persone), in seguito alla richiesta del mercato di normalizzare una professione che è regolamentata da altri Stati Membri, il mondo della normazione europea può trovare degli spazi d'azione (vedi dettagli qui di seguito).

Inoltre, laddove la richiesta del mercato emerge in uno Stato Membro in cui la risultante norma nazionale è utilizzata a supporto della regolamentazione nazionale dagli stessi legislatori nazionali, se i requisiti di tale norma nazionale possono essere accettati dagli altri Membri CEN, la normazione europea può considerare i contenuti della norma nazionale come punto di partenza per lo sviluppo di una norma europea.

In altri casi, quando una professione coinvolge in qualche modo aspetti legislativi, la norma può anche diventare uno strumento che permette alle autorità di garantire una qualificazione professionale ufficiale. Il caso delle norme armonizzate alla PED è un esempio: la direttiva (Direttiva 97/23/CE, PED) stabilisce che “la congiunzione permanente di componenti che contribuiscono alla resistenza alla pressione degli apparecchi e dei componenti [...] deve essere eseguita da personale adeguatamente qualificato [...]”, e quel personale adeguatamente qualificato “deve essere approvato da una parte terza competente” secondo gli “esami e le prove come riportato nelle relative norme armonizzate, o esami e prove equivalenti [...]”. In quel caso, le norme sono utilizzate come strumento che permette alle autorità di regolamentazione di garantire una qualificazione professionale ufficiale.

Al fine di tener in considerazione quanto spiegato sopra, nella fase pre-normativa, è di estrema importanza controllare se la professione, per cui si propone un processo normativo a livello europeo, sia regolamentata da uno Stato Membro. In tal caso, l'attività di normazione europea è possibile se rispetta una delle seguenti possibilità:

- 1) lo scopo e campo di applicazione della norma europea non si occupa degli aspetti regolamentati dallo/dagli Stato(i) Membro(i);
- 2) i contenuti della norma europea sono pienamente compatibili e coerenti con le disposizioni della/delle regolamentazione/i dello Stato Membro;



3) le disposizioni della/delle regolamentazione(i) dello Stato Membro sono incluse nella norma europea come deviazioni di tipo-A. Ciò significa che, nella premessa dell'EN, i fruitori delle norme dovrebbero fare attenzione all'esistenza di regolamentazioni nazionali e i Paesi con una deviazione di tipo-A dovrebbero essere elencati in un'appendice informativa all'EN, fornendo tutte le informazioni pertinenti (chiara identificazione delle regolamentazioni nazionali interessate e dei punti della norma in conflitto con tali regolamentazioni).

Nell'analisi preliminare, dovrebbe essere prestata particolare attenzione anche al riconoscimento di qualsiasi disposizione per i diplomi, o qualsiasi altro documento/certificato simile, emessi sia all'interno di un sistema di educazione statale che da altre organizzazioni per indicare il titolo conseguito.

#### **Identificazione delle parti e degli eventuali utilizzatori**

Prestare particolare attenzione alla stesura di una norma QPP in quanto potrebbe essere l'unico documento di riferimento per i potenziali utilizzatori, vale a dire:

- coloro che svolgono un'attività professionale;
- coloro che offrono un'attività professionale;
- coloro che beneficiano dell'attività professionale;
- coloro che acquistano un'attività professionale;
- coloro che valutano la competenza, o che rilasciano o richiedono attestazioni di qualificazione.

La richiesta di intraprendere un'attività di QPP potrebbe nascere da uno o più parti interessate o potrebbe coinvolgerne diverse.

La richiesta di avviare un'attività di normazione sulla QPP potrebbe nascere da coloro che svolgono una determinata professione, o dalle relative associazioni professionali, oppure da soggetti che intendono valutare il personale che svolge tale professione.

L'attività sulla QPP si può applicare orizzontalmente a tutti i settori, o ad un singolo settore.

La qualificazione può riguardare un servizio o un processo di produzione.

Il lavoro oggetto di normazione può consistere nella definizione di compiti che svolge il personale aziendale interno o di attività professionali fornite da personale esterno.

Lo scopo e campo di applicazione delle norme può essere una persona o un'attività professionale.

Una norma QPP (che può riguardare i servizi, i professionisti, l'istruzione, la valutazione ecc.) può avere diversi tipi di utilizzatori. È importante che vengano considerate le varie tipologie di utilizzatori della norma e, se necessario, che la norma possa essere suddivisa in varie parti, una per ciascuna tipologia.

#### **Valutazione della fattibilità della proposta o della sua non fattibilità**

I risultati dell'analisi descritta sopra rientrano in uno studio di fattibilità, che fornirà i presupposti per valutare la fattibilità o meno di un'attività normativa sulle QPP richieste (cioè se si riferisce a una professione regolamentata dall'UE).

Se una proposta di messa allo studio riguarda un qualsiasi aspetto della QPP, tale informazione deve essere chiaramente indicata sin dalla presentazione della proposta stessa (cioè nel Form A o Form N, e nelle risoluzioni formattate per la pre-adozione e l'adozione di nuove proposte di messa allo studio).

La decisione sulla fattibilità sulla base della relazione di studio è presa dall'organo competente, secondo il tipo di proposta: se la proposta rientra nello scopo e campo di applicazione di un Comitato Tecnico CEN esistente, si prende una risoluzione TC delegata per l'adozione di una nuova proposta di messa allo studio; se la proposta riguarda una nuova area normativa, è sottoposta al voto del CEN/BT, in conformità alla Risoluzione BT C75/2009.

Si raccomanda che si faccia ogni sforzo per attribuire una nuova attività relativa alla QPP degli Organi Tecnici CEN già esistenti.

Se la proposta è fattibile, gli estensori delle norme devono essere in grado di individuare la soluzione migliore per soddisfare le aspettative del richiedente (vedere Punto 4).

## **4 Elaborazione della norma**

#### **Scelta dell'approccio metodologico**

Quando a seguito dell'analisi pre-normativa dello stato dell'arte e dell'identificazione delle parti potenzialmente interessate, si ritiene che la richiesta del mercato di elaborare una norma sulla QPP possa essere soddisfatta, si deve individuare il contributo della normazione al processo QPP.

La norma in elaborazione può essere una norma esclusivamente QPP, oppure una norma di altro tipo, che potrebbe trattare di QPP solo in alcuni dei suoi punti (da specificare nello scopo e campo di applicazione). Si raccomanda di dividere in diverse parti una norma di servizio o di processo che potrebbe riguardare anche la QPP in modo che alcune parti trattino del servizio o del processo e altre siano dedicate ai requisiti di competenza e alla loro valutazione.

Le norme QPP dovrebbero essere coerenti le une con le altre e una metodologia comune per la fase di stesura sarebbe essenziale per raggiungere tale scopo.

L'analisi pre-normativa di valutazione della fattibilità di una proposta QPP, specialmente l'identificazione delle parti interessate, degli utilizzatori e delle aspettative del richiedente, è utile per delineare la metodologia da seguire nell'elaborazione della norma.



La metodologia può focalizzarsi principalmente:

- sulla *competenza*, cioè rispondendo alla domanda su come dovrebbe essere una persona e cosa dovrebbe sapere per essere idonea a svolgere una data professione/lavoro;
- sui *compiti*, cioè rispondendo alla domanda su che cosa dovrebbe essere capace di fare una persona per essere idonea per svolgere un dato lavoro/compito;
- sulla *valutazione* della competenza, cioè rispondendo alla domanda su come una persona venga valutata per essere ritenuta idonea per un dato lavoro/compito.

E' opportuno evidenziare che la metodologia di ogni specifica norma non si riferisce univocamente ad uno solo dei tre approcci sopra citati: uno dei tre approcci può prevalere, ma è più probabile che le norme QPP combinino approcci diversi. Alcune norme potrebbero addirittura contenere elementi di tutti e tre gli approcci.

Si dovrebbe prestare attenzione nel giudicare in quale misura la combinazione di differenti approcci metodologici sia fattibile, tenendo presente come possano essere coerenti tra loro.

#### **Definizione dello scopo e campo di applicazione della norma, del titolo e dei contenuti**

Lo scopo e campo di applicazione e il titolo della norma QPP devono essere concepiti in modo che siano coerenti tra loro e con i contenuti individuati sulla base dell'approccio metodologico scelto.

I titoli dovrebbero identificare il soggetto del processo di qualificazione, senza ricorrere all'uso del termine "qualificazione". Il termine "competenza" può apparire negli elementi principali o complementari del titolo (per esempio EN XXXXX:YYYY "Coloro che elaborano norme - Competenza").

Nel caso una norma riguardi la QPP solo in alcuni dei suoi punti, lo scopo e campo di applicazione dovrebbero indicare chiaramente quali punti si riferiscono ad aspetti della QPP, e possibilmente il titolo dovrebbe includere informazioni in tal senso nei suoi elementi principali o complementari (ad esempio EN XXXXX:YYYY "Servizi di elaborazione di norme - Requisiti per il servizio e la competenza di coloro che elaborano norme").

#### **Individuazione dei termini e delle definizioni**

Secondo la tipica struttura di una norma nel CEN/CENELEC Internal Regulations – Part 3 e nel documento *Hands on standardization – A starters guide to standardization for experts in CEN Technical Bodies*, "Termini e definizioni" è uno dei punti che possono essere inclusi in una norma. Il presente punto specifica le definizioni necessarie per la corretta comprensione dei termini utilizzati nella norma.

Nell'elaborazione del punto "Termini e definizioni" è necessario tenere in considerazione quanto segue:

- affinché la normazione sulla QPP possa realmente contribuire alla libera circolazione senza creare nessuna barriera, si dovrebbero esaminare attentamente i documenti (generali e settoriali), in campo legislativo e regolamentato, relativi alla terminologia. In particolare,

dovrebbero essere presi in considerazione tutti i termini e le definizioni esistenti disponibili a livello CE;

- al momento dell'approvazione della presente Guida da parte del CEN/BT, non era ancora disponibile nessun documento sulla terminologia nel settore QPP. Qualsiasi futuro documento CEN riguardante la terminologia sulla QPP dovrebbe essere preso in debita considerazione;
- per agevolare l'elaborazione delle norme, l'Appendice B della presente Guida fornisce un elenco di termini e definizioni fondamentali per le norme QPP, identificati nello European Qualifications Framework, nelle norme europee ed internazionali pertinenti che sono state prese in considerazione nello studio preparatorio che ha condotto alla presente Guida;
- la terminologia dovrebbe essere uno strumento di supporto pratico ed efficace per chiunque si occupi di normazione sulla QPP e di conseguenza dovrebbe riflettere la struttura dello schema modulare per le norme che è parte della presente Guida.

#### **Identificazione degli elementi da considerare nella norma – Istruzioni per l'uso dello schema modulare**

Tenendo in considerazione l'analisi fin qui illustrata gli estensori delle norme dovrebbero individuare gli elementi da includere in una norma QPP. La presente Guida offre una raccolta generale di possibili elementi, strutturati in uno schema modulare che comprende i tre approcci metodologici indicati (competenza, compiti, valutazione della competenza).

Lo schema modulare riportato nel prospetto 1 ha lo scopo di:

- assistere gli utilizzatori delle norme nella comprensione dei principi alla base di una norma QPP e nell'attuazione delle disposizioni in essa contenute;
- supportare gli estensori delle norme nello stabilire una struttura logica e coerente.

Il modo in cui la QPP è descritta è essenziale per i clienti, gli educatori, i datori di lavoro etc. per comprendere e confrontare le diverse qualifiche. È fondamentale dunque redigere i requisiti in modo standardizzato e strutturato.

I requisiti QPP dovrebbero essere descritti chiaramente, tenendo conto degli specifici requisiti necessari e dei gruppi destinatari.

Gli estensori delle norme potrebbero sviluppare gli elementi elencati nel prospetto 1 di loro maggior interesse, secondo la combinazione di approcci scelta per la norma. Lo schema dovrebbe essere utilizzato per analizzare e strutturare i requisiti QPP nel modo seguente (vedere anche le note a piè di pagina alla fine del prospetto).

Le prime quattro colonne di sinistra elencano tutti gli elementi che possono essere inclusi in una norma QPP. Gli elementi elencati includono sia degli elementi minimi (obbligatori o possibili) della struttura tipica di qualsiasi norma (non solo le norme QPP), sia gli elementi che sono specificatamente pertinenti per le norme QPP.

Le tre colonne di destra raggruppate sotto il titolo "Pertinenza dell'elemento rispetto all'approccio metodologico", descrivono in quale grado ogni elemento è pertinente per la specifica norma QPP, in relazione all'approccio metodologico scelto. Sulla base della pertinenza che un elemento può



avere per un approccio metodologico, queste tre colonne forniscono un criterio di scelta degli elementi da trattare nella norma in oggetto.

Le diciture utilizzate nel prospetto sono spiegate qui di seguito:

- “**da includere**” indica gli elementi da includere in tutte le norme non solo nelle QPP: premessa, scopo e campo di applicazione e disposizioni fondamentali (per esempio raccomandazioni, requisiti). Questi elementi fanno parte della struttura tipica di qualsiasi norma, come indicato nelle Internal Regulations CEN/CENELEC, Part 3 e nel documento *Hands on standardization - A starters guide to standardization for experts in CEN Technical Bodies*, CEN, maggio 2008. Oltre alla premessa e allo scopo e campo di applicazione, che sono comuni a tutte le norme, non solo alle QPP, gli elementi ai quali si fa riferimento nel prospetto 1 come “da includere” rappresentano le disposizioni principali che dovrebbero essere contenute in una norma QPP;
- “**di possibile inclusione**” indica gli elementi che possono essere inclusi, in tutte le norme, non solo in quelle QPP, ma che non sono obbligatori (per esempio le Appendici). Anche questi elementi fanno parte della struttura tipica di qualsiasi norma;
- “**raccomandato**” indica che l’elemento è di peculiare rilevanza per uno specifico approccio metodologico, o che si raccomanda venga incluso in una norma QPP al fine di evitare barriere alla libera circolazione (per esempio nel prospetto 1 punto n. 1.3.2 “compiti da svolgere” in una norma QPP che definisce prevalentemente i compiti da svolgere);
- “**di possibile pertinenza**” si applica agli elementi che non sono peculiari per un dato approccio metodologico, ma che tuttavia possono essere pertinenti, tenendo conto che le norme QPP possono combinare diversi approcci;
- una casella è vuota quando l’elemento non è propriamente pertinente per quell’approccio.

In particolare, l’introduzione dovrebbe fornire la spiegazione dei motivi che hanno portato alla scelta dell’elaborazione di una norma come la soluzione migliore per rispondere a un problema QPP.

Il punto sui termini e le definizioni dovrebbe essere elaborato seguendo le raccomandazioni contenute nella presente Guida.

Un punto chiamato “Principio” dovrebbe fornire la spiegazione dell’approccio metodologico sul quale si basa la norma QPP.

In linea con i principi che si applicano alle norme di prodotto e alla valutazione della conformità (vedere la Linea Guida sulla CEN/BOSS “Product standards and conformity assessment”, come approvato dalla Risoluzione BT 16/2004, la quale conferma la Risoluzione BT 68/2000), non dovrebbe essere fornito alcun dettaglio specifico sulla certificazione anche nelle norme QPP. Nel caso in cui la certificazione debba comunque essere trattata, dovrebbe essere fatta una specifica richiesta di approvazione al CEN/BT, e la norma dovrebbe solo contenere l’indicazione di far riferimento alle guide e norme (bozze) esistenti elaborate dal CEN/CENELEC/TC 1 “Criteria for conformity assessment bodies” e dall’ISO/CASCO “Committee on conformity assessment”.

Lo schema dovrebbe essere considerato come una lista di controllo di tutti gli elementi che potrebbero essere inseriti in una norma QPP, nell'ambito dei quali gli estensori delle norme possono scegliere di sviluppare quelli di maggior interesse. Lo schema dovrebbe anche aiutarli ad identificare tutti gli altri elementi che dovrebbero essere presenti in una norma QPP al fine di garantire il successo del processo di normazione e non creare barriere.

Tutti gli elementi dello schema modulare che sono "di possibile inclusione", "raccomandati" e "di possibile pertinenza", secondo l'approccio metodologico scelto, devono essere considerati ed eventualmente inseriti nella norma.

**ESEMPIO** Se l'approccio metodologico si focalizza principalmente sulla competenza, gli estensori delle norme dovrebbero almeno elaborare i punti generali sulla competenza (vedere n. 2 nel prospetto 1) con una descrizione generale delle conoscenze ed abilità (n. 2.3.1).

Si raccomanda inoltre di delineare parametri generali che consentono di acquisire la conoscenza ed abilità richieste (n. 2.4.1), e possibilmente di specificare nel dettaglio tali parametri (n. 2.4.2, n. 2.4.3, n. 2.4.4).

Se necessario, è possibile aggiungere anche una descrizione delle caratteristiche personali (n. 2.2).

Inoltre, nel caso di norme QPP focalizzate sulla competenza, si raccomanda di includere alcuni elementi generali sul lavoro/servizio/processo coinvolto (vedere n. 1.1 nel prospetto 1). A tal riguardo è possibile decidere se e in quale misura aggiungere dettagli sul flusso/fasi del processo (n. 1.2), compiti da svolgere (n. 1.3) e responsabilità associate (n. 1.4).

Inoltre si raccomanda di considerare l'opportunità di elaborare punti generali sulla valutazione (vedere n. 3.1 nel prospetto 1), di aggiungere una descrizione generale del processo di valutazione (n. 3.3.1) e dei requisiti di eleggibilità del candidato (n. 3.4). Su richiesta delle parti interessate e sulla base delle esigenze del mercato, è possibile scegliere di trattare i dettagli sui metodi di valutazione (n. 3.3.2), sulla conduzione della valutazione (n. 3.3.3) e sulle pertinenti rivalutazioni (n. 3.3.4) ed esenzioni (n.3.3.5).

#### **Verifica della coerenza dei contenuti e della struttura della norma con il titolo e lo scopo e campo di applicazione, e con la metodologia per le norme QPP**

In una norma che tratta la QPP, il titolo, lo scopo e campo di applicazione, e i contenuti effettivi devono essere coerenti tra loro. Sono da evitare diciture ambigue e fuorvianti.

Quando si elaborano norme QPP con elementi comuni, si dovrebbero utilizzare gli stessi termini quando viene espresso lo stesso significato.

Infine, la norma elaborata dovrebbe essere in linea con la metodologia comune per le norme QPP fornita dalla presente Guida, e quindi dovrebbe essere coerente con le altre norme QPP.


**Prospetto 1 – Schema modulare per la struttura delle norme europee sulla QPP**

Elemento			Pertinenza dell'elemento rispetto all'approccio metodologico			
			Approccio focalizzato sulla competenza	Approccio focalizzato sui compiti	Approccio focalizzato sulla valutazione	
0.1 Introduzione <sup>a)</sup>			<b>raccomandato</b>	<b>raccomandato</b>	<b>raccomandato</b>	
0.2 Premessa <sup>b)</sup>			<b>da includere</b>	<b>da includere</b>	<b>da includere</b>	
1 Scopo e campo di applicazione <sup>b)</sup>			<b>da includere</b>	<b>da includere</b>	<b>da includere</b>	
2 Riferimenti normativi <sup>c)</sup>			di possibile inclusione	di possibile inclusione	di possibile inclusione	
3 Termini e definizioni <sup>d)</sup>			<b>raccomandato</b>	<b>raccomandato</b>	<b>raccomandato</b>	
n. 0 Principio <sup>e)</sup>			<b>da includere</b>	<b>da includere</b>	<b>da includere</b>	
n. 1 Descrizione del lavoro, servizio o processo (per compiti)	n. 1.1 Generalità (obiettivi, principi, ...)		<b>raccomandato</b>	<b>da includere</b>	<b>raccomandato</b>	
	n. 1.2 Processo	n. 1.2.1 Generalità		di possibile pertinenza	<b>da includere</b>	di possibile pertinenza
		n. 1.2.2 Descrizione del flusso di processo		di possibile pertinenza	<b>raccomandato</b>	di possibile pertinenza
		n. 1.2.3 Fasi del processo		di possibile pertinenza	<b>raccomandato</b>	di possibile pertinenza
	n. 1.3 Compiti da svolgere	n. 1.3.1 Generalità		di possibile pertinenza	<b>da includere</b>	di possibile pertinenza
		n. 1.3.2 Elenco dettagliato dei compiti		di possibile pertinenza	<b>raccomandato</b>	di possibile pertinenza
	n. 1.4 Responsabilità associate ai compiti o elementi da considerare in associazione con ciascun compito			di possibile pertinenza	di possibile pertinenza	di possibile pertinenza
n. 2 Competenza	n. 2.1 Generalità		<b>da includere</b>	<b>raccomandato</b>	<b>raccomandato</b>	
	n. 2.2 Caratteristiche personali	n. 2.2.1 Condotta professionale		di possibile pertinenza	di possibile pertinenza	di possibile pertinenza
		n. 2.2.2 Principi etici		di possibile pertinenza	di possibile pertinenza	di possibile pertinenza

## Guida CEN 14

## Linee guida di indirizzo per le attività di normazione sulla qualificazione delle professioni e del personale

Elemento				Pertinenza dell'elemento rispetto all'approccio metodologico			
				Approccio focalizzato sulla competenza	Approccio focalizzato sui compiti	Approccio focalizzato sulla valutazione	
	n. 2.3 Conoscenze e abilità	n. 2.3.1 Conoscenze e abilità generali		<b>da includere</b>	di possibile pertinenza	di possibile pertinenza	
		n. 2.3.2 Conoscenze e abilità specifiche		di possibile pertinenza	di possibile pertinenza	di possibile pertinenza	
	n. 2.4 Parametri che consentono di ottenere le conoscenze e abilità richieste <sup>9)</sup>	n. 2.4.1 Generalità		<b>raccomandato</b>	di possibile pertinenza	di possibile pertinenza	
		n. 2.4.2 Istruzione		di possibile pertinenza	di possibile pertinenza	di possibile pertinenza	
		n. 2.4.3 Esperienza lavorativa		di possibile pertinenza	di possibile pertinenza	di possibile pertinenza	
		n. 2.4.4 Formazione	n. 2.4.4.1 Specifiche generali della formazione		di possibile pertinenza	di possibile pertinenza	di possibile pertinenza
	n. 2.4.4.2 Requisiti specifici per le modalità di formazione			di possibile pertinenza	di possibile pertinenza		
	n. 2.5 Mantenimento e miglioramento della competenza <sup>9)</sup>			di possibile pertinenza	di possibile pertinenza		
	n. 3 Valutazione	n. 3.1 Generalità			<b>raccomandato</b>	<b>raccomandato</b>	<b>da includere</b>
		n. 3.2 Competenze professionali da valutare (o livelli di competenza da valutare) <sup>10)</sup>			di possibile pertinenza	di possibile pertinenza	<b>da includere</b>
n. 3.3 Processo di valutazione		n. 3.3.1 Generalità			di possibile pertinenza	di possibile pertinenza	<b>raccomandato</b>
		n. 3.3.2 Metodi di valutazione			di possibile pertinenza	di possibile pertinenza	di possibile pertinenza
		n. 3.3.3 Conduzione della valutazione			di possibile pertinenza	di possibile pertinenza	di possibile pertinenza
		n. 3.3.4 Rivalutazione			di possibile pertinenza	di possibile pertinenza	di possibile pertinenza
	n. 3.3.5 Esenzione dalla valutazione della competenza			di possibile pertinenza	di possibile pertinenza	di possibile pertinenza	



Elemento				Pertinenza dell'elemento rispetto all'approccio metodologico		
				Approccio focalizzato sulla competenza	Approccio focalizzato sui compiti	Approccio focalizzato sulla valutazione
	n. 3.4 Requisiti di eleggibilità del candidato per la valutazione	n. 3.4.1 Generalità		di possibile pertinenza	di possibile pertinenza	di possibile pertinenza
		n. 3.4.2 Requisiti specifici		di possibile pertinenza	di possibile pertinenza	di possibile pertinenza
Appendici <sup>c)</sup>				di possibile inclusione	di possibile inclusione	di possibile inclusione
Bibliografia <sup>c)</sup>				di possibile inclusione	di possibile inclusione	di possibile inclusione

a) Spiegazione delle ragioni che hanno portato alla scelta dell'elaborazione di una norma come soluzione migliore per rispondere a un problema della QPP.

b) Elemento minimo obbligatorio nella struttura tipica di tutte le norme (non solo quelle QPP).

c) Elemento applicabile nella struttura tipica di tutte le norme (non solo quelle QPP), se necessario.

d) In riferimento a termini e definizioni gli utilizzatori della presente Guida dovrebbero seguire le raccomandazioni in essa riportate.

e) Spiegazione dell'approccio metodologico sul quale è basata la norma di qualificazione delle professioni/del personale.

f) Questa sezione può variare secondo l'importanza attribuita ai diversi parametri, che possono essere specificati in modo generale o più dettagliato. Ad esempio, i parametri possono essere definiti in modo specifico nella norma, o si può dire che dovrebbero essere "definiti da organizzazioni" o "sufficienti per acquisire le conoscenze e abilità appropriate descritte al punto x". Parametri specifici potrebbero essere: programmi di formazione, tempistiche, metodologia, argomenti teorici comuni e specifici, formazione pratica, valutazioni per qualificazione, requisiti di chi fa formazione, ecc.

g) Per esempio: sviluppo professionale continuo ottenuto tramite formazione, privati studi individuali, seminari, incontri, esperienze lavorative aggiuntive, ecc.

h) Può essere descritto facendo riferimento generale ai compiti da svolgere o alla competenza richiesta.

## Appendice A

### Quadro legislativo UE

Il principale quadro legislativo a livello europeo per la qualificazione delle professioni/del personale è stabilito dalla “Direttiva 2005/36/CE del Consiglio e Parlamento Europeo del 7 settembre 2005, sul riconoscimento delle qualifiche professionali”. L’obiettivo della Direttiva CE è garantire che un professionista qualificato in uno Stato Membro, possa godere del riconoscimento delle proprie qualificazioni nello svolgimento della stessa professione in qualunque altro Stato Membro in cui la professione è regolamentata. In tal modo viene favorita la mobilità nel lavoro.

Dal punto di vista legislativo, la situazione attuale fornisce requisiti di formazione armonizzati per sette professioni regolamentate (medici, infermieri, dentisti, chirurghi veterinari, ostetriche, farmacisti e architetti), mentre per tutte le altre professioni regolamentate dagli Stati Membri (più di 800<sup>2)</sup>), si applica un sistema generale di riconoscimento reciproco.

La nuova Direttiva 2005/36/CE ha abrogato l’intero insieme di direttive sul riconoscimento di qualifiche professionali<sup>3)</sup>. I beneficiari sono tutti cittadini UE e AEE. Per il momento, sono in atto negoziati per la possibile applicazione della Direttiva 2005/36/CE anche alla Svizzera<sup>4)</sup>. I principi di base sono la reciproca fiducia, l’accesso alla stessa professione per la quale il professionista è qualificato nel suo Stato di appartenenza, e lo svolgimento della professione alle stesse condizioni di quelle nazionali. La direttiva non intende regolamentare a livello europeo qualsiasi professione, ma facilitare la “circolazione” di professionisti, garantendone il riconoscimento in tutti i Paesi.

---

2) Fonte: Commissione Europea.

3) Per alcune professioni, il riconoscimento di qualifiche professionali è ancora governato da direttive specifiche. Per quelle professioni per le quali sono stabiliti in direttive separate altri accordi specifici direttamente correlati al riconoscimento delle qualifiche professionali, non si applicano le relative disposizioni della Direttiva 2005/36/CE. Vedere articolo 2 (3) della Direttiva 2005/36/CE.

4) Al tempo dell’elaborazione del presente documento, non era stata ancora presa nessuna decisione formale sull’applicazione della Direttiva 2005/36/CE ai cittadini Svizzeri. Per ora, le precedenti direttive, abrogate dalla Direttiva 2005/36/CE, restano in vigore tra la Svizzera e gli Stati Membri UE.



## Appendice B

### Elenco dei termini e delle definizioni fondamentali per le norme QPP

#### B.1 Generalità

Per facilitare l'elaborazione di norme la presente Appendice fornisce un elenco di termini e definizioni fondamentali per le norme QPP.

Ogni termine è associato alle corrispondenti definizioni, identificate nel Quadro Europeo delle Qualifiche per l'apprendimento permanente e nelle norme europee e internazionali pertinenti, prese in considerazione nello studio preparatorio che ha portato alla presente Guida.

NOTA Alcune delle definizioni raccolte qui di seguito fanno particolare riferimento alla certificazione. È da notare che la presente Appendice riporta semplicemente i termini e le definizioni così come si presentano nelle norme di riferimento. Quindi, alla luce delle indicazioni del Punto 4, ai fini della presente Guida, le seguenti definizioni dovrebbero essere lette tenendo a mente che le norme QPP non dovrebbero fornire nessun dettaglio specifico sulla certificazione e che, nel caso in cui la certificazione debba comunque essere trattata, si dovrebbe fare una richiesta specifica di approvazione al CEN/BT.

#### B.2 Qualificazione

##### **qualifica**

risultato formale di un processo di valutazione e convalida, acquisito quando l'autorità competente stabilisce che i risultati dell'apprendimento di una persona corrispondono a standard definiti [EQF<sup>1</sup>, Appendice I]

##### **qualificazione**

dimostrazione delle attitudini fisiche, della conoscenza, dell'abilità, della formazione e dell'esperienza necessarie a eseguire correttamente i compiti relativi alle PND [ISO 9712:2005, definizione 3.23; ISO 20807:2004, definizione 3.21; UNI EN 473:2008, definizione 3.23]

##### **qualification**

process of demonstrating whether an entity is capable of fulfilling specified requirements [ISO/IEC 12207:2008, definizione 4.31]

##### **processo di qualificazione**

processo (3.4.1) che permette di dimostrare la capacità di soddisfare requisiti (3.1.2) specificati

NOTA 1 Il termine "qualificato" è utilizzato per indicare lo stato corrispondente.

NOTA 2 La qualificazione può riguardare persone, prodotti (3.4.2), processi o sistemi (3.2.1). Esempi: Processo di qualificazione di un auditor, processo di qualificazione di un materiale.

[UNI EN ISO 9000:2005, definizione 3.8.6]

**qualifica**

dimostrazione di caratteristiche personali, livello di istruzione, formazione e/o esperienza lavorativa  
[UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2004, definizione 3.11]

**qualifica**

la capacità, l'addestramento, la conoscenza, l'esperienza e, quando applicabile, l'acutezza visiva richiesti al personale per operare adeguatamente ad un particolare livello  
[UNI EN 4179:2006, definizione 3.23]

**qualificazione**

dimostrazione dell'addestramento, delle conoscenze professionali, dell'abilità e dell'esperienza, nonché dell'idoneità fisica che consentono al personale PND di espletare correttamente incarichi nel campo delle PND  
[UNI EN 10256:2002, definizione 3.1]

**qualification**

procedure based on a set of rules leading to the formal assessment of an applicant by a Qualification Body against set obligations, including administrative, legal, financial, safety, quality, environmental and technical aspects  
[UNI EN 14969:2006, definizione 3.20]

**qualification**

evidence of training, professional knowledge, skill and experience to enable the personnel to perform the required tasks  
[UNI EN 15085-1:2008, definizione 3.8]

**B.3 Personale****personale della protezione catodica**

personale che dedica regolarmente una percentuale significativa della propria attività professionale all'applicazione pratica della protezione catodica nell'ambito di uno o più settori di applicazione  
[UNI EN 15257:2007, definizione 3.3]

**B.4 Competenza****competenze**

comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia  
[EQF<sup>1)</sup>, Appendice I]

**competenza**

applicazione di conoscenze, abilità e comportamenti nelle prestazioni  
[UNI ISO 10015:2001, definizione 3.1]

**competency**

ability to perform the activities within an occupation or function to the standard expected in the task

NOTE Competent use and operation of industrial equipment is defined in terms of core knowledge and skills and applications required for particular types of work associated with the use and application of different classes of equipment. It covers demonstrated knowledge and skills in identifying hazards and eliminating or minimizing risks arising from hazards, safe and healthy work practices, and employer and employee responsibilities as defined in the general duties of care, occupational health and safety legislation.

[UNI ISO 15513:2006, definizione 3.5]

**competence**

ability to perform satisfactorily the activities within an occupation

[UNI EN 378-1:2011, definizione 3.8.1]

**competenza**

dimostrata capacità di applicare conoscenze ed abilità

NOTA Il concetto di competenza è definito in senso generale nella presente norma internazionale. L'utilizzo del termine può essere più specifico in altri documenti ISO.

[UNI EN ISO 9000:2005, definizione 3.1.6]

**competenza**

dimostrata capacità di applicare conoscenze e/o abilità e, ove rilevante, dimostrate caratteristiche personali, come definito nello schema di certificazione

[UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2004, definizione 3.6]

**competenza (competence)**

dimostrate caratteristiche personali e dimostrata capacità di applicare conoscenze ed abilità

[UNI EN ISO 19011:2003, definizione 3.14]

**competenza**

capacità di eseguire le attività inerenti un'occupazione in modo sicuro e soddisfacente

NOTA In riferimento alla presente norma essere competente significa avere la conoscenza e/o l'abilità per eseguire l'incarico o gli incarichi in questione, in modo da raggiungere un livello conforme alla presente norma europea, e contemporaneamente possedere la conoscenza necessaria dei problemi pertinenti per capire la ragione per cui l'incarico dovrebbe essere eseguito in tale modo.

[UNI EN 13313:2004, definizione 3.3]

**competenza**

attitudine di una persona di svolgere mansioni a livelli specifici e in specifici settori di applicazione della protezione catodica, in conformità alle norme europee esistenti del settore. Questo si dimostra tramite livelli appropriati di addestramento, di conoscenze professionali, di abilità e di esperienza

[UNI EN 15257:2007, definizione 3.8]

**competence**

a demonstrated ability to apply knowledge, skills and attitudes for achieving observable results  
[CWA 15893-2:2008, 2.2]

**B.5 Conoscenza****conoscenze**

risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche [EQF<sup>1</sup>, Appendice I]

**vasta conoscenza generale**

consapevolezza e comprensione di base completa dell'argomento, ma non così approfonditamente come ci si aspetterebbe da uno specialista nella specifica area dell'argomento stesso  
[UNI ISO 22222:2008, definizione 3.1]

**knowledge**

set of "know-what"  
[CWA 15893-2:2008, 2.2]

**B.6 Esperienza****esperienza industriale**

esperienza, accettabile per l'organismo di certificazione, ottenuta sotto una supervisione qualificata, nell'applicazione del metodo di prova nel settore interessato, che conduce all'abilità e alla conoscenza richieste per soddisfare le condizioni di qualificazione  
[ISO 9712:2005, definizione 3.11; UNI EN 473:2008, definizione 3.11]

**experience**

period during which the candidate carried out, under supervision, the NDT application for which qualification is sought  
[ISO 20807:2004, definizione 3.12]

**esperienza**

conoscenze e capacità acquisite nell'applicazione del processo di pianificazione finanziaria economica e patrimoniale personale e delle attività connesse  
[UNI ISO 22222:2008, definizione 3.10]

**esperienza**

prestazione o rispondenza effettivamente dimostrate nell'ambiente di lavoro risultate in corso di acquisizione di conoscenze e capacità. Non include addestramento in classe o in laboratorio ma include addestramento sul luogo di lavoro  
[UNI EN 4179:2006, definizione 3.10]

**esperienza nella protezione catodica industriale**

esperienza nelle tecniche di protezione catodica applicabili e nel settore di applicazione pertinente, che permette di acquisire l'abilità e le conoscenze richieste

[UNI EN 15257:2007, definizione 3.12]

**B.7 Abilità****abilità**

indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti)

[EQF<sup>1)</sup>, Appendice 1]

**skill**

ability to carry out managerial or technical tasks

[CWA 15893-2:2008, 2.2]

**B.8 Formazione****job-specific training**

instruction, provided by the employer (or his agent) to the certificate holder in those aspects of non-destructive testing specific to the employer's products, NDT equipment, NDT procedures, and applicable codes, standards, specifications and procedures, leading to the award of operating authorizations

[ISO 9712:2005, definizione 3.13]

**formazione**

processo che si occupa di sviluppare le conoscenze, le abilità e i comportamenti necessari a soddisfare i requisiti

[UNI ISO 10015:2001, definizione 3.2]

**addestramento formale**

programma organizzato e documentato di attività ideate per impartire conoscenza e capacità necessarie per essere qualificati secondo la presente norma. L'addestramento formale può essere un misto di auto-istruzione in classe, pratica e programmata così come approvato dal responsabile di Livello 3 o dal NANDTB

[UNI EN 4179:2006, definizione 3.11]

**B.9 Valutazione****assessment**

process of judging competency against prescribed standards of performance

[UNI ISO 15513:2006, definizione 3.3]

**valutazione**

processo che valuta il soddisfacimento dei requisiti dello schema da parte di una persona, che conduce a una decisione sulla certificazione

[UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2004, definizione 3.8]

**valutazione**

esame, a seguito dell'interpretazione delle indicazioni registrate durante un'ispezione PND, per determinare se le stesse soddisfano specificati criteri di accettazione o per determinarne il significato

[UNI EN 4179:2006, definizione 3.8]

**valutazione della conformità**

dimostrazione che requisiti specificati (3.1) relativi ad un prodotto (3.3), processo, sistema, persona o organismo, sono soddisfatti

NOTA 1 Il dominio della valutazione della conformità comprende attività definite in altre parti della presente norma internazionale, quali: prova (4.2), ispezione (4.3) e certificazione (5.5), così come l'accreditamento (5.6) di organismi di valutazione della conformità (2.5).

NOTA 2 L'espressione "oggetto di valutazione della conformità" o "oggetto", è utilizzata nella presente norma internazionale per comprendere ogni materiale, prodotto, installazione, processo, sistema, persona o organismo particolare, al quale si applica la valutazione della conformità. Un servizio è compreso nella definizione di prodotto (vedere Nota 1 al punto 3.3).

[UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005, definizione 2.1; e, senza note 1 e 2, UNI ISO 22222:2008, definizione 3.5]

**valutazione**

processo mediante il quale sono giudicate le prove generate, raccolte e fornite su una persona per stabilirne la competenza

[UNI EN 13313:2004, definizione 3.1]

**valutazione di certificazione**

valutazione della competenza, mediante esame o valutazione generale

[UNI EN 15257:2007, definizione 3.5]

**B.10 Candidato****candidato**

persona che ambisce alla qualificazione e alla certificazione e che acquisisce esperienza sotto la supervisione di personale adeguatamente qualificato

[ISO 9712:2005, definizione 3.11; UNI EN 473:2008, definizione 3.3]

**candidate**

individual seeking qualification and who gains experience under the supervision of suitably qualified personnel

[ISO 20807:2004, definizione 3.1]

**candidato**

richiedente che ha soddisfatto i prerequisiti specificati, che consentono il suo/la sua partecipazione al processo di certificazione

[UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2004, definizione 3.2]

**candidato**

persona che aspira ad una qualificazione

[UNI EN 10256:2002, definizione 3.4]

**candidato**

persona che presenta una richiesta di certificazione per un dato livello in un dato settore di applicazione

[UNI EN 15257:2007, definizione 3.2]

## Bibliografia

- [1] *Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali*, GUUE L 255 del 30-09-2005
- [2] *Direttiva 97/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione*, GUUE L 181 del 09-07-1997
- [3] *Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente*, GUUE C 111 del 06-05-2008
- [4] UNI EN 378-1:2011, *Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 1: Basic requirements, definitions, classification and selection criteria*
- [5] UNI EN 473:2008, *Prove non distruttive - Qualificazione e certificazione del personale addetto alle prove non distruttive - Principi generali*
- [6] UNI EN 4179:2006, *Serie aerospaziale - Qualificazione e approvazione del personale addetto alle prove non distruttive*
- [7] UNI EN 10256:2002, *Prove non distruttive dei tubi di acciaio - Qualificazione e competenza del personale per le prove non distruttive di livello 1 e 2*
- [8] UNI EN 13313:2004, *Impianti di refrigerazione e pompe di calore - Competenza del personale*
- [9] UNI EN 14969:2006, *Railway applications - Track - Qualification system for railway trackwork contractors*
- [10] UNI EN 15085-1:2008, *Railway applications - Welding of railway vehicles and components - Part 1: General*
- [11] UNI EN 15257:2007, *Protezione catodica - Livelli di competenza e certificazione del personale di protezione catodica*
- [12] UNI EN 15565:2008, *Tourism services - Requirements for the provision of professional tourist guide training and qualification programmes*
- [13] UNI CEI EN 45020:2006, *Standardization and related activities - General vocabulary (ISO/IEC Guide 2:2004)*
- [14] UNI EN ISO 9000:2005, *Quality management systems - Fundamentals and vocabulary (ISO 9000:2005)*



- [15] UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005, *Conformity assessment - Vocabulary and general principles (ISO/IEC 17000:2004)*
- [16] UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2004, *Valutazione della conformità - Requisiti generali per organismi che operano nella certificazione delle persone*
- [17] UNI EN ISO 19011:2003, *Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale*
- [18] CWA 15893-2:2008, *European e-Competence Framework - Part 2: User Guidelines - Version 1.0*
- [19] ISO 9712:2005, *Non-destructive testing - Qualification and certification of personnel*
- [20] UNI ISO 10015:2001, *Gestione per la qualità - Linee guida per la formazione*
- [21] UNI ISO 15513:2006, *Cranes - Competency requirements for crane drivers (operators), slingers, signallers and assessors*
- [22] ISO 20807:2004, *Non-destructive testing - Qualification of personnel for limited application of nondestructive testing*
- [23] UNI ISO 22222:2008, *Pianificazione finanziaria, economica e patrimoniale personale (personal financial planning) - Requisiti per i pianificatori finanziario-economico patrimoniali personali (personal financial planner)*
- [24] ISO/IEC 12207:2008, *Systems and software engineering - Software life cycle processes*
- [25] *Hands on standardization - A starters Guide to standardization for experts in CEN Technical Bodies*, CEN, May 2008
- [26] *Guidelines to assist members of standards committees in preparing user-oriented European Standards*, First edition, 2008-04, IFAN (International Federation of Standards Users)